



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA
(INTERNAZIONALE)
Ciclo XXXI

Angelo Antonio Alù

Internet, identità personale e diritto all'oblio
Aspetti problematici e prospettive future

—————
TESI DI DOTTORATO
—————

Tutor: Chiar.mo Prof. Massimo Paradiso
Coordinatore: Chiar.ma Prof.ssa Anna Maria Maugeri

ANNO ACCADEMICO 2017-2018

Internet, identità personale e diritto all'oblio

Aspetti problematici e prospettive future

INDICE

INTRODUZIONE	1
---------------------------	----------

CAPITOLO PRIMO

LA GOVERNANCE DELLA RETE: IL PANORAMA GENERALE

1.1.	L'origine e l'evoluzione di Internet	7
1.2.	Aspetti tecnici del funzionamento di Internet	12
1.3.	La struttura dell'ICANN e la sua organizzazione: processi decisionali e aspetti critici	18
1.4.	Il problema del governo di Internet tra tecnica e diritto: un rapporto complesso	26

CAPITOLO SECONDO

IL DIRITTO ALL'OBLIO: DALLA GENESI ALL'AVVENTO DI INTERNET

2.1	Nozione tradizionale e inquadramento giuridico	34
2.2	L'emersione evolutiva del diritto all'oblio nella giurisprudenza	42
2.3	Libertà di stampa e diritto all'oblio: ambito di applicazione e criteri di bilanciamento	51
2.4	I motori di ricerca e l'infedeltà della memoria di Internet: la complessa tutela del diritto all'oblio nell'era digitale	58
2.5	Il fondamento normativo del diritto all'oblio: dalla Direttiva 95/46/CE al Regolamento UE 2016/679	61

CAPITOLO TERZO

IL DIRITTO ALL'OBLIO DOPO LA SENTENZA "GOOGLE SPAIN"

3.1.	Il caso " <i>Google Spain</i> ": una breve disamina della vicenda sottoposta alla CGUE	69
3.2.	Le conclusioni dell'Avvocato Generale	72
3.3.	La sentenza " <i>Google Spain</i> ": le novità affermate dalla Corte di Giustizia	76

3.4.	La nuova declinazione del diritto all'oblio: il diritto alla deindicizzazione	85
3.5.	Le Linee guida dei Garanti europei e la reazione di Google	92
3.6.	Il diritto all'oblio nella Dichiarazione dei diritti di Internet: un'ipotesi di formalizzazione del <i>dictum</i> "Google Spain"	102
3.7.	Le oscillazioni interpretative sul regime di responsabilità dei motori di ricerca: "Google Spain" versus "Google Vivi Down"	105
3.8.	Le principali teorie elaborate per garantire la tutela del diritto all'oblio in ambiente digitale	112

CAPITOLO QUARTO
LO SCENARIO ATTUALE E LE PROSPETTIVE FUTURE: VERSO
INEDITE DECLINAZIONI DEL DIRITTO ALL'OBLIO?

4.1.	Le ragioni della riforma in materia di protezione dei dati personali	117
4.2.	Il diritto all'oblio nel Regolamento UE 2016/679 e nel Decreto legislativo 101/2018: le criticità e i nodi irrisolti	122
4.3.	Gli strumenti di tutela del diritto all'oblio: il diritto alla cancellazione dei dati personali	135
4.4.	La tutela inibitoria atipica: i provvedimenti cautelari	144
4.5.	La tutela risarcitoria: fattispecie di responsabilità e criteri di liquidazione del danno	147
4.6.	Il diritto all'oblio digitale come paradigma del diritto di "uscita" da Internet?	152

BIBLIOGRAFIA	162
---------------------------	------------

INTRODUZIONE

Da tempo si discute di “diritto all’oblio”: nato come «creazione dottrinarie e giurisprudenziale recente che oscilla tra diritto al rispetto della dignità e dell’identità della persona e diritto alla riservatezza»¹, esso riceve ormai consacrazione esplicita in diversi testi normativi, testimoniando così della sua rilevanza applicativa e suggerendo l’opportunità di specifici approfondimenti.

Prima di procedere all’inquadramento di tale figura sul piano giuridico, però, è opportuno cercare di focalizzare almeno alcuni dei suoi lineamenti teorici.

L’etimologia di “oblio” si fa derivare dal participio perfetto *oblitus* del verbo *obliviscor*² che significa “dimenticare”³ e, secondo l’accezione che il termine assume nell’uso comune, con esso si identifica il «processo naturale di perdita dei ricordi per attenuazione, modificazione o cancellazione delle tracce mnemoniche, causato dal passare del tempo tra l’esperienza vissuta, o meglio tra ciò che ha avuto luogo a livello psichico in relazione a tale esperienza, e l’atto del ricordo»⁴.

Da ciò discende che – come osserva al riguardo Silvia Vizzardelli – «l’oblio ha a che fare con un processo e non con un fatto istantaneo [...] che richiede tempo»⁵.

Di certo, l’oblio si pone in stretto collegamento con la memoria, intesa come capacità «di riprodurre nella mente stati di coscienza passati (immagini, sensazioni, nozioni), di poterli riconoscere come tali e di localizzarli nello spazio e nel tempo»⁶.

Nell’ambito di tale complesso rapporto, dunque, emerge la contrapposizione tra due opposte concezioni, le cui dinamiche sono destinate ad influenzare il processo di

¹ Così si esprime F. PIZZETTI, *Il prima del diritto all’oblio*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all’oblio*, Torino, Giappichelli, 2013, cit., p. 30.

² Cfr. L. CASTIGLIONI, S. MARIOTTI, *Il Vocabolario della lingua latina*, Torino, Loescher, 1996, p. 853.

³ Per un’esaustiva disamina sul tema, si veda H. WEINRICH, *Lete. Arte e critica dell’oblio*, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 7 e ss., il quale descrive in modo dettagliato l’etimologia dell’oblio.

⁴ Cfr. *Enciclopedia Treccani*, cit. (<http://www.treccani.it/enciclopedia/oblio/>).

⁵ S. VIZZARDELLI, *Oblio e ripetizione: storia di un beneficio non desiderato*, in W. PROCACCIO (a cura di), *Oblio*, cit., p. 41.

⁶ Cfr. *Enciclopedia Treccani*, cit. (<http://www.treccani.it/enciclopedia/memoria/>). In altre parole - secondo il pensiero di Paul Ricoeur - «la ricerca del ricordo [...] testimonia una delle finalità primarie dell’atto di memoria, è ciò quella di lottare contro l’oblio, di strappare alcune briciole di ricordo alla “rapacità del tempo”»: cfr. P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l’oblio*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2003, cit., p. 49.

costruzione che caratterizza lo sviluppo dell'identità personale dell'individuo e l'evoluzione della collettività complessivamente considerata.

La tensione di questo rapporto è ben evidenziata da Alberto Oliverio quando afferma che «da un lato [...] vi è la forza preservatrice della memoria che dà voce alla storia individuale e collettiva, dall'altro la forza disgregatrice dell'oblio che progressivamente vela i ricordi della nostra infanzia, gli avvenimenti del passato, le imprese di una collettività»⁷.

Sebbene il legame che si instaura, in chiave oppositiva, tra memoria e oblio sembri sottolineare soltanto le implicazioni negative della dimenticanza, come meccanismo di erosione delle tracce che si costruiscono nel corso del tempo, in realtà - come ricorda Harald Weinrich - «l'oblio non ha sempre torto»⁸: la ricostruzione della sua radice culturale, filosofica e psicologica, infatti, consente di comprendere anche i benefici che da esso derivano, in una prospettiva “di riabilitazione dell'oblio”⁹.

Già nel mito greco l'oblio viene fatto risalire alla divinità “Λήθη”¹⁰ e all'omonimo fiume della “dimenticanza” *Lete*, attraversato nell'aldilà dalle anime dei morti che si dissetano alle sue acque per dimenticare i ricordi della precedente vita terrena¹¹. Un mito, rinverdito dalla letteratura classica in cui si possono individuare numerosi riferimenti al tema: il “fiume dell'oblio”, ad esempio, è citato da Platone, quando descrive il passaggio ultraterreno di ogni anima che, bevuta la sua acqua, «dimenticava tutto»¹², oltre che da Virgilio nel poema “*Eneide*”, ove si racconta il processo di purificazione delle anime grazie al beneficio dell'oblio offerto dalle acque del famoso fiume¹³. Ma anche nella “*Divina Commedia*” si mette in risalto l'effetto di purificazione della memoria prodotto dalle sue acque nei confronti delle anime del *Purgatorio*; e ciò a differenza dei “dannati” dell'*Inferno*, che non

⁷ A. OLIVERIO, *Memoria e oblio*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2003, cit., p. 3.

⁸ H. WEINRICH, *Lete. Arte e critica dell'oblio*, *Premessa*, cit., VIII.

⁹ Cfr. W. PROCACCIO (a cura di), *Oblio*, *Introduzione*, cit., p. 10.

¹⁰ Cfr. L. ROCCI (a cura di), *Vocabolario Greco – italiano*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1968, p. 1142, secondo cui il termine “Λήθη” significa “oblio”, “dimenticanza”.

¹¹ H. WEINRICH, *Lete. Arte e critica dell'oblio*, pp. 14 e ss., ricostruisce, con estrema precisione, la ricognizione mitologica della figura, passando in rassegna numerose opere letterarie che descrivono i benefici prodotti dal “fiume dell'oblio”.

¹² G. LOZZA, *Platone. La Repubblica*, Milano, Mondadori, 1990, cit. p. 843, v. 621.

¹³ Cfr. M. GIAMMARCO, *Eneide*, Milano, Bompiani, 1990, p. 238, v. 710-715.

beneficiano dell'oblio proprio perché condannati al ricordo indelebile dei peccati commessi in vita, come espiazione perpetua della loro pena¹⁴.

Vasta è, dunque, la consapevolezza delle implicazioni positive della figura, facendo emergere l'importanza della cancellazione di ogni ricordo negativo pregresso nella vita di una persona, come presupposto indispensabile per la sua evoluzione.

Così, una vera e propria apologia dell'oblio è rintracciabile nel pensiero di Friederich Nietzsche: «Beati quelli che dimenticano»¹⁵ afferma, perché «Dimenticare non è una semplice “*vis inertiae*”, come ritengono i superficiali, ma piuttosto una facoltà attiva, positiva nel senso più rigoroso»¹⁶.

Ne discende l'importanza dell'oblio, come «antidoto necessario contro gli eccessi della memoria»¹⁷, perché «occorre ricordare e dimenticare al momento giusto»¹⁸.

In tale prospettiva, dunque, lungi dal «radicalizzare il binomio memoria-oblio [...] dando forza a una visione sempre più conflittuale in cui ricordare è bene, dimenticare è male»¹⁹, il meccanismo dell'oblio è un fattore indispensabile nel processo di efficace rievocazione delle esperienze passate, «affinché i ricordi possano essere utili per il presente e non come monumenti del passato»²⁰.

Il rapporto dialettico tra memoria e oblio acquista una precisa rilevanza non solo a livello individuale, ma anche collettivo.

¹⁴ Sul punto, si rinvia al saggio di H. WEINRICH, *Lete. Arte e critica dell'oblio*, pp. 39 e ss.

¹⁵ Cfr. F. NIETZSCHE, *Al di là del bene e del male*, Milano, Adelphi, 1977, cit., p. 126.

¹⁶ E – secondo le parole del filosofo tedesco – si tratta di una forza «d'inibizione, cui è da ascrivere la circostanza che qualsiasi cosa venga da noi vissuta, sperimentata, assunta nella nostra intimità, entra tanto poco nella nostra coscienza nello stato di digestione (si potrebbe chiamarlo “appropriazione spirituale”) quanto poco vi entra l'intero multiplo processo con cui si svolge il nostro nutrimento corporeo, la cosiddetta “assimilazione”»: cfr. F. NIETZSCHE, *Genealogia della morale. Uno scritto polemico*, Milano, Adelphi, 1984, cit., p. 45.

¹⁷ A. OLIVERIO, *Memoria e oblio*, cit., p. 9.

¹⁸ Cfr. V. STELLA (a cura di), *F. W. NIETZSCHE. L'arte e la storia*, Napoli, Il Tripode, 1990, cit., p. 81. Cfr. F. NIETZSCHE, *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*, Milano, Adelphi, 1974, cit., p. 10.

¹⁹ W. PROCACCIO (a cura di), *Oblio, Introduzione*, cit., p. 12.

²⁰ Cfr. P. CARIGNANI, *I due angeli. La psicoterapia dei bambini tra oblio e memoria*, in W. PROCACCIO (a cura di), *Oblio, Introduzione*, cit., p. 113. Emblematica, in tal senso, la storia del giovane Ireneo Funes, raccontata dallo scrittore Jorge Luis Borges nel suo saggio “*Finzioni*”. Funes, a seguito di un incidente, incrementa in maniera esponenziale le capacità della sua memoria, al punto da ricordare tutto. La sua memoria prodigiosa, tuttavia, diventa una condanna che lo costringe ad accumulare meri dettagli particolari e istantanei, impedendogli di pensare e di formulare idee generali, proprio perché schiacciato dal peso indelebile dei suoi ricordi, senza alcuna possibilità di sviluppo della sua personalità: cfr. J. L. BORGES, *Finzioni*, Milano, Adelphi, 2003. Il disturbo di ipermnesia permanente che affligge Funes è descritto anche da H. WEINRICH, *Lete. Arte e critica dell'oblio*, pp. 144-145, come condizione patologica da eccesso ipertrofico di memoria.

Invero, proprio perché risponde a radicati ed essenziali bisogni esistenziali, l'interesse all'oblio ha una rilevante portata giuridica che, se di recente è emersa in modo molto netto – anche in ragione dell'avvento di nuove tecnologie, in grado di rendere estremamente difficoltoso, quando non impossibile, il processo di “dimenticanza” collettiva – non era comunque ignoto alle epoche passate.

Paul Ricoeur individua la prima traccia storica di oblio, codificata come “amnistia”, all'interno della Costituzione degli Ateniesi - promulgata nel 403 a.C., alla fine della guerra civile contro la tirannia dei Trenta²¹ - nella clausola «Non sia lecito a nessuno vendicarsi delle offese passate»²².

Dunque, il divieto di ricordare i mali commessi dai nemici – e implicitamente l'idea del perdono – trova un formale riconoscimento nel nuovo ordine democratico formalizzato dalla Costituzione atenese per garantire l'interesse generale della pace sociale mediante la riconciliazione degli individui²³.

E se, praticamente da sempre, è nota l'importanza dell'amnistia al fine di conseguire la pacificazione degli animi, non è altrettanto frequente, nei documenti ufficiali, il richiamo all'esigenza di dimenticare le offese.

A mero titolo di esempio, una particolare testimonianza dei benefici dell'oblio, come meccanismo di perdono sociale della collettività, è individuabile – secondo la ricostruzione di Paul Ricoeur – nell'editto di Nantes promulgato da Enrico IV di Francia nel 1598 a conclusione della guerra di religione per regolare la posizione degli ugonotti, ove si sancisce il divieto di ricordare vicende precedenti alla conclusione del conflitto e ogni forma di offesa che possa turbare la pace sociale²⁴. In epoche più recenti, è, altresì, possibile rintracciare un'esplicita affermazione della valenza sociale dell'oblio, come strumento di pacificazione della collettività, nel trattato sulla Pace di Westfalia del 1648 e nella Costituzione francese del 1814²⁵. Si tratta, dunque, di un'esigenza perenne dell'animo umano e della vita delle organizzazioni sociali ricorrente nella storia.

²¹ Cfr. P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, p. 643.

²² M. BRUSELLI, *Aristotele. La Costituzione degli Ateniesi*, Milano, RCS, 2012, cit., p. 91, v. 39.6.

²³ Significative, sul punto, sono le autorevoli osservazioni di S. RODOTÁ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, pp. 214 e ss., il quale sottolinea la rilevanza politica del patto di cancellazione delle offese passate nel processo di riappacificazione sociale della collettività.

²⁴ Cfr. P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, p. 644.

²⁵ Tali fonti sono indicate da H. WEINRICH, *Lete. Arte e critica dell'oblio*, pp. 238 e ss.

In particolare, sul versante del complesso rapporto che si instaura tra memoria collettiva e oblio, vi è la necessità di ricercare un giusto equilibrio tra «le ipertrofie della memoria e gli eccessi dell'oblio»²⁶, nella prospettiva di assicurare la riconciliazione degli individui e soddisfare l'esigenza «di una memoria pacificata, e anche di un oblio felice»²⁷.

Ed emerge, poi, una specifica configurazione della dimenticanza, che si manifesta nella capacità di perdono, come “forma di oblio attivo”²⁸, in grado di cancellare le offese passate, poiché «una società non può essere indefinitamente in collera con sé stessa»²⁹.

In buona sostanza, “la forza disgregatrice dell'oblio”³⁰ non assume soltanto una connotazione negativa come incondizionato impedimento al ricordo, ma rileva, altresì, «in senso positivo, come assoluta liberazione dal peso della storia»³¹.

Accanto a queste “dimensioni” perenni, oggi il tema dell'oblio manifesta problematiche più articolate e comunque specifiche, conseguenti all'avvento di Internet, in cui «il passato non è una sequenza temporale che sta dietro di noi, ma è disperso in un mare di informazioni. Come una sorta di “inconscio digitale”»³².

Con il progressivo accatastamento di informazioni in Rete, la “memoria digitale” dilata enormemente la memoria umana e cristallizza una rappresentazione permanente delle identità virtuali, mediante la messa a disposizione decontestualizzata, indefettibile e perenne delle notizie e dei dati personali.

In tale prospettiva, poiché Internet incide profondamente sul rapporto tra memoria e oblio, il piano di ricerca si propone di esaminare la configurazione del diritto

²⁶ A. OLIVERIO, *Memoria e oblio*, cit., p. 48.

²⁷ Cfr. P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, cit., p. 589.

²⁸ P. RICOEUR, *Ricordare, dimenticare, perdonare*, Bologna, Il Mulino, 2004, cit., p. 110.

²⁹ Cfr. P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, cit., p. 711. Non è infrequente però, soprattutto di recente, il riferimento al cd. “oblio impossibile”, che esclude qualsivoglia possibilità di dimenticare vicende associate a crimini di guerra o ad altri gravi fatti della storia dell'umanità, in cui si ravvisa l'esigenza preminente di salvaguardare il ricordo delle vittime: cfr. H. WEINRICH, *Lete. Arte e critica dell'oblio*, pp. 255 e ss., in cui l'autore fa riferimento, in particolare, all'Olocausto. Ma ciò testimonia solo del fatto che il perdono autentico, che viene dal profondo del cuore, è estremamente difficile e richiede un'intensa “conversione” a livello individuale e personale, non bastando l'esigenza sociale.

³⁰ A. OLIVERIO, *Memoria e oblio*, cit., p. 9.

³¹ Così si esprime S. VIZZARDELLI, *Oblio e ripetizione: storia di un beneficio non desiderato*, cit., p. 43.

³² D. RUSHKOFF, *Presente continuo. Quando tutto accade ora*, Torino, Codice edizioni, 2014, cit., p. 85-86.

all'oblio nell'ambiente digitale, a fronte dei nuovi e inediti pericoli che derivano dallo sviluppo pervasivo delle tecnologie rispetto alle implicazioni che si manifestano nell'ambiente analogico.

E ciò, in particolare, con riferimento alla dimensione "individuale" dell'oblio, all'esigenza, cioè, propria dell'individuo, che vengano dimenticati taluni suoi trascorsi. Un'esigenza ormai tradottasi in interesse giuridicamente rilevante e, in taluni casi, in un vero e proprio diritto.

Dal punto di vista metodologico, dopo aver brevemente ricostruito le principali tappe evolutive che hanno determinato l'attuale funzionamento tecnico di Internet e approfondito la complessa governance della Rete, lo studio tratterà dell'inquadramento del diritto all'oblio nel sistema generale, per poi focalizzare l'oggetto della ricerca nella tutela del diritto all'oblio in ambiente digitale.

CAPITOLO PRIMO

LA GOVERNANCE DELLA RETE: IL PANORAMA GENERALE

SOMMARIO: **1.1.** *L'origine e l'evoluzione di Internet;* **1.2.** *Aspetti tecnici del funzionamento di Internet;* **1.3.** *La struttura dell'ICANN e la sua organizzazione: processi decisionali e aspetti critici;* **1.4.** *Il problema del governo di Internet tra tecnica e diritto: un rapporto complesso.*

1.1. L'origine e l'evoluzione di Internet

Per comprendere il fenomeno di Internet in una prospettiva giuridica è importante preliminarmente ricostruire le principali tappe evolutive del suo sviluppo, funzionali a focalizzare il fondamento della sua complessa governance attuale.

Oggi Internet costituisce la principale infrastruttura della comunicazione globale in grado di intensificare le relazioni sociali verificabili a migliaia di chilometri di distanza¹, al punto da rappresentare il cd. “*network of networks*”², cui tutti possono potenzialmente accedere grazie al collegamento di reti interconnesse fra loro, che consentono agli utenti di veicolare nello spazio virtuale una straordinaria quantità di informazioni fruibili in tutto il mondo³.

Naturalmente, lo sviluppo dell'architettura tecnica di Internet si è realizzato nel corso del tempo, grazie al progressivo perfezionamento di processi tecnologici che

¹ Secondo la definizione formulata da R. MAZZONI (a cura di), *Glossario dei termini dell'informatica*, cit., (consultabile al seguente link: <http://www.infocorsi.org/glossario/>) Internet è «un insieme di computer gestiti in modo cooperativo e distribuiti su tutto il pianeta, dove le informazioni vengono scambiate da un computer all'altro per mezzo di un protocollo comune».

² Si riporta, in tal senso, l'espressione utilizzata dalla giurisprudenza americana per affermare che «Internet non è un'entità fisica o tangibile, ma piuttosto una gigantesca rete che interconnette un numero infinito di gruppi più ristretti di reti informatiche collegate tra di loro. Si tratta dunque di una *rete di reti*» (Corte Federale degli Stati Uniti – Distretto Orientale della Pennsylvania, sentenza 11 giugno 1996, caso *American Civil Liberties Union e American Library Association v. Stati Uniti d'America*, in P. LONGHINI, *Internet nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2003, cit. p. 7).

³ Per interessanti considerazioni sull'impatto pervasivo di Internet, sia consentito rinviare a J. RIFKIN, *La società a costo marginale zero*, Milano, Mondadori, 2014; C. HASSAN, *Rete e democrazia*, Venezia, Marsilio Editore, 2010.

hanno determinato la rapida evoluzione della Rete, sino a raggiungere l'attuale diffusione pervasiva con l'avvento della cd. "era dell'accesso"⁴.

L'origine embrionale di Internet è convenzionalmente collocata alla fine degli anni Cinquanta del ventesimo secolo, durante il periodo della *Guerra Fredda*, quando il Governo degli Stati Uniti d'America, per esigenze di sicurezza nazionale, mirava ad implementare un sistema di comunicazione in grado di resistere ad eventuali attacchi militari della rivale URSS, senza subire interferenze esterne⁵.

Vi è invece chi sostiene che, in realtà, il progetto non si limitava a perseguire soltanto scopi bellici, ma puntava in generale a realizzare un innovativo programma di ricerca scientifica basato sulla condivisione collaborativa delle risorse, al fine di creare una rete decentrata e distribuita affidabile, eliminando le criticità degli apparati di comunicazione che, a causa di possibili danneggiamenti, potevano bloccare la corretta trasmissione delle informazioni tra le unità periferiche del sistema, con la conseguente perdita dei dati memorizzati⁶.

Il contesto storico di quel periodo, di certo, rendeva strategicamente prioritaria tale esigenza, anche perché gli USA volevano dimostrare la propria superiorità tecnologica nei confronti dell'URSS dopo il lancio del satellite russo *Sputnik* e, dunque, avevano la necessità di implementare le capacità tecniche e scientifiche della ricerca americana⁷.

Per realizzare tale obiettivo, nel 1969 viene creata la rete Arpanet⁸, finalizzata allo scambio veloce e sicuro di informazioni, mediante una rete distribuita di elaboratori intercomunicanti tra loro grazie alla tecnologia della commutazione di pacchetti.

⁴ Cfr. J. RIFKIN, *L'era dell'accesso*, Milano, Mondadori, 2000. Per un'esaustiva analisi sull'evoluzione tecnica di Internet si vedano i seguenti contributi: J.F. KUROSE, K. W. ROSS, *Internet e reti di calcolatori. Un approccio top-down*, Torino, Pearson, 2017; P. E. CERUZZI, *Storia dell'informatica. Dai primi computer digitali all'era di Internet*, Milano, Apogeo, 2016.

⁵ G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 24; così anche M. CASTELLS, *La nascita della società in rete*, Milano, Egea, 2002, p. 48.

⁶ Sostiene questa posizione A. DI CORINTO, *Internet non è nata come progetto militare, mettetevelo in testa*, in L. ABBA, A. DI CORINTO (a cura di), *Il futuro trent'anni fa. Quando Internet è arrivata in Italia*, San Cesario di Lecce, Manni, 2017, pp. 18 e ss.

⁷ In tal senso, G. CORASANITI, *Diritti nella Rete*, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 63 e ss.

⁸ Il progetto Arpanet è stato realizzato grazie ai finanziamenti concessi dal governo americano all'ARPA, l'agenzia di ricerca, composta dai migliori scienziati e accademici dell'epoca, costituita nel 1958 e successivamente denominata DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), con il compito di sviluppare la ricerca tecnico-scientifica degli USA. Per un approfondimento su tali aspetti si veda A. M. GAMBINO, A. STAZI, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 3 e ss.

In particolare, la tecnologia cd. “*packet switching*” consente di scomporre il messaggio in una pluralità di “*pacchetti*” più piccoli, contenenti al proprio interno l’indirizzo di provenienza e di destinazione, così da assicurare lungo tutta la rete il trasferimento autonomo e indipendente dei dati, poi riaggregati automaticamente dall’elaboratore ricevente, grazie all’uso di appositi marcatori identificativi (cd. “*metadati*”), in grado di garantire la corretta ricostruzione dell’informazione ricevuta⁹.

Con il passare del tempo, l’originaria architettura tecnica della Rete Arpanet¹⁰, basata sul protocollo FTP (*File Transfer Protocol*)¹¹, è ulteriormente implementata grazie all’adozione del protocollo di instradamento TCP/IP (cd. “*Internet Protocol Suite*”)¹², costituito da un insieme di protocolli di comunicazione elaborati per facilitare lo scambio di dati trasmessi da reti diverse.

I due più importanti protocolli primari sono il TCP (*Transmission Control Protocol*), che gestisce il flusso informativo tra gli elaboratori del sistema, garantendo la trasmissione affidabile dei dati nella sequenza corretta, e l’IP (*Internet Protocol*), che definisce il sistema di indirizzamento dei nodi della rete, assegnando a ciascuno di essi un nome univoco, formato da quattro gruppi di cifre¹³. Grazie a queste rilevanti innovazioni, rispetto alle sue originarie caratteristiche di sistema comunicativo limitato alle sole esigenze strategiche del governo americano,

⁹ Cfr. A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 26.

¹⁰ Secondo quanto riportato da D. MARONGIU, *Organizzazione e Diritto di Internet*, Milano, Giuffrè, 2013, cit., p. 21, la struttura originaria della Rete Arpanet collegava inizialmente quattro sedi: l’Università della California di Los Angeles, l’Università della California di Santa Barbara, l’Università dello Utah di Salt Lake City e lo Stanford Research Institute.

¹¹ Le specifiche tecniche del protocollo FTP (*File Transfer Protocol*), già descritte dalla RFC 114/1971 (link: <https://tools.ietf.org/html/rfc114>), oggi trovano la loro attuale fonte di regolamentazione nella RFC 959/1985 (link: <https://tools.ietf.org/html/rfc959>), ove si afferma espressamente che «Gli obiettivi di FTP sono: 1) promuovere la condivisione di file (programmi o dati), 2) incoraggiare l’uso di computer remoti, 3) risolvere in maniera trasparente eventuali incompatibilità tra differenti sistemi di stoccaggio di file tra host, 4) trasferire dati in maniera affidabile ed efficiente».

¹² Il protocollo TCP/IP è regolato dalla RFC 791/1981 (link: <https://tools.ietf.org/html/rfc791>) e dalla RFC 793/1981 (link: <https://tools.ietf.org/html/rfc793>), e costituisce l’evoluzione tecnica del primo protocollo cd. “*Network Control Protocol*”, descritto da R. MAZZONI (a cura di), *Glossario dei termini dell’informatica*, al seguente link <http://www.infocorsi.org/glossario/sche1458.htm>.

¹³ In particolare, il sistema di comunicazione consente il corretto invio di un’informazione grazie al protocollo TCP, che scompone il testo in pacchetti di dati, mentre il protocollo IP gestisce il processo di indirizzamento dei dati. Un esame più dettagliato su tali aspetti sarà compiuto nel prosieguo del lavoro. Per un approfondimento su tali aspetti, si rinvia a C. CASSANO, A. CONTALDO, *Internet e tutela della libertà di espressione*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 96 e ss.

Arpanet comincia ad assumere le dimensioni di una vera e propria Rete planetaria, che collega università e istituti di ricerca operanti in tutto il mondo. Per tale ragione, nel 1983 il Dipartimento della Difesa americano, preoccupato per i possibili rischi alla sicurezza derivanti dalla crescente diffusione di Arpanet, decide di scorporare il sistema generale di comunicazione, creando la rete chiusa Milnet per scopi esclusivamente militari, distinta dalla rete aperta Arpanet (denominata Arpanet-Internet) dedicata alle differenti esigenze di ricerca e di condivisione collaborativa per scopi civili della comunità scientifica¹⁴.

Nel corso degli anni Ottanta si registra un ulteriore sviluppo evolutivo di Internet grazie all'introduzione del sistema dei nomi di dominio (cd. "*Domain Name System*", o DNS)¹⁵, ideato da Paul Mockapetris, Jon Postel e Craig Partridge per risolvere le criticità di utilizzo degli indirizzi IP - caratterizzati da lunghe sequenze alfanumeriche difficilmente memorizzabili - al fine di consentire agli utenti la possibilità di reperire con maggiore facilità le informazioni, mediante l'attribuzione ad ogni indirizzo numerico di un "*namespace*" identificativo riconoscibile.

Questa innovazione tecnica, sviluppata per assicurare una migliore funzionalità del sistema, conseguente alla crescita esponenziale di Internet, ha avuto – e continua ad avere – ripercussioni molto significative sulla governance della Rete, facendo emergere rilevanti problemi riguardanti l'efficiente allocazione delle risorse e la corretta gestione dello spazio IP e del sistema DNS¹⁶.

Un'importante tappa evolutiva di Internet è rappresentata dalla creazione del cd. "*World Wide Web*" (abbreviato *Web* o *www*)¹⁷ avvenuta nel 1991: si tratta di una

¹⁴ Arpanet cessa di esistere nel 1990 e viene sostituita dalla rete NSFNET, costituita dalla National Science Foundation, per promuovere la ricerca scientifica mediante la creazione di una rete sicura ad alta velocità. NSFNET chiude definitivamente nel 1995, a seguito della sospensione dei finanziamenti deliberata dall'agenzia americana: cfr. A. M. GAMBINO, A. STAZI, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, pp. 5-6.

¹⁵ Le specifiche tecniche del sistema DNS sono descritte da due documenti: RFC 1034/1987 (link: <https://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt>), RFC 1035/1987 (link: <https://tools.ietf.org/html/rfc1035>), da cui si evince che il *Domain Name System* costituisce un database distribuito a struttura gerarchica, contenente informazioni sui nomi di dominio assegnati agli indirizzi IP, nonché le regole da rispettare per la risoluzione delle relative controversie. Il sistema DNS sarà meglio esaminato nel successivo paragrafo. Per un approfondimento sulle implicazioni giuridiche dei nomi di dominio si rinvia a C. VACCÀ, *Nomi di dominio, marchi e copyright*, Milano, Giuffrè, 2005.

¹⁶ Tali questioni saranno oggetto di specifico approfondimento nel prosieguo del lavoro.

¹⁷ Il *World Wide Web* si è affermato come generale servizio Internet, basato sul linguaggio ipertestuale, denominato *Hypertext markup language* (HTML), che consente agli utenti di reperire con estrema facilità le informazioni ricercate online, grazie ad una più efficiente organizzazione dei

nuova interfaccia grafica sviluppata da un gruppo di ricercatori guidato dal programmatore Tim Berners-Lee presso il CERN di Ginevra, con lo specifico obiettivo di realizzare una Rete universale, libera e accessibile¹⁸.

Sin da subito il *Web* ha avuto uno straordinario successo, al punto da essere considerato il principale fattore di sviluppo di Internet negli ultimi decenni, grazie all'elaborazione di semplici modalità di utilizzazione nella fruizione delle risorse disponibili online, accessibili mediante agevoli collegamenti ipertestuali¹⁹.

Tutto ciò ha determinato il progressivo ampliamento degli utenti fruitori dei servizi di Internet rispetto all'originaria *élite* di soggetti esperti, in grado di utilizzare tale infrastruttura solo se in possesso di adeguate competenze tecniche.

All'inizio del nuovo millennio vi è un'ulteriore espansione di Internet con l'avvento del cd. "*Web 2.0*"²⁰: ossia un'infrastruttura di rete tecnologicamente equivalente al *Web 1.0*, in quanto costituita dai medesimi protocolli tecnici di trasmissione TCP/IP e dallo stesso linguaggio HTML, ma caratterizzata da un maggiore livello di interazione bidirezionale dei flussi comunicativi degli utenti²¹.

Questa nuova fase evolutiva favorisce la diffusione di piattaforme partecipative e di reti sociali che, a differenza del precedente Web statico 1.0, consentono la condivisione interattiva di contenuti creati direttamente dagli utenti, non più

contenuti, visualizzabili attraverso link (collegamenti ipertestuali), secondo gli standard definiti dal World Wide Web Consortium. Tutti i siti web, infatti, sono identificati da una sequenza di caratteri, denominata URL (*Uniform Resource Locator*), in grado di individuare univocamente qualsiasi risorsa disponibile sul *web*, rendendola agevolmente accessibile online. Per un esaustivo approfondimento sul funzionamento tecnico del *web*, sia consentito rinviare a T. BERNERS-LEE, *L'architettura del nuovo web*, Milano, Feltrinelli, 2001.

¹⁸ Per perseguire tali finalità, Tim Berners-Lee ha costituito nel 1994 un'associazione internazionale senza scopo di lucro, denominata World Wide Web Consortium - W3C (sito: <https://www.w3.org/>), con lo specifico compito di elaborare e definire il sistema degli standard tecnici del web, funzionali a promuovere l'accessibilità alla Rete Internet. L'attività dell'organizzazione è stata particolarmente utile nel processo di standardizzazione del linguaggio tecnico HTML e XML, nonché nella predisposizione di linee guida - espressione dell'auto-regolamentazione degli utenti - per assicurare l'effettiva usabilità delle pagine web: cfr. D. MARONGIU, *Organizzazione e Diritto di Internet*, cit., pp. 41 e ss.

¹⁹ Cfr. A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet*, p. 10.

²⁰ L'espressione "*Web 2.0*" è stata coniata da TIM O'REILLY, *What is Web 2.0, Web 2.0 Conference di O'Reilly Media*, 30 settembre 2005 (l'articolo può essere visualizzato al seguente link: <http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>).

²¹ Per un approfondimento sul tema, si segnalano i seguenti contributi: A. L. LAFUENTE, M. RIGHI, *Internet e web 2.0*, Torino, Utet, 2011; S. MIZZELLA, P. FERRI, F. SCENINI, *Nuovi media e Web 2.0*, Milano, Guerini Scientifica, 2009; L. BARABASI, *Link. La nuova scienza delle Reti*, Torino, Einaudi, 2004; M. CASTELLS, *Galassia Internet*, Milano, Feltrinelli, 2002.

soltanto meri fruitori passivi, ma anche produttori attivi delle informazioni che circolano nello spazio virtuale della Rete.

Così, dunque, Internet si espande su scala planetaria in modo sempre più rapido e pervasivo²²: oggi, infatti, chiunque è in grado di svolgere una qualsiasi attività online grazie a semplici ed agevoli applicazioni telematiche.

1.2. Aspetti tecnici del funzionamento di Internet

Dal punto di vista tecnico, Internet rappresenta un'infrastruttura complessa, caratterizzata dall'interconnessione di una serie di reti locali di calcolatori, che consentono di elaborare i messaggi e trasportarli correttamente per garantire l'efficiente instradamento delle informazioni verso gli indirizzi corretti dei destinatari²³.

Si è già detto in precedenza che il funzionamento di Internet avviene grazie all'utilizzo di protocolli di comunicazione sviluppati secondo sofisticati standard tecnici che assicurano l'efficace scambio sequenziale di dati tra i diversi elaboratori. In particolare, la standardizzazione dei protocolli Internet è affidata principalmente all'Internet Engineering Task Force²⁴: un'organizzazione internazionale, privata e autogestita, composta da volontari che contribuiscono allo sviluppo dei protocolli²⁵,

²² Secondo i dati forniti dal *Report Global Digital 2018*, attualmente sono più di 4 miliardi gli utenti di Internet, pari al 53% della popolazione mondiale (+7% rispetto al 2017). Cresce, altresì, in modo significativo, l'utilizzo dei social media, che raggiunge la soglia del 42% della popolazione mondiale (+13% rispetto al 2017), con un numero complessivo di utenti attivi pari a più di 3 miliardi di persone (lo studio integrale è visualizzabile al seguente link: <https://digitalreport.wearesocial.com/>).

²³ Le caratteristiche di Internet sono indicate dalla RFC 1935/1996 (visualizzabile al seguente link: <https://tools.ietf.org/html/rfc1935>). Una delle prime definizioni "ufficiali" di Internet è formalizzata dal Federal Networking Council nella risoluzione "Definition of Internet" del 24 ottobre 1995.

²⁴ Secondo le informazioni reperibili nel sito ufficiale www.ietf.org, l'Internet Engineering Task Force (IETF) è «una grande comunità internazionale aperta di progettisti di rete, operatori, fornitori e ricercatori interessati all'evoluzione dell'architettura Internet e al buon funzionamento di Internet». Cfr. D. DE GRAZIA, *Il governo di Internet*, Milano, FrancoAngeli, 2010, cit., pp. 57 e ss., descrive la struttura organizzativa dell'IETF, ove opera lo Ietf Administrative Director (Iad), quale responsabile dei lavori dei gruppi e coordinatore dell'Ietf Administrative Support Activity (Iasa), competente a fornire supporto legale ed amministrativo alla struttura. I due organi sono soggetti alla direzione dell'Ietf Administrative Oversight Committee (Iaoc), i cui componenti sono nominati dalla "Ietf Community". I lavori si svolgono nel corso di *meeting* organizzati ogni quattro mesi e sono coordinati sotto la responsabilità di direttori, che compongono l'Internet Engineering Steering Group (Iesg), preposto a verificare l'esistenza dell'ampio consenso richiesto per approvare una proposta di standard contenente un protocollo di Internet, da pubblicare come RFC ufficiale.

²⁵ «The mission of the IETF is to make the Internet work better by producing high quality, relevant technical documents that influence the way people design, use, and manage the Internet. The IETF will pursue this mission in adherence to the following cardinal principles: Open process - any

in stretta cooperazione con l'Internet Architecture Board (IAB) che coordina l'evoluzione tecnica di Internet²⁶ e con l'Internet Society (ISOC)²⁷, da cui trae supporto organizzativo e finanziario²⁸.

Il processo di elaborazione degli standard Internet presso IETF richiede la preliminare presentazione di una proposta redatta in forma di bozza (cd. "*Internet Draft*") che, dopo la fase di discussione all'interno del gruppo di lavoro competente per le eventuali modifiche da apportare, può essere qualificata come "*Draft Standard*", trascorsi almeno sei mesi dalla data di pubblicazione, per poi diventare a tutti gli effetti "*Internet Standard*" nel rispetto dei criteri di standardizzazione previsti per la sua approvazione²⁹. Ogni standard tecnico dello IETF viene pubblicato come "*Request for Comments*" (RFC): ossia il documento ufficiale contenente la metodologia innovativa elaborata per la standardizzazione di un protocollo Internet, che può essere modificato, integrato o dichiarato obsoleto a seguito della successiva pubblicazione di una nuova RFC³⁰.

interested person can participate in the work, know what is being decided, and make his or her voice heard on the issue. Part of this principle is our commitment to making our documents, our WG mailing lists, our attendance lists, and our meeting minutes publicly available on the Internet. Technical competence - the issues on which the IETF produces its documents are issues where the IETF has the competence needed to speak to them, and that the IETF is willing to listen to technically competent input from any source. Technical competence also means that we expect IETF output to be designed to sound network engineering principles - this is also often referred to as "engineering quality". Volunteer Core - our participants and our leadership are people who come to the IETF because they want to do work that furthers the IETF's mission of "making the Internet work better". Rough consensus and running code - We make standards based on the combined engineering judgement of our participants and our real-world experience in implementing and deploying our specifications. Protocol ownership - when the IETF takes ownership of a protocol or function, it accepts the responsibility for all aspects of the protocol, even though some aspects may rarely or never be seen on the Internet. Conversely, when the IETF is not responsible for a protocol or function, it does not attempt to exert control over it, even though it may at times touch or affect the Internet» (sito ufficiale: <https://www.ietf.org/about/mission.html>). Ulteriori informazioni sulle attività dell'IETF sono indicate dalla RFC 3935/2004 (link: <https://www.ietf.org/rfc/rfc3935.txt>).

²⁶ Lo IAB ha il compito di assicurare il corretto sviluppo tecnico della Rete, in condizioni effettive di sicurezza e di privacy, nel rispetto dei parametri di protocollo che contengono la standardizzazione delle regole tecniche di Internet. Sito web: <https://www.iab.org/>. Giova, inoltre, precisare che un ulteriore rilevante ruolo operativo nel processo di definizione degli standard di Internet è, altresì, svolto dall'International Organization for Standardization (ISO). Sito ufficiale: <https://www.iso.org/home.html>.

²⁷ Internet Society è un'associazione internazionale che sostiene lo sviluppo di Internet nell'interesse generale della popolazione di tutto il mondo, con il compito di promuovere una Rete aperta, affidabile e sicura, mediante la creazione di standard applicativi finalizzati a migliorare l'infrastruttura tecnica di Internet. Sito ufficiale: <https://www.internetsociety.org/>.

²⁸ Cfr. D. DE GRAZIA, *Il governo di Internet*, cit., p. 57.

²⁹ RFC 2026/1996, "The Internet Standards Process" (link: <https://www.ietf.org/rfc/rfc2026.txt>).

³⁰ D. DE GRAZIA, *Il governo di Internet*, Milano, cit., p. 60.

Pertanto, i protocolli dell'IETF sono gli standard tecnici universalmente utilizzati per garantire l'efficiente interoperabilità della Rete Internet.

Il sistema base che regola le modalità di funzionamento dell'architettura di rete è rappresentato dal modello OSI (*Open System Interconnection*)³¹, costituito da una struttura a sette strati protocollari, in grado di garantire la corretta trasmissione dei flussi comunicativi secondo un sistema logico-gerarchico³².

A partire da tale implementazione tecnica, lo standard universalmente utilizzato nella prassi applicativa per il funzionamento dell'architettura di rete è il modello TCP/IP³³.

A differenza del sistema OSI, il modello TCP/IP è costituito da quattro livelli³⁴ che regolano i processi tecnici necessari ad assicurare la trasmissione affidabile dei dati nella Rete Internet.

In particolare, la funzione di instradamento è svolta dall'*Internet Protocol* (IP)³⁵ che rappresenta il protocollo principale del terzo livello dell'architettura TCP/IP e serve ad individuare in maniera univoca ogni terminale connesso, al quale è attribuito un corrispondente numero identificativo³⁶.

³¹ Il modello ISO/OSI è stato elaborato dall'Internazional Organization for Standardization (ISO), nel rispetto di quanto previsto dal documento ISO 7498, che descrive le caratteristiche tecniche della sua struttura operativa (link: <https://www.iso.org/search.html?q=ISO%207498%201978>).

³² Sulla definizione tecnica del modello OSI si rinvia a R. MAZZONI (a cura di), *Glossario dei termini dell'informatica* (consultabile al seguente link: <http://www.infocorsi.org/glossario/>). Per un approfondimento specifico su tali aspetti si veda, inoltre, W. STALLINGS, *Handbook of Computer Communications Standards, Vol. 1. The Open Systems Interconnection (OSI) and OSI-related standards*, Indianapolis, USA, Macmillan, 1987.

³³ Nel precedente paragrafo si è fatto riferimento al protocollo TCP/IP per individuare una tappa fondamentale dello sviluppo evolutivo di Internet, che ha consentito di realizzare l'interconnessione delle reti in un'unica infrastruttura globale di comunicazione.

³⁴ Si riportano, al riguardo, le parole di G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, cit. p. 25, secondo cui «Internet si struttura su più livelli: il livello applicativo, quello del trasporto, e quello della spedizione dei pacchetti. Esiste, infine, il livello della connessione fisica [...] Il livello di applicazione – “*Application layer*” – fornisce l'interfaccia per gli utilizzatori. Esempi di protocolli di questo tipo sono: FTP, SMTP, TFTP, BOOTP, SNMP, Telnet/Rlogin, NFS, DNS. Il livello di trasporto – *Transport layer* – fornisce il *data flow* per il livello applicativo. Esempi di protocolli di questo tipo sono: TCP, UDP. Il livello di spedizione dei pacchetti – *Network layer* (ovvero: *IP layer*) – gestisce il movimento dei pacchetti (cd. *routing messaging*). Esempi di protocolli di questo tipo sono: IP, ICMP, IGMP. Il livello della connessione fisica – *Link layer* – gestisce i dettagli hardware e la connessione fisica nell'interfacciamento con la rete. Esempi di protocolli di questo tipo sono: ARP, RARP».

³⁵ Le specifiche tecniche del protocollo IP sono regolate dalla RFC 791/1981 (consultabile al seguente link: <https://tools.ietf.org/html/rfc791>).

³⁶ Cfr. D. DE GRAZIA, *Il Governo di Internet*, pp. 39 e ss. In particolare, l'autore precisa che gli indirizzi IP, formati da 32 *bit*, sono costituiti da quattro sequenze di 8 *bit*, ciascuna delle quali espressa in formato binario, secondo le caratteristiche proprie dell'IPv4 (versione 4). I numeri che

La gestione dello spazio IP - suddiviso in cinque classi di indirizzi - è attribuita all'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)³⁷ che, nell'ambito di un'organizzazione gerarchica, ha il potere di assegnare blocchi di indirizzi IP ad organismi aventi competenza geografica più limitata³⁸ (denominati *Regional Internet Registries - Rir*)³⁹, i quali a loro volta provvedono ad allocare blocchi ancora più piccoli di indirizzi ai registri locali (denominati *Local Internet Registries - Lir*), che sono responsabili dell'assegnazione delle relative risorse numeriche nelle loro specifiche aree territoriali⁴⁰.

La progressiva crescita della Rete ha determinato l'esaurimento degli indirizzi IP disponibili (nella versione 4), con la conseguente elaborazione del nuovo indirizzo IPv6 (versione 6), sviluppato per salvaguardare le risorse limitate dello spazio IP⁴¹. La funzione di identificazione è resa più intuitiva dal *Domain Name System* (DNS)⁴², elaborato per assicurare un'agevole fruizione dei contenuti online.

Grazie al sistema DNS, infatti, l'utente è in grado di ricordare con estrema facilità il nome di dominio associato univocamente ad un determinato indirizzo IP⁴³ -

costituiscono le quattro serie di dati sono compresi da 0 a 255. A partire dal 2004 è stato creato IPv6 (versione 6), composto da 128 *bit*, secondo i requisiti tecnici stabiliti dalla RFC 1883/1995 (link: <https://tools.ietf.org/html/rfc1883>) e dalla RFC 2460/1998 (link: <https://tools.ietf.org/html/rfc2460>), che ne definiscono le relative caratteristiche.

³⁷ Il funzionamento dell'ICANN sarà oggetto di uno specifico approfondimento nell'ambito del successivo paragrafo.

³⁸ I criteri tecnici di ripartizione degli indirizzi IP sono definiti dalla RFC 2050/1996 (link: <https://tools.ietf.org/html/rfc2050>).

³⁹ I *Rir* attualmente operanti sono: *AFRINIC* per l'Africa (<https://www.afrinic.net/>), *APNIC* per l'Asia, l'Australia e le Isole dell'oceano Pacifico (<https://www.apnic.net/>), *ARIN* per l'America settentrionale (<https://www.arin.net/>), *LACNIC* per l'America latina e i Caraibi (<http://www.lacnic.net/>), *RIPE NCC* per l'Europa (<https://www.ripe.net/>). Per un approfondimento sulle funzioni dei *Rir* è possibile consultare il seguente link: <https://www.nro.net/about-the-nro/regional-internet-registries/>.

⁴⁰ Al riguardo, si rinvia alle osservazioni di S. BONACINA, E. CAVALLI, F. GIURATRABOCCHETTI, G. LIMONGIELLO, D. STEFANONI, *Sulla risoluzione degli indirizzi IP. Parte I - Generalità*, in *Bollettino del Cilea*, n. 85, dicembre 2002 (l'articolo è visualizzabile al seguente link: <http://bollettino.cilea.it/article/viewFile/6657/6310>).

⁴¹ Sul problema relativo alla gestione delle risorse numeriche si è espressa anche la Commissione europea con la Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 febbraio 2002 - COM (2002) 96 "Internet della prossima generazione - priorità d'azione nella migrazione verso il nuovo protocollo Internet Ipv6".

⁴² In particolare, le specifiche tecniche del sistema dei nomi di dominio - originariamente descritte dalle RFC 882 e 883 del 1983 e dalla RFC 920 del 1984 - oggi sono regolate dalle RFC 1034 e 1035 del 1987, da cui si evince che ogni nome di dominio è composto da una serie di nodi, contraddistinti da etichette separati da punti. Ciascun nodo non può essere più lungo di 63 caratteri e l'intero nome di dominio non può eccedere i 255 caratteri.

⁴³ Ad esempio, è più agevole ricordare il nome di dominio www.wikipedia.org, piuttosto che memorizzare il corrispondente indirizzo IP 91.198.174.192.

piuttosto che memorizzare, con maggiore sforzo, le sequenze numeriche che lo compongono - in modo da reperire con semplicità una specifica risorsa disponibile nello spazio virtuale della Rete, digitando il relativo “*domain name*”⁴⁴.

Per tale ragione, il nome di dominio è stato definito autorevolmente lo “*human-friendly address of a computer*”⁴⁵.

In base alle specifiche caratteristiche del sistema DNS⁴⁶ è possibile individuare, ad esempio, i domini di primo livello (cd. *Top Level Domain*)⁴⁷, corrispondenti ai suffissi che si trovano nella parte più a destra della stringa alfanumerica di tutti i siti web.

Giova precisare che, nell’ambito dell’organizzazione gerarchica che caratterizza la struttura centralizzata del sistema DNS, l’ICANN – quale organismo responsabile che sovrintende al coordinamento dei nomi di domini di primo livello⁴⁸ – può affidare la gestione dei nomi di dominio di secondo livello⁴⁹ al controllo di

⁴⁴ Per un’esaustiva analisi sul sistema dei nomi di dominio si rinvia alle osservazioni di D. DE GRAZIA, *Il governo di Internet*, pp. 157 e ss., il quale definisce il sistema DNS come un database distribuito a struttura gerarchica, composto da *server* costantemente aggiornati, suddiviso in zone, domini e sottodomini, la cui gestione si attua mediante una serie di deleghe.

⁴⁵ Così si esprime il Final Report of the WIPO - Internet Domain Name Process, 1999 (consultabile al seguente link: <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html>).

⁴⁶ Cfr. E. BASSOLI, *Come difendersi dalla violazione dei dati su Internet*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, cit., p. 276, precisa che, dal punto di vista tecnico, un indirizzo DNS non può superare 63 caratteri; dal punto di vista gestionale, alcuni nomi non possono essere utilizzati da privati, in quanto riservati a determinate categorie di enti (come ad esempio, *.gov*).

⁴⁷ In particolare, i nomi di dominio di primo livello si distinguono in: generici (*generic Top Level Domain* – gTld), come *.com*, *.org*, *.net*; geografici (*country code Top Level Domain* – ccTld), come *.it* per l’Italia (nel rispetto di quanto previsto dallo standard ISO 3166-1, che definisce le abbreviazioni dei nomi degli Stati); nonché infrastrutturali. I gTld possono essere, altresì, chiusi, ove assegnati a determinati enti governativi (*.gov*, *.mil*, *.edu*). Inoltre, dal 2006, la gestione del dominio *.eu* è stata affidata all’European Registry for Internet Domains (EURID), secondo quanto previsto dal Regolamento 2004/874/CE del 28 aprile 2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello *.eu* e i principi relativi alla registrazione (link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32004R0874>): cfr. D. DE GRAZIA, *Il governo di Internet*, pp. 162 e ss. Ulteriori informazioni sulle specifiche funzioni di coordinamento e di gestione del sistema DNS possono essere consultate sul sito dell’ICANN al seguente link: <https://www.icann.org/resources/pages/faqs-2014-01-23-it>.

⁴⁸ Più precisamente, l’ICANN svolge le funzioni un tempo esercitate da IANA (Internet Assigned Numbers Authority), alla quale, nel 1988, l’agenzia governativa DARPA aveva affidato la gestione degli indirizzi IP e DNS (in base al documento che può essere visualizzato al seguente link: <https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/iana-contract-2003-03-17-en>). Su tali aspetti, sia consentito rinviare a B. CAROTTI, *L’ICANN e la governance di Internet, versione aggiornata del contributo presentato al secondo Global Administrative Law Seminar*, Viterbo, 9-10 giugno 2006, in *Riv. Trim. di Dir. Pubblico*, 2007 (l’articolo integrale può essere visualizzato al seguente link: http://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/10/Icann_Rtdp_bc.pdf).

⁴⁹ Ad esempio, rispetto all’indirizzo *www.unict.it*, “*unict*” è un dominio di secondo livello che identifica il sito dell’Università degli Studi di Catania, mentre “*.it*” individua il dominio di primo

un'autorità delegata, a sua volta competente ad assegnare i nomi di dominio di terzo livello rientranti nell'ambito del secondo livello di cui è titolare⁵⁰.

L'ente responsabile della gestione dell'insieme dei domini e dei sottodomini, affidati alla sua supervisione nel rispetto di un apposito accordo di regolamentazione⁵¹, deve tenere una banca dati (cd. *server autorevole DNS*), le cui informazioni sono memorizzate in più *server* per ragioni di sicurezza⁵².

In tale prospettiva, anche la gestione dei cd. “*country code Top Level Domains*” (costituiti dalle lettere identificative dei Paesi), non è direttamente controllata dalle competenti autorità degli Stati, nonostante la formale conclusione di accordi per la gestione dei relativi registri nazionali⁵³.

Alla luce delle modalità di funzionamento che caratterizzano il sistema DNS, infatti, la gestione centralizzata resta sempre riservata al controllo dell'ICANN che – ad avviso di alcuni Autori – non sarebbe in grado di gestire un'infrastruttura globale come Internet, anche in ragione della possibile influenza governativa dell'amministrazione americana sull'attività della *Corporation*⁵⁴.

livello corrispondente allo Stato italiano. I domini di terzo livello descrivono ulteriori sotto-destinazioni del dominio di secondo livello.

⁵⁰ In particolare, l'ICANN si occupa di assegnare i nomi di domini di primo livello generici ad una specifica organizzazione, cd. *Registry*, che a sua volta distribuisce i nomi di dominio di secondo livello agli utenti della Rete, attraverso l'intermediazione degli ISP in funzione di *Registrars*. L'elenco degli operatori è consultabile al seguente link: <https://www.internic.net/regist.html>.

⁵¹ Si veda, al riguardo, il documento “Registrar Accreditation Agreement” (“RAA”), visualizzabile al seguente link: <https://www.icann.org/registrar-reports/accreditation-qualified-list.html>.

⁵² Su tali aspetti si rinvia a B. CAROTTI, *L'ICANN e la governance di Internet*, cit., p. 9. In particolare, l'autore descrive l'esistenza di un *server master* (primario), che rappresenta il database ufficiale contenente tutte le informazioni sui nomi di dominio, e 13 *server slave* (secondari) che copiano i dati dal *server* primario (*root zone file*).

⁵³ Cfr. E. BASSOLI (a cura di), *Come difendersi dalla violazione di dati su Internet*, pp. 285 e ss., sottolinea che, nel rispetto dello standard ISO 3166-1, regolato dalla RFC 1591/1994 (link: <https://www.ietf.org/rfc/rfc1591.txt>), la gestione attuale del dominio geografico di secondo livello *.it* è affidata all'organismo Registro.it, che opera all'interno dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR e rappresenta la *Naming Authority* (NA) italiana, dotata di un proprio regolamento di *naming* (versione 6), entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2011. Per un'esauritiva disamina sulle funzioni esercitate dal Registro.it, si veda anche V. AMENTA, *Internet Governance eco-system: un'utopia globale?*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 93 e ss.

⁵⁴ Si condividono, al riguardo, le perplessità segnalate da D. DE GRAZIA, *Il governo di Internet*, pp. 233 e ss., secondo cui l'amministrazione USA sarebbe sempre in grado di influenzare le scelte dell'ICANN, nonostante il formale trasferimento delle relative funzioni al settore privato. Più ottimista la posizione di S. TRUMPHY, *Come cambierà l'Internet governance dopo l'abbandono Usa*, in Agendadigitale.eu, 17 marzo 2014. In particolare, l'autore auspica la realizzazione di un modello *multi-stakeholder*, che sia in grado di superare il sistema di supervisione predisposto dal governo americano (articolo al seguente link: <https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/trumpy-icann-come-cambiera-l-internet-governance-dopo-l-abbandono-usa/>).

Di certo, non vi è dubbio che il controllo centralizzato e gerarchico esercitato sul sistema DNS e sullo spazio IP risulti significativo, nella misura in cui l'organismo preposto a gestire le funzioni di identificazione e di indirizzamento - numeriche e alfanumeriche - della struttura tecnica di Internet è in grado di condizionare l'interconnessione globale della Rete, con rilevanti ripercussioni in campo sociale, economico e giuridico, che incidono sulla fornitura dei servizi di comunicazione telematica e di accesso ad Internet, nonché sull'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti.

Per tale ragione, risulta interessante approfondire l'organizzazione dell'ICANN, titolare di rilevanti poteri nella gestione delle risorse logiche di Internet, per poi esaminare i principali problemi legati al governo della Rete, in cui entrano in gioco funzioni non solo meramente tecniche ma anche di natura politica.

1.3. La struttura dell'ICANN e la sua organizzazione: processi decisionali e aspetti critici

L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) rappresenta l'organismo di vertice della struttura gerarchica preposta alla gestione di Internet, titolare di rilevanti funzioni che incidono sulla complessiva governance della Rete⁵⁵.

Costituita il 18 settembre 1998, su impulso del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America⁵⁶, l'ICANN, infatti, è l'organizzazione che esercita la funzione primaria di gestione della radice logica di Internet, per garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle risorse di identificazione della Rete (indirizzi IP

⁵⁵ Come già accennato in precedenza, prima dell'ICANN, le funzioni di gestione del sistema DNS e dello spazio IP erano affidate all'Internet Assigned Numbers Authority (IANA), coordinata dall'informatico Jon Postel e soggetta al controllo del Dipartimento della Difesa del Governo americano. Maggiori informazioni sono reperibili al sito: www.iana.org/ e al sito www.isi.edu/about/history/internet_era/: sul punto, cfr. P. OTRANTO, *Internet nell'organizzazione amministrativa. Reti di Libertà*, Bari, Cacucci, 2015, pp. 150 e ss.

⁵⁶ Giova precisare che l'amministrazione americana ha rivendicato per molto tempo il controllo della gestione di Internet, la cui infrastruttura primaria ubicata sul proprio territorio ha reso difficilmente realizzabile la possibilità di attuare un alternativo modello di governance in grado di superare il monopolio statunitense, nonostante la proposta, formulata già nel 1997 dall'Internazional Ad Hoc Committee, diretta alla creazione di un'organizzazione internazionale, denominata International Council of Registrars (CORE), preposta alla gestione indipendente di Internet: cfr. V. AMENTA, *Internet Governance eco-system: un'utopia globale?*, cit., pp. 44 e ss. Sul punto, si veda anche B. CAROTTI, *L'ICANN e la governance di Internet*, pp. 6 e ss.

e nomi di dominio), assicurandone la stabilità e la sicurezza, attraverso procedure aperte e trasparenti, nel rispetto dei valori fondamentali che identificano la sua missione, costituenti i principi-guida della relativa azione⁵⁷.

In tale prospettiva, è interessante esaminare la natura di tali funzioni, atteso che, sebbene le competenze dell'ICANN siano formalmente tecniche⁵⁸, in realtà, presentano rilevanti implicazioni politiche⁵⁹.

L'esplicita formalizzazione dei cd. “*core values*”⁶⁰ evidenzia chiaramente la natura “ibrida” delle competenze dell'ICANN, in quanto tale organismo esercita le

⁵⁷ Come si evince dall'articolo 1, Sezioni 1 e 2 del suo Statuto, che può essere integralmente visualizzato al seguente link: <https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en>.

⁵⁸ Dal punto di vista tecnico, l'ICANN è l'autorità centrale della radice logica di Internet, responsabile dei compiti essenziali per il suo funzionamento, mediante l'assegnazione e la gestione dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, nonché il controllo del cd. *root authority* (o *root administration*), contenente il database ufficiale di tutti i nomi di dominio registrati e la supervisione dei tredici *root server*. Per un approfondimento sulle sue funzioni è possibile consultare il sito ufficiale dell'ICANN al seguente link: <https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-en>.

⁵⁹ Cfr. D. DE GRAZIA, *Il governo di Internet*, pp. 223 e ss. Si veda anche P. OTRANTO, *Internet nell'organizzazione amministrativa. Reti di Libertà*, pp. 175 e ss.

⁶⁰ Art. 1, Sez. 1.2 (b) dello Statuto (“commitments and core values”): «In performing its Mission, the following "Core Values" should also guide the decisions and actions of ICANN: (i) To the extent feasible and appropriate, delegating coordination functions to or recognizing the policy role of, other responsible entities that reflect the interests of affected parties and the roles of bodies internal to ICANN and relevant external expert bodies; (ii) Seeking and supporting broad, informed participation reflecting the functional, geographic, and cultural diversity of the Internet at all levels of policy development and decision-making to ensure that the bottom-up, multistakeholder policy development process is used to ascertain the global public interest and that those processes are accountable and transparent; (iii) Where feasible and appropriate, depending on market mechanisms to promote and sustain a competitive environment in the DNS market; (iv) Introducing and promoting competition in the registration of domain names where practicable and beneficial to the public interest as identified through the bottom-up, multistakeholder policy development process; (v) Operating with efficiency and excellence, in a fiscally responsible and accountable manner and, where practicable and not inconsistent with ICANN's other obligations under these Bylaws, at a speed that is responsive to the needs of the global Internet community; (vi) While remaining rooted in the private sector (including business stakeholders, civil society, the technical community, academia, and end users), recognizing that governments and public authorities are responsible for public policy and duly taking into account the public policy advice of governments and public authorities; (vii) Striving to achieve a reasonable balance between the interests of different stakeholders, while also avoiding capture; and (viii) Subject to the limitations set forth in Section 27.2, within the scope of its Mission and other Core Values, respecting internationally recognized human rights as required by applicable law. This Core Value does not create, and shall not be interpreted to create, any obligation on ICANN outside its Mission, or beyond obligations found in applicable law. This Core Value does not obligate ICANN to enforce its human rights obligations, or the human rights obligations of other parties, against other parties. (c) The Commitments and Core Values are intended to apply in the broadest possible range of circumstances. The Commitments reflect ICANN's fundamental compact with the global Internet community and are intended to apply consistently and comprehensively to ICANN's activities. The specific way in which Core Values are applied, individually and collectively, to any given situation may depend on many factors that cannot be fully anticipated or enumerated. Situations may arise in which perfect fidelity to all Core Values simultaneously is not possible. Accordingly, in any situation where one

funzioni di gestione di Internet, promuovendo la concorrenza, la trasparenza, la neutralità e la correttezza dei processi decisionali, per garantire l'interoperabilità generale della Rete⁶¹.

Il perseguimento di tale missione, nel rispetto dei valori fondamentali sanciti dal suo Statuto, dimostra come l'ICANN sia legittimata ad assumere decisioni su questioni "politiche", mediante una valutazione discrezionale degli interessi in gioco, che conferisce a tale organizzazione un rilevante potere di regolamentazione della Rete⁶².

Malgrado ciò, l'ICANN è formalmente un organismo di diritto privato senza fini di lucro⁶³, che sembra mantenere stabili rapporti con il governo USA, destinati ad alimentare rilevanti questioni problematiche sulla legittimità dei suoi processi decisionali, influenzati da un possibile controllo dell'amministrazione americana⁶⁴.

Core Value must be balanced with another, potentially competing Core Value, the result of the balancing must serve a policy developed through the bottom-up multistakeholder process or otherwise best serve ICANN's Mission».

⁶¹ Nel rispetto degli accordi conclusi con il governo USA, l'ICANN è chiamata a svolgere una serie di funzioni (cd. "*Iana Functions*"), un tempo esercitate dalla IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Più precisamente, l'ICANN coordina la gestione della radice DNS, mediante la manutenzione e l'aggiornamento delle banche dati contenute nei *root server*; stabilisce i criteri da osservare per la creazione dei nomi di dominio di primo livello; elabora le regole da rispettare per la risoluzione delle controversie relative all'uso dei nomi di dominio (secondo quanto previsto dal documento "Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", visualizzabile al seguente link: <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en>); delega l'attività di gestione dei registri dei nomi di dominio di primo livello, generici e geografici (nel rispetto di quanto previsto dal documento "Principles for Delegation and Administration of ccTLDs", consultabile al seguente link: <https://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-ccTLDprinciples-23feb00.htm>); assegna, altresì, blocchi di indirizzi IP alle autorità delegate: cfr. D. DE GRAZIA, *Il governo di Internet*, pp. 226 e ss.

⁶² Significative, sul punto, sono le parole di D. DE GRAZIA, *L'Internet Governance tra tecnica, politica e diritto*, in *Rivista Informatica e Diritto*, Volume XVIII, 2009, N. 1, cit. pp. 37-38 (link: http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/leD_2009_01_DeGrazia.pdf), secondo cui «nel prevedere la necessità di tale bilanciamento, lo statuto non fa che riconoscere l'intrinseca discrezionalità (politico-amministrativa, si direbbe) dei poteri dell'ICANN [...] Si tratta dunque di ponderare, bilanciare e operare scelte tra "valori fondamentali" non sempre facilmente armonizzabili [...] Un potere, questo, che negli ordinamenti nazionali viene normalmente riconosciuto all'amministrazione pubblica in quanto inserita nel circuito dell'indirizzo politico che costituisce il veicolo per la legittimazione del potere di fare questo tipo di scelte»: cfr. D. SORACE, *Diritto delle amministrazioni pubbliche*, Bologna, Il Mulino, 2014, cit., pp. 19 e ss., pp. 265 e ss.

⁶³ L'ICANN, infatti, è soggetta alle disposizioni degli artt. 51100 e ss. del California Corporations Code, che regolano le società senza scopo di lucro e di utilità sociale, come si evince chiaramente dal suo Atto costitutivo (il testo integrale del documento è visualizzabile al seguente link: <https://www.icann.org/resources/pages/articles-2012-02-25-en>).

⁶⁴ Nonostante il riconoscimento di un'effettiva autonomia operativa dell'ICANN, nel rispetto di quanto previsto dall'*Affirmation of Commitments* del 2009 (consultabile al seguente link: <https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en>), in realtà, il contratto che regola l'esercizio delle cd. "*IANA Functions*" (visualizzabile al seguente link:

Pertanto, nonostante il progressivo ridimensionamento del potere di influenza del governo USA, conseguente al formale trasferimento delle funzioni di gestione della radice di Internet al settore privato, l'azione dell'ICANN risulterebbe, in realtà, ancora condizionata da ingerenze politiche dell'amministrazione americana⁶⁵, nell'ambito di legami stabili con il Dipartimento del Commercio⁶⁶, che sarebbe in grado di esercitare forme incisive di controllo – sia pure in modo indiretto – sulle attività dell'ICANN e, quindi, sulla gestione della Rete⁶⁷.

<https://www.ntia.doc.gov/category/iana-functions>), sembra attribuire al governo americano un rilevante potere di controllo sulla gestione di Internet: cfr. V. AMENTA, *Internet Governance ecosystem: un'utopia globale?*, pp. 49 e ss. Sul tema, si vedano anche i seguenti contributi: D.W. DRWZNER, *The Global Governance of the Internet: Bringing the State Back In*, in *Political Science Quart*, 2004, vol. 119, n. 3; O.S. CISNEROS, *Dot-PS: Domain Without a Country*, *Wired*, 12 gennaio 2001.

⁶⁵ Per un'esauritiva disamina su tali aspetti, si rinvia a D. DE GRAZIA, *Il Governo di internet*, cit., pp. 206 e ss. In particolare, l'autore ripercorre le principali tappe evolutive dell'ICANN, a partire dalla sua costituzione, risalente alla pubblicazione del cd. *Green Paper*, con cui si prevedeva che le funzioni di gestione di Internet, fino ad allora svolte dalla IANA, fossero trasferite ad una nuova organizzazione senza scopo di lucro, soggetta alla supervisione del Dipartimento del Commercio americano. Tale documento è stato ulteriormente integrato dal cd. *White Paper*, diretto a regolare la struttura organizzativa dell'ente che avrebbe dovuto occuparsi della gestione di Internet. In attuazione degli impegni assunti, il 25 novembre 1998, il Dipartimento del Commercio e l'ICANN hanno sottoscritto un *Memorandum of Understanding* (più volte modificato nel 2000, nel 2001, nel 2002 e nel 2003), che ha attribuito a tale *Corporation* le funzioni di gestione della radice di Internet, sia pure sotto il controllo del Dipartimento del Commercio, al quale l'ICANN - ufficialmente riconosciuta dal governo americano il 26 febbraio 1999 - era tenuta ad inviare un rapporto semestrale sulle attività svolte. Successivamente è stata siglata la revisione degli accordi, mediante la conclusione del *Joint Project Agreement* del 29 settembre 2006 e dell'*Affirmation of Commitments* del 30 settembre 2009. Con quest'ultimo documento è stata sancita la formale emancipazione dell'ICANN dalla supervisione del governo americano, nella prospettiva di realizzare il trasferimento delle funzioni di Internet al settore privato, ridimensionando il potere di influenza del governo USA sulle attività dell'ICANN. Tuttavia, malgrado il formale riconoscimento di una maggiore autonomia della *Corporation*, l'amministrazione statunitense sarebbe ancora in grado di esercitare un rilevante potere di controllo. Anzitutto, il governo americano potrebbe influenzare le scelte dell'ICANN mediante lo strumento di revisione triennale delle attività dell'organizzazione, secondo quanto espressamente stabilito dall'*Affirmation of Commitments*. Inoltre, in base a quanto previsto dall'accordo di concessione delle "*Iana Functions*" (*Contract Between ICANN and the United States Government for Performance of the IANA Functions*), sottoscritto il 9 febbraio 2000 e rinnovato il 14 agosto 2006 (il testo aggiornato può essere consultato al seguente link: <http://www.icann.org/general/iana-contract-14aug06.pdf>), l'esercizio delle relative funzioni potrebbe essere revocato dal governo americano in qualsiasi momento. Infine, nonostante il trasferimento delle funzioni di gestione della radice di Internet al settore privato, l'*Affirmation of Commitments* del 2009 attribuisce espressamente al governo USA la facoltà di recesso anticipato, previa comunicazione scritta con preavviso di almeno centoventi giorni.

⁶⁶ Al riguardo, D. MARONGIU, *Organizzazione e diritto di Internet*, p. 38, sottolinea la dipendenza finanziaria dell'ICANN, legata con il Dipartimento del Commercio da un contratto di consulenza triennale.

⁶⁷ Significative, sul punto, sono le osservazioni di B. CAROTTI, *L'ICANN e la governance di Internet*, cit., p. 18, il quale rileva la forte influenza governativa, al punto da ricondurre l'ICANN «all'interno del panorama amministrativo statunitense, in quanto tributaria di una tipica funzione regolatoria propria di un'agenzia».

Per tale ragione, è opportuno compiere un'indagine di approfondimento sulle modalità di funzionamento dei processi decisionali che caratterizzano la struttura organizzativa dell'ICANN, al fine di valutare in che modo vengano esercitate le funzioni di gestione delle risorse di Internet.

In particolare, il suo assetto interno è caratterizzato dalla presenza di un Consiglio Direttivo, di una serie di organizzazioni di supporto⁶⁸ e di diversi comitati consultivi⁶⁹.

Al vertice della struttura si trova il *Board of Directors*⁷⁰, un organo collegiale di direzione che collabora con le organizzazioni di supporto rappresentative dei principali operatori della Rete.

Il *Board* è composto da sedici consiglieri con diritto di voto (cd. "*Directors*") e da cinque consiglieri senza diritto di voto (cd. "*Liaisons*"), la cui presenza non incide sulla validità del *quorum* del Consiglio ai fini della regolare adozione degli atti compiuti⁷¹.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni del suo Statuto, l'ICANN presenta un'articolazione formalmente finalizzata a garantire la partecipazione ampia e diffusa di tutti i soggetti interessati al governo di Internet.

Dopo una prima fase sperimentale di elezione diretta per la selezione di una quota percentuale dei membri dell'organo direttivo⁷² - l'attuale composizione del *Board*

⁶⁸ Le organizzazioni di supporto sono le seguenti: *Address Supporting Organization* (ASO, sito web: <https://aso.icann.org/>), *Country Code Names Supporting Organization* (CCNSO, sito web: <https://ccnso.icann.org/en>), *Generic Names Supporting Organization* (GNSO, sito web: <https://gnso.icann.org/en/>).

⁶⁹ In particolare, operano come comitati consultivi i seguenti organismi: *At Large Advisory Committee* (ALAC, sito web: <https://atlarge.icann.org/alac>), *Root-Server System Advisory Committee* (RSSAC, sito web: <https://www.icann.org/groups/rssac>), *Security and Stability Advisory Committee* (SSAC, sito web: <https://www.icann.org/groups/ssac>), *Technical Liaison Group* (TLG, sito web: <https://www.icann.org/resources/pages/tlg-73-2012-02-25-en>), *Governmental Advisory Committee* (GAC, sito web: <https://gac.icann.org/>).

⁷⁰ Link: <https://www.icann.org/resources/pages/board-of-directors>.

⁷¹ Si veda l'articolo 7, Sezioni 1, 2 e 9 dello Statuto ICANN.

⁷² Sul punto, cfr. D. DE GRAZIA, *Il governo di Internet*, cit., pp. 242 e ss. In particolare, l'autore precisa che le prime elezioni dirette dei componenti del *Board* si sono svolte ufficialmente nell'ottobre del 2000, per procedere alla selezione di nove degli allora diciotto membri del *Board of Directors*, eletti dall'*At-Large Membership Council*. In particolare, erano stati definiti i collegi elettorali corrispondenti ai cinque continenti esistenti, all'interno dei quali gli elettori, previa registrazione telematica, potevano esprimere le proprie preferenze nei confronti dei candidati delle liste presentate nel collegio di appartenenza. Questo meccanismo, malgrado la finalità di stimolare una maggiore partecipazione degli utenti, ha prodotto risultati insoddisfacenti ed è stato ufficialmente abbandonato a partire dal febbraio 2006, mediante l'istituzione del nuovo comitato *At-*

of Directors non sembra per nulla rappresentativa di tutta la comunità degli utenti di Internet ma, anzi, consolida una ristretta concentrazione di potere. Aspetto questo ben evidenziato da Davide De Grazia, quando afferma che «il processo di nomina dei componenti del *board* è congegnato per assicurare maggior peso decisionale ad alcuni soltanto dei portatori di interessi (riuniti nelle tre *supporting organizations*), mentre per altre istanze la rappresentatività in seno all'organo dell'ICANN è solo indiretta ed eventuale»⁷³.

La composizione del *Board of Directors* (i cui membri durano in carica tre anni), deve garantire la diversità geografica e culturale della comunità di Internet (*ex art. 7, Sezioni 2 dello Statuto*)⁷⁴.

Inoltre, la selezione dei membri del *Board of Directors* deve avvenire nel rispetto dei rigorosi criteri prescritti dall'art. 7, Sezione 3 dello Statuto, che consente soltanto la nomina di soggetti che assicurino effettive condizioni di integrità, obiettività, capacità di giudizio, indipendenza e imparzialità, con l'ulteriore possesso di adeguate competenze manageriali e tecniche in grado di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi generali dell'ICANN⁷⁵.

All'interno del *Board* è prevista la presenza di otto amministratori selezionati dalla *Nominating Committee* (NomCom), che rappresenta le principali organizzazioni interessate alla regolazione delle risorse di Internet⁷⁶, due amministratori nominati

Large Advisory Committee, composto da dieci membri, selezionati nelle cinque aree continentali, due ciascuno dalle *Regional At-Large Organization*.

⁷³ Così D. DE GRAZIA, *L'Internet Governance tra tecnica, politica e diritto*, cit. p. 38. Nel saggio, l'autore ritiene, dunque, che la partecipazione dell'*Internet Community* all'interno dell'ICANN non sarebbe effettivamente democratica, dal momento che soltanto i principali operatori economici della Rete sarebbero in grado di esercitare un rilevante potere di influenza nel processo decisionale della governance di Internet, con la conseguente sostanziale esclusione della massa degli utenti, nonché della comunità accademica e scientifica.

⁷⁴ Sul punto, si rinvia all'analisi compiuta da V. AMENTA, *Internet Governance eco-system: un'utopia globale?*, pp. 59 e ss.

⁷⁵ L'art. 8, Sezione 1, dello Statuto ICANN prevede la presenza del Comitato per le nomine (cd. "*Nominating Committee*"), costituito da cinque delegati non votanti e da quattordici delegati con diritto di voto, che durano in carica un anno. Tale organismo è responsabile della selezione degli amministratori del *Board*, al fine di garantire che gli incarichi siano conferiti nel rispetto dei criteri previsti dalla Sezione 4 dell'art. 8, con l'obiettivo di assicurare la diversità geografica e culturale della comunità di Internet nel processo di definizione delle politiche di sviluppo della Rete.

⁷⁶ Più precisamente, il *Nominating Committee* (NomCom) di cui all'art. 8 dello Statuto ICANN (link: <https://www.icann.org/resources/pages/nomcom-2013-12-13-en>), è composto da quattordici membri con diritto di voto nominati dall'*At-Large Advisory Committee*, mentre gli altri componenti sono selezionati dai diversi gruppi di *stakeholders* presenti all'interno della *Generic Names Supporting Organization*, dove operano una serie di soggetti portatori di interessi omogenei

dall'*Address Supporting Organization* (ASO)⁷⁷, due amministratori dalla *Country-Code Names Supporting Organization* (ccNSO)⁷⁸, due amministratori dalla *Generic Names Supporting Organization* (GNSO)⁷⁹, un membro nominato dall'*At-Large Advisory Committee* (ALAC)⁸⁰ - composto a sua volta da quindici partecipanti, di cui due membri selezionati dalle cinque *Regional At-Large Organizations* (RALOs)⁸¹ e cinque membri scelti dal *Nominating Committee* - cui si aggiungono i consiglieri senza diritto di voto, nominati per garantire il collegamento tra il *Board* e gli organismi che operano nella struttura dell'ICANN⁸². Nell'ambito delle organizzazioni di supporto dell'ICANN, è interessante concentrare l'attenzione sulle funzioni svolte dal comitato consultivo *Governmental Advisory Committee* (GAC), previsto dall'art. 11, Sez. 2, lett. a) dello Statuto ICANN⁸³.

(operatori di registro dei gTld, ISP, utilizzatori commerciali di Internet, ecc.), con l'ulteriore partecipazione del *Security and Stability Advisory Committee*, del *Governmental Advisory Committee* e dell'*Internet Engineering Task Force*.

⁷⁷ L'ASO è regolata dall'articolo 9 dello Statuto ICANN. Essa è composta dai rappresentanti della *Number Resource Organization* (che a sua volta associa i *Regional Internet Registries*) e ha il compito di approfondire le questioni relative alla gestione degli indirizzi di Internet, nonché di formulare pareri e proposte sul riconoscimento di nuovi registri regionali (<https://aso.icann.org/>).

⁷⁸ Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto ICANN, la ccNSO è composta dai rappresentanti aderenti all'organizzazione che gestisce i registri per i nomi di dominio geografici di primo livello. La ccNSO ha il compito di elaborare raccomandazioni al *Board of Directors* e di sviluppare le politiche relative alla gestione dei *Country Code Top Level Domains* (<https://ccnso.icann.org/en/>).

⁷⁹ In base a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto ICANN, la GNSO rappresenta gli ISP, i registri gTld sotto contratto con l'ICANN, i *registrars* accreditati dall'ICANN, gli utilizzatori commerciali e non commerciali di Internet, i portatori di interessi in materia di gestione dei nomi di dominio generici di primo livello, in materia di tutela della proprietà intellettuale e dei marchi. Il consiglio della GNSO è responsabile delle politiche relative ai domini generici di primo livello e raccomanda al *Board of Directors* i relativi indirizzi da sviluppare (<https://gnso.icann.org/en/>).

⁸⁰ Tale organismo (<https://atlarge.icann.org/alac>) è regolato dall'art. 12, Sezione 2, lett. d), con il compito di fornire consulenza all'ICANN e di designare i cinque componenti del *Nominating Committee*, per ciascuna area geografica del mondo (Europa, Asia/Australia/Pacifico, America Latina/Isole caraibiche, Africa, Nord America), dopo l'abbandono del previgente sistema di elezioni stabilito per la selezione di nove degli allora diciotto membri del *Board of Directors*, che avrebbero dovuto essere eletti direttamente dagli utenti di Internet. Sul punto si rinvia a D. DE GRAZIA, *Il governo di Internet*, pp. 242 e ss.

⁸¹ I cinque RALOs sono: *AFRALO*, *APRALO*, *EURALO*, *LACRALO*, *NARALO* e rappresentano le unità territoriali che operano nelle regioni geografiche previste dallo Statuto dell'ICANN e che riuniscono le *At-Large Structures* (ALSes) and *individual members*, con il compito di diffondere le informazioni dell'ICANN, promuovendo la partecipazione degli utenti. Per un approfondimento si veda il sito web: <https://atlarge.icann.org/ralos>.

⁸² Le organizzazioni di supporto sono: *Governmental Advisory Committee*, *Root Server System Advisory Committee*, *Security and Stability Advisory Committee*, *Technical Liaison Group*, *At-Large Advisory Committee* e *Internet Engineering Task Force*.

⁸³ Fanno parte del GAC più di 130 governi nazionali, economie distinte ed enti governativi multinazionali: cfr. V. AMENTA, *Internet Governance eco-system: un'utopia globale?*, cit., p. 60.

In particolare, il GAC fornisce consulenza all'ICANN in relazione a tutte le questioni che possono interessare i governi nazionali, nonché sugli aspetti di politica pubblica che incidono sul funzionamento del sistema dei nomi di dominio. Al fine di assicurare un indispensabile coordinamento tra l'ICANN e gli Stati, il GAC è aperto a tutti i governi nazionali e a tutti gli altri enti e organismi internazionali invitati dalla presidenza del comitato.

Il parere reso dal GAC, d'ufficio in relazione a questioni di pubblico interesse o su richiesta del *Board of Directors*, sebbene non sia vincolante, deve essere tenuto in debita considerazione dal Consiglio direttivo dell'ICANN, con l'obbligo di motivare le ragioni che impediscono di recepire le raccomandazioni suggerite dal comitato nell'adozione di un atto di indirizzo o nella realizzazione di una specifica azione, senza pregiudizio per i diritti e gli obblighi del GAC in relazione a materie rientranti nella sua competenza⁸⁴.

Nonostante il riconoscimento di uno spazio rappresentativo dei governi nazionali – grazie al ruolo del GAC nel processo decisionale dell'ICANN⁸⁵ – in realtà, l'attuale governance della Rete sembra caratterizzata da «una privatizzazione “formale”, o in “senso debole”, della gestione della radice e delle risorse critiche di Internet che [...] rimane comunque sotto il controllo ultimo del governo statunitense»⁸⁶.

La natura “ibrida”⁸⁷ dell'ICANN, di certo, riflette la problematica qualificazione di un'organizzazione avente natura formalmente privata che opera “oltre lo Stato”⁸⁸ come atipica “istituzione globale”⁸⁹, in grado di assicurare al governo statunitense

⁸⁴ Ai sensi dell'art. 11, Sezione 2, lett. j) e k) dello Statuto ICANN. Sulla rilevanza dei pareri espressi dal GAC si rinvia a M. MUELLER, *Don't Like the UN? How about GAC?*, 17 agosto 2005 (articolo visualizzabile al seguente link: <http://www.icannwatch.org/article.pl?sid=05/08/17/1653243>).

⁸⁵ Il GAC riconosce, ad esempio, l'influenza delle autorità nazionali sui registri dei nomi di dominio geografici di primo livello, stabilendo che le organizzazioni incaricate della gestione dei ccTld sono sottoposte al diretto (e ultimo controllo) dei governi nazionali, secondo quanto previsto dal documento “Principles and Guidelines for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domains” del 2005 (link: <https://gac.icann.org/principles-and-guidelines/public/principles-ccTlds.pdf>): cfr. B. CAROTTI, *L'ICANN e la governance di Internet*, cit., p. 16.

⁸⁶ In tal senso, espressamente D. DE GRAZIA, *Il governo di Internet*, cit., p. 257.

⁸⁷ Cfr. B. CAROTTI, *L'ICANN e la governance di Internet*, cit., p. 12. Al riguardo, l'autore sottolinea che «dal punto di vista organizzativo, l'ICANN è nello stesso tempo una *corporation*, un ente di standardizzazione e un organo di governo».

⁸⁸ Cfr. S. CASSESE, *Oltre lo Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2006; si veda anche S. BATTINI, *Amministrazione internazionali*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 282 e ss.

⁸⁹ Cfr. B. CAROTTI, *L'ICANN e la governance di Internet*, cit., p. 12, il quale evidenzia la natura privata di un ente che svolge una funzione pubblica su scala globale.

il controllo strategico indiretto delle risorse della Rete, nonostante sia chiamata ad agire in condizioni di indipendenza nell'interesse generale della comunità degli utenti⁹⁰.

Poiché il controllo della radice di Internet⁹¹ incide sulla possibilità di esercitare svariate attività economiche (servizi di connessione, hosting, ecc.) e sulla tutela dei diritti fondamentali, sussiste un reale problema di governance della Rete, la cui dimensione globale, transnazionale e delocalizzata⁹², pone la necessità di predisporre un nuovo e innovativo sistema di regolamentazione, in grado di garantire lo sviluppo sostenibile di Internet e superare le criticità che caratterizzano la gestione attuale di tale infrastruttura.

1.4. Il problema del governo di Internet tra tecnica e diritto: un rapporto complesso

Allo stato attuale, il governo di Internet è costituito da un insieme di regole predisposte nell'ambito di un processo di formazione privo delle tradizionali dinamiche che caratterizzano il sistema di produzione delle norme giuridiche.

Emblematico, in tal senso, il ruolo decisionale dell'ICANN, che «costituisce un nuovo modello organizzativo, con tratti tipici come il carattere poliedrico delle fonti, l'assenza di una costituzione formale, la presenza di soggetti di diversa natura»⁹³.

⁹⁰ Al riguardo, si rinvia a T. NATOLI, *Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella gestione delle reti digitali globali*, in F. MARCELLI, P. MARSOCCI, M. PIETRANGELO (a cura di), *La Rete Internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 107 e ss. In particolare, l'autore sottolinea la problematica legittimazione dei poteri dell'ICANN, influenzati dal controllo del governo USA. Sul punto, si vedano anche le osservazioni di D. MARONGIU, *Organizzazione e diritto di internet*, pp. 37 e ss.

⁹¹ Come già in precedenza descritto, l'ICANN gestisce le risorse di identificazione, numeriche ed alfanumeriche, che assicurano il corretto instradamento dei pacchetti di dati, mediante l'assegnazione degli indirizzi IP; la definizione delle caratteristiche dello spazio dei nomi di dominio; la determinazione del numero dei nomi di dominio di primo livello generici e geografici e la delega gestionale riguardante i nomi di dominio di secondo livello. Tuttavia, tale funzione tecnica determina anche implicazioni "politiche", nella misura in cui il controllo di tali risorse può produrre rilevanti effetti sul mercato dei servizi di telecomunicazione, sul diritto all'informazione e sulla privacy. Per un approfondimento sul tema, si veda: H. FELD, *Structured to Fail: ICANN and the "Privatization" Experiment*, in A. THIERER, C. W. CREW, *Who Rules the Net? Internet Governance and Jurisdiction*, Washington, 2003.

⁹² Cfr. E. TOSI *Diritto privato dell'Informatica e di Internet*, Milano, Giuffrè, 2006, cit., p. 53.

⁹³ In tal senso, espressamente B. CAROTTI, *L'ICANN e la governance di Internet*, cit., p. 34, il quale precisa, inoltre, che «l'ICANN è stata concepita come soluzione istituzionale per un mezzo

La complessa governance di Internet rende, dunque, attuale e oltremodo problematica l'esigenza di realizzare un'adeguata regolamentazione della Rete, funzionale ad assicurare non solo un efficace coordinamento del sistema tecnico di Internet, ma, altresì, il corretto esercizio delle funzioni "politiche" che entrano in gioco nella sua gestione, suscettibili di incidere sulla tutela dei diritti fondamentali degli individui e sull'iniziativa economica degli operatori dei servizi di telecomunicazione⁹⁴.

In considerazione della rilevanza strategica che la Rete assume nelle relazioni globali⁹⁵, da tempo a livello internazionale si discute sulla necessità di realizzare un sistema decisionale multilaterale in grado di superare l'attuale gestione dell'ICANN⁹⁶.

innovativo e straordinario come Internet. Il suo ruolo [...] è altamente controverso e suscita complessi problemi di legittimazione e di *accountability*».

⁹⁴ Secondo la definizione elaborata dal Report del Working Group on Internet Governance (WGIG) del giugno del 2005, cit., p. 4, «Internet governance is the development and application by Governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape the evolution and use of the Internet». Tale documento formalizza la rilevanza "politica" dei problemi caratterizzanti il governo di Internet, che comprende non solo aspetti tecnici, ma anche questioni "politiche", riguardanti la sicurezza e lo sviluppo sostenibile di Internet. Tutto ciò richiede l'adozione di un modello *stakeholders* in grado di assicurare la piena e inclusiva partecipazione degli attori statali, del settore privato e della società civile nel processo decisionale della governance della Rete (il Report integrale può essere consultato al seguente link: <https://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf>).

⁹⁵ Tale rilevanza è stata, di recente, rimarcata dalla Risoluzione 69/204 Informations and communications technologies for development, del 19 dicembre 2014 (A/RES/69/204), nella parte in cui si riconosce espressamente la potenzialità delle tecnologie digitali, come fattori indispensabili per promuovere un'economia competitiva e una crescita sociale equa e sostenibile sia nei Paesi tecnologicamente evoluti sia nei paesi in via di sviluppo. Per tale ragione, viene auspicata la necessità di incrementare gli investimenti nel settore ICT, al fine di colmare il divario digitale cognitivo e infrastrutturale esistente, mediante l'adozione di piani strategici in grado di assicurare l'accesso effettivo alla banda larga e l'incremento delle competenze digitali della popolazione, riscontrando un preoccupante ritardo digitale che impedisce il pieno sfruttamento dei benefici offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (il documento integrale è consultabile al seguente link: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/204): cfr. T. NATOLI, *Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella gestione delle reti digitali globali*, p. 103.

⁹⁶ Ad esempio, in occasione della World Conference on International Telecommunication (WCIT-2012), organizzata a Dubai nel dicembre del 2012 dall'International Telecommunication Union (ITU), la questione della governance della Rete è stata approfondita nell'ambito della rinegoziazione delle ITRs (International Telecommunication Regulations), al fine di adeguare il quadro normativo vigente nel settore delle telecomunicazioni al progresso tecnologico. L'evento è stato caratterizzato da un clima di forte apprensione e di grandi aspettative, in cui anche il Parlamento europeo (con la Risoluzione 2012/2881 del 22 novembre 2012, relativa alla prossima conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali - WCIT-2012), ha preso una posizione ufficiale, esprimendo parole di "rammarico" e "preoccupazione" per la mancanza di trasparenza nelle procedure di avvio dei negoziati promossi per la WCIT-2012, senza nessuna possibilità di coinvolgimento e di partecipazione multilaterale dal basso, paventando anche il rischio di compromettere lo sviluppo

Per la prima volta, la governance di Internet è considerata un tema di rilevanza globale in occasione del World Summit on the Information Society (WSIS)⁹⁷.

Al riguardo, la Dichiarazione dei Principi adottata a Ginevra il 12 dicembre 2003 afferma espressamente che «La gestione internazionale di Internet dovrebbe essere multilaterale, trasparente e democratica, con il pieno coinvolgimento dei governi, del settore privato, della società civile e delle organizzazioni internazionali»⁹⁸.

Poiché «la gestione di Internet comprende sia questioni tecniche che politiche pubbliche»⁹⁹, nel documento viene auspicato un maggiore peso decisionale degli Stati nella governance internazionale della Rete, mediante un processo di cooperazione multilaterale, funzionale a soddisfare le specifiche esigenze di coordinamento globale che la gestione delle risorse di Internet richiede¹⁰⁰.

sostenibile della governance di Internet, con gravi ripercussioni sulla neutralità della Rete, sulla tutela dei diritti fondamentali e sull'economia digitale. Nel corso dei lavori si è sollevato un vivace dibattito sulla concreta configurazione del modello regolatorio applicabile, che ha formalizzato un'esplicita contrapposizione tra la visione "decentralizzata" di Internet contraria a qualsivoglia regolamentazione diretta a ridimensionare il ruolo operativo dell'ICANN, e la visione "statalista" favorevole a riconoscere un maggiore potere degli Stati nella governance della Rete per esigenze di sicurezza nazionale e per assicurare una paritaria gestione di Internet mediante un più incisivo controllo intergovernativo. Nonostante un iniziale tentativo di compromesso tra le due contrapposte posizioni, volto a superare le divergenze esistenti, l'esito dei lavori della Conferenza di Dubai si è concluso con una spaccatura netta tra i Paesi Occidentali, guidati dagli USA e il blocco dei paesi Africani, Arabi, insieme a Russia e Cina. Dal punto di vista normativo, si è verificata una frammentazione del sistema. La nuova versione del trattato, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, infatti, è stata firmata da 89 delegazioni ((l'elenco completo dei Paesi firmatari è consultabile al seguente link: <http://www.itu.int/osg/wcit-12/highlights/signatories.html>), ma non è applicabile ai restanti Paesi "dissidenti" (tra cui gli Stati Uniti d'America), contrari all'approvazione del nuovo testo e, dunque, ancora vincolati alla normativa del 1988, con il conseguente mantenimento di una differente e disomogenea regolamentazione: cfr. T. Natoli, *Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella gestione delle reti digitali globali*, cit. pp. 116 e ss. Sul punto, si veda anche D. MARONGIU, *Organizzazione e diritto di Internet*, pp. 38 e ss.

⁹⁷ Il World Summit on the Information Society (WSIS) è stato indetto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 56/183 del 21 dicembre 2001 (consultabile al seguente link: http://www.itu.int/net/wsis/docs/background/resolutions/56_183_unga_2002.pdf). I lavori del WSIS sono stati organizzati dall'International Telecommunication Union (ITU) in due fasi. La prima fase si è svolta a Ginevra dal 10 al 12 dicembre 2003, la seconda fase si è tenuta a Tunisi dal 16 al 18 novembre 2005. A conclusione dei lavori della prima fase di Ginevra sono stati adottati una "Declaration of Principles" e un "Plan of Action", con l'obiettivo di costruire una Società dell'Informazione inclusiva e accessibile a tutti, mediante la realizzazione di azioni concrete finalizzate a favorire la diffusione generale delle tecnologie digitali (i documenti sono consultabili al seguente link: http://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|1160). La seconda fase di Tunisi ha formalizzato la conclusione di accordi programmatici diretti alla creazione di un efficace sistema di governance della Rete Internet, mediante la stesura del "Tunis Commitment" e del "Tunis Agenda for the Information Society" (i documenti sono consultabili al seguente link: http://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2266|2267).

⁹⁸ Cfr. Declaration of Principles, WSIS-03/GENEVA/DOC/004, cit., punto 48. cit.

⁹⁹ Cfr. Declaration of Principles, WSIS-03/GENEVA/DOC/004, cit., punto 49. cit.

¹⁰⁰ Si veda, al riguardo, Plain of Action, WSIS-03/GENEVA/DOC/005, punto 8.

Nel corso della seconda fase dei lavori del WSIS, tenutasi a Tunisi nel novembre 2005, dopo il primo *Summit* di Ginevra del 2003, vengono discusse una serie di proposte operative sulla governance di Internet formulate dal Working Group on Internet Governance (WGIG)¹⁰¹.

La fase di Tunisi si conclude con la stesura di un accordo programmatico (*Tunis Agenda for the Information Society*) che, riaffermando gli impegni assunti nella prima fase di Ginevra, sottolinea il ruolo fondamentale delle tecnologie digitali per la costruzione di una Società dell'Informazione sostenibile e inclusiva¹⁰².

Per tale ragione, nel documento viene formalizzato come prioritario intervento strategico, l'obiettivo di colmare il divario digitale, mediante forme di partenariato pubblico-privato finalizzate all'erogazione di investimenti infrastrutturali e di risorse finanziarie nel settore ICT¹⁰³.

Inoltre, la cd. "Agenda di Tunisi", dopo aver precisato che «la governance di Internet, attuata secondo i principi di Ginevra, è un elemento essenziale per una società dell'informazione [...] inclusiva, orientata allo sviluppo e non discriminatoria»¹⁰⁴, prevede la creazione dell'Internet Governance Forum (IGF)¹⁰⁵, come organismo di confronto informale, multilaterale e democratico per promuovere un dialogo aperto, paritario e trasparente sulle politiche legale al governo della Rete¹⁰⁶.

¹⁰¹ Il WGIG è un gruppo di lavoro istituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite secondo il mandato conferitogli dal punto 50 della Dichiarazione dei Principi di Ginevra del 2003. Per un approfondimento sul ruolo operativo del WGIG si rinvia a V. AMENTA, *Internet Governance ecosystem: un'utopia globale?*, pp. 14 e ss.

¹⁰² Secondo quanto affermato dal Tunis Commitment, WSIS-05/TUNIS/DOC/7 (consultabile al seguente link: <http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/7.html>).

¹⁰³ Cfr. Tunis Agenda for the Information Society, WSIS-05/TUNIS/DOC/6 (rev. 1), cit., punti 23, 26 e 27 (consultabile al seguente link: <http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html>).

¹⁰⁴ Cfr. Tunis Agenda for the Information Society, cit., punto 31.

¹⁰⁵ Il primo Internet Governance Forum si è svolto ad Atene nel 2006. Le successive edizioni sono state organizzate nei seguenti Paesi: Rio de Janeiro - Brasile (2007); Hyderabad - India (2008); Sharm el-Sheikh - Egitto (2009); Vilnius - Lituania (2010); Nairobi - Kenya (2011); Baku - Azerbaigian (2012); Bali - Indonesia (2013); Istanbul - Turchia (2014); João Pessoa - Brasile (2015); Guadalajara - Messico (2016); Ginevra - Svizzera (2017); Parigi - Francia (2018). Sito ufficiale: <http://www.intgovforum.org>.

¹⁰⁶ Secondo il punto 72 dell'Agenda di Tunisi (cit.), le funzioni dell'IGF sono le seguenti: «a) Discuss public policy issues related to key elements of Internet governance in order to foster the sustainability, robustness, security, stability and development of the Internet; b) facilitate discourse between bodies dealing with different cross-cutting international public policies regarding the Internet and discuss issues that do not fall within the scope of any existing body; c) interface with appropriate intergovernmental organizations and other institutions on matters under their purview;

Le prospettive future della governance di Internet sono approfondite anche in occasione della Conferenza “NETmundial”¹⁰⁷, organizzata in Brasile nell’aprile del 2014, come «tentativo di istituzionalizzare il *multi-equal-stakeholders* a livello globale, attraverso definizioni chiare e linee guida per “processo democratico”»¹⁰⁸. Il documento redatto a conclusione dei lavori fissa, in attuazione degli obiettivi stabiliti dall’Agenda di Tunisi, una serie di principi fondamentali finalizzati a garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone nella futura evoluzione dell’*Internet Governance Ecosystem*, secondo un modello di cooperazione aperta, trasparente, inclusiva e partecipativa¹⁰⁹.

Resta, dunque, centrale la necessità di predisporre una nuova governance della Rete, in grado assicurare un adeguato coinvolgimento degli Stati e di contenere il potere economico delle grandi imprese del *Web*¹¹⁰, in cui «si sono concentrati poteri che assumono sempre più una caratura pubblicistica»¹¹¹.

Poiché Internet rappresenta l’infrastruttura fondamentale per la società¹¹², una delle principali sfide è quella di predisporre un sistema essenziale di regole efficaci per

d) facilitate the exchange of information and best practices, and in this regard make full use of the expertise of the academic, scientific and technical communities; e) advise all stakeholders in proposing ways and means to accelerate the availability and affordability of the Internet in the developing world; f) strengthen and enhance the engagement of stakeholders in existing and/or future Internet governance mechanisms, particularly those from developing countries; g) identify emerging issues, bring them to the attention of the relevant bodies and the general public, and, where appropriate, make recommendations; h) contribute to capacity building for Internet governance in developing countries, drawing fully on local sources of knowledge and expertise; i) promote and assess, on an ongoing basis, the embodiment of WSIS principles in Internet governance processes; j) discuss, inter alia, issues relating to critical Internet resources; k) help to find solutions to the issues arising from the use and misuse of the Internet, of particular concern to everyday users; l) publish its proceedings».

¹⁰⁷ “Global Multi-stakeholders Meeting on the Future of Internet Governance”. Maggiori informazioni al seguente link: <http://netmundial.br/>.

¹⁰⁸ In tal senso, espressamente V. AMENTA, *Internet Governance eco-system: un’utopia globale?*, cit., p. 90.

¹⁰⁹ Secondo il testo finale approvato a conclusione dei lavori, i diritti umani suscettibili di protezione anche in ambiente digitale sono: la libertà di espressione, la libertà di associazione, il diritto di accesso alle informazioni, il diritto alla privacy, il diritto di accesso ad Internet, il diritto allo sviluppo sostenibile della Rete: cfr. V. AMENTA, *Internet Governance eco-system: un’utopia globale?*, p. 90 (il documento può essere visualizzato al seguente link: <http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf>).

¹¹⁰ Cfr. T. Natoli, *Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella gestione delle reti digitali globali*, cit. pp. 116 e ss.

¹¹¹ Cfr. A. SORO, *Persone in rete. I dati tra poteri e diritti*, Roma, Fazi Editore, 2018, cit., p. 27.

¹¹² Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni “Governance e politica di Internet, il ruolo dell’Europa nel forgiare il futuro della governance di Internet”, 12 febbraio 2014, COM (2014), 72 final.

tutelare i diritti fondamentali degli individui configurabili online e dirimere i possibili conflitti tra leggi, standard tecnologici e giurisdizioni, tenuto conto della forte interconnessione tra aspetti tecnici, giuridici e politici che caratterizza i diversi livelli di governo di tale infrastruttura¹¹³.

Di certo, gli ordinari strumenti di produzione del diritto, oltre a «rincorrere l'evoluzione tecnologica»¹¹⁴, risultano spesso inefficaci a regolamentare il fenomeno della Rete, perché privi di un'adeguata conoscenza dei profili tecnici che contraddistinguono le fattispecie virtuali; conoscenza, che appare ormai requisito imprescindibile per assicurare un sufficiente livello di qualità e di adeguatezza della produzione legislativa¹¹⁵.

Le caratteristiche di Internet, sin dall'originaria impostazione pionieristica risalente agli albori del suo sviluppo¹¹⁶, sono difficilmente inquadrabili secondo le categorie dogmatiche del diritto positivo, manifestando una naturale vocazione libertaria refrattaria a qualsiasi disciplina legislativa e più incline a forme spontanee di autoregolamentazione, che generano un peculiare assetto regolatorio del sistema, come “*specifica meta-tecnologia*”¹¹⁷ applicabile ad Internet. Al riguardo, Valentina Amenta afferma che «la Rete non fa riferimento ad alcun sistema giuridico riconosciuto. Non esistono norme promulgate dai governi che regolino nel complesso la Rete, ma esistono regole interne di autoregolamentazione proprie di *Internet*»¹¹⁸.

¹¹³ Un'interessante prospettiva di regolamentazione è formalizzata, ad esempio, nell'art. 14 della Dichiarazione dei Diritti in Internet, approvata il 28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri di Internet, costituita in seno alla Camera dei Deputati. In particolare, l'articolo evidenzia che «il carattere aperto e democratico» di Internet, richiede «regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale», al fine di «impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato dai soggetti dotati di maggiore forza economica». Un'attenta disamina sulla Carta dei diritti di Internet sarà compiuta nell'ambito del Capitolo Terzo.

¹¹⁴ G. CAMERA, O. POLLICINO, *La legge è uguale anche sul web*, Milano, Egea, 2010, cit., p. 1.

¹¹⁵ Per un approfondimento sulle specifiche fattispecie virtuali, si rinvia a E. BERLINGIERI, *Legge 2.0. Il Web tra legislazione e giurisprudenza*, Milano, Apogeo, 2008.

¹¹⁶ Emblematica, al riguardo, la Dichiarazione di indipendenza del *Cyberspazio* di John Perry Barlow (Davos, Svizzera, 08 febbraio 1996), ove si rivendica l'autonoma sovranità del *Cyberspazio*, come nuovo “spazio sociale globale”, da ogni forma di controllo esercitata dalle autorità statali (il testo al seguente link: http://www.olografix.org/loris/open/manifesto_it.htm).

¹¹⁷ Cfr. U. PAGALLO, *Il diritto nell'età dell'informazione. Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti*, Torino, Giappichelli, 2014, cit., p. 3. Sul problema della regolamentazione di Internet si veda: F. DI CIOMMO, *La responsabilità civile in Internet: prove di governo dell'anarchia tecnocratica*, in *Resp. civ.*, 2006, pp. 548 e ss.

¹¹⁸ Cfr. V. AMENTA, *Internet Governance eco-system: un'utopia globale?*, cit., p. 9

Poiché la dimensione virtuale della Rete interferisce con i valori fondamentali dell'individuo (quali la dignità umana, la protezione dei dati personali, la tutela del consumatore), non sembra opportuno affidare soltanto ai meccanismi di *soft law* spontanea e flessibile il compito di stabilire le regole applicabili alle fattispecie virtuali della Rete¹¹⁹.

L'esigenza di elaborare principi adeguati alla complessità di Internet, quindi, risulta indispensabile, soprattutto se si tiene conto dei possibili illeciti configurabili online, onde evitare un'irragionevole deriva anarchica che renda la Rete una "zona franca", caratterizzata da un eccesso di abusi a causa della presenza di contenuti illegali e nocivi, parimenti presenti nell'ambiente digitale, in considerazione del fatto che «ciò che è illegale offline lo è anche online»¹²⁰.

In altre parole, preso atto della tendenziale inefficacia di qualsiasi normativa statale, deve comunque abbandonarsi l'idea della sostanziale "autodichia"¹²¹ di Internet e riconoscersi la necessità di una inedita e innovativa regolamentazione della Rete, in grado di risolvere complesse questioni che riguardano, anzitutto, la concreta determinazione dell'autorità legittimata a disciplinare il fenomeno, nonché l'efficacia da attribuire alle regole applicabili al *cyberspazio*, in considerazione della natura globale, a-territoriale e transnazionale del fenomeno¹²².

¹¹⁹ Su tali aspetti si ritiene opportuno segnalare i seguenti contributi: P. LAGHI, *Riflessioni sulla disciplina del web*, in *Rivista COIS*, 16 febbraio 2017 (articolo consultabile al seguente link: <http://www.coisrivista.it/index.php/diritto-e-cyberspazio-riflessioni-sulla-disciplina-del-web/>); G. DE MINICO, *Diritti Regole Internet*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 2, 8 novembre 2011 (articolo consultabile al seguente link: <http://www.costituzionalismo.it/articoli/393/>); M. CAMMARATA, *Quali leggi per il "territorio Internet"*, in *InterLex*, 19 giugno 1997 (articolo consultabile al seguente link: <http://www.interlex.it/regole/mcmetal.htm>).

¹²⁰ Così si esprime la Commissione europea nella Comunicazione "Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet", COM (96)487 del 16 ottobre 1996. Si veda, inoltre, la Raccomandazione formulata dalla Commissione europea sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali (link: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1170_it.htm).

¹²¹ Cfr. A. SORO, *Persone in rete. I dati tra poteri e diritti*, cit., p. 37.

¹²² Tra gli autori che hanno approfondito le implicazioni giuridiche della Rete Internet, senza nessuna pretesa di esaustività, si segnalano: C. DI COCCO, G. SARTOR, *Temi di diritto dell'informatica*, Torino, Giappichelli, 2017; P. PASSAGLIA, D. POLETTI (a cura di), *Nodi virtuali, legali informali: Internet alla ricerca di regole. Atti del convegno, Pisa 7-8 ottobre 2016*, Pisa, Pisa University Press, 2017; M. BETZU, *Regolare Internet. La libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Torino, Giappichelli, 2012; R. BORRUSO, S. RUSSO, C. TIBERI, *L'informatica per il giurista. Dal bit a Internet*, Milano, Giuffrè, 2009; U. DRAETTA, *Internet e commercio elettronico. Nel diritto internazionale dei privati*, Milano, Giuffrè, 2005; V. DE ROSA, *La formazione di regole giuridiche per il "cyberspazio"*, in *Dir. dell'Informaz. e dell'informatica*, 2003, pp. 361 e ss.; M. BESSONE, *E-Economy e commercio elettronico. Quale diritto per i tempi di Internet?* in *Dir. e giust.*, 2002; V. FROSINI, *L'orizzonte giuridico di Internet*, in *Dir.*

In definitiva, i problemi illustrati giustificano una riflessione attenta e particolareggiata sulla futura governance di Internet, anche nella prospettiva di elaborare un inedito “*Internet Bill of Rights*”¹²³, come nuovo modello di regolamentazione fondato su principi condivisi, mediante forme di cooperazione tra soggetti privati e attori statali interessanti a partecipare al governo della Rete, indipendentemente dagli ordinamenti giuridici di appartenenza¹²⁴.

dell'Informaz. e dell'informatica, 2000, pp. 271 e ss.; F. BRUGALETTA, F. M. LANDOLFI (a cura di), *Il diritto nel cyberspazio*, Napoli, Simone, 1999; T. BALLARINO, *Internet nel mondo della legge*, Torino, Cedam, 1998; G. RICHIERI, *Le autostrade dell'informazione*, in *Problemi dell'informazione*, n. 1, 1995, pp. 25 e ss.

¹²³ Sul tema, si rinvia a G. DE MINICO, *Towards an Internet Bill of Rights*, in *federalismi.it*, 2 marzo 2016 (articolo consultabile al seguente link: https://www.federalismi.it/nv14/articolo_documento.cfm?Artid=31510&content=Towards+an+Internet+Bill+of+Rights&content_author=%3Cb%3EGiovanna+De+Minico%3C/b%3E). Si veda anche S. RODOTÁ, *Una Costituzione per Internet?*, in *Politica del diritto, Riv. trim. di cultura giuridica*, Rivisteweb 3/2010, Il Mulino, pp. 337 e ss. (articolo visualizzabile al seguente link: <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1437/32850>).

¹²⁴ Al riguardo, risulta particolarmente interessante la Carta elaborata dall'Internet Rights & Principles Coalition, ove sono formalizzati dieci principi fondamentali di Internet, costituenti la base regolatoria della sua governance internazionale. In particolare, sono enunciati i seguenti diritti fondamentali: 1) Universalità e uguaglianza; 2) Diritti e Giustizia sociale; 3) Accessibilità; 4) Libertà di espressione e di associazione; 5) Privacy e protezione dei dati; 6) Vita, libertà e sicurezza; 7) Diversità; 8) Uguaglianza; 9) Norme e regolamento; 10) Governance (il testo è visualizzabile al seguente link: <http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign/>).

CAPITOLO SECONDO

IL DIRITTO ALL'OBLIO: DALLA GENESI ALL'AVVENTO DI INTERNET

SOMMARIO: **2.1.** *Nozione tradizionale e inquadramento giuridico;* **2.2.** *L'emersione evolutiva del diritto all'oblio nella giurisprudenza;* **2.3.** *Libertà di stampa e diritto all'oblio: ambito di applicazione e criteri di bilanciamento;* **2.4.** *I motori di ricerca e l'indefettibilità della memoria di Internet: la complessa tutela del diritto all'oblio nell'era digitale;* **2.5.** *Il fondamento normativo del diritto all'oblio: dalla Direttiva 95/46/CE al Regolamento UE 2016/679.*

2.1. Nozione tradizionale e inquadramento giuridico

Il diritto all'oblio, originariamente inteso alla stregua di un “*diritto in negativo*”¹, come peculiare limite alla libertà di manifestazione del pensiero, è una figura di creazione dottrinale e giurisprudenziale che, in mancanza di una specifica disciplina di riferimento, da sempre ha alimentato un vivace dibattito interpretativo² sulla concreta possibilità di configurarne l'esistenza nell'ordinamento giuridico³.

¹ Sulla duplice declinazione - positiva e negativa - dei diritti, si veda l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale espresso nella sentenza 16 febbraio 1982, n. 40, in www.giurcost.org. Cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 2005.

² Sul tema del diritto all'oblio, si ritiene opportuno segnalare: F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013; E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999; G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, pp. 801 e ss.; T. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e «droit à l'oubli»*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI, G. CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, Jovene, 1983.

³ Il diritto all'oblio può considerarsi una delle manifestazioni più complesse, problematiche e attuali della privacy moderna, la cui origine embrionale risale alla figura del cd. “*right to be let alone*” di matrice anglosassone, teorizzata per la prima volta nel celebre saggio di Samuel Warren e Louis D. Brandeis dal titolo “*The Right to Privacy*” pubblicato nel 1890. Con tale opera, infatti, viene delineata la concezione moderna del diritto individuale alla privacy, come limite al diritto di cronaca, per tutelare l'intimità di ogni persona contro le forme di invasione della propria sfera riservata. In particolare, nell'ambito degli illeciti previsti dal *Restatement of Torts* (un importante trattato redatto dall'*American Law Institute*, che codifica i principi generali del *common law* in materia di responsabilità civile, la cui parte seconda è dedicata ai *Torts*), emerge una nuova figura di *tort of invasion of the privacy*. La classificazione di tali illeciti consente di distinguere le seguenti fattispecie: 1) intrusione nella sfera intima di una persona (*Unreasonable intrusion upon the seclusion of another*); 2) divulgazione di fatti privati privi di un interesse pubblico (*Public disclosure*

Soltanto in un'epoca successiva, anche grazie allo sforzo di elaborazione compiuto in sede di ricostruzione esegetica, il diritto all'oblio ha trovato una graduale cittadinanza nel sistema giuridico, sino all'emanazione del recente Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali⁴ che – non senza incertezze interpretative – sembra averne sancito la relativa tutela⁵, mediante l'esplicito riconoscimento all'art. 17, rubricato “*Diritto alla cancellazione («diritto*

of private facts); 3) pubblicazione di informazioni false tali da deformare la personalità di un individuo agli occhi della collettività (*Publicity that unreasonable places the other in a false light before the public*); appropriazione del nome o dell'immagine altrui per scopi commerciali, senza il consenso dell'interessato (*Appropriation of the other's name or likeness*). A livello giurisprudenziale, una delle prime sentenze che ha riconosciuto la rilevanza del diritto individuale alla privacy è stata pronunciata dalla Corte Suprema della Georgia nel 1905 (caso *Pavesich v. New England Life Insurance Co.*): cfr. S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, Giuffrè, 2017, cit., pp. 56 e ss.; si veda anche A. G. PARISI, *E.contract e privacy*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 12 e ss.

⁴ Si tratta del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE. Tale disciplina sarà esaminata in modo dettagliato nel prosieguo del lavoro. Per un approfondimento sulle novità introdotte dal Regolamento 2016/679 si rinvia a G. FINOCCHIARO (diretto da), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, Zanichelli, 2017.

⁵ Già nel Preambolo del Regolamento UE 2016/679 è possibile individuare un esplicito riferimento al diritto all'oblio. In particolare, il Considerando n. 65 dispone che «Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il “diritto all'oblio” se la conservazione di tali dati viola il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria». Il successivo Considerando n. 66 specifica ulteriormente che «Per rafforzare il diritto all'oblio nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali». Degno di nota anche il Considerando n. 156, nella parte in cui prevede la possibilità di stabilire deroghe nei casi di trattamento di dati personali per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, o per fini statistici, quando ciò sia necessario a garantire anche la tutela del diritto all'oblio.

all'oblio»)⁶, nell'ambito della complessiva riforma realizzata dal legislatore europeo per adeguare il quadro normativo vigente alle nuove esigenze di tutela dei dati personali che si manifestano nell'ambiente digitale⁷.

Secondo la tradizionale impostazione interpretativa consolidatasi in un periodo anteriore all'avvento di Internet⁸, il diritto all'oblio identifica la pretesa del soggetto ad impedire la successiva ripubblicazione di notizie relative a vicende personali, già legittimamente rese note in passato, trascorso un notevole lasso di tempo tale da rendere la nuova divulgazione priva di interesse attuale per la collettività⁹.

Alla luce di tale specifica declinazione applicativa, il diritto all'oblio viene qualificato come peculiare profilo del diritto alla riservatezza¹⁰, o comunque meramente strumentale alla tutela del diritto all'identità personale complessivamente considerata, diretta ad evitare una qualsivoglia alterazione della immagine sociale dell'individuo nelle sue molteplici forme ed espressioni¹¹, atteso che l'identità personale assume una connotazione dinamica e mutevole¹²,

⁶ L'art. 17 sarà oggetto di uno specifico approfondimento nel prosieguo del lavoro.

⁷ Emblematica, in tal senso, la sentenza 13 maggio 2014 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-131/12 (*Mario Costeja Gonzalese e AEPD contro Google Spain e Google Inc.*, in www.curia.europa.eu). Tale sentenza - cui sarà dedicato uno specifico approfondimento nell'ambito del Capitolo Terzo - ha formalizzato, come peculiare declinazione del diritto all'oblio, il diritto alla deindicizzazione, funzionale ad assicurare la protezione della privacy digitale con l'avvento di Internet.

⁸ La Rete, infatti, pone nuove e più complesse esigenze di protezione del diritto all'oblio, dal momento che nello spazio virtuale si cristallizza un processo di memorizzazione permanente delle informazioni personali, in grado di ricostruire in modo dettagliato i caratteri distintivi dell'identità digitale degli utenti. Sul punto, si rinvia alle considerazioni che saranno esposte nel paragrafo 2.4 del presente lavoro. Per un approfondimento sulle implicazioni digitali del diritto all'oblio, si veda G. SCIULLI, *Il diritto all'oblio e l'identità digitale*, Milano, Narcissus, 2014.

⁹ Cfr. A. RICCI, *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 176 e ss.

¹⁰ Secondo le coordinate ermeneutiche elaborate da una parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, «viene in considerazione un nuovo profilo del diritto di riservatezza – recentemente definito anche come diritto all'oblio - inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e a alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata» (cfr. Cass., civ., Sez. III, sentenza 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, Vol. 121, n. 6, 1998, pp. 1833 e ss., con nota di P. LAGHEZZA).

¹¹ Così G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in C. PERLINGIERI, L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, cit. pp. 150 e ss. In particolare, l'autrice rileva che le differenti accezioni del diritto all'oblio, in realtà, sono dirette alla tutela del medesimo bene giuridico, identificabile nell'identità personale.

¹² Sul punto, si rinvia alle autorevoli osservazioni di S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. critica del diritto priv.*, n. 4, 1997, pp. 583 e ss.

suscettibile di costante cambiamento, non più corrispondente alla personalità che un soggetto manifesta in un determinato momento storico.

A partire da tale tradizionale ricostruzione sistematica, il processo di elaborazione interpretativa del diritto all'oblio stabilizza i suoi lineamenti peculiari, come specificazione del cd. «diritto di essere lasciato in pace»¹³, funzionale a garantire l'interesse dell'individuo a rientrare nell'anonimato decorso un notevole lasso di tempo dalla originaria pubblicazione lecita della notizia, «come risposta alla necessità di porre un freno al diritto (seppur fondamentale) alla libertà di pensiero e di informazione, consentendo l'affermazione (o la riaffermazione) della propria identità»¹⁴.

In altri termini, a fronte della possibile collisione tra l'interesse individuale ad essere dimenticato e l'interesse generale all'informazione, il diritto all'oblio – secondo le parole di Mauro Di Marzio – «non è rivolto a cancellare il passato, ma a proteggere il presente, a preservare il riserbo e la pace che il soggetto già noto abbia ritrovato»¹⁵.

In particolare, il criterio distintivo¹⁶ che differenzia il diritto all'identità personale¹⁷ - a tutela della corretta rappresentazione dell'individuo nelle sue caratteristiche

¹³ Cfr. M. DI MARZIO, *Il diritto all'oblio*, in *Persona e Danno*, cit., 6 luglio 2006. L'articolo integrale può essere visualizzato al seguente link: <https://www.personaedanno.it/articolo/il-diritto-alloblio--mauro-di-marzio>.

¹⁴ Così A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio: responsabilità e risarcimento del danno*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, cit. p. 19.

¹⁵ In tal senso, espressamente M. DI MARZIO, *Il diritto all'oblio*, in *Persona e Danno*, cit.

¹⁶ La Corte di Cassazione formalizza una distinzione tra diritto all'identità personale e diritto alla riservatezza, affermando che «il primo assicura la fedele rappresentazione della propria proiezione sociale; il secondo, invece, la non rappresentazione all'esterno delle proprie vicende personali non aventi per i terzi un interesse socialmente apprezzabile» (Cass., civ., Sez. I, sentenza 22 giugno 1985, n. 3769, cit., in *Giust. Civ.*, 1985, I, pp. 3049 e ss., con nota di F. MACIOCE). Secondo le autorevoli osservazioni di V. ZENO ZENCOVICH, *Nota di Commento a Cass., civ., Sez. I, sentenza 22 giugno 1985, n. 3769*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, cit., p. 656, riservatezza e identità sono distinte in quanto «la prima mira ad impedire che altri conoscano; la seconda tende a che questi conoscano correttamente; la prima prescinde dalla verità (anzi, più è vera la notizia del fatto intimo, più essa è lesiva), all'opposto dell'identità di cui la verità costituisce elemento essenziale». Si vedano anche: G. CASSANO (a cura di), *Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno. Tutela civile e penale*, Torino, Utet, 2003, G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1983, pp. 810 ess.

¹⁷ Il diritto all'identità personale tutela «l'interesse a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale» (cfr. Cass., civ., Sez. I, sentenza 22 giugno 1985, n. 3769, cit.). A livello dottrinale, si parla anche di cd. “*diritto ad essere sé stesso*” per indicare la specifica pretesa ad una corretta rappresentazione dell'individuo, senza alterazioni, che possano mutare le condizioni attuali. L'espressione “*diritto ad essere sé stesso*” è utilizzata da A. PIRAINO LETO, *Il diritto ad essere sé stessi*, in *Dir. fam.*, 1990, cit., pp.

attuali - dal diritto alla riservatezza¹⁸ - a garanzia della segretezza delle informazioni private non rese oggetto di conoscenza altrui - consentirebbe di tratteggiare il nucleo fondamentale del diritto all'oblio, delineando i suoi elementi costitutivi nella vetustà dei fatti, nel decorso del tempo e nella irrilevanza sociale della notizia¹⁹.

Pertanto, lungo la linea di confine tra le due menzionate fattispecie sarebbe possibile individuare una nuova e ulteriore situazione giuridica soggettiva - «complessa, multiforme, polisensa e poliedrica»²⁰ - costituita, appunto, dal diritto all'oblio «con il corpus del diritto all'identità personale ma con l'anima della privacy»²¹, riconducibile al novero dei diritti della personalità cd. «atipici»²².

Più precisamente, partendo dalla ricostruzione dell'ambito di applicazione del diritto all'identità personale²³ e del diritto alla riservatezza²⁴, sembra possibile focalizzare due specifiche declinazioni del diritto all'oblio, sia come pretesa ad essere dimenticato, esercitando il potere di controllo sul flusso dei propri dati personali, in stretta correlazione con la tutela della riservatezza; sia come pretesa alla corretta rappresentazione della propria proiezione sociale, impedendo che la

601 e ss. Per un'esauritiva disamina sul tema, si vedano: L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, Giappichelli, 2004; M. DOGLIOTTI, *Un nuovo diritto (all'identità personale)*, in *Giur. it.*, 1981, Vol. IV, pp. 145 e ss.

¹⁸ Il diritto alla riservatezza tutela «vicende personali, non aventi per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, non giustificate da interessi pubblici preminenti» (cfr. Cass., civ., Sez. I, sentenza 27 maggio 1975, n. 2129, cit., in *Foro it.*, 1976, I, pp. 2895 e ss.). Per un approfondimento sul tema, si segnalano i seguenti contributi dottrinali: R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2002; A. SCALISI, *Il diritto alla riservatezza, il diritto all'immagine, il diritto al segreto, la tutela dei dati personali, il diritto alle vicende della vita privata, gli strumenti di tutela*, Milano, Giuffrè, 2002; A. LOIODICE, G. SANTANIELLO, *La tutela della riservatezza*, Padova, Cedam, 2000.

¹⁹ Secondo la ricostruzione interpretativa di M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, cit., pp. 119 e ss.

²⁰ Cfr. F. PIZZETTI, *Il prima del diritto all'oblio*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 63.

²¹ M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, cit. p. 81.

²² Sul punto, si rinvia a F. BASILICA, *Il difficile percorso della formalizzazione giuridica dei diritti della personalità cd. atipici*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, fasc. 6, pag. 694.

²³ Come puntualizzato nella nota 17, il diritto all'identità personale tutela l'interesse del soggetto «a non vedere all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale» (cfr. Cass., civ., Sez. I, sentenza 22 giugno 1985, n. 3769, cit.).

²⁴ Il fondamento del diritto alla riservatezza è già stato in precedenza individuato «nella tutela di situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano tuttavia giustificate da interessi pubblici preminenti» (cfr. Cass., civ., Sez. I, sentenza 27 maggio 1975, n. 2129, cit.).

reiterata pubblicazione di notizie obsolete deformi l'immagine attuale dell'individuo, in stretta correlazione con la tutela dell'identità personale²⁵.

Tutto ciò trova riscontro anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto all'oblio salvaguarda «la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente lesive) in ragione della perdita di attualità delle stesse [...] sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità»²⁶.

In una prospettiva di «privacy storica, cioè diacronica, e perciò dinamica»²⁷, il diritto all'oblio - distinto e autonomo dal diritto all'identità personale e dal diritto alla riservatezza, ma strettamente connesso ad essi²⁸ - identifica, dunque, «il diritto [...] ad essere considerati per quello che si è attualmente e non per quello che si è stati in passato»²⁹, impedendo che informazioni risalenti nel tempo e ormai dimenticate, possano cristallizzare in modo permanente e statico i tratti non più attuali dell'individuo, senza considerare il progressivo mutamento della personalità che evolve nel corso della vita.

Muovendo da tale ricostruzione applicativa della figura, è possibile individuare il fondamento del diritto all'oblio nell'art. 2 Cost., quale diretta espressione della generale tutela di ogni esplicazione della persona nella realtà sociale³⁰, conforme alla concezione cd. «*monista*» o «*unitaria*» dei diritti della personalità³¹.

²⁵ In tal senso, si veda A. RICCI, *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, cit., p. 178.

²⁶ Cfr. Cass. civile, Sez. III, sentenza 5 aprile 2012, n. 5525, cit. (il testo integrale della sentenza è visualizzabile al seguente link: <https://www.civile.it/internet/visual.php?num=81204>).

²⁷ M. MEZZANOTTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, cit. p. 71.

²⁸ Sul punto, si rinvia alle osservazioni di M. IASELLI, *Come esercitare il diritto all'oblio in Internet*, Roma, Dike, 2017, cit., pp. 4 e ss. L'autore sottolinea che, a differenza del diritto all'identità personale posto a tutela dell'immagine pubblica attuale che il soggetto intende veicolare nelle proprie relazioni sociali, il diritto all'oblio mira a far dimenticare vicende già divulgate, la cui reiterata e permanente notorietà deformerebbe l'immagine reale di un individuo. A differenza della riservatezza, volta ad impedire la pubblicità delle proprie vicende personali, escludendo l'altrui conoscenza mediante la divulgazione di notizie relative alla propria vita privata, il diritto all'oblio mira ad evitare che la successiva ripubblicazione della notizia impedisca al soggetto la possibilità di essere dimenticato a distanza di tempo dalla divulgazione della vicenda personale.

²⁹ M. MEZZANOTTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, cit. p. 70.

³⁰ Così Cass., civ., Sez. III, sentenza 10 maggio 2001, n. 6507, in *Giust. civ.*, 2001, I, pp. 2644 e ss.

³¹ A sostegno della teoria monista si segnalano: V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema di diritto civile*, Napoli, Jovene, 1985; G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il cd. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 1958, pp. 458 e ss.;

Come osserva Annarita Ricci, «la Costituzione colloca al vertice del sistema [...] la persona, colta nella sua individualità e complessità, nella varietà delle sue manifestazioni ed estrinsecazioni, dei suoi bisogni e dei suoi interessi»³².

A ben vedere, la clausola “aperta” dell’art. 2 Cost.³³ – secondo le parole di Annamaria Giulia Parisi – «risponde all’*esigenza unitaria di tutela della persona umana* [...] che abbandonato il limite della tipicità, si esprime tuttavia attraverso il riconoscimento di un numero illimitato di diritti, in quanto tutte le manifestazioni giuridicamente rilevanti della personalità sono degne di tutela»³⁴, specie se si tratta di “diritti di nuova generazione”³⁵, non ancora disciplinati in sede normativa, ma senz’altro meritevoli di copertura costituzionale e di immediata tutelabilità³⁶.

In definitiva, è proprio il riconoscimento di un unitario e generale diritto della personalità³⁷, a contenuto indefinito e variabile, che consente di garantire anche la

T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1957. In giurisprudenza si vedano, *ex multis* Cass., civ., Sez. I, sentenza 9 giugno 1998, n. 5658; Cass., civ., Sez. I, sentenza 7 febbraio 1996, n. 978; Cass., civ., Sez. I, sentenza 27 maggio 1975, n. 2129; Cass. civ., sez. II, sentenza 20 aprile 1963, n. 990. A tale tesi si contrappone la diversa concezione *pluralista*, secondo cui è possibile configurare soltanto singoli e specifici diritti della personalità espressamente tipizzati in sede legislativa, o comunque riconducibili, mediante interpretazione estensiva o analogica, alle fattispecie normative esistenti. A sostegno di tale tesi si vedano: F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, Cedam, 1984; G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1983, pp. 810 e ss.; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, Giuffrè, 1982; F. DEGNI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, Utet, 1939. In giurisprudenza, per tutte, Cass., civ., Sez. I, sentenza 22 dicembre 1956, n. 4487.

³² Cfr. A. RICCI, *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, cit. p. 13.

³³ Sulla ricostruzione interpretativa dell’art. 2 Cost. si rinvia alle osservazioni di M. FIORAVANTI, *Art. 2 Costituzione italiana*, Roma, Carocci editore, 2017.

³⁴ Cfr. A. G. PARISI, *E-contract e privacy*, cit. p. 40.

³⁵ Per un’esaustiva disamina sulle cd. “generazioni” dei diritti della personalità, si veda G. RAMACCIONI, *La protezione dei dati personali e il danno non patrimoniale. Studio sulla tutela della persona nella prospettiva risarcitoria*, Napoli, Jovene, 2017, pp. 137 e ss.

³⁶ Cfr. A. G. PARISI, *E-contract e privacy*, cit. p. 40.

³⁷ Al riguardo, la prevalente giurisprudenza di legittimità è favorevole a riconoscere la natura “aperta” dell’art. 2 Cost., in quanto ciò è suscettibile di assicurare una tutela costituzionale generale, estesa anche ai nuovi profili della personalità, aventi ad oggetto una pluralità di situazioni giuridiche soggettive che emergono nella realtà sociale (tra le tante: Cass., civ., Sez. I, sentenza 7 febbraio 1996, n. 978, in *Dir. dell’Inform. e dell’informatica.*, 1997, 115; Cass. civ., Sez. II, sentenza 20 aprile 1963, n. 990, in *Foro it.*, 1963, I, pp. 877 e ss.). Per un inquadramento generale sui diritti della personalità, si segnalano i seguenti contributi: G. RESTA, *Diritti della Personalità: problemi e prospettive*, in *Diritto dell’Informaz. e dell’informatica*, 2007, Fas. 6, pp. 1043 e ss.; G. PINO, *Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di meta-giurisprudenza analitica*, in *Materiali per una Storia della Cultura Giuridica*, Bologna, Il Mulino – Rivisteweb, n. 1, 2003, pp. 247 e ss. (l’articolo è visualizzabile al seguente link: <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1436/8771>); A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1997; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell’ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1972.

protezione del diritto all'oblio «in un quadro caratterizzato dalla libertà delle scelte esistenziali [...] evitando che la vita passata possa costituire un ostacolo per la vita presente»³⁸.

Il fondamento costituzionale del diritto all'oblio è, altresì, individuabile nell'art. 13 Cost., che include nella sua portata applicativa anche la cd. “*libertà morale*”, volta ad assicurare l'autodeterminazione dell'individuo, così da ricondurre nella relativa tutela non solo ogni forma di coercizione fisica, ma ogni altra menomazione che implichi un assoggettamento della persona all'altrui potere, tale da alterarne la personale intimità³⁹.

Anche gli artt. 14 e 15 Cost., a tutela della libertà di domicilio⁴⁰ e della segretezza delle comunicazioni riservate⁴¹, consentono di individuare il fondamento del diritto all'oblio, che può essere, altresì, ricondotto all'art. 27 Cost., laddove è formalizzata, nel rispetto del valore cardine della dignità umana, la rilevanza fondamentale della funzione di risocializzazione della pena, costituente «un principio [...] da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea»⁴²: nel suo ambito di applicazione ben può rientrare, infatti, anche il diritto all'oblio, che «tutela il condannato dalla riesumazione di notizie datate, in mancanza di un effettivo interesse sociale che ne impedirebbero l'effettivo reinserimento nella società»⁴³.

Estendendo l'analisi oltre l'ordinamento italiano, anche il diritto internazionale fornisce una base normativa da utilizzare per ricostruire il fondamento del diritto all'oblio, ravvisabile nell'art. 12⁴⁴ Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo,

³⁸ Cfr. M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, cit. p. 121.

³⁹ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 27 marzo 1962, n. 30, cit., in www.giurcost.org. Sul tema, si veda P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Milano, Giuffrè, 2017.

⁴⁰ Secondo la giurisprudenza costituzionale «l'art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere e di escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi» (cfr. Corte Cost., sentenza n. 149 del 2008, cit., in www.giurcost.org).

⁴¹ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 23 luglio 1991, n. 366, cit. (in www.giurcost.org). Al riguardo, la Consulta afferma che «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, la cui stretta attinenza al nucleo essenziale dei valori di personalità induce a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e la dignità umana».

⁴² Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 2 luglio 1990, n. 313, cit., in www.giurcost.org.

⁴³ M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, cit. p. 136.

⁴⁴ Art. 12: «Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua

negli artt. 7⁴⁵ e 8⁴⁶ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'art. 8⁴⁷ CEDU, diretti a delineare una protezione giuridica generale del diritto al rispetto della vita privata e dei dati personali di ogni individuo.

Identificate le fonti normative di riferimento, ai fini di un generale inquadramento del diritto all'oblio, è interessante analizzare la sua evoluzione interpretativa.

2.2. L'emersione evolutiva del diritto all'oblio nella giurisprudenza

Dopo i primi timidi tentativi di elaborazione sistematica compiuti nel corso degli anni Trenta per predisporre un'embrionale ricostruzione del diritto alla riservatezza⁴⁸, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione del '48, in dottrina⁴⁹ e in giurisprudenza⁵⁰ si intensifica l'interesse ad approfondire gli aspetti

reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni».

⁴⁵ Art. 7: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

⁴⁶ Art. 8: «Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

⁴⁷ Art. 8: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

⁴⁸ Si riportano, in tal senso, le autorevoli osservazioni di M. FERRARA SANTAMARIA, *Il diritto alla illesa intimità privata*, in *Riv. dir. priv.*, 1937, cit., pp. 168 e ss. In particolare, l'autore definisce il diritto al "riserbo" come «un diritto contro le indiscrezioni e curiosità altrui; una specie di diritto all'inedito, applicato alla sfera d'intimità della persona, ed escludente in vario grado l'ingerenza di estranea conoscibilità e pubblicità, oltre i limiti imposta da ragioni di ordine pubblico». Sul tema, si veda anche A. RAVÀ, *Istituzioni di diritto privato*, Padova, Cedam, 1938.

⁴⁹ Nell'ambito di un profondo dibattito dottrinale, una tesi era favorevole al riconoscimento di un generale diritto alla riservatezza (tra i tanti: B. FRANCESCHELLI, *Il diritto alla riservatezza*, Napoli, Jovene, 1960; A. DE CUPIS, *Ancora sul diritto alla riservatezza*, in *Dir. e giur.*, 1959, pp. 139 e ss.; F. CARNELUTTI, *Diritto alla via privata. Contributo alla teoria della libertà di opinione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1955, pp. 3 e ss.; ancora A. DE CUPIS, *Le persone celebri e il diritto alla riservatezza*, in *Foro it.*, 1953, I, pp. 1341 e ss.). Di contro, una diversa tesi negava il fondamento di un autonomo diritto alla riservatezza al di fuori delle fattispecie previste dalla legge (a mero titolo di esempio, tra i sostenitori di tale teoria si segnalano: G. PUGLIESE, *Il diritto alla riservatezza nel quadro dei diritti alla personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, pp. 603 e ss.; G. GIACOBBE, *Brevi note su una dibattuta questione: esiste il diritto alla riservatezza?*, in *Giust. civ.*, 1962, I, pp. 1815 e ss.; E. ONDEI, *Esiste un diritto alla riservatezza?*, in *Rass. dir. cinema*, 1955, pp. 66 e ss.

⁵⁰ Al riguardo, il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito era favorevole ad affermare il riconoscimento del diritto alla riservatezza alla stregua di un diritto soggettivo, avente un diretto fondamento nell'art. 8 CEDU e, pertanto, suscettibile di tutela, anche mediante applicazione

della suddetta situazione giuridica soggettiva, al fine di delinearne il relativo fondamento sistematico, «individuando un'implicita protezione di tale aspetto nella tutela del diritto all'immagine, ritenuto una manifestazione del più generale diritto alla riservatezza»⁵¹.

A partire dagli anni Sessanta, senza ancora rinnegare del tutto il tradizionale orientamento interpretativo fondato sulla negazione di un generale diritto al riserbo della vita privata, quale interesse autonomamente tutelabile⁵², la Corte di Cassazione configura, mediante una lettura interpretativa elastica ed espansiva dell'art. 2 Cost., un generale «diritto alla libera autodeterminazione nello svolgimento della personalità»⁵³, così da includervi implicitamente anche la tutela del diritto alla riservatezza.

Il definitivo mutamento del citato indirizzo giurisprudenziale si realizza nel corso degli anni Settanta, quando, grazie all'innegabile contributo della dottrina⁵⁴ e su impulso della Corte Costituzionale⁵⁵, la Cassazione sancisce espressamente il riconoscimento del diritto inviolabile alla riservatezza, dotato di una propria di tutela in via del tutto autonoma dagli altri diritti della personalità⁵⁶.

analogica della disciplina prevista in materia di diritto all'immagine, in quanto costituente una diretta manifestazione della riservatezza della persona, (a titolo esemplificativo, si vedano le seguenti pronunce: Corte App. Milano, 26 agosto 1960, in *Foro it.*, 1961, I pp. 47 e ss.; Trib. Roma, 25 febbraio 1956, in *Foro it.*, 1956, I, pp. 1384 e ss.; Trib. Roma, 14 settembre 1953, in *Foro it.*, 1954, I, pp. 115 e ss.). La giurisprudenza di legittimità, invece, tendeva a negare l'esistenza di un diritto generale alla riservatezza, configurabile al di fuori delle concrete fattispecie tipizzate dal legislatore, rilevando l'assenza di un esplicito fondamento costituzionale, con conseguente divieto di estendere in via analogica la disciplina normativa vigente (Sul punto, si vedano, tra le tante: Cass., civ., Sez. I, sentenza 7 dicembre 1960, n. 3199, in *Foro it.*, 1961, I, pp. 43 e ss.; Cass., civ., Sez. I, sentenza 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Giur. it.*, 1957, I pp. 366 e ss.).

⁵¹ Cfr. A. MANTELERO, *Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d'impresa*, Milano, Giuffrè, 2007, cit. p. 38, in cui l'autore riporta il pensiero di Adriano De Cupis.

⁵² Per tutte, cfr. Cass., civ., Sez. I, sentenza 22 dicembre 1956, n. 4487.

⁵³ In tal senso, espressamente Cass., civ., Sez. I, sentenza 20 aprile 1963, n. 990, cit., in *Foro it.*, 1963, I, pp. 877 e ss.

⁵⁴ Al riguardo, si veda S. RODOTÁ, *La "privacy" tra individuo e collettività*, in *Pol. dir.*, 1974, pp. 545 e ss.

⁵⁵ La Corte Costituzionale ricostruisce il fondamento giuridico della riservatezza, includendo tra i diritti inviolabili dell'uomo, garantiti dagli artt. 2, 3, comma 2 e 13, comma 1 Cost., anche «quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo», il cui riconoscimento «non trova ostacolo nel precetto costituzionale di cui all'art. 21 della Costituzione e in particolare ai commi secondo e terzo» (cfr. Corte Cost., sentenza del 12 aprile 1973, n. 38, cit., in www.giurcost.org).

⁵⁶ Come già in precedenza puntualizzato, con una pronuncia del 1975, la Suprema Corte riconosce la tutela di «vicende strettamente personali e familiari [...] che non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non

Un'ulteriore significativa svolta è compiuta con una sentenza del 1985⁵⁷ pronunciata dai giudici di legittimità, che riconoscono espressamente il diritto all'identità personale⁵⁸, riconducibile all'art. 2 Cost. e qualificabile come «l'interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all'esterno, il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale»⁵⁹.

In questo modo, la Suprema Corte configura una specifica situazione giuridica soggettiva, distinta e autonoma dal diritto alla riservatezza⁶⁰, funzionale a garantire la protezione dell'individuo nella sua dinamica proiezione sociale contro qualsiasi «forma di invasione o deformazione dei caratteri propri di ogni persona»⁶¹.

Nonostante l'elaborazione di tali orientamenti interpretativi, sussiste ancora un atteggiamento di chiusura da parte della giurisprudenza nei confronti del diritto all'oblio, in virtù della tendenziale indifferenza ad approfondire la questione relativa alla rilevanza del fattore temporale nella divulgazione di fatti oggetto di cronaca.

Una timida apertura verso una prima embrionale configurazione del diritto all'oblio può essere individuata nel corso degli anni Ottanta, quando la Suprema Corte, mediante un'interpretazione integrata dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 633/1941 definisce le condizioni che consentono di giustificare la divulgazione di un'immagine relativa ad un evento pubblico.

In particolare, detta pubblicazione «può considerarsi lecita solo finché si protragga nel tempo l'interesse pubblico alla conoscenza dell'evento»⁶², decorso il quale immagini obsolete e non più attuali potrebbero cagionare un pregiudizio al soggetto

esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti» (cfr. Cass., civ., Sez. I, sentenza 27 maggio 1975, n. 2129, cit.).

⁵⁷ Cass., civ., Sez. I, sentenza 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, Vol. 108, n. 9, 1985, pp. 2211 e ss., con nota di R. PARDOLESI.

⁵⁸ Per una ricostruzione sul diritto all'identità personale si rinvia a G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, Bologna, Il Mulino, 2003.

⁵⁹ Cfr. Cass., civ., Sez. I, sentenza 22 giugno 1985, n. 3769, cit.

⁶⁰ Si è già a lungo discusso sulle differenze che intercorrono tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale nel paragrafo precedente.

⁶¹ Cfr. M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, cit. p. 103.

⁶² Cass., civ., Sez. I, sentenza 15 marzo 1986, n. 1763, cit. in *Foro it.*, Vol. 110, n. 3, 1987: cfr. M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, cit., p. 106.

ritratto, a causa della rappresentazione alterata della sua identità, non più corrispondente al momento della fissazione dell'immagine⁶³.

D'altra parte, la stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che anche la pubblicazione di un'immagine ritraente una persona all'interno di articoli di cronaca è soggetta alle norme previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Codice deontologico che regola l'attività giornalistica.

Ne consegue che, nel rispetto del parametro dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e di rilevanza sociale, la valutazione sulla legittimità della pubblicazione di un'immagine ritraente una persona su un quotidiano senza o contro il consenso dell'interessato «va condotta con maggiore rigore rispetto alla valutazione relativa alla semplice pubblicazione della notizia per la maggiore potenzialità lesiva e la maggiore diffusività dell'immagine stessa [...] in considerazione della particolare potenzialità offensiva connessa alla enfaticizzazione che è tipica dello stesso strumento visivo»⁶⁴.

Pertanto - secondo le argomentazioni della Suprema Corte - la plausibile diffusione incontrollata e decontestualizzata di immagini mediante gli svariati strumenti di comunicazione che ne facilitano la relativa condivisione, giustifica l'adozione di «particolari cautele» a tutela della dignità della persona, «in stretta connessione con il diritto all'identità personale»⁶⁵.

L'esplicita consacrazione del diritto all'oblio in sede giurisprudenziale si verifica negli anni Novanta, anche grazie ad un'intensa proliferazione di contributi dottrinali⁶⁶ e sulla spinta degli interventi normativi predisposti in sede di regolamentazione europea⁶⁷.

⁶³ Sul punto, si veda A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio: Responsabilità e risarcimento del danno*, p. 39.

⁶⁴ Così, Cass., civ., Sez. III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834, cit. (il testo della sentenza al seguente link: <https://www.ricercajuridica.com/sentenze/sentenza.php?num=4264>).

⁶⁵ Cfr. F. SASSANO, *Il diritto all'oblio tra Internet e mass media*, Vicalvi, Key editore, 2015, cit., p. 18.

⁶⁶ Senza nessuna pretesa di esaustività, si segnalano i seguenti contributi: V. ZENO ZENCOVICH, *Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza*, in *Dir. dell'Informaz. e dell'informatica*, 1986, pp. 932 e ss.; S. RODOTÀ, *Protezione dei dati e circolazione delle informazioni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, pp. 740 e ss.

⁶⁷ La riforma legislativa comunitaria è stata attuata con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La Direttiva 95/46/CE è stata attuata in Italia con la legge 31 dicembre 1996, n. 675 («Tutela delle persone e di altri soggetti

In particolare, la giurisprudenza di merito⁶⁸ formula un nuovo indirizzo interpretativo che valorizza il fattore temporale nelle dinamiche divulgative della notizia pubblicata, mediante un'operazione di bilanciamento tra il diritto di cronaca, diretto a soddisfare l'interesse generale all'informazione e il diritto individuale ad essere dimenticato, diretto alla tutela della propria sfera privata, decorso un determinato lasso di tempo dalla originaria pubblicazione della notizia.

Più precisamente - secondo le argomentazioni dell'autorità giudiziaria adita - «il diritto all'oblio, pur rientrando nel generale ambito di tutela riservata alla vita privata (privacy), che trova fondamento nell'art. 2 Cost., assume spiccata peculiarità rispetto al diritto alla riservatezza [...], in quanto, a differenza di questo, non è volto ad impedire la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima dell'individuo e tenuti fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possano essere rievocati – nonostante il tempo trascorso e il venir meno del requisito dell'attualità – per richiamare su di essi (e sui soggetti, altrimenti dimenticati, coinvolti in tali vicende) “ora per allora” l'attenzione del pubblico [...] proiettando l'individuo [...] verso una nuova notorietà indesiderata (e ciò indipendentemente dal contenuto positivo o negativo che – in relazione alla natura dei fatti narrati – può assumere la considerazione sociale»⁶⁹.

Anche la Corte di Cassazione avalla tale ricostruzione ermeneutica e definisce con ulteriore chiarezza i tratti distintivi del diritto all'oblio, per identificare, come limite negativo al diritto di cronaca, «l'interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente pubblicata»⁷⁰.

rispetto al trattamento dei dati personali”), integrata dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale disciplina sarà approfondita nel prosieguo del lavoro.

⁶⁸ Tra le tante, si vedano: Tribunale di Roma, sentenza 15 maggio 1995, in *Dir. dell'Informaz. e dell'informatica*, 1996, pp. 424 e ss.; Tribunale di Roma, sentenza 20 settembre 1993, in *Dir. dell'Informaz. e dell'informatica*, 1994, pp. 332 e ss.

⁶⁹ Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza 20 novembre 1996, cit., in *Dir. dell'Inform. e dell'informatica*, 1997, pp. 327 e ss.

⁷⁰ Cass., civ., Sez. III, sentenza 9 aprile 1998, n. 3679, cit., in *Foro it.*, Vol. 121, n. 6, 1998, pp. 1833 e ss., con nota di P. LAGHEZZA (il testo integrale della sentenza è visualizzabile al seguente link: <http://www.openmediacoalition.it/documenti/cass-civ-sez-iii-09041998-n-3679/index.html>).

Secondo le coordinate interpretative delineate dalla Suprema Corte, i lineamenti del diritto all'oblio mostrano uno specifico contenuto enucleato in senso negativo, come controlimite al diritto di cronaca, fondato sulla rilevanza del fattore temporale e sul venir meno dell'attualità dell'interesse pubblico all'informazione, quali presupposti applicativi che giustificano la prevalente tutela del diritto individuale ad "essere dimenticato".

Con l'avvento di Internet emergono nuove esigenze di tutela del diritto all'oblio⁷¹, in virtù dell'incremento esponenziale di informazioni decontestualizzate, prive di riferimento temporale e definitivamente disperse nel *cyberspazio*⁷², come, peraltro, segnalato anche dal Garante per la protezione dei dati personali che, in più occasioni, ha descritto con precisione gli inediti pericoli per la sfera personale degli individui che si configurano nell'ambiente digitale⁷³.

Proprio nella prospettiva di rafforzare la protezione della privacy su Internet, la Suprema Corte, con una pronuncia del 2012⁷⁴, ricostruisce una peculiare declinazione del diritto all'oblio, funzionale a garantire la contestualizzazione della notizia già pubblicata e memorizzata in modo permanente nella memoria digitale della Rete Internet⁷⁵.

⁷¹ Per un'esauritiva disamina sulle problematiche che emergono con l'avvento di Internet in materia di protezione dei dati personali, si segnalano, senza nessuna pretesa di esaustività, i seguenti contributi dottrinali: M.C. D'ARIENZO, *I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio*, in *Federalismi.it*, 29 maggio 2015, n. 2; L. DE GRAZIA, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione degli articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2013, n. 4; F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno e resp.*, 2012, n. 7, pp. 701 e ss.

⁷² Le implicazioni digitali del diritto all'oblio saranno specificamente approfondite nel prosieguo del lavoro.

⁷³ Già con un provvedimento risalente al 2004, il *Garante Privacy* sottolinea l'inedita comparsa di nuovi pericoli di tutela per il diritto all'oblio con l'avvento di Internet, poiché «decorsi determinati periodi, la diffusione istantanea e cumulativa su siti web di un gran numero di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato può comportare un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti e legittimi interessi quando si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le finalità perseguite», 10 novembre 2004, cit., doc. web n. 1116068 (il testo è consultabile al seguente link: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1116068>).

⁷⁴ Cass., civ., Sez. III, sentenza 5 aprile 2012, n. 5525. Per un approfondimento sulle novità affermate dalla pronuncia, si rinvia a P. RUOL RUZZINI, *Tutela dati personali: obbligo di aggiornare le notizie sul web*. Cass. 5525/2012, in www.personeedanno.it, 13 aprile 2012 (l'articolo integrale può essere visualizzato al seguente link: <https://www.personaedanno.it/articolo/tutela-dati-personali-obbligo-di-aggiornare-le-notizie-sul-web-cass-55252012-pisana-ruol-ruzzini>).

⁷⁵ Su tali aspetti, si veda l'interessante analisi compiuta da M. RIZZUTI, *Il diritto e l'oblio*, in *Corr. giur.*, 8-9/2016, pp. 1077 e ss.

In primo luogo, i giudici di legittimità richiamano i principi di liceità, correttezza, necessità, proporzionalità, pertinenza allo scopo, esattezza e completezza del trattamento dei dati personali (*ex art. 11 D.lgs. 196/2003*), nel rispetto dei diritti di cancellazione, trasformazione, blocco, rettificazione, aggiornamento e integrazione di cui all'art. 7 *Codice Privacy*, evidenziando «il passaggio da una concezione statica a una concezione dinamica della tutela della riservatezza, tesa al controllo dell'utilizzo e del destino dei dati»⁷⁶.

Ciò detto, dopo aver descritto le caratteristiche peculiari di Internet, in cui «le informazioni non sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello (“appiattite”), senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione»⁷⁷, la Cassazione riconosce la sussistenza del diritto all'oblio come «diritto al controllo a tutela della propria immagine sociale»⁷⁸, funzionale ad assicurare una ricostruzione completa della notizia, mediante l'integrazione di appositi link di collegamento che consentano di descrivere l'aggiornamento delle informazioni successive riguardanti l'evoluzione temporale della vicenda di cronaca.

Tale *dictum* interpretativo⁷⁹ valorizza, come specifica accezione del diritto all'oblio, la pretesa alla contestualizzazione delle informazioni veicolate online, al fine di evitare il rischio che l'originaria pubblicazione di una notizia, immagazzinata nella «memoria illimitata e senza tempo»⁸⁰ di Internet deformi l'identità personale dell'individuo nella sua proiezione sociale, cristallizzando fatti risalenti nel tempo e non più attuali per la collettività.

Risulta, altresì, interessante approfondire la ricostruzione interpretativa del diritto all'oblio operata dalla giurisprudenza costituzionale, che riconduce il relativo fondamento alla funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3 Cost.

⁷⁶ Cfr. Cass., civ., Sez. III, sentenza 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

⁷⁷ Cfr. Cass., civ., Sez. III, sentenza 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

⁷⁸ Cfr. Cass., civ., Sez. III, sentenza 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

⁷⁹ Di recente, si sono occupate del tema del diritto all'oblio “digitale” le seguenti pronunce: Cass., civ., Sez. I, ordinanza 23 marzo 2018, n. 6919; Cass., civ., Sez. I, sentenza 24 giugno 2016, n. 13161; Cass., civ., Sez. I, sentenza 26 giugno 2013, n. 16111. Da ultimo, con ordinanza 5 novembre 2018, n. 28084, la III Sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione concernente il rapporto tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, auspicando l'elaborazione di univoci criteri di bilanciamento, in grado di superare le incertezze interpretative esistenti (il testo dell'ordinanza è consultabile al seguente link: <http://neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=16176#.W-ciZpNKjIU>).

⁸⁰ Cass., civ., Sez. III, sentenza 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

In particolare, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 287 del 2010 riconosce il diritto all'oblio come diritto «a pretendere che non sia conservata memoria di infrazioni “bagatellari”» nei confronti «di chi si sia reso responsabile in tempi passati di modeste infrazioni alla legge penale e per un periodo congruo non abbia commesso altri reati»⁸¹.

Tale indirizzo interpretativo è confermato anche dalla sentenza n. 45 del 2015, con cui la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, comma 1, c.p., nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione, quando l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo a causa di uno stato mentale irreversibile.

I giudici costituzionali, censurando la peculiare condizione di “eterno giudicabile”, affermano che «l'indefinito protrarsi nel tempo della sospensione del processo – con la conseguenza della tendenziale perennità della condizione di giudicabile dell'imputato – [...] presenta il carattere dell'irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la *ratio* posta a base, rispettivamente della prescrizione dei reati e della sospensione del processo. La prima è legata, tra l'altro, sia all'affievolimento progressivo dell'interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito [...] sia al “diritto all'oblio”, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela»⁸², a meno che la condotta criminosa sia di particolare allarme sociale da comportare «una “resistenza all'oblio” nella coscienza comune più che proporzionale all'energia della risposta sanzionatoria»⁸³.

Nell'ambito della giurisprudenza sovranazionale, anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sul tema del diritto all'oblio con la nota sentenza C-131/12, caso “*Costeja c. Google Spain*”⁸⁴.

Più avanti si entrerà nel merito della pronuncia, ma per il momento è bene sottolineare che i giudici comunitari qualificano l'attività dei motori di ricerca come

⁸¹ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4 ottobre 2010, n. 287, in <https://www.cortecostituzionale.it/>, cit.

⁸² Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 14 gennaio 2015, n. 45, in <https://www.cortecostituzionale.it/>, cit.

⁸³ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 19 maggio 2014, n. 143, in <https://www.cortecostituzionale.it/>, cit.

⁸⁴ L'esame della pronuncia sarà oggetto di uno specifico approfondimento nell'ambito del successivo Capitolo Terzo.

trattamento dei dati personali e formalizzano una specifica declinazione del diritto all'oblio, valorizzando il rimedio della deindicizzazione, come efficace strumento di tutela, che consente alle persone di opporsi agli effetti invasivi prodotti dalle operazioni di raccolta e indicizzazione dei contenuti online.

Certamente l'avvento di Internet offre un'inesauribile varietà di fonti di accesso alle informazioni. Tuttavia, proprio da questa straordinaria potenzialità divulgativa della Rete derivano le maggiori e più complesse esigenze di tutela, poiché il processo di memorizzazione dei dati nell'archivio digitale di Internet consente di realizzare una profilazione dettagliata degli utenti⁸⁵.

I motori di ricerca, infatti, indicizzano una mole significativa di informazioni, difficilmente controllabili ed eliminabili, disperse nello spazio virtuale della Rete, anche dopo molti anni dalla loro pubblicazione, persino quando si tratta di notizie false o infondate⁸⁶.

Per tale ragione, l'era digitale determina una progressiva dilatazione dell'ambito applicativo del diritto all'oblio, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista contenutistico.

In definitiva, rispetto alla tradizionale declinazione analogica di tale figura, ricognitiva di un "*diritto in negativo*" consistente nella pretesa ad impedire la nuova e successiva ripubblicazione di notizie risalenti nel tempo, già legittimamente divulgate, in mancanza di un interesse attuale tale da giustificare il diritto di cronaca (corrispondente ad un correlato obbligo di non fare), si manifesta un'ulteriore declinazione "digitale" del diritto all'oblio, come "*diritto in positivo*", consistente nella pretesa all'aggiornamento, alla contestualizzazione e alla deindicizzazione della notizia memorizzata, funzionale a rimuovere le tracce della propria identità digitale, così da soddisfare l'interesse a non essere più trovato nel *cyberspazio* (corrispondente ad un correlato obbligo di fare).

⁸⁵ Tali aspetti saranno specificamente approfonditi nel prosieguo del lavoro.

⁸⁶ Si pensi al fenomeno delle fake news, consistente nella diffusione di notizie false (cd. "*bufale*") su Internet, al fine di ottenere un incremento dei guadagni mediante gli introiti pubblicitari che derivano dal numero di visualizzazione degli articoli pubblicati, o con l'intento di alterare le dinamiche dei processi politici, condizionando l'esito delle competizioni elettorali mediante la pianificata divulgazione di informazioni che influenzano la scelta degli elettori. Per un inquadramento generale sul tema si rinvia alle osservazioni di G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea, 2017.

2.3. Libertà di stampa e diritto all'oblio: ambito di applicazione e criteri di bilanciamento

Poiché il diritto all'oblio nasce storicamente come controlimite alla libertà di manifestazione del pensiero, è interessante approfondire il suo tradizionale ambito di applicazione configurabile proprio in rapporto all'esercizio del diritto di cronaca, tenendo presente che, a fronte della collisione tra diritti di pari rango costituzionale, non è sempre facile bilanciare gli interessi in gioco per stabilirne la prevalenza.

Al riguardo, un fatto privato, in astratto riconducibile alla tutela prevista dall'art. 2 Cost. - funzionale a garantire la libera autodeterminazione della personalità individuale - può essere oggetto di divulgazione, pur mancando il consenso dell'interessato, a condizione che sussista la rilevanza pubblica della notizia⁸⁷, costituente «la ratio dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione»⁸⁸.

Dunque, il paradigma della libertà di espressione⁸⁹, nella duplice ampia accezione attiva e passiva - comprensiva del diritto di informare e di essere informati⁹⁰ - rappresenta il presupposto fondamentale per soddisfare l'interesse generale della collettività all'informazione secondo il più ampio pluralismo tipico di una società democratica.

La libertà di stampa, costituente un diretto corollario della libertà di manifestazione del pensiero enunciata dall'art. 21 Cost., è regolata dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (cd. "Legge sulla stampa")⁹¹, integrata dalla legge 5 agosto 1981, n. 416

⁸⁷ Sulla rilevanza pubblica della notizia cfr. Cass., pen., Sez. V, sentenza 22 giugno 2017, n. 38747 (dep. 03 agosto 2017). Il testo integrale della pronuncia è consultabile al seguente link: <http://www.altalex.com/documents/news/2017/08/04/diritto-oblio>.

⁸⁸ Cfr. Cass., civ., Sez. III, sentenza 20 ottobre 2009, n. 22190, cit., in *Mass. Giur. it.*, 2009.

⁸⁹ La libertà enunciata dall'art. 21 Cost. trova ulteriori fondamenti normativi, a livello sovranazionale, negli artt. 18 e 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli artt. 9 e 10 della CEDU, negli artt. 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché negli artt. 18 e 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Per un approfondimento sul tema: M. BIANCA, R. MESSINETTI, A. M. GAMBINO, *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks*, Milano, Giuffrè, 2016; R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, Cedam, 2016; M. CUNIBERTI, *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione*, Milano, Giuffrè, 2008.

⁹⁰ In tal senso, Corte Cost., sentenza 15 giugno 1972, n. 105 e, più di recente, Corte Cost., sentenza 3 dicembre 2015, n. 247, in www.giurcost.org.

⁹¹ L'art. 1 della legge include nella nozione di stampe o stampati «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione».

concernente la “disciplina delle imprese editrici e provvidenze per editori” e dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, che ha esteso espressamente all’editoria elettronica le norme della legge sulla stampa del ’48⁹², per adeguare il quadro normativo vigente alle attività editoriali telematiche sempre più diffuse su Internet⁹³.

Inoltre, vige la legge 3 febbraio 1963, n. 69 che regola la professione di giornalista⁹⁴, in combinato disposto con la disciplina deontologica, che si articola nel Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica⁹⁵, approvato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 e nel Testo Unico dei doveri del giornalista⁹⁶, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nella riunione del 26 gennaio 2016.

⁹² Sulla tutela costituzionale delle testate telematiche, si veda l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022 (il testo della pronuncia al link: <http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=1264>). Per un approfondimento sul tema, si rinvia a S. VIMERCATI, *La Cassazione conferma l’inesistibilità ai blog delle garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro*, in *Diritto Pen. Contemporaneo*, 26 ottobre 2016 (link: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1473503934VIMERCATI_2016a.pdf).

⁹³ A tenore dell’art. 1, comma 1 della legge 62/2001 viene stabilito che «per “prodotto editoriale”, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici». Il successivo comma 2 esclude dall’ambito di applicazione della legge, in quanto non costituenti prodotto editoriale, «i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico».

⁹⁴ L’art. 2 della legge 69/1963 dispone che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata all’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

⁹⁵ Dopo aver sancito la finalità di contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa *ex art. 1*, l’art. 5 Codice deontologico stabilisce che il giornalista è tenuto ad esercitare il diritto-dovere di cronaca, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. Detta disciplina impone, inoltre, a carico del giornalista il dovere di non fornire notizie relative a soggetti coinvolti in fatti di cronaca, ove queste risultino lesive della dignità della persona *ex art. 8*.

⁹⁶ L’art. 1 del T.U. dei doveri del giornalista afferma che «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a

Alla luce di tali riferimenti normativi, è necessario stabilire a quali condizioni possa realizzarsi un ragionevole equilibrio tra il diritto individuale alla tutela della propria sfera personale e l'interesse generale alla libertà di manifestazione del pensiero, nel cui ambito di applicazione rientra, oltre al diritto di cronaca, anche il diritto di critica⁹⁷, il diritto di satira⁹⁸ e il giornalismo di inchiesta⁹⁹.

promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori». Il successivo art. 3 (“identità personale e diritto all’oblio”), stabilisce che «Il giornalista: a) rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione; b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età; c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari; d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo; e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime; f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione della residenza; g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie».

⁹⁷ Il diritto di critica è caratterizzato da un giudizio fondato su un’interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e trova il suo diretto fondamento nell’art. 21 Cost., dal momento che senza di esso «la libertà di espressione e la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi» (Cass., pen., Sez. V, sentenza 14 luglio 2009, n. 38348, cit.). Per tale ragione, in presenza di determinate condizioni, anche il diritto di critica prevale sul diritto fondamentale tutelato dall’art. 2 Cost., purché venga sempre garantito il rispetto del generale requisito della contenenza, da cui esula la gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, oltre a ciò che «sia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione» (Cass., pen., Sez., sentenza 8 settembre 2016, n. 37397, cit.): cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all’oblio: Responsabilità e risarcimento del danno*, cit. pp. 92 e ss.

⁹⁸ La satira configura una rappresentazione caricaturale ed ironica, basata su un giudizio soggettivo ed opinabile che, veicolando un messaggio sociale, deforma la realtà «per suscitare il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura» (cfr. Cass., civ., Sez. III, sentenza 8 novembre 2007, n. 23314, cit., in www.altalex.com, 11 novembre 2007). Anche il diritto di satira rientra nella garanzia costituzionale prevista dall’art. 21 Cost., a condizione che «non diventi forma di puro dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona» (Cass., civ., Sez. III, sentenza 24 marzo 2015, n. 5851, cit.), mediante l’impiego di espressioni gratuite, volgari, umilianti, ripugnanti, comportanti la deformazione dell’immagine pubblica del soggetto destinatario della deformazione (così si esprime Cass., civ., Sez. III, sentenza 17 settembre 2013, n. 21235, cit.): cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all’oblio: Responsabilità e risarcimento del danno*, cit., pp. 93 e ss.

⁹⁹ Il giornalismo di inchiesta – tutelato ex art. 21 Cost. - è suscettibile di «una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell’attendibilità della fonte [...] e del linguaggio contenente, ispirato ad una correttezza formale dell’esposizione [...] è, infatti, evidente che nel giornalismo di inchiesta, viene meno l’esigenza di valutare l’attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista, nell’attingere direttamente l’informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale [...] sempre che ricorrano: l’oggettivo interesse a rendere consapevole l’opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti; l’uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione della correttezza professionale [...] purché rispetti la persona e la sua dignità, non le leda la riservatezza in base a quanto previsto dalla regole

In altri termini, tra l'interesse collettivo all'informazione di cui all'art. 21 Cost. e l'interesse individuale alla tutela della propria sfera personale di cui all'art. 2 Cost. - in quanto valori di pari rango primario - si pone un problematico bilanciamento tra confliggenti interessi¹⁰⁰, da cui discende la necessità di ricercare gli opportuni limiti, «che derivano dalla peculiare natura antagonista del diritto medesimo, al suo dover coesistere, cioè, nell'ordinamento, con diritti contenutisticamente di segno inverso, pure essi fondamentali e costituzionalizzati»¹⁰¹.

A fronte di tale potenziale collisione, quindi, lungi dal sacrificarsi in via assoluta una delle due situazioni giuridiche soggettive, è necessario operare un bilanciamento degli interessi in gioco, che «si risolve nel riconoscimento della libertà esplicabile del diritto di cronaca e nella sua prevalenza sul diritto alla identità personale»¹⁰², ove ricorrano le tre condizioni della pertinenza¹⁰³, verità¹⁰⁴ e continenza¹⁰⁵ dell'informazione, in mancanza delle quali, viene data prevalenza alla

deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica» (Cass., civ., Sez. III, sentenza 9 luglio 2010, n. 16236, cit.); cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio: Responsabilità e risarcimento del danno*, cit. p. 126.

¹⁰⁰ Un concreto bilanciamento tra l'interesse pubblico all'informazione e l'interesse individuale alla tutela della identità personale è realizzato, in via legislativa, dall'art. 8 della legge 47/1948 tramite lo strumento della rettifica, che obbliga il direttore responsabile a pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti interessati, di cui siano state divulgate affermazioni ritenute lesive della propria dignità o contrari alla verità dei fatti.

¹⁰¹ Cass., civ., Sez. I, sentenza 7 febbraio 1996, n. 978, cit.

¹⁰² Cass., civ., Sez. I, sentenza 7 febbraio 1996, n. 978, cit.

¹⁰³ Pertinenza intesa come utilità sociale della notizia e attualità dell'interesse pubblico che giustifica la conoscenza dei fatti (Cass., pen., Sez. V, sentenza 26 ottobre 2010, n. 38096): cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio: Responsabilità e risarcimento del danno*, cit. pp. 117 e ss.

¹⁰⁴ Verità dei fatti divulgati, sia oggettiva che putativa, purché - in quest'ultimo caso - frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, come affermato dalla costante giurisprudenza (per tutte: Cass., civ., Sez. III, sentenza 14 ottobre 2008, n. 25157, in *Mass. Giur. it.*, 2008). Tale requisito non sussiste, invece, «quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si esprime nella formula "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio)»: cfr. Cass., civ., Sez. III, sentenza 14 ottobre 2008, n. 25157, cit. (a sostegno di tale orientamento, tra le tante: Cass., pen., Sez. I, sentenza 8 gennaio 2015, n. 13941; Cass., civ., Sez. III, sentenza 19 novembre 2010, n. 23468): cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio: Responsabilità e risarcimento del danno*, cit., pp. 114 e ss.

¹⁰⁵ Continenza intesa come «forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio»: cfr. Cass., civ. Sez. I, sentenza 18 ottobre 1984 n. 5259, cit., in *Foro it.*, 1984, pp. 2712 e ss. Così anche: Cass., pen., Sez. V, sentenza 27 luglio 2016, n. 32789: cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio: Responsabilità e risarcimento del danno*, cit., p. 122.

garanzia costituzionale dell'identità personale, come affermato dalla cd. "*Sentenza Decalogo*"¹⁰⁶ della Cassazione sui limiti applicativi del diritto di cronaca.

Nel rispetto dei parametri che giustificano il corretto esercizio del diritto all'informazione, elaborati secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, non è lecito pubblicare nuovamente, dopo un consistente lasso di tempo, una vicenda legittimamente divulgata in passato, se non sussiste un interesse pubblico e attuale all'informazione.

Pertanto, quando la notizia riguarda fatti o comportamenti risalenti nel tempo, tali da attenuare la rilevanza pubblica e l'utilità sociale che giustifica la diffusione della vicenda, deve ritenersi prevalente – ove non si riattualizzi l'interesse pubblico all'informazione – «la legittima aspettativa della persona di essere dimenticata e rimossa dalla memoria collettiva [...] grazie alla forza propulsiva del diritto all'oblio progressivamente maturatosi»¹⁰⁷.

Inoltre, al fine di valutare il corretto esercizio del diritto di cronaca, la Cassazione precisa che «la persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale "on line", di una risalente notizia di cronaca esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione "on line" di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza, quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa»¹⁰⁸.

Più di recente, la Suprema Corte è tornata nuovamente a pronunciarsi sul rapporto tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, enucleando specifici presupposti che giustificano la prevalenza dell'interesse generale all'informazione.

In particolare - secondo le argomentazioni dei giudici di legittimità - «il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione

¹⁰⁶ Cfr. Cass., civ., Sez. I, sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259.

¹⁰⁷ Cass., pen., Sez. V, sentenza 17 luglio 2009, n. 45051, cit.

¹⁰⁸ Cass., civ., Sez. III, sentenza 26 giugno 2013, n. 16111, cit.

dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico»¹⁰⁹.

Di certo, stabilire le condizioni di esercizio della libertà di informazione si rivela particolarmente complesso e delicato in relazione ai casi di cronaca giudiziaria, in cui anche a notevole distanza dalla conclusione delle relative vicende, risultano facilmente reperibili - soprattutto all'interno degli archivi digitali delle testate giornalistiche online - gli articoli che descrivono i predetti fatti processuali, talvolta oltre ogni ragionevole profilo di essenzialità dell'informazione, magari senza riportare l'eventuale evoluzione favorevole della vicenda, nonostante l'interessato sia uscito indenne dal relativo procedimento.

In ipotesi come queste, il decorso del tempo non solo rende inutile per la collettività la permanenza della notizia, ma certamente danneggia i protagonisti della vicenda, in presenza di un'informazione originariamente completa e vera, ma successivamente divenuta parziale e inesatta perché non aggiornata, con grave lesione «dell'attuale proiezione sociale dell'identità personale del soggetto»¹¹⁰.

Ebbene, quella che da sempre rappresenta una questione complessa manifesta implicazioni ancora più rilevanti con l'avvento di Internet, in cui mutano le dinamiche del rapporto tra diritto all'informazione e diritto all'oblio: nell'ambiente

¹⁰⁹ Cfr. Cass., civ., Sez. I, ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919, cit.

¹¹⁰ Cass. civile, Sez. III, sentenza 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

digitale, infatti, la notizia non viene ripubblicata, ma permane senza soluzione di continuità temporale tra la data della pubblicazione originaria e la data della consultazione da parte del singolo utente, che in qualunque momento può accedere alle informazioni disponibili online¹¹¹.

Nell'era analogica “*ante Internet*”, il ciclo della carta, dopo una breve durata, consentiva di dimenticare le vicende passate decorso un determinato periodo di tempo entro limiti “fisiologici”.

Pertanto, soltanto la nuova ripubblicazione cartacea a mezzo stampa della notizia era in grado di realizzare una lesione concreta del diritto all'oblio conseguente alla successiva divulgazione di fatti risalenti nel tempo.

Prima dell'avvento di Internet, quindi, il problema della tutela del diritto all'oblio era circoscritto, perché la ripubblicazione di notizie obsolete poteva avvenire con estrema difficoltà, anche a causa dei notevoli sforzi e costi nella selezione delle informazioni, mediante la previa estrazione del relativo materiale custodito presso gli archivi storici dei quotidiani, delle biblioteche e delle emeroteche, che garantivano una conservazione controllata delle raccolte editoriali.

Il passaggio dall'ambiente analogico all'ambiente digitale ridefinisce il rapporto tra memoria e oblio, facendo emergere nuovi e inediti problemi di difficile soluzione. Sul web, infatti, i motori di ricerca consentono agli utenti di accedere ad un significativo flusso di informazioni facilmente condivisibili, spesso non aggiornate, disperse online senza alcun criterio temporale di contestualizzazione e selezionate da complessi e sofisticati algoritmi di indicizzazione¹¹², tali da realizzare un vero e proprio «pedinamento digitale degli utenti della Rete»¹¹³.

Tutto ciò rende potenzialmente infallibile la memoria di Internet, con gravi ripercussioni sulla sfera personale dell'individuo, che mettono a rischio l'effettiva tutela del diritto all'oblio.

¹¹¹ Tali aspetti saranno specificamente analizzati nel prosieguo del lavoro.

¹¹² L'algoritmo *Googlebot* scansiona periodicamente tutte le pagine web, in modo da creare un indice generale di tutte le parole associate a ogni informazione, mediante *tag* inseriti in ogni contenuto diffuso online. I risultati vengono visualizzati grazie allo strumento *PageRank*, che misura l'importanza di una pagina in base ai suoi link richiamati in altre pagine. Per un approfondimento sul funzionamento tecnico dell'algoritmo, si veda il sito ufficiale del motore di ricerca di Google al seguente link: <https://www.google.it/intl/it/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html>.

¹¹³ Cfr. A. SORO, *Persone in rete. I dati tra poteri e diritti*, cit., p. 29.

2.4. I motori di ricerca e l'indefettibilità della memoria di Internet: la complessa tutela del diritto all'oblio nell'era digitale

Con l'avvento di Internet, il raggio di azione del diritto all'oblio – così come tradizionalmente inteso nella sua configurazione analogica – si riduce drasticamente, a causa delle peculiari caratteristiche dell'ambiente digitale, in cui le «ICT operano come “guardiane della memoria”, generando e gestendo un archivio di informazioni»¹¹⁴ in grado di realizzare una vera e propria «immortalità dei dati digitali»¹¹⁵.

L'inesauribile flusso di informazioni che circolano online alimenta un «deposito di dimensioni globali»¹¹⁶, costituente una «nuova *res* incorporante memoria»¹¹⁷, che consente di immagazzinare in modo permanente i dati personali degli utenti.

Anzitutto, giova precisare che il processo di diffusione dei contenuti online dipende da una pluralità di operazioni identificabili secondo la cd. “catena PPDI”¹¹⁸.

In particolare, l'editore del sito sorgente pubblica l'informazione, gli utenti condividono il relativo contenuto determinandone il *ranking*, il motore di ricerca facilita l'accesso alle informazioni disponibili online che corrispondono alle parole chiave selezionate dagli utenti¹¹⁹.

Più precisamente, il motore di ricerca¹²⁰ - definito anche “*information retrieval system*”¹²¹ - costituisce un sistema automatico che analizza tutti i dati raccolti dai

¹¹⁴ Cfr. L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017, cit., p. 180.

¹¹⁵ In tal senso, espressamente G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, Milano, Utet, cit. p. 181.

¹¹⁶ G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. dell'Informaz. e dell'informatica*, 2010, cit. p. 392.

¹¹⁷ Cfr. S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, Giuffrè, 2017, cit. p. 16.

¹¹⁸ La “catena PPDI” è definita da A. BARCHIESI, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Milano, FrancoAngeli, 2016, cit., p. pp. 107 e ss., che la descrive identificando in (P) Chi produce il contenuto; (P) Chi pubblica il contenuto; (D) Chi diffonde il contenuto; (I) Chi indicizza il contenuto.

¹¹⁹ Per un approfondimento sul tema, si veda F. DI CIOMMO, *Il diritto di accesso all'informazione in Internet*, in C. PERLINGIERI, L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. 77 e ss.

¹²⁰ Il più utilizzato motore di ricerca nel mondo è Google, fondato nel 1998 e divenuto presto un servizio di ricerca indispensabile per le esigenze degli utenti. Il sito ufficiale descrive il funzionamento tecnico del database di indicizzazione dei contenuti online al seguente link: <https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=it>.

¹²¹ Così S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, cit. p. 12.

suoi algoritmi di indicizzazione e, mediante appositi software automatizzati, fornisce in tempo reale un elenco di risultati estremamente dettagliato, con la diretta indicazione dei relativi link di collegamento ai contenuti pubblicati dai siti sorgente¹²².

Concentrando l'attenzione sul più popolare motore di ricerca, il sito ufficiale di Google¹²³ descrive il funzionamento tecnico delle operazioni che vengono utilizzate nel processo di organizzazione del suo database¹²⁴ «per rendere le informazioni accessibili a livello globale»¹²⁵.

Grazie all'utilizzo di un software automatico - cd. “*crawler, spider o robot*”¹²⁶ – Google procede alla pubblicazione dei contenuti, corrispondenti ai risultati ritenuti più pertinenti alle *keyword* selezionate dagli utenti, secondo un ordine di sistemazione influenzato soprattutto dall'algoritmo “*PageRank*”¹²⁷ – nonché da ulteriori parametri che incidono sul sistema di indicizzazione¹²⁸ - mettendo in

¹²² Per un approfondimento su tali aspetti, si rinvia a B. ATTARDI, *Il Grande Fratello è chi sa le domande*, in G. GIUNGHÌ, J. MARINO, S. TRUMPHY (a cura di), *Quaderni dell'Internet italiano*, 4 giugno 2014, Roma (link: http://www.isoc.it/quaderni/edemocracy_2014/attardi.html).

¹²³ Link: <https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=it>.

¹²⁴ L'organizzazione dei contenuti pubblicati online è il risultato di tre specifici processi tecnici: scansione, indicizzazione e pubblicazione. L'attività di scansione viene realizzata dallo strumento *Googlebot* che, sulla base di appositi software che stabiliscono la frequenza del monitoraggio “fotografico” delle pagine web, rileva i link su ogni contenuto e li aggiunge al proprio elenco di contenuti da sottoporre ad analisi (link: <https://support.google.com/webmasters/answer/182072>). Segue il processo di indicizzazione, per effetto del quale *Googlebot* compila un indice completo e dettagliato di tutte le pagine sottoposte a scansione mediante l'elaborazione di metadati (cd. *tag*) che descrivono il contenuto delle informazioni basate su parole chiave da ottimizzare nel database di ricerca, in codice di formattazione HTML (*Hyper Text Markup Language*). Grazie all'attività di indicizzazione viene effettuata la pubblicazione delle informazioni che, in questo modo, possono essere facilmente visualizzate tra i risultati di ricerca corrispondenti alle parole chiave selezionate dagli utenti.

¹²⁵ Secondo la “missione” di Google descritta al seguente link: <https://www.google.com/about/>.

¹²⁶ Sul punto, si veda l'analisi compiuta da C. COMELLA, *Indici, sommari, ricerche e aspetti tecnici della “de-indicizzazione”*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, Roma Tre-Press, 2015, pp. 177 e ss.

¹²⁷ Per un'esauritiva disamina sull'algoritmo *PageRank*, si segnalano i seguenti contributi: M. PASQUINELLI, *L'algoritmo PageRank di Google: diagramma del capitalismo cognitivo e rentier dell'intelletto comune*, in *Sociologia del lavoro*, fasc. 115, 2009, pp. 153 e ss.; si veda anche R. WILLS, *Google PageRank: The Math Behind the Search Engine*, Department of Mathematics North Carolina State University, Raleigh, May 1, 2006 (l'articolo può essere visualizzato al seguente link: <https://pdfs.semanticscholar.org/3356/6b740d3cd0c0dde57e13b5da148bef37376f.pdf>).

¹²⁸ Cfr. A. BARCHIESI, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, cit., pp. 102 e ss. Significative, sul punto, sono le osservazioni dell'autore, secondo cui i parametri che incidono sul processo di organizzazione dei contenuti sono i seguenti: «Presenza consistente nel testo della keyword utilizzata dall'utente per la ricerca [...] L'originalità formale del testo in cui la keyword è inserita: i motori di ricerca sono in grado di confrontare migliaia di testi e rilevare se questi sono simili o addirittura uguali; nel caso in cui un contenuto web appena indicizzato viene

evidenza tra le posizioni più alte della cd. SERP (“*Search Engine Results Page*”) le informazioni considerate più “popolari”¹²⁹, sulla base di una formula matematica che tiene conto del complessivo numero di link associati alle pagine web.

Il descritto sistema tecnico pone inedite insidie al diritto all’oblio, in ragione del fatto che – come osserva Victor Mayer-Schönberger – «i motori di ricerca sono un eccellente esempio di organizzazioni dotate di una memoria perfetta»¹³⁰, in grado di registrare per sempre le tracce virtuali degli individui, costruendo “una identità dispersa”¹³¹, mediante «pezzi di informazione [...] recisi dal loro contesto originario»¹³², che restano cristallizzati nello spazio virtuale della Rete.

Tutto ciò altera i tradizionali *deficit* fisiologici del ricordo che i meccanismi cerebrali dell’oblio biologico generano, determinando «un certo disallineamento cronologico tra il nostro sé e il nostro habitat online»¹³³.

Poiché la memoria umana è caratterizzata da naturali limiti biologici attivati dai neuroni nell’elaborazione sensoriale delle informazioni, da sempre «dimenticare è stata la norma e ricordare l’eccezione. Oggi con l’avvento della tecnologia digitale e dei network globali, questo equilibrio è ribaltato, tanto che dimenticare è diventato l’eccezione e ricordare la norma»¹³⁴.

Nell’era digitale, dunque, «la vera damnatio per le persone è ormai rappresentata dalla conservazione, non dalla distruzione della memoria»¹³⁵.

Da qui il difficile problema di tutela dell’oblio, poiché «la Rete non dimentica mai e il passato rimane impresso come un tatuaggio sulla pelle digitale»¹³⁶.

giudicato “copiato”, questo sarà decisamente penalizzato nel posizionamento tra i risultati del motore di ricerca. Backlink al contenuto, ovvero quando i link al contenuto presenti in altri siti, fanno aumentare il suo punteggio di qualità perché più un contenuto di un dominio viene ripreso da altri domini più è considerato come una buona fonte».

¹²⁹ Si veda L. BIANCHI, G. D’ACQUISTO, *Il trattamento di dati personali effettuato dai motori di ricerca, le esternalità prodotte sugli interessati e il diritto di rettifica. Quali prospettive e limiti dopo la sentenza della Corte di Giustizia*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, pp. 69 e ss.

¹³⁰ Cfr. V.M. SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale*, Milano, Egea, 2009, cit. p. 6.

¹³¹ S. RODOTÁ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 173.

¹³² V.M. SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale*, cit. pp. 76-77.

¹³³ L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, cit., p. 81.

¹³⁴ V.M. SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale*, cit. p. 2.

¹³⁵ S. RODOTÁ, *Il diritto di avere diritti*, cit. p. 405.

¹³⁶ Così si esprime J.D. LASICA, *The Net Never Forgets*, *Salon*, cit., 25 novembre 1998 (l’articolo è visualizzabile al seguente link: https://www.salon.com/1998/11/25/feature_253/).

2.5. Il fondamento normativo del diritto all'oblio: dalla Direttiva 95/46/CE al Regolamento UE 2016/679

Dopo il primo intervento realizzato in Italia ad opera della legge 21 febbraio 1989, n. 98¹³⁷, una disciplina organica in materia di trattamento dei dati personali è stata introdotta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (istitutiva del Garante per la protezione dei dati personali *ex art.* 30), integrata dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, che attribuiva al Governo la delega ad emanare ulteriori disposizioni normative volte ad integrare il contenuto della legislazione del '96¹³⁸.

La legge 675/1996 è stata emanata per adeguare il sistema normativo italiano alla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il processo di riforma realizzato a livello comunitario ha introdotto una normativa completa ed organica¹³⁹ (articolata in 72 Considerando e 34 articoli, suddivisi in 7 Capi), diretta a garantire, secondo standard uniformi in tutti gli Stati membri, la protezione dei dati personali alla stregua di un vero e proprio diritto fondamentale¹⁴⁰, rientrante nella portata applicativa dell'art. 8 CEDU, con l'obiettivo di estendere ulteriormente l'ambito di operatività della disciplina prevista dalla Convenzione n. 108/1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, come si evince chiaramente dal Considerando n. 11 della Direttiva 95/46/CE.

¹³⁷ La legge 98/1989 ha ratificato la Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981 a Strasburgo.

¹³⁸ Per un approfondimento sulla disciplina introdotta dalla legge 1996 n. 675 si rinvia a V. ZENO ZENCOVICH, *Una lettura comparativistica della legge 675/1996 sul trattamento dei dati personali*, in *Riv., trim. dir. e proc. civ.*, 1998, pp. 733 e ss.

¹³⁹ Sulle ragioni che hanno determinato l'adozione della Direttiva 95/46/CE si veda F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 67 e ss.

¹⁴⁰ Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che «La Direttiva 95/46/CE mira [...] a rendere equivalente in tutti gli Stati membri il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone riguardo al trattamento dei dati personali», al fine di assicurare «un elevato grado di tutela nella Comunità», quale obiettivo perseguito dal processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali (cfr. Corte di Giust. Ue, cause riunite C-468/10 e C-469/10, *Asociacion Nacional de Establecimientos Financieros de Credito (ASNEF) e Federation de Comercio Eletronico y Marketing Directo (FECEMD) c. Administracion del Estado*, 24 novembre 2011, cit., in www.curia.europa.eu).

La Direttiva 95/46/CE sembra velatamente formalizzare il nucleo embrionale del diritto all'oblio nel suo art. 6, n. 1.

Detta norma prescrive, infatti, che i dati personali debbano essere «adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o successivamente trattati» (lett. c), nonché «conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici» (lett. e).

Anche nella legge 675/1996 è possibile individuare un implicito riferimento al diritto all'oblio nel combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett. e)¹⁴¹, 13, comma 1, lett. c), n. 2¹⁴² e 21, comma 2¹⁴³, che sanciscono il riconoscimento del diritto alla conservazione dei dati identificativi dell'interessato per un tempo non eccedente quello necessario¹⁴⁴.

Tale disciplina è stata successivamente aggiornata, al fine di assicurare il necessario adeguamento della regolamentazione vigente al progresso tecnologico.

Per tale ragione, è stata adottata la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni elettroniche (cd. "Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche")¹⁴⁵.

¹⁴¹ La norma dispone che «i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati».

¹⁴² L'articolo menzionato attribuisce all'interessato anche «il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati».

¹⁴³ «Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e)».

¹⁴⁴ Per un approfondimento, si veda G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella Società dell'Informazione*, Milano, Giuffrè, 1997.

¹⁴⁵ La Direttiva 2002/58/CE è stata oggetto di revisione nel 2009 ad opera della Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica della Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di servizi di comunicazione elettronica, della Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del Regolamento 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

In attuazione della Direttiva 2002/58/CE in Italia è stato emanato il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, costituente il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (cd. “*Codice Privacy*”), con cui si realizza un riordino generale della disciplina¹⁴⁶.

All’interno del *Codice Privacy* è possibile individuare il fondamento del diritto all’oblio nel combinato disposto degli artt. 7¹⁴⁷, 11¹⁴⁸, 15¹⁴⁹ e 16, comma 1¹⁵⁰, da cui sembra potersi ritenere – come osserva al riguardo Massimiliano Mezzanotte – che tale situazione giuridica soggettiva abbia conseguito «una positivizzazione e, quindi, una certa stabilizzazione oltre che un innalzamento nel livello di tutela grazie ai meccanismi di garanzia predisposti dalla normativa»¹⁵¹.

¹⁴⁶ Per un approfondimento dettagliato sulla disciplina, si rinvia a C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali, Commentario al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice della privacy”)*, Padova, Cedam, 2007.

¹⁴⁷ «L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile» (comma 1). «L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati» (comma 2). «L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato» (comma 3). «L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale» (comma 4).

¹⁴⁸ «I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati» (comma 1). «I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati» (comma 2).

¹⁴⁹ «Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile».

¹⁵⁰ «In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12».

¹⁵¹ M. MEZZANOTTE, *Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, cit., p. 153.

Nel corso della XVI Legislatura è stata presentata alla Camera dei Deputati il 20 maggio 2009 la Proposta di legge C. 2455¹⁵² – mai approvata in via definitiva – recante “Nuove disposizioni per la tutela del diritto all’oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale”¹⁵³.

Il Disegno di legge (che consta di 6 articoli) mira a «riconoscere ai cittadini, già sottoposti a processo penale, il cosiddetto “diritto all’oblio” su internet, cioè la garanzia che – decorso un certo lasso temporale – le informazioni (immagini e dati) riguardanti i propri trascorsi giudiziari non siano più direttamente attingibili da chiunque»¹⁵⁴.

L’intervento legislativo, quindi, delimita la portata applicativa del diritto all’oblio, riferito alle notizie di rilevanza giudiziaria, sul presupposto che, a distanza di anni dalla conclusione di un procedimento penale, la permanente e decontestualizzata memorizzazione di informazioni su Internet “mai aggiornate o rimosse” interferisca con interessi fondamentali costituzionalmente tutelati (si pensi, ad esempio, al principio della funzione rieducativa della pena *ex art. 27, comma 3 Cost.*), pregiudicati dal processo di indicizzazione cristallizzata della notizia tra i risultati di ricerca disponibili online, che non tiene conto dell’evoluzione della personalità di un individuo, nel frattempo intervenuta a seguito di una determinata vicenda giudiziaria risalente nel tempo.

Per evitare che il soggetto resti esposto agli effetti della cd. “*gogna mediatica*” di Internet, il D.L. fissa specifiche soglie temporali, il cui decorso attribuisce all’individuo «il diritto a rifarsi una vita e ad uscire definitivamente da internet, salvo che non sussistano delle eccezionali esigenze informative relative alla sua persona»¹⁵⁵.

La *ratio legis* della proposta è quella di adeguare le dinamiche del flusso comunicativo della Rete agli effetti previsti dall’art. 175 c.p. che riconosce, a determinate condizioni, il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, rendendo, inoltre, compatibile il diritto di cronaca online con

¹⁵² Link: <http://leg16.camera.it/126?tab=1&leg=16&idDocumento=2455&sede=&tipo>.

¹⁵³ Il testo al seguente link: <http://www.camera.it/dati/lavori/stampati/pdf/16PDL0025880.pdf>.

¹⁵⁴ Atti parlamentari XVI Legislatura, Relazione Proposta di Legge n. 2455, cit. p. 1.

¹⁵⁵ Atti parlamentari XVI Legislatura, Relazione Proposta di Legge n. 2455, cit. p. 2.

l'istituto della riabilitazione ex art. 178 c.p., sulla base di un «delicato bilanciamento con il diritto all'informazione che deve essere assicurato anche a una certa distanza temporale, quando si tratta di fatti particolarmente gravi o di informazioni ritenute essenziali perché inerenti a persone che ricoprono o che hanno rivestito importanti ruoli pubblici»¹⁵⁶.

A tal fine, l'art. 1 ("Diritto all'oblio su internet") vieta, senza il consenso scritto dell'interessato, la diffusione, l'accessibilità e la permanenza in Rete di immagini e dati, anche giudiziari, che consentono, direttamente o indirettamente, l'identificazione di una persona, decorsi specifici limiti temporali stabiliti in modo proporzionale alla gravità del fatto se si tratta di sentenze irrevocabili di condanna¹⁵⁷.

Vi è, inoltre, la specifica previsione di termini ancora più brevi qualora siano intervenute pronunce di non colpevolezza e di estinzione del reato o della pena¹⁵⁸.

L'art. 2 disciplina i rimedi esperibili dall'interessato, legittimato a rivolgersi direttamente al motore di ricerca per ottenere la rimozione dei contenuti indicizzati nell'elenco dei risultati online, «fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni» da parte dell'editore del sito sorgente.

Laddove siano ravvisabili condotte di inottemperanza poste in essere dal motore di ricerca, l'effettività di tali previsioni è assicurata dalla concreta possibilità riconosciuta all'interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, «in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati entro tre mesi dalla richiesta», affinché l'autorità indipendente ordini la rimozione dei dati e ne inibisca l'ulteriore diffusione.

¹⁵⁶ Atti parlamentari XVI Legislatura, Relazione Proposta di Legge n. 2455, cit. pp. 2-3.

¹⁵⁷ In particolare, sono previste le seguenti soglie temporali: «a) tre anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per una contravvenzione; b) cinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è inferiore a cinque anni di reclusione; c) dieci anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a cinque anni di reclusione; d) quindici anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a dieci anni di reclusione; e) venticinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a venti anni di reclusione».

¹⁵⁸ La norma dispone che: «2. Le immagini e i dati di cui al comma 1 devono essere definitivamente rimossi e cancellati quando è trascorso un anno dal momento in cui è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, se è stato pronunciato decreto di archiviazione o se è intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento, anche a seguito di revisione. 3. Le immagini e i dati di cui al comma 1 devono essere definitivamente rimossi o cancellati quando sono trascorsi due anni dal momento in cui è intervenuta è stata dichiarata una causa di estinzione del reato o della pena».

Il tutto è ulteriormente rafforzato dall'irrogazione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti responsabili di violazioni commesse in materia di protezione dei dati personali.

Il successivo art. 3 individua le fattispecie escluse dal campo di applicazione della legge, qualora sussistano ragioni di giustizia, per finalità di ricerca storica o di approfondimento giornalistico, nonché in presenza di reati particolarmente gravi¹⁵⁹; mentre l'art. 4 stabilisce le condizioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla violazione delle prescritte norme¹⁶⁰.

In definitiva, tale proposta – nonostante le critiche mosse da alcuni Autori¹⁶¹ – presenta, in realtà – ad avviso di chi scrive – un ambito di operatività oltremodo circoscritto, perché non rientrano nel campo di applicazione della menzionata proposta di legge in generale le vicende di cronaca prive di rilevanza penale che, una volta diffuse nello spazio virtuale della Rete, sono ugualmente in grado di danneggiare un soggetto a causa della cristallizzazione non più attuale della propria identità personale, deformata dal flusso di dati dispersi e decontestualizzati, di cui l'utente perde definitivamente il controllo¹⁶².

¹⁵⁹ L'articolo dispone che «La presente legge non si applica al trattamento dei dati per ragioni di giustizia da parte degli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, del Consiglio superiore della magistratura, degli altri organi di autogoverno e del Ministero della giustizia. 2. È fatto salvo il diritto alla conservazione sui siti internet dei dati e delle immagini per finalità di ricerca storica o di approfondimento giornalistico, anche in assenza di consenso dell'interessato, purché risulti un oggettivo e rilevante interesse pubblico, sempreché il trattamento avvenga nel rispetto della dignità personale, della pertinenza e veridicità delle notizie, nonché del diritto all'identità. 3. In ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano a chi: a) è stato condannato con sentenza definitiva alla pena dell'ergastolo; b) è stato condannato per genocidio, terrorismo internazionale o strage, indipendentemente dalla pena in concreto inflitta; c) esercita o ha esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti».

¹⁶⁰ Viene stabilito che «L'esercizio della tutela prevista ai sensi della presente legge non pregiudica il diritto dell'interessato e dei suoi eredi o del convivente a ottenere il risarcimento del danno, anche morale, derivante dalla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2».

¹⁶¹ Si vedano, al riguardo, le osservazioni di G. SCORZA, *Vietato ricordare*, in *PuntoInformatico*, cit., 25 giugno 2009. In particolare, l'autore critica la proposta legislativa, focalizzando gli effetti negativi di una cd. "norma anti-memoria", in considerazione del fatto che l'obiettivo perseguito dal legislatore sembrerebbe quello «di ordinare alla Rete di ricordare di meno e meno a lungo esigendo dai gestori dei motori di ricerca e dai titolari dei siti Internet, rispettivamente di sospendere l'indicizzazione di taluni contenuti e di rimuoverli dal web» (l'articolo integrale al seguente link: <http://punto-informatico.it/2652613/PI/Commenti/vietato-ricordare.aspx>).

¹⁶² Con la pubblicazione del Vademecum "Social Privacy – Come tutelarsi nell'era dei social network" del 23 maggio 2014, il *Garante privacy* descrive i principali problemi di tutela dei dati personali che si manifestano con l'avvento di Internet e dei social network. Perseguendo l'obiettivo di promuovere un'opera di sensibilizzazione verso una maggiore consapevolezza degli utenti riguardo ai pericoli per la privacy online, il *Garante Privacy* ha elaborato un vero e proprio

Proseguendo nella ricerca del fondamento del diritto all'oblio lungo il percorso evolutivo del quadro normativo, è certamente opportuno richiamare le ultime tappe di ammodernamento del sistema che hanno portato alla recente adozione del Regolamento europeo UE 2016/679, recante la disciplina attuale in materia di protezione dei dati personali.

Con la decisione del 25 gennaio 2012, la Commissione europea ha proposto l'adozione di un nuovo "Pacchetto di riforme sulla protezione dei dati personali", funzionale a realizzare la necessaria ristrutturazione del quadro normativo vigente, anche nella prospettiva di evitare un'eccessiva frammentazione degli interventi previsti in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto delle specifiche esigenze che caratterizzano lo sviluppo dell'economia digitale, per garantire la tutela effettiva del diritto fondamentale alla privacy a fronte dei nuovi pericoli che derivano dallo sviluppo pervasivo delle tecnologie digitali¹⁶³.

In particolare, il "Pacchetto dati personali" consta di due iniziative legislative aventi ad oggetto la proposta di un Regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁶⁴ e la proposta di una Direttiva generale sulla protezione dei dati¹⁶⁵.

Sulla base delle indicazioni contenute nella relazione della Commissione europea, è stato adottato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

"decalogo", recante una serie di regole da utilizzare per sfruttare i vantaggi offerti dalle tecnologie e, al contempo, proteggersi dalle minacce esistenti sul web. Ad esempio, nella sezione del documento "*10 consigli per non rimanere intrappolati*", viene enunciata la regola "*Pensarci bene, pensarci prima*": «Pensa bene prima di pubblicare i tuoi dati personali (soprattutto nome, indirizzo, numero di telefono), in un profilo utente, o di accettare con disinvoltura le proposte di amicizia. Ricorda che immagini e informazioni che posti in rete possono riemergere, complici i motori di ricerca, a distanza di anni. Fai attenzione a quello che fai on-line e alle informazioni che condividi (in particolare se riguardano la tua salute o altri aspetti ancora più intimi) anche in forum o chat, perché potrebbe avere "effetti collaterali" sulla vita reale» (il testo integrale al seguente <http://194.242.234.211/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%27era+dei+social+network.pdf>)

¹⁶³ Tale disciplina sarà approfondita in modo analitico nell'ambito del Capitolo Quarto del presente lavoro, allorquando sarà trattata la ricostruzione del diritto all'oblio, così come delineato dal Regolamento UE 2016/679.

¹⁶⁴ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*), COM (2012), 11 final, Bruxelles, 25 gennaio 2012.

¹⁶⁵ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (*Direttiva generale protezione dei dati*), COM (2012), 10 final, Bruxelles, 25 gennaio 2012.

Consiglio, del 27 aprile 2016¹⁶⁶, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE¹⁶⁷.

L'art. 17¹⁶⁸ del Regolamento UE 2016/679 rubricato “*Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)*” sembra formalizzare – sia pure in modo ambiguo e incerto – il diritto all’oblio.

In realtà, detta norma – come sarà dettagliatamente illustrato nel prosieguo del lavoro – non definisce in modo chiaro i tratti specifici di tale figura, alimentando un vivace dibattito interpretativo sulla corretta ricostruzione del suo concreto ambito di applicazione.

¹⁶⁶ Il Regolamento (UE) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2016, è stato applicato ufficialmente a decorrere dal 25 maggio 2018 per espressa previsione normativa del suo art. 99. L'art. 13 legge 25 ottobre 2017, n. 163 ha delegato il Governo italiano ad emanare i decreti di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento 2016/679. Il Governo è intervenuto con il D.lgs. 101/2018. Tale disciplina sarà esaminata nel prosieguo del lavoro.

¹⁶⁷ Il Regolamento è integrato dalla Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

¹⁶⁸ L'art. 17 dispone che «L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1» (comma 1). «Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali» (comma 2). «I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria» (comma 3).

CAPITOLO TERZO

IL DIRITTO ALL'OBLIO DOPO LA SENTENZA "GOOGLE SPAIN"

SOMMARIO: **3.1.** *Il caso "Google Spain": una breve disamina della vicenda sottoposta alla CGUE;* **3.2.** *Le conclusioni dell'Avvocato Generale;* **3.3.** *La sentenza "Google Spain": le novità affermate dalla Corte di Giustizia;* **3.4.** *La nuova declinazione del diritto all'oblio: il diritto alla deindicizzazione;* **3.5.** *Le Linee guida dei Garanti europei e la reazione di Google;* **3.6.** *Il diritto all'oblio nella Dichiarazione dei diritti di Internet: un'ipotesi di formalizzazione del dictum "Google Spain";* **3.7.** *Le oscillazioni interpretative sul regime di responsabilità dei motori di ricerca: "Google Spain" versus "Google Vivi Down";* **3.8.** *Le principali teorie elaborate per garantire la tutela del diritto all'oblio in ambiente digitale.*

3.1. Il caso "Google Spain": una breve disamina della vicenda sottoposta alla CGUE

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è occupata di diritto all'oblio con la sentenza del 13 maggio 2014 riguardante il noto caso "*Costeja c. Google Spain*"¹. Si tratta indubbiamente della «pronuncia più importante sul tema del diritto all'oblio nell'era digitale»², poiché i principi enunciati dalla Corte di Lussemburgo – secondo le parole di Franco Pizzetti – sanciscono «una svolta decisiva rispetto al rapporto tra l'attività dei motori di ricerca e i diritti dei cittadini e degli utenti»³, al punto da suscitare sin da subito un vivace dibattito dottrinale⁴ che ha sottolineato in

¹ Si tratta della causa C-131/12 *Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González*. Il testo integrale della sentenza è consultabile al seguente link: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=IT>.

² In tal senso, espressamente S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, cit. p. 156.

³ Cfr. F. PIZZETTI, *Tutela della persona, diritto all'oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la luce delle stelle*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Bagno a Ripoli, Passigli Editore, 2015, cit. p. 7.

⁴ Sul tema, si segnalano i seguenti contributi dottrinali: D. MESSINA, *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, fasc. 2, maggio – agosto 2016 (link: <https://www.dimt.it/images/pdf/Messina.pdf>); RESTA G., ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il*

modo pressoché unanime le rilevanti novità formalizzate in una “sentenza rivoluzionaria”⁵.

Prima di entrare nel merito delle argomentazioni enucleate dai giudici, è opportuno brevemente descrivere i principali passaggi della vicenda e le relative questioni pregiudiziali sottoposte alla valutazione della Corte, per poi ricostruire in modo dettagliato la portata applicativa del *dictum* interpretativo affermato dalla sentenza. Al riguardo, il 5 marzo 2010, un cittadino spagnolo presentava all’Agenzia Española de Protección de Datos (AEPD, Agenzia spagnola per la protezione dei dati personali), un reclamo contro La Vanguardia Ediciones S.L. (un quotidiano nazionale spagnolo, diffuso soprattutto in Catalogna), nonché contro Google Spain e Google Inc., lamentando l’indebita e reiterata lesione del diritto alla cancellazione dei propri dati personali in violazione di quanto previsto dalla Direttiva 95/46/CE⁶ e dalla normativa nazionale di recepimento, a causa della permanente indicizzazione dei link di collegamento verso due pagine dell’archivio digitale del giornale in versione online, recanti due articoli relativi ad una vicenda giudiziaria - datati 19 gennaio 1998 e 9 marzo 1998 - associati al proprio nome digitato mediante lo strumento “Google Search”.

Tali pagine, infatti, riportavano la pubblicazione di alcuni annunci riguardanti un’asta immobiliare conseguente ad un procedimento esecutivo diretto ad attuare

diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma, Roma Tre-Press, 2015; A. VIGLIANISI FERRARO, *La sentenza Google Spain e il diritto all’oblio nello spazio giuridico europeo*, in *Contratto e impresa/europa*, Vol. 20, fasc. 1, 2015, pp. 159 e ss.; D. MINIUSI, *Il “diritto all’oblio”: i paradossi del caso Google Spain*, in *Riv. it., dir. pubb. com.*, n. 1, 2015, pp. 209 e ss.; F. CALVI, *Privacy sul web (a proposito della sentenza C-131/12 della Corte di Giustizia Google Spain)*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional* (Ottobre 2015), Vol. 7, n. 2, pp. 400 e ss.; R. PETTI, *La protezione dei dati personali e il caso Google Spain*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 20 marzo 2015 (link: <https://www.dimt.it/index.php/it/dirittidellapersona/13081-40la-protezione-dei-dati-personali-e-il-caso-google-spain>); F. PIZZETTI, *La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in *federalismi.it*, 10 giugno 2014 (link: <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=26322>); M. SIANO, *Il diritto all’oblio e il recente caso spagnolo*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all’oblio*.

⁵ Cfr. L. BIANCHI, G. D’ACQUISTO, *Il trattamento di dati personali effettuato dai motori di ricerca, le esternalità prodotte sugli interessati e il diritto di rettifica. Quali prospettive e limiti dopo la sentenza della Corte di Giustizia*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, cit. p. 67.

⁶ Si tratta della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La Direttiva 95/46/CE può essere considerata la normativa base adottata nell’ordinamento dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

la vendita forzata dei beni pignorati per la riscossione coattiva di crediti dovuti dall'ingiunto al sistema previdenziale spagnolo.

A distanza di molti anni, pur conclusasi in via definitiva la procedura di integrale regolarizzazione della propria posizione debitoria, l'interessato, dopo aver inutilmente chiesto - tra novembre 2009 e febbraio 2010 - sia all'editore del sito giornalistico sia al motore di ricerca, rispettivamente la rimozione dei contenuti e il relativo occultamento dei link dai risultati visualizzabili sul web, si rivolgeva all'Agencia Española de Protección de Datos.

In sede di reclamo, l'istante chiedeva all'AEPD l'eliminazione di tutti gli articoli pubblicati dal quotidiano e indicizzati da Google a tutela dei propri dati personali, anche in considerazione del venir meno di qualsiasi rilevanza sociale della notizia, stante il notevole decorso di tempo nel frattempo maturato su tali fatti.

Con la risoluzione del 30 luglio 2010, l'AEPD respingeva il reclamo diretto contro l'editore La Vanguardia, ritenendo legittima la pubblicazione della notizia ad opera del quotidiano, in quanto imposta da un provvedimento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e, pertanto, obbligatoria in esecuzione di un ordine emesso da un'autorità pubblica.

Di contro, invece, con riguardo alla specifica posizione del motore di ricerca, il Garante della privacy spagnolo accoglieva il ricorso dell'istante e, a seguito di un approfondito esame della normativa in materia di protezione dei dati personali, condannava la società americana all'adozione delle misure necessarie per rimuovere l'indicizzazione ed impedire il futuro accesso a tali dati da parte degli utenti⁷.

Tuttavia, a conclusione del procedimento, Google Spain e Google Inc. impugnavano l'ingiunzione in sede giurisdizionale dinanzi all'Audiencia Nacional, chiedendo l'annullamento della risoluzione dell'AEPD.

Il tribunale spagnolo, con decisione del 27 febbraio 2012, sollecitava l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione europea, mediante il rinvio pregiudiziale

⁷ Cfr. *Agencia Española de Protección de Datos, Resolución n. R/01680/2010 del 30 luglio 2010, Procedimiento n. TD/00650/2010*. La decisione dell'AEPD è consultabile al seguente link: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2010/common/pdfs/TD-00650-2010_Resolucion-de-fecha-30-07-2010_Art-ii-culo-16-LOPD_Recurrida.pdf.

previsto dall'art. 267 TFUE, per la risoluzione di una serie di questioni interpretative derivanti dalla difficoltà di ricostruire l'ambito di applicazione della Direttiva 95/46/CE, in considerazione del fatto che tale disciplina, adottata in un momento storico in cui l'evoluzione di Internet non aveva raggiunto l'attuale sviluppo pervasivo, risultava inadeguata rispetto alle nuove esigenze di tutela dei dati personali configurabili nell'ambiente digitale, a causa dell'impatto sempre più invasivo delle tecnologie sulla sfera privata delle persone⁸.

In particolare, le questioni pregiudiziali sottoposte ai giudici comunitari riguardavano la specifica delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione della Direttiva 95/46/CE; la corretta qualificazione giuridica del ruolo dei motori di ricerca rispetto all'attività di memorizzazione dei contenuti indicizzati su Internet; nonché la portata applicativa del diritto alla cancellazione e opposizione al trattamento dei dati in relazione al cd. "diritto all'oblio", funzionale ad affermare a carico dei motori di ricerca l'eventuale sussistenza dell'obbligo di rimuovere le informazioni personali pubblicate lecitamente da terzi e indicizzate nell'elenco dei risultati di ricerca, su richiesta dell'interessato, ove la relativa permanenza sia fonte di pregiudizio⁹.

3.2. Le conclusioni dell'Avvocato Generale

Così chiariti i termini della vicenda, ai fini di un esaustivo inquadramento delle problematiche sollevate dinanzi ai giudici di Lussemburgo, è ora interessante soffermarsi sulle argomentazioni dell'Avvocato Generale.

La pronuncia della "Grande Sezione", infatti, è preceduta dal parere dell'Avvocato Generale Niilo Jääskinen formulato, nel corso della causa, in occasione delle conclusioni presentate il 25 giugno 2013¹⁰.

⁸ Cfr. *Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo*, Sección 001, n. de Recurso: 725/2010. Il testo integrale della decisione può essere consultato al seguente link: <http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database=AN&reference=6292979&links=%22725%2F2010%22&optimize=20120305&publicinterface=true>.

⁹ Cfr. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional il 9 marzo 2012 alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, (il testo integrale può essere consultato al seguente link: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=C-131/12&td=ALL>).

¹⁰ Le conclusioni dell'Avvocato Generale del 25 giugno 2013 sono visualizzabili al seguente link: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138782&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1322515>.

Si tratta di un parere ricco di interessanti spunti di approfondimento che, per tale ragione, richiede una succinta descrizione dei suoi principali passaggi esplicativi, con particolare riferimento alla qualificazione del ruolo dei motori di ricerca e alla configurabilità del diritto all'oblio su Internet.

In primo luogo, Jääskinen rileva difficoltà interpretative nella ricostruzione del quadro normativo applicabile ai gestori di motore di ricerca, in ragione del fatto che la Direttiva 95/46/CE è stata adottata in un momento storico in cui «l'accesso generalizzato a Internet era un fenomeno nuovo [...] e il legislatore comunitario non aveva previsto che Internet si sarebbe evoluto in un deposito completo e globale di informazioni, accessibile e consultabile dappertutto»¹¹.

La costante evoluzione dell'ambiente digitale richiede, quindi, la ricerca di «un equilibrio corretto, ragionevole e proporzionato tra la protezione dei dati personali, l'interpretazione coerente degli obiettivi della Società dell'Informazione e gli interessi legittimi degli operatori economici e degli utenti di Internet in senso ampio»¹².

Al riguardo, tenuto conto delle peculiari attività svolte dai motori di ricerca¹³, l'Avvocato Generale prende atto che «in quanto tali [...] i fornitori di servizi di motori di ricerca su Internet come Google [...] non rientrerebbero, in questa loro qualità, nell'ambito di applicazione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico»¹⁴.

Tuttavia, nonostante la mancanza di una specifica disciplina di riferimento, è importante delineare il regime di responsabilità dei motori di ricerca, poiché essi forniscono un essenziale servizio di accesso alle informazioni online che incide, senz'altro, sulla tutela dei dati personali degli utenti¹⁵.

¹¹ Cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, punto 27, cit.

¹² Cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, punto 31, cit.

¹³ Più precisamente, «un motore di ricerca su Internet non crea, in linea di principio, contenuti autonomi nuovi. Nella sua forma più semplice, esso si limita a indicare dove può essere reperito un contenuto già esistente, messo a disposizione da terzi su Internet, fornendo un hyperlink verso il sito web contenente i termini di ricerca» (punto 33). Per svolgere tale funzione, «il motore di ricerca su Internet ha recuperato contenuti dai siti web esistenti ed ha copiato, analizzato e indicizzato sui propri dispositivi» (punto 34): cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, cit.

¹⁴ Cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, punto 37, cit.

¹⁵ Significative, sul punto, sono le parole dell'Avvocato Generale, secondo cui «i motori di ricerca su Internet possono essere utilizzati per ottenere un profilo completo degli individui tramite la ricerca e la raccolta dei loro dati personali»: cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, punto 45, cit.

Anche il motore di ricerca, infatti, «può acquisire in modo automatico dati relativi ai suoi utenti [...] che inseriscono termini di ricerca nel motore di ricerca. Questi dati automaticamente trasmessi possono comprendere i loro indirizzi IP, le preferenze (lingua, ecc.), e naturalmente gli stessi termini di ricerca che, in caso di “egosurfing” (ricerche compiute da un utente inserendo il proprio nome), rivelano facilmente l’identità dell’internauta. Inoltre, per quanto riguarda i soggetti che hanno un proprio account utente e quindi si sono registrati, i loro dati personali come nome, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono, finiscono quasi invariabilmente nelle mani del fornitore di servizio di motore di ricerca su Internet»¹⁶.

In ordine alla questione preliminare relativa alla ricostruzione dell’ambito di applicazione territoriale della Direttiva 95/46/CE, l’Avvocato Generale puntualizza che, anche se si tratta di attività svolte dai fornitori di servizi di motore di ricerca, il trattamento dei dati personali avviene ugualmente nell’ambito di stabilimenti controllati dalla casa madre, che operano in mercati nazionali di uno Stato membro ai fini della vendita di spazi pubblicitari secondo quanto previsto dall’art. 4¹⁷ della Direttiva 95/46/CE, con la conseguente applicabilità della normativa in materia di protezione dei dati personali, «anche se le operazioni tecniche di trattamento dei dati hanno luogo in altri Stati membri o in paesi terzi»¹⁸.

¹⁶ Cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, punto 48, cit. Inoltre, Jääskinen precisa che «a remunerare il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet non sono gli utenti che inseriscono termini nel motore di ricerca, ma gli inserzionisti che acquistano termini di ricerca come parole chiave, in modo che il loro annuncio pubblicitario venga visualizzato contemporaneamente ai risultati delle ricerche di chi utilizza quella parola chiave»: cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, punto 49, cit.

¹⁷ Articolo 4 (Diritto nazionale applicabile): «1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali: a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l’osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile; b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico; c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea. 2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento».

¹⁸ Cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, punto 67, cit.

Invero, sebbene siano astrattamente configurabili operazioni che rientrano nella nozione di “trattamento” *ex art. 2, lett. b)*¹⁹ della Direttiva 95/46/CE²⁰ - ad avviso dell’Avvocato Generale - «il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet che offre semplicemente uno strumento di localizzazione delle informazioni non esercita alcun controllo sui dati personali contenuti in pagine web di terzi»²¹, svolgendo un’attività meramente tecnica e passiva che escluderebbe qualsivoglia profilo di responsabilità, in conformità al regime tipico di esonero generale previsto dalla normativa vigente²².

In definitiva, il motore di ricerca non può essere qualificato come responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 2, lett. d) della Direttiva 95/46/CE²³. L’Avvocato Generale esclude, inoltre, che l’utente possa rivolgersi direttamente al motore di ricerca per ottenere la deindicizzazione delle proprie informazioni personali, pubblicate su pagine web di terzi, sull’assunto che «nessun diritto generalizzato all’oblio può essere fatto valere [...] sulla base della direttiva, anche ad interpretarla conformemente alla Carta»²⁴. Peraltro, porre a carico del motore di ricerca l’obbligo di rimuovere dette informazioni «implicherebbe un’interferenza con la libertà di espressione dell’editore di una pagina web, il quale non godrebbe di una tutela legale adeguata in tale situazione»²⁵.

¹⁹ L’art. 2, lett. b) della Direttiva 95/46/CE stabilisce che: «Qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione».

²⁰ Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate dall’Avvocato Generale nei punti 73, 74, 75 delle sue Conclusioni.

²¹ Cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, punto 84, cit. Inoltre, Jääskinen sottolinea che il motore di ricerca «è “consapevole” dell’esistenza di dati personali unicamente nel senso che, sotto un profilo statistico, è probabile che le pagine web contengano dati personali. Durante il trattamento delle pagine web source a scopo di esplorazione, di analisi e di indicizzazione, i dati personali non si manifestano in quanto tali in alcun modo particolare».

²² Emblematico, in tal senso, il principio enunciato dal Considerando n. 47 della Direttiva 95/46/CE in combinato disposto con gli artt. 12, 13, 14 della Direttiva 2000/31/CE, da cui si evince che «i rapporti automatizzati, tecnici e passivi relativi ad un contenuto archiviato o trasmesso elettronicamente, non implicano alcun controllo o responsabilità sullo stesso»: cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, punto 87, cit.

²³ Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate dall’Avvocato Generale nei punti 99 e 100 delle sue Conclusioni.

²⁴ Cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, punto 136, cit.

²⁵ Cfr. Conclusioni Avvocato Generale, C-131/12, punto 134, cit.

3.3. La sentenza “*Google Spain*”: le novità affermate dalla Corte di Giustizia

Alle Conclusioni dell’Avvocato Generale segue la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia che, disattendendo il parere formulato da Niilo Jääskinen, fornisce una nuova chiave di lettura sul regime di responsabilità dei motori di ricerca e sulla qualificazione del diritto all’oblio nella sua peculiare accezione “digitale”.

Per tale ragione, si ritiene opportuno ripercorrere i principali passaggi argomentativi della pronuncia, così da valutarne il relativo impatto ermeneutico.

In relazione alla questione pregiudiziale riguardante la ricostruzione dell’ambito di applicazione materiale della Direttiva 95/46/CE, dopo aver delineato la nozione di trattamento di dati personale rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2 lett. b) della Direttiva 95/46/CE²⁶, i giudici di Lussemburgo affermano espressamente che «l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come “trattamento di dati personali”»²⁷.

In particolare, il trattamento effettuato dal motore di ricerca²⁸ è, senz’altro, suscettibile di incidere sulla tutela dei dati personali degli utenti, poiché «l’organizzazione e l’aggregazione delle informazioni pubblicate su Internet [...]

²⁶ Si veda l’orientamento interpretativo formulato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 6 novembre 2003, Causa C – 101/01 (caso *Lindqvist*), punto 25, cit., secondo cui «l’operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e nell’identificarle con il loro nome, con altri mezzi, ad esempio indicando il loro numero di telefono o informazioni relative alla loro situazione lavorativa e ai loro passatempo, costituisce un “trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato” ai sensi dell’art. 2, lett. b), della direttiva 95/46»: cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 26.

²⁷ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 41, cit. A sostegno di tale tesi, i giudici di Lussemburgo precisano che «esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca “raccolge” dati siffatti, che egli “estrae”, “registra” e “organizza” successivamente nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, “conserva” nei suoi server e, eventualmente, “comunica” e “mette a disposizione” dei propri utenti sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche. Poiché sono contemplate in maniera esplicita e incondizionata all’art. 2, lettera b) della Direttiva 95/46/CE, esse devono essere qualificate come “trattamento” ai sensi di tale disposizione»: cfr. Corte di Giustizia, Ue, sentenza C-131/12, punto 28, cit.

²⁸ Al riguardo, «occorre sottolineare che il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di un motore di ricerca, si distingue e si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti web»: cfr. Corte di Giustizia, Ue, sentenza C-131/12, punto 35, cit.

allo scopo di facilitare ai loro utenti l'accesso a dette informazioni, possono avere come effetto che tali utenti, quando la loro ricerca viene effettuata a partire dal nome di una persona fisica, ottengano attraverso l'elenco dei risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di quest'ultima»²⁹.

Chiarita la qualificazione giuridica dell'attività svolta dai motori di ricerca, la Corte analizza un ulteriore tema logicamente connesso alla prima questione, riguardante la possibilità di attribuire la qualifica di "responsabile del trattamento" al motore di ricerca ai sensi dell'art. 2, lett. d) della Direttiva 95/46/CE.

Tale quesito è risolto in senso affermativo dai giudici di Lussemburgo, sull'assunto che «sarebbe contrario non soltanto al chiaro tenore letterale di tale disposizione, ma anche alla sua finalità – consistente nel garantire, mediante un'ampia definizione della nozione di "responsabile", una tutela efficace e completa delle persone interessate – il fatto di escludere dalla nozione il gestore di un motore di ricerca per il motivo che egli non esercita alcun controllo sui dati personali pubblicati sulle pagine web di terzi»³⁰.

Si tratta di un orientamento certamente innovativo rispetto alla tradizionale impostazione esistente in materia. Qualificare, infatti, l'attività dei motori di ricerca alla stregua di un'operazione di trattamento dei dati personali e assoggettare tali prestatori, nella qualità di responsabili che agiscono come intermediari della Società dell'Informazione, alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, rappresenta una singolare svolta interpretativa che merita un'analisi approfondita per comprendere la valenza della novità affermata.

Al riguardo, giova precisare che la responsabilità generale degli Internet Provider è disciplinata dagli artt. 12-15 della Direttiva 2000/31/CE³¹, da cui si evince

²⁹ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 37, cit. In altre parole, la Corte di Giustizia sottolinea che «l'attività dei motori di ricerca svolge un ruolo decisivo nella diffusione globale dei suddetti dati, in quanto rende accessibili questi ultimi a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca a partire dal nome della persona interessata, anche a quegli utenti che non avrebbero altrimenti trovato la pagina web su cui questi stessi dati sono pubblicati»: cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 36, cit.

³⁰ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 34, cit.

³¹ La Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio

l'adozione di un regime di responsabilità basato sul criterio di imputazione della colpa, nonché l'esplicita esclusione di un obbligo generale di sorveglianza e l'ulteriore previsione di specifici requisiti collegati allo svolgimento di determinate tipologie di attività (“*mere conduit*”, “*caching*” e “*hosting*”), in presenza dei quali viene sancito l'esonero da responsabilità per il Provider, ritenuto mero intermediario passivo di contenuti illeciti altrui³².

In particolare, l'art. 15³³ esclude che gli intermediari telematici siano tenuti a ricercare attivamente fatti o circostanze di natura illecita, sussistendo a loro carico

elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”) è stata recepita in Italia con il D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. La letteratura sul tema è vasta. Senza nessuna pretesa di esaustività, si segnalano i seguenti contributi dottrinali: M. L. MONTAGNANI, *Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari*, Milano, Egea, 2018; M. BASSINI, *La rilettura giurisprudenziale della disciplina sulla responsabilità degli Internet service provider. Verso un modello di responsabilità “complessa”?*, in *federalismi.it*, n. 3 2015, pp. 10 e ss. (l'articolo può essere consultato al seguente link: <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30349>); L. BUGIOLACCHI, *Evoluzione dei servizi di hosting provider, conseguenze sul regime di responsabilità e limiti dell'attuale approccio case by case*, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, pp. 1996 ss.; G. FACCI, *La responsabilità dei providers*, in C. ROSSELLO, G. FINOCCHIARO, E. TOSI (a cura di) *Commercio Elettronico*, Torino, Giappichelli, 2007; L. BUGIOLACCHI, *La responsabilità dell'“host provider” alla luce del d.lgs. 70/2003: esegesi di una disciplina dimezzata*, in *Resp. Civ. prev.*, 2005, pp. 201 e ss.; A. PIAZZA, *La responsabilità civile dell'Internet provider*, in *Contratto e impr.*, 2004, n. 1, pp. 130 e ss.; G. CASSANO, F. BUFFA, *La Responsabilità del content provider e dell'host provider*, in www.altalex.com, 14 febbraio 2003 (l'articolo può essere visualizzato al seguente link: <http://www.altalex.com/documents/news/2005/07/19/responsabilita-del-content-provider-e-dell-host-provider>); G. POGGIO, *La responsabilità dell'internet provider*, in A. PALAZZO, U. RUFFOLO (a cura di), *La tutela del navigatore in Internet*, Milano, Giuffrè, 2002; G. PONZANELLI, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli Internet service provider*, in P. STANZIONE, S. SICA (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, Giuffrè, 2002; V. ZENO ZENCOVICH, *Profili attivi e passivi della responsabilità dell'utente in Internet*, in A. PALAZZO, U. RUFFOLO (a cura di), *La tutela del navigatore in Internet*, Milano, Giuffrè, 2002; V. ZENO ZENCOVICH, *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni attraverso internet (riflessioni preliminari)*, in *Dir. dell'Informaz. e dell'informatica*, 1999, pp. 1040 e ss.; S. MAGNI, M.S. SPOLIDORO, *La responsabilità degli operatori in internet: profili interni ed internazionali*, in *Dir. dell'Informaz. e dell'informatica*, 1997, pp. 61 e ss.; E. TOSI, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi “google suggest” per errata programmazione del software di ricerca e “yahoo! Italia” per “link” illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, pp. 44 e ss.

³² La disciplina europea riproduce sostanzialmente il modello normativo statunitense formalizzato nel *Digital Millenium Copyright Act* (DMCA) del 1998. Il testo integrale al seguente link: <https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf>. Per un approfondimento sulla normativa USA si rinvia a M. DE CATA, *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 99 e ss.

³³ Articolo 15 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza): «1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei

soltanto l'obbligo di tempestiva informazione alle autorità competenti su presunte attività o informazioni illecite compiute dagli utenti, e di adottare ogni altra utile misura volta a consentire l'identificazione degli autori materiali di tali condotte³⁴. Sul presupposto che anche i motori di ricerca fossero assimilabili ai prestatori di servizi della Società dell'Informazione³⁵ – sebbene non esplicitamente menzionati dalla normativa in esame – la loro attività non veniva generalmente considerata fonte di responsabilità (fatti salvi i soli casi di effettiva conoscenza della natura illecita delle informazioni memorizzate in Rete e/o di eventuale violazione degli obblighi, specificamente posti a carico dei provider, di comunicazione, informazione e cooperazione con la pubblica autorità competente)³⁶, riconducendo

destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati».

³⁴ Per un'eshaustiva disamina su tali aspetti si rinvia a G. PINO, *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli Internet Service Providers sui contenuti immessi da terzi in rete*, in *Danno e resp.*, n. 8-9/2004, pp. 832 e ss. (l'articolo in formato integrale può essere visualizzato al seguente link: <http://www1.unipa.it/gpino/Assenza%20di%20un%20obbligo%20generale.pdf>). Si veda anche il contributo di A. PIERUCCI, *La responsabilità del provider per i contenuti illeciti della rete*, in *Riv., crit., dir., priv.*, 2003, pp. 143 e ss.

³⁵ Per “servizi della società dell'informazione” si intende «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi», a tenore del Considerando n. 17 della Direttiva 2000/31/CE che, a sua volta, rinvia alle definizioni normative formulate dalla Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (modificata dalla Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998) e dalla Direttiva 98/84 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi di accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato. Inoltre, il successivo Considerando n. 18 precisa che «i servizi della società dell'informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte online», ivi compresa «l'offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l'accesso e il reperimento di dati».

³⁶ La costante evoluzione dell'ambiente digitale, infatti, ha determinato la fornitura di nuovi servizi telematici da parte di operatori “ibridi” difficilmente qualificabili sulla base dei modelli di intermediari delineati in via generale dal legislatore – come, appunto, i motori di ricerca e i social network – richiedendo una necessaria integrazione ermeneutica. Secondo il tradizionale orientamento interpretativo della giurisprudenza comunitaria, l'attività del motore di ricerca, consistente nella memorizzazione di informazioni, integra un servizio di *hosting* ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, non potendosi, pertanto, configurare la responsabilità dell'intermediario telematico tutte le volte in cui il prestatore non abbia svolto un ruolo attivo nella commissione del fatto, o prima che sia stato informato del comportamento illecito e abbia omesso di rimuovere prontamente i dati, disabilitandone l'accesso. Più precisamente, con la sentenza del 23 marzo 2010, i giudici di Lussemburgo affermano che «l'art. 14 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli

indirettamente i motori di ricerca alla figura del cd. “*caching provider*” ex art. 13, o alla figura del cd. “*hosting provider*” ex art. 14 della Direttiva 2000/31/CE³⁷, in conformità a quanto previsto dal suo Considerando n. 42³⁸.

Tale impostazione era funzionale ad evitare il rischio di un'eccessiva responsabilizzazione a carico degli intermediari telematici, evitando oneri particolarmente gravosi nei loro confronti, in un momento storico in cui le istituzioni comunitarie perseguivano, come dichiarata priorità strategica della propria azione, l'obiettivo della crescita e del rafforzamento del mercato digitale³⁹. Superando il modello tradizionale vigente, anche nella prospettiva di meglio definire un regime di responsabilità adeguato alle attuali dinamiche evolutive dello

abbia omesso prontamente di rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi» (Cause riunite C-236/08 a C-238/08 – *Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletiers SA*, C-236/08, e *Google France SARL contro Viaticum SA e Luteciel SARL*, C-237/08 e *Google France SARL contro Centre national de recherche en relations humaines CNRRH SARL e altri* (C-238/08), in <http://curia.europa.eu/>. Il testo integrale della sentenza può essere visualizzato al seguente link: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-236/08&language=it>). L'orientamento sopra indicato è stato ulteriormente ribadito con la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Ue il 12 luglio 2011, Cause C-324/09 – *L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri*, in <http://curia.europa.eu/> (il testo della sentenza al seguente link: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-324/09>).

³⁷ Sulla ricostruzione di tali orientamenti si rinvia alle osservazioni di A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio: responsabilità e risarcimento del danno*, pp. 146 e ss; si veda anche A. CONTALDO, *La natura giuridica e la responsabilità civile degli Internet Service Providers (ISP): il punto sulla giurisprudenza*, in *Corr. Giuridico*, 2009, pp. 1206 e ss.

³⁸ Il Considerando n. 42 dispone che: «le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate».

³⁹ Come si evince, in particolare, dal combinato disposto del Considerando n. 1 della Direttiva 2000/31/CE (che ritiene «lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione uno strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei») e del Considerando n. 2 (che sottolinea «le grandi opportunità per l'occupazione e per la crescita delle imprese europee»). Sulle ragioni che hanno determinato l'adozione del modello di responsabilità degli Internet Provider si rinvia a M GAMBINI, *La responsabilità civile telematica*, in C. PERLINGIERI, L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015 cit. pp. 316-317. Al riguardo, l'autrice afferma che «la scelta normativa è stata evidentemente determinata e giustificata dal timore che un indiscriminato riconoscimento di responsabilità degli *Internet Service Provider* [...] avrebbe potuto produrre effetti paralizzanti sul sistema Internet – in termini di aumento eccessivo dei costi dei servizi offerti e di selezione degli operatori – e avrebbe potuto comportare conseguenze negative in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali degli utenti – limitando il pluralismo e la libertà in rete e determinando il rischio di interventi di selezione e censura ad opera dei prestatori di servizi sui materiali ospitati o veicolati in rete».

sviluppo di Internet, a fronte dei limiti applicativi di una disciplina risalente nel tempo, la sentenza “*Google Spain*” qualifica il motore di ricerca alla stregua di un responsabile di trattamento dei dati personali, e pone a suo carico gli obblighi prescritti dalla relativa normativa.

In buona sostanza, rimane invariato l’ambito di applicazione della Direttiva 2000/31/CE che non include il settore dei dati personali⁴⁰, la cui materia resta regolata dalla Direttiva 95/46/CE, funzionale a delineare un regime speciale di responsabilità per le operazioni di trattamento dei dati personali *ex art.* 23⁴¹.

Ne consegue che le attività effettuate da un motore di ricerca - assimilate allo svolgimento di un’attività pericolosa (*ex art.* 2050 c.c., costituente il modello normativo predisposto dalla disciplina in materia di illecito trattamento dei dati personali⁴²) - configurano una fattispecie di responsabilità, sottratta al tradizionale criterio di imputazione soggettiva – previsto per gli Internet Provider dalla Direttiva sul commercio elettronico – e collegata ad un criterio di imputazione speciale che determina una presunzione di colpevolezza a carico del danneggiante, tenuto a provare, con efficacia liberatoria, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno per sottrarsi all’obbligo del risarcimento, in virtù dell’inversione dell’onore della prova che agevola la posizione del danneggiato⁴³.

In relazione alla questione pregiudiziale concernente la ricostruzione dell’ambito di applicazione territoriale della Direttiva 95/46/CE - sulla scorta di quanto previsto dal Considerando n. 19⁴⁴, e tenuto conto della giurisprudenza consolidatasi in

⁴⁰ Come si evince dall’art. 1, par. 5, lett. b), Direttiva 2000/31/CE, secondo cui: «la presente direttiva non si applica alle questioni relative ai servizi della società dell’informazione oggetto delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE».

⁴¹ Articolo 23 (Responsabilità): «1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento. 2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile».

⁴² Art. 15 del D.lgs. 196/2003: «1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11». Tale disciplina sarà oggetto di uno specifico approfondimento nel prosieguo del lavoro.

⁴³ Al riguardo, si rinvia alle osservazioni di G. M. RICCIO, *Diritto all’oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, pp. 199 e ss.

⁴⁴ Il Considerando n. 19 afferma che «lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l’esercizio effettivo e reale dell’attività mediante un’organizzazione stabile; che la forma giuridica di

materia⁴⁵ - la Corte di Giustizia precisa che Google Spain costituisce una succursale di Google Inc., che esercita in modo stabile ed effettivo l'attività commerciale di promozione e vendita degli spazi pubblicitari nel territorio spagnolo, così da integrare un trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile *ex art. 4, lett. a)* della Direttiva 95/46/CE⁴⁶.

Risulta, inoltre, interessante esaminare la questione pregiudiziale concernente la portata applicativa dei diritti garantiti dalla Direttiva 95/46/CE, al fine di verificare se il cd. "diritto all'oblio" sia suscettibile di tutela mediante l'imposizione, direttamente a carico del motore di ricerca, dell'obbligo di rimuovere dall'elenco dei risultati indicizzati le informazioni associate al nome di un utente, digitato come parola chiave della ricerca, a prescindere dal fatto che la relativa pubblicazione effettuata dall'editore del sito sorgente sia di per sé lecita⁴⁷.

siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo; che quando un unico responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di diversi Stati membri, in particolare per mezzo di filiali, esso deve assicurare, segnatamente per evitare che le disposizioni vengano eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di ciascuno di essi».

⁴⁵ A titolo esemplificativo, si vedano le seguenti pronunce: sentenza della Corte di Giustizia Ue del 12 luglio 2011, Causa C-324/09, caso *L'Oréal*, con particolare riferimento ai punti 62 e 63 della decisione; sentenza della Corte di Giustizia Ue del 20 maggio 2003, Causa C-465/00, C-138/01, C-139/01, caso *Österreichischer Rundfunk*, con particolare riferimento alle osservazioni interpretative formalizzate nel punto 70. Il testo integrale della sentenza può essere visualizzato al seguente link: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48330&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=79225>.

⁴⁶ Al riguardo, la Corte di giustizia sottolinea che «Tenuto conto di tale obiettivo della direttiva 95/46 e del tenore letterale del suo articolo 4, paragrafo 1, lettera a), occorre affermare che il trattamento di dati personali realizzato per le esigenze di servizio di un motore di ricerca come Google Search, il quale venga gestito da un'impresa con sede in uno Stato terzo ma avente uno stabilimento in uno Stato membro, viene effettuato "nel contesto delle attività" di tale stabilimento qualora quest'ultimo sia destinato a garantire, in tale Stato membro, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti dal suddetto motore di ricerca, che servono a rendere redditizio il servizio offerto da quest'ultimo»: cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 55, cit. Ciò, in quanto «le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nello Stato membro [...] sono inescindibilmente connesse, dal momento che le attività relative agli spazi pubblicitari costituiscono il mezzo per rendere il motore di ricerca [...] economicamente redditizio»: cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 56, cit.

⁴⁷ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 89, cit., secondo cui «il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che consentano alla persona interessata di esigere dal gestore di un motore di ricerca che questi sopprima dall'elenco di risultati, che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di questa persona, dei link verso pagine web legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere riguardanti quest'ultima, a motivo del fatto che tali informazioni possano arrecarle pregiudizio o che essa desidera l'"oblio" di queste informazioni dopo un certo tempo».

Al fine di garantire un elevato livello di protezione della vita privata e dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dagli artt. 1⁴⁸, 6⁴⁹, 7⁵⁰, 12⁵¹ e 14⁵² della

⁴⁸ Articolo 1: «1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali».

⁴⁹ Articolo 6: «1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere: a) trattati lealmente e lecitamente; b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate; c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati; e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici».

⁵⁰ Articolo 7: «Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando: a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure b) è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona, oppure c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1».

⁵¹ Articolo 12: «Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi: - la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati; - la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati; - la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1; b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati; c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato».

⁵² Articolo 14: «Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto: a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati; b) di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra».

Direttiva 95/46/CE, la Corte rileva, anzitutto, che «un trattamento di dati personali [...] effettuato dal gestore di un motore di ricerca, può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l'elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative ad una persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona»⁵³.

Per tale ragione, «vista la gravità potenziale di tale ingerenza»⁵⁴, il diritto alla protezione dei dati personali prevale “in linea di principio”, salvo casi particolari, sull'interesse economico del motore di ricerca *ex art. 16* della Carta di Nizza e sull'interesse generale all'informazione *ex art. 11*⁵⁵.

Tuttavia, «poiché la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest'ultima, occorre ricercare [...] un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta»⁵⁶. Qualora, a seguito del bilanciamento tra interessi confliggenti, risulti preminente la tutela del diritto alla protezione dei dati personali, sussiste l'obbligo del motore di ricerca di sopprimere dall'elenco dei risultati indicizzati i link di collegamento

⁵³ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 80, cit.

⁵⁴ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 81, cit.

⁵⁵ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punti 97, 99, cit.

⁵⁶ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 81, cit. Più precisamente, la Corte di Giustizia Ue sottolinea che «Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico mediante la sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, occorre considerare – come risulta in particolare dal punto 81 della presente sentenza – che i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi»: cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 97, cit.

verso pagine web contenenti informazioni personali, su richiesta dell'interessato, il quale «desidera l'oblio di queste informazioni dopo un certo tempo»⁵⁷, e ciò «anche nel caso in cui tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellate dalle pagine web del sito sorgente»⁵⁸.

Alla luce delle argomentazioni formulate dalla Corte di Lussemburgo, sembra opportuno compiere una specifica indagine di approfondimento sulla prospettata qualificazione del diritto all'oblio, per ricostruire il relativo ambito di applicazione e focalizzare il “*quid novi*” affermato dalla pronuncia.

3.4. La nuova declinazione del diritto all'oblio: il diritto alla deindicizzazione

La sentenza “*Google Spain*” ha alimentato un vivace dibattito interpretativo riguardante soprattutto la figura del diritto all'oblio, la cui peculiare declinazione configurabile in ambiente digitale non è scevra da ambiguità e aspetti problematici che rendono difficoltoso e incerto il tentativo di delimitare il suo concreto ambito di operatività.

Investita della questione, la Corte di Giustizia affronta, infatti, un tema complesso e oltremodo attuale, dimostrando di aver «preso davvero sul serio l'esigenza di tutelare un nuovo *digital right to privacy*»⁵⁹.

In questo senso, la decisione del 13 maggio 2014 «si presta a essere interpretata come una decisa affermazione della prospettiva europea, in aperto contrasto con quella statunitense»⁶⁰, perché formalizza una concezione giuridica incentrata sulla tutela prioritaria dei dati personali, e destinata ad incrementare le divergenze regolatorie esistenti in materia tra Europa e USA⁶¹.

⁵⁷ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 89, cit.

⁵⁸ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 88, cit.

⁵⁹ O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza sul reasoning di Google Spain*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, p. cit. 22.

⁶⁰ Cfr. G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVADO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, p. cit., 122.

⁶¹ Per un esaustivo approfondimento su tali aspetti, si veda E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine, cui prodest?*, in *Rivista AIC*, n. 4/2016, pubblicato il 12 dicembre 2016 (articolo consultabile al seguente link:

Inoltre, c'è chi vede nel caso “*Google Spain*” la manifestazione «dell'attivismo giurisdizionale in tema di Internet e aspetti regolatori dello stesso. Sono i giudici, nazionali ed europei, che stanno mostrando attenzione e sensibilità allo sviluppo del diritto nella società tecnologica»⁶², rispetto all'incapacità del legislatore costretto – come osserva Stefano Rodotà – «all'inseguimento continuo d'ogni novità, operazione incompatibile con i tempi parlamentari e destinata a perdere l'insostenibile sfida con un mutamento continuo che può far risultare superata una norma nel momento stesso in cui viene approvata»⁶³.

Nel merito dell'esame di approfondimento dedicato alla sentenza “*Google Spain*”, l'indiscussa valenza giuridica delle novità affermate dalla pronuncia emerge in relazione alla configurazione del diritto all'oblio, così come delineata dai giudici di Lussemburgo.

Al riguardo, la Corte di Giustizia ricostruisce una peculiare declinazione del diritto all'oblio, qualificabile «come diritto a non essere facilmente trovati (*to not be found*) o non essere facilmente visti (*to not be seen*)»⁶⁴, che consente all'utente di ottenere direttamente dal motore di ricerca la deindicizzazione della notizia dall'elenco dei risultati visualizzabili online, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal proprio nome digitato come parole chiave, a prescindere dal fatto che l'informazione sia stata legittimamente pubblicata dal gestore del sito sorgente.

Ciò esclude il riconoscimento di un vero e proprio «diritto alla cancellazione dei dati *tout court*»⁶⁵, nel senso che – è bene sottolinearlo – il motore di ricerca deve soltanto rimuovere il link di collegamento dalla SERP (*Search Engine Results*

<http://www.rivistaaic.it/cancellazione-e-oblio-come-la-rimozione-del-passato-in-bilico-tra-tutela-dell-identit-personale-e-protezione-dei-dati-si-impone-anche-nella-rete-quali-anticorpi-si-possono-sviluppare-e-infine-cui-prodest.html>

⁶² Così T. E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, p. cit. 3.

⁶³ Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2015, cit. p. 60.

⁶⁴ In tal senso, espressamente, F. PIZZETTI, *Tutela della persona, diritto all'oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la luce delle stelle*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, cit. p. 9. Sulla nozione di «diritto a non essere facilmente trovato (cd. “*right not to be found easily*”)», si veda anche A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi quaderni del Foro Italiano*, quaderno n. 1, 27 maggio 2014, cit. p. 14.

⁶⁵ Cfr. G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, p. cit. 37.

Page), senza in alcun modo cancellare le informazioni pubblicate dall'editore del sito sorgente, ove restano accessibili.

Al fine di assicurare l'effettiva protezione dei diritti fondamentali della persona anche in ambiente digitale, nel rispetto degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, la Corte di Giustizia sembra, quindi, declinare il diritto all'oblio come "diritto ad una minore visibilità"⁶⁶, sul presupposto che – come osserva Franco Pizzetti – «le informazioni indicizzate e rese accessibili dal motore di ricerca sono sottoposte ad una continua attualizzazione mentre, al contrario, i siti fonte mantengono invece la loro corretta conoscibilità storica o comunque temporale»⁶⁷.

Pertanto, in considerazione «della lesività dell'aumento di accessibilità fornito dall'indicizzazione»⁶⁸, emerge «una posizione giuridica che, pur all'oblio connessa, presenta tratti di indubbia peculiarità in quanto specifica dei rapporti tra individui e motori di ricerca che scandagliano costantemente la Rete. Si tratta, appunto, del diritto alla dis-associazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca»⁶⁹.

In buona sostanza, sarebbe configurabile «un diritto non più (o non soltanto) alla dimenticanza di sé, bensì al mero ridimensionamento della propria visibilità telematica»⁷⁰, che esprime – secondo le parole di Tommaso Edoardo Frosini – la «pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, e quindi come una sorta di diritto all'autodeterminazione informativa, ovvero il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano»⁷¹.

⁶⁶ Cfr. S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, cit. p. 179.

⁶⁷ Cfr. F. PIZZETTI, *Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il "Velo di Maya"*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, cit. p. 270.

⁶⁸ Cfr. G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVADO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU*, p. cit., 119.

⁶⁹ Così S. SICA, V. D'ANTONI, *La procedura di de-indicizzazione*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, cit. p. 153. In altre parole, la prospettata configurazione del diritto all'oblio consente di evitare «il rischio che gli individui si trovino prigionieri del proprio passato [...] con la stigma della condotta antisociale e disdicevole, con la reputazione macchiata [...] sulla base di frammenti d'informazione datati e decontestualizzati»: cfr. A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, cit. p. 10.

⁷⁰ In tal senso, espressamente S. SICA, V. D'ANTONI, *La procedura di de-indicizzazione*, cit. p. 154.

⁷¹ T. E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, cit. p. 2. Significative, sul punto, sono le osservazioni di Virgilio D'Antonio, il quale sottolinea «una sorta di "frammento" particolare e marginale del diritto all'oblio, il cui contenuto immediato è l'oscuramento di determinati risultati di

Così inteso, dunque, l'ambito di operatività del diritto all'oblio – *alias* diritto alla deindicizzazione – risulta delimitato entro ristretti limiti applicativi.

Aspetto questo ben evidenziato da Salvatore Sica e Virgilio D'Antonio quando affermano che «il dato personale oggetto di istanza di deindicizzazione [...] non viene rimosso dal “*mare magnum*” di dati memorizzati nel *web*, ma semplicemente sottratto ad una modalità di reperimento semplice ed istantanea [...] L'oggetto dell'istanza presentata al motore di ricerca, dunque, consiste nella sottrazione al pubblico di una modalità di accesso semplificata e generalizzata ad informazioni sul proprio conto, le quali, lecitamente pubblicate in tempi diversi, potrebbero comunque permanere e rimanere accessibili attraverso una più difficoltosa navigazione nel sottolivello di fruizione rappresentato dalle pagine sorgente»⁷².

Data la complessità degli argomenti sostenuti, la sentenza “*Google Spain*” ha sollevato una serie di rilevanti interrogati nella ricostruzione della sua concreta portata applicativa.

Anzitutto, è opportuno segnalare le perplessità rilevate in ordine al giudizio di bilanciamento previsto per stabilire la prevalenza tra diritti fondamentali che entrano in collisione, sull'assunto che il contemperamento delineato, secondo l'opzione interpretativa della Corte di Giustizia, risulti troppo sbilanciato verso la tutela del diritto alla protezione dei dati personali, sacrificando in maniera eccessiva il diritto all'informazione e la libertà di iniziativa economica⁷³.

ricerca associati al proprio nome dalle *search engine technologies*, cioè una moderna prerogativa propria ed esclusiva dei rapporti tra internauti e gestori dei motori di ricerca»: cfr. V. D'ANTONIO, *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, in S. SICA, V. D'ANTONIO, G. M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, cit. p. 209.

⁷² Cfr. S. SICA, V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, cit. pp. 154-155. Gli autori rilevano che «nel disegno della Corte di Giustizia, sembrerebbe assistersi ad una sorta di “ripensamento” del diritto all'oblio, seppur inteso nella sua accezione dinamica e “tecnologica” [...] Siffatti principi, tradotti nei meccanismi propri della Rete, si declinano nel senso che ciascuno soggetto ha diritto a che la propria vicenda personale, non più attuale, trascorra dalla prima pagina e dagli “strilloni” della Rete – cioè dalle SERP prodotte dai motori di ricerca – alle pagine interne o di “nicchia” (che pure concorrono a comporre il web, seppure in secondo piano)».

⁷³ Cfr. O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, cit. pp. 14 e ss. In particolare, l'autore sottolinea «le anomalie [...] che sembrano conseguire dalla scelta, da parte dei giudici comunitari di concentrarsi quasi esclusivamente, nella soluzione del caso, sui parametri forniti dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza. La prima anomalia argomentativa è forse la più evidente. A differenza di quanto fatto dall'Avvocato generale, che aveva operato un riferimento numericamente quasi equivalente, tra, da una parte, gli articoli appena citati e, dall'altra parte, le disposizioni della Carta rilevanti in tema di libertà di espressione (ed accesso all'informazione) - art. 11 – e di libertà di iniziativa economica – art. 16 -, nell'apparato argomentativo della Corte entrambe

In proposito, c'è chi vede nella sentenza “*Google Spain*” la manifestazione di una forma acuta di cd. “*Googlephobia*”⁷⁴ (probabilmente accentuata dalla «frizione nei rapporti, politici e commerciali, tra Europa e Stati Uniti»⁷⁵), che si traduce – come osserva Oreste Pollicino – in «una eccessiva europeizzazione di Internet [...] la cui natura transnazionale di portata globale [...] fa emergere i rischi di un meccanismo di tutela a geometria variabile»⁷⁶.

Peraltro, non si può fare a meno di segnalare l'esistenza di un contrasto di orientamenti interpretativi nel panorama giurisprudenziale sovranazionale che, allo stato attuale, impedisce la possibilità di operare il bilanciamento tra interessi confliggenti secondo criteri univoci e universalmente condivisi.

In particolare, nell'ambito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di pronunciarsi più volte sul bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata *ex art. 8 CEDU* e la libertà di espressione *ex art. 10 CEDU*, formalizzando un indirizzo ermeneutico favorevole ad affermare la generale prevalenza del diritto all'informazione⁷⁷.

Di contro, i giudici di Lussemburgo, avallando «una lettura estensiva, o meglio manipolativa, assiologicamente orientata, alla luce delle disposizioni degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, della direttiva 95/46»⁷⁸, operano, invece, un bilanciamento

le previsioni normative appena richiamate scompaiono. Nessun riferimento agli artt. 11 e 16 è rinvenibile ed il campo è lasciato interamente libero alle numerosissime citazioni presenti, invece, degli artt. 7 e 8 della Carta. Non è difficile cogliere un indizio piuttosto serio di un bilanciamento tra diritti contrastanti che non può non nascere asimmetrico, del tutto sbilanciato, già in partenza, a favore delle ragioni di tutela della *privacy* digitale».

⁷⁴ Cfr. G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVADO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU*, p. cit., 123.

⁷⁵ In tal senso, espressamente G. M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, cit. pp. 205-206.

⁷⁶ Cfr. O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, cit. pp. 25-26.

⁷⁷ *Ex multis* Corte Edu, Sez. V, sentenza 28 giugno 2018, caso *M.L. e W.W. c. Allemagne*, ric. n. 60798/10 e 65599/10; Corte Edu, Sez. IV, sentenza 16 luglio 2013, caso *Wegrzynowski and Smolczewski v. Polonia*, ric. n. 33846/07. Per un approfondimento sul tema, si rinvia a L. NANNIPIERI, *La sopravvivenza online di articoli giornalistici dal contenuto diffamatorio: la pretesa alla conservazione dell'identità e la prigione della memoria nel cyberspazio*, in *Forumcostituzionale.it*, 6 gennaio 2014 (l'articolo integrale può essere consultato al seguente link: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0030_nannipieri.pdf).

⁷⁸ Così si esprime O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, cit. pp. 13-14.

fondato sulla prevalenza generale del diritto individuale alla tutela dei dati personali, destinato a soccombere rispetto all'interesse generale degli utenti all'informazione, solo in presenza di «ragioni particolari, come il ruolo ricoperto dalla persona nella vita pubblica»⁷⁹.

Tuttavia, l'inciso “ragioni particolari” - nonostante risulti decisivo per giustificare eventuali limitazioni del diritto alla protezione dei dati personali - appare vago e imprecisato nel suo significato.

Neppure lo specifico riferimento al «ruolo ricoperto dalla persona nella vita pubblica» costituisce un criterio risolutivo per superare le incertezze riscontrate, poiché non si definiscono con chiarezza quali “ruoli pubblici” potrebbero, appunto, giustificare la prevalenza del diritto all'informazione⁸⁰.

Un'ulteriore criticità riguarda l'omessa indicazione di una determinata soglia temporale, decorsa la quale anche un soggetto, che pure in passato abbia rivestito una carica pubblica, possa rivendicare il diritto alla deindicizzazione di una notizia online visualizzabile nell'elenco dei risultati di ricerca, laddove venga meno la notorietà attuale della sua vicenda⁸¹.

È tutt'altro che agevole, inoltre – nel silenzio della Corte di Giustizia – ricostruire l'ambito di applicazione territoriale del diritto all'oblio per stabilire, cioè, se l'obbligo della rimozione debba essere limitato soltanto ai contenuti indicizzati nei domini europei del motore di ricerca o, in generale, se tale rimedio debba essere esteso a tutte le informazioni accessibili online, anche se si tratta di domini extra-europei, in modo da garantire una deindicizzazione globale dei risultati di ricerca⁸².

⁷⁹ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 97, cit.

⁸⁰ Sul tema, si veda G. M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, pp. 212 e ss. In particolare, l'autore si chiede, ad esempio, se sia possibile includere nella categoria delle “persone pubbliche” i cd. “social influencer”, che hanno un significativo seguito di contatti virtuali e sono in grado di influenzare il dibattito pubblico, grazie al rilevante flusso mediatico di cui godono nell'ambiente digitale. Si veda anche il contributo di F. AGNINO, *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e resp.*, v. 23, 1, 2018.

⁸¹ Per una disamina sugli aspetti problematici della sentenza, F. PIZZETTI, *Tutela della persona, diritto all'oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la luce delle stelle*, pp. 16 e ss.

⁸² Con il recente provvedimento n. 557 del 21 dicembre 2017 (doc. web n. 7465315), il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha sottolineato la necessità di assicurare una deindicizzazione globale e permanente dei contenuti, non limitata soltanto al territorio dell'Unione europea, richiedendo a Google la rimozione di tutti i link indicizzati tra i risultati di ricerca sia nelle versioni europee che extraeuropee del motore di ricerca, proprio in attuazione della sentenza “Google Spain”. Il testo al seguente link: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7465315>. Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, è in corso di

Non si può fare a meno, altresì, di segnalare la problematica procedura prevista per esercitare il diritto alla deindicizzazione, sempre più utilizzata nella prassi come strumento di tutela⁸³.

L'utente, infatti, può rivolgersi al motore di ricerca per far valere la lesione del proprio diritto, lamentando la permanenza della notizia visualizzabile nell'elenco dei risultati di ricerca, e sperare che, almeno nella fase precedente ad un eventuale ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria, il motore di ricerca accolga la relativa istanza sulla base di una valutazione che potrebbe assumere margini eccessivi di discrezionalità, anche a causa della mancata previsione di specifici parametri normativi da osservare nel sindacato richiesto⁸⁴.

In dottrina si discute se il motore di ricerca, nel valutare le ragioni dell'utente, prima di procedere alla rimozione dei link dai risultati indicizzati, sia tenuto ad informare anche il gestore del sito sorgente che ha pubblicato il contenuto da rimuovere. Al riguardo, vi è incertezza se tale onere debba essere ottemperato sin dal momento della presentazione dell'istanza o solo in caso di accoglimento della richiesta, a

esame dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la causa C-507/17, *Google Inc. contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*, in <http://curia.europa.eu/>, promossa per ricostruire, in sede di ricorso pregiudiziale, l'effettivo ambito di applicazione territoriale dello strumento della deindicizzazione. Giova segnalare che, in materia di trasferimento transfrontaliero di dati personali, la Grande Sezione della Corte di giustizia si è pronunciata con la sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-362/14, caso "*Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner*". In particolare, sull'assunto che «l'operazione consistente nel far trasferire dati personali da uno Stato membro verso un paese terzo costituisce, di per sé, un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 effettuato nel territorio di uno Stato membro», i giudici comunitari hanno affermato che tale operazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni della direttiva comunitaria (cit., punti 45 e 46). Pertanto, «siffatti trasferimenti possano avere luogo soltanto se tali paesi terzi garantiscono un livello di protezione adeguato» (cit., punto 48), atteso che «il considerando 57 di detta direttiva precisa che i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi che non offrono un livello di protezione adeguato devono essere vietati» (cit., punto 49). Ne consegue che «non è limitata allo stretto necessario una normativa che autorizza in maniera generale la conservazione di tutti i dati personali di tutte le persone i cui dati sono stati trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti senza alcuna distinzione, limitazione o eccezione a seconda dell'obiettivo perseguito e senza che sia previsto alcun criterio oggettivo che permetta di delimitare l'accesso delle autorità pubbliche ai dati e il loro uso ulteriore a fini precisi, rigorosamente ristretti ed idonei a giustificare l'ingerenza che sia l'accesso sia l'utilizzazione di tali dati comporta» (cit., punto 93). Pertanto, «si deve ritenere che una normativa che consente alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche pregiudichi il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, come garantito dall'articolo 7 della Carta» (cit., punto 94). Il testo integrale della sentenza può essere visualizzato al seguente link: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=IT>.

⁸³ Sul punto, si rinvia alle osservazioni che saranno formulate nell'ambito del Capitolo Quarto del presente lavoro.

⁸⁴ Tali aspetti saranno ulteriormente approfonditi nel successivo paragrafo 3.5.

prescindere dal fatto che il destinatario della comunicazione sia un operatore professionale del settore giornalistico o un semplice blogger amatoriale⁸⁵.

Proprio perché non sono previsti parametri definitivi certi che consentano di risolvere in maniera efficace le questioni sollevate – a maggior ragione – appare discutibile la scelta di affidare la concreta ponderazione di rilevanti interessi confliggenti ad una preliminare valutazione oltremodo discrezionale, demandata – salvo l’eventuale ricorso giurisdizionale – al vaglio iniziale di un soggetto privato (ossia il motore di ricerca) che, pur perseguendo finalità esclusivamente economiche nel mercato dei servizi digitali, «prima ancora (o meglio, al posto) di qualsivoglia autorità di matrice pubblicistica»⁸⁶, assume l’inedita veste di “gatekeeper” decisore che «lo tramuta in un arbitro della fruibilità dell’informazione *online*»⁸⁷.

3.5. Le Linee guida dei Garanti europei e la reazione di Google

La problematica applicazione dei principi affermati dalla sentenza “*Google Spain*” ha reso necessaria l’emanazione di Linee guida contenute nel Parere del 26 novembre 2014 formulato dall’Article 29 Working Group⁸⁸, al fine di fornire specifiche indicazioni sui principali aspetti critici riguardanti soprattutto il giudizio di bilanciamento e la portata applicativa del diritto alla deindicizzazione⁸⁹.

⁸⁵ Sul punto, si rinvia alle autorevoli osservazioni di F. PIZZETTI, *Tutela della persona, diritto all’oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la luce delle stelle*, pp. 15 e ss.

⁸⁶ Così S. SICA, V. D’ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, p. cit., 160.

⁸⁷ Cfr. A. MANTELERO, *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza “politica” del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, cit. p. 131.

⁸⁸ Article 29 Working Party Group è un organismo indipendente che fornisce consulenza alla Commissione europea e contribuisce allo sviluppo delle politiche in materia di protezione dei dati personali. Istituito dall’art. 29 della Direttiva 95/46/CE, è composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di protezione dei dati personali operanti negli Stati membri, da un rappresentante del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e da un rappresentante della Commissione europea. In base a quanto previsto dall’art. 30 della Direttiva 95/46/CE e dall’art. 15 della Direttiva 2002/58/CE, il Gruppo di lavoro ha il compito di esaminare le questioni riguardanti la corretta applicazione delle norme nazionali di attuazione della disciplina comunitaria; formulare pareri sull’adozione di misure efficaci per la tutela dei diritti; elaborare di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la protezione dei dati personali. Dal 25 maggio 2018, il Gruppo “WP 29” è stato sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

⁸⁹ Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union Judgment on “*Google Spain and Inc. V. Agenzia Española de Protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González*”, C-131/12 (il documento è consultabile al seguente link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf).

In base a quanto indicato dall'*Executive summary* del citato documento, si rende necessaria l'elaborazione di una serie di criteri interpretativi "flessibili" e "non esaustivi" per assicurare la corretta attuazione della sentenza C-131/12⁹⁰.

Anzitutto, Le Linee guida confermano che la disciplina prevista dalla Direttiva 95/46/CE è applicabile anche alle operazioni effettuate dai motori di ricerca, atteso che l'accesso alle informazioni indicizzate sul web incide in modo significativo sulla privacy degli individui⁹¹.

Con riferimento alla procedura con cui richiedere la deindicizzazione, il Gruppo di lavoro precisa che l'interessato può rivolgersi al motore di ricerca con qualunque mezzo, e non è obbligato a contattare preliminarmente o contemporaneamente l'editore del sito sorgente⁹². Del pari, anche il motore di ricerca non è tenuto "in linea di massima" ad informare i gestori dei siti sorgente in merito alle istanze di deindicizzazione ricevute - in mancanza di una base giuridica desumibile dalla normativa di riferimento che imponga tale onere procedimentale - a meno che, in relazione a una particolare istanza, sia opportuno ottenere dal *webmaster* ulteriori informazioni per procedere alla valutazione della richiesta⁹³.

Inoltre, il motore di ricerca dovrebbe fornire agli utenti un'adeguata pubblicità sui criteri di deindicizzazione utilizzati, rendendo, altresì, disponibile la pubblicazione di report periodici più dettagliati sull'*iter* delle segnalazioni ricevute⁹⁴.

Qualora il motore di ricerca rigetti la richiesta di rimozione, dovrebbe fornire una "spiegazione sufficiente" circa i motivi del rifiuto⁹⁵.

Con riferimento all'oggetto della rimozione, giova precisare che – secondo le citate Linee guida – i motori di ricerca sono obbligati soltanto alla deindicizzazione dei dati personali associati al nome del soggetto interessato, escludendosi, invece, la cancellazione dell'informazione pubblicata che resta, quindi, accessibile direttamente al sito fonte, oltre che visualizzabile online tramite altri termini di ricerca⁹⁶.

⁹⁰ Cfr. Linee guida "Articolo 29", pp. 3,5,12.

⁹¹ Cfr. Linee guida "Articolo 29", p. 6.

⁹² Cfr. Linee guida "Articolo 29", pp. 2, 7.

⁹³ Cfr. Linee guida "Articolo 29", pp. 3, 9, 10.

⁹⁴ Cfr. Linee guida "Articolo 29", p. 3.

⁹⁵ Cfr. Linee guida "Articolo 29", p. 7.

⁹⁶ Cfr. Linee guida "Articolo 29", pp. 2, 6, 9.

Per quanto attiene alla portata applicativa del diritto alla deindicizzazione, il Gruppo di lavoro “Articolo 29” evidenzia che, al fine di assicurare l’effettiva protezione dei diritti fondamentali degli individui, la deindicizzazione dovrebbe essere attuata su tutti i domini del gestore del motore di ricerca. In caso contrario, infatti, la rimozione limitata soltanto ai domini europei non può essere considerata sufficiente per garantire il rispetto del diritto dell’Unione⁹⁷.

Poiché – secondo le coordinate ermeneutiche della Corte di Giustizia – il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza prevale “in linea di principio” sull’interesse economico del motore di ricerca e sull’interesse del pubblico all’informazione⁹⁸ è importante stabilire quando la sussistenza di “ragioni particolari” possa concretamente giustificare la soccombenza di tale diritto.

Al riguardo, nella prospettiva di assicurare un ragionevole equilibrio tra diritti confliggenti⁹⁹, il Gruppo di lavoro ritiene che le condizioni di contemperamento siano suscettibili di differente gradazione a seconda che il soggetto svolga o meno un ruolo pubblico, tenuto conto, altresì, della fonte dell’informazione e del contesto in cui la notizia è pubblicata: aspetti, questi, che consentono di valutare il grado di correttezza, pertinenza, non eccedenza e veridicità del contenuto diffuso. Inoltre, le cautele risultano ancora più stringenti se si tratta di dati sensibili, che riguardano minori o che abbiano ad oggetto contenuti offensivi e/o lesivi costituenti reato¹⁰⁰.

Invero, nonostante il tentativo di fornire chiarimenti interpretativi relativi alla sentenza “*Google Spain*”, anche le Linee guida del 26 novembre 2014 non risolvono del tutto le criticità riscontrate nella ricostruzione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia.

Ebbene, se – come sottolineato dal Gruppo di lavoro – il bilanciamento va effettuato avuto riguardo all’interesse generale di accedere alle informazioni, da valutarsi

⁹⁷ Cfr. Linee guida “Articolo 29”, pp. 3, 9.

⁹⁸ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 97, cit.

⁹⁹ Più precisamente, la Corte di Giustizia Ue sottolinea che «tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona [...] nonché dall’interesse pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica»: cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 81, cit.

¹⁰⁰ Per un’esaustiva disamina sui criteri di bilanciamento elaborati dal Gruppo di lavoro, si vedano le osservazioni formulate nelle pagine 10 e ss. del Parere.

anche in relazione al ruolo pubblico ricoperto dal soggetto che voglia esercitare il diritto alla deindicizzazione, appaiono allora opinabili i criteri interpretativi utilizzati per ricostruire la nozione di “persona pubblica”.

Tale parametro, infatti - pur costituendo «solo un indice sintomatico dell’interesse a conoscere»¹⁰¹ - sembra vago per delimitare con certezza la categoria delle “figure pubbliche” e stabilire quali siano concretamente i ruoli che un soggetto debba rivestire nella vita pubblica, per giustificare la soccombenza del diritto individuale alla protezione dei dati personali¹⁰².

Un ulteriore profilo problematico rilevabile nel documento redatto dall’Article 29 Working Group riguarda la delimitazione dell’ambito di operatività del rimedio della deindicizzazione, da effettuarsi – secondo il citato Parere – su tutti i domini del gestore del motore di ricerca, compresi quelli extraeuropei.

In ordine alla realizzazione effettiva di tale risultato sorgono incertezze applicative molto rilevanti.

Poiché l’impostazione di matrice “europea” - tradizionalmente più sensibile a garantire la tutela della privacy - si pone in contrasto con altre concezioni giuridiche (ad esempio, quella degli Stati Uniti fondata sulla valorizzazione precettiva del Primo emendamento della Costituzione americana in materia di *freedom of speech*), è davvero complesso ricostruire l’ambito di applicazione territoriale della deindicizzazione secondo parametri omogenei condivisi su scala globale, con la conseguenza che qualsiasi soluzione operativa risulta difficilmente realizzabile, a causa di significative divergenze che sussistono sull’adozione dei criteri di bilanciamento da utilizzare quando entrano in conflitto i due diritti fondamentali¹⁰³.

¹⁰¹ Cfr. F. PIZZETTI, *Tutela della persona, diritto all’oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la luce delle stelle*, cit., p. 19.

¹⁰² Nel Parere del 26 novembre 2014, il Gruppo di Lavoro tenta di fornire una concreta ricostruzione della qualifica di “persona pubblica”, richiamando, a tal fine, la Risoluzione n. 1165 del 25 giugno 1998, adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, riguardante il diritto alla privacy dei personaggi pubblici, secondo cui si considerano tali «coloro che ricoprono cariche pubbliche e/o utilizzano risorse pubbliche e, più in generale, coloro che rivestono un ruolo nella vita pubblica in ambito politico, economico, artistico, sportivo ed in ogni altro settore sociale»: cfr. Linee guida “Articolo 29”, p. 14.

¹⁰³ Per un approfondimento generale su tali aspetti, si rinvia a G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVADO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU*, cit., pp. 99 e ss. Al riguardo, gli autori descrivono in modo dettagliato le differenti impostazioni regolatorie esistenti tra Europa e USA. Più precisamente, gli autori sottolineano che la concezione “europea” della privacy «comporta l’esigenza di proteggere l’individuo rispetto alla circolazione d’informazioni che lo riguardano,

Alla luce delle criticità riscontrate, la sentenza C-131/12 ha provocato anche la reazione di Google, che ha realizzato una serie di iniziative dirette – formalmente – a recepire i principi affermati dalla Corte di Giustizia.

C'è chi vede al riguardo una precisa «strategia di impresa che formalmente adempiendo alla pronuncia ne mina di fatto il fondamento [...] È invece del tutto evidente come tale “servizio”, immediatamente pubblicizzato dai media di tutto il mondo, favorisca (anche per le più agevoli modalità) un picco di domande. L'effetto di questo picco è molteplice: dimostra l'onere derivante dalla sentenza in capo al gestore del servizio, paventa eventuali conseguenze rilevanti in termini di cancellazione di informazioni dalla Rete, accresce la funzione valutativa in capo a Google, consente a quest'ultimo un'ampia discrezionalità nella scelta di quali richieste privilegiare»¹⁰⁴.

Venendo agli interventi di adeguamento promossi dal popolare motore di ricerca, anzitutto Google ha pubblicato una “Guida di supporto per le richieste di rimozione”¹⁰⁵, che fornisce all'utente chiarimenti su come inoltrare le richieste di deindicizzazione, invocando l'applicazione «delle leggi europee di protezione dei dati personali (Diritto all'oblio)».

Ulteriori informazioni sono visualizzabili all'interno della Guida Transparency Report, che mette in evidenza, tra l'altro, anche le «Domande frequenti relative alle richieste di rimozione dei risultati di ricerca ai sensi delle leggi europee sulla privacy»¹⁰⁶.

suscettibili di incidere sulla sua immagine sociale» (cit. p. 99), mentre l'impostazione “americana” di privacy «è rimasta prevalentemente incentrata sulla tutela dello spazio vitale dell'individuo, circoscritto dalla sua persona e proprietà, rispetto alle intrusioni da parte dello Stato, tanto nella raccolta d'informazione quanto nella limitazione della libertà di scelta» (cit. p. 100). Ne consegue che «la preminenza della libertà di espressione preclude, nel diritto statunitense, ogni spazio per il diritto all'oblio su Internet: se un'informazione è stata legittimamente diffusa al pubblico, può continuare a essere distribuita, e può essere ripubblicata senza limiti. Quindi, mentre negli ordinamenti europei il diritto all'oblio rispetto a informazioni pregiudizievoli per l'interessato e non più attuali è variamente riconosciuto, negli Stati Uniti non c'è praticamente alcun limite alla pubblicazione di informazioni vere su eventi passati» (cit. p. 101-102).

¹⁰⁴ Cfr. A. MANTELERO, *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza “politica” del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, cit. p. 133.

¹⁰⁵ Accedendo al link: <https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?hl=it>, all'interno del sito ufficiale di Google, è possibile segnalare i contenuti di cui si chiede la rimozione, previo inserimento di una serie di informazioni che gli utenti sono tenuti a fornire al motore di ricerca per attivare la procedura di deindicizzazione.

¹⁰⁶ Link: <https://support.google.com/transparencyreport/answer/7347822>. Tali aspetti saranno approfonditi in modo dettagliato nel prosieguo del lavoro.

Google, infatti, ha attivato all'interno del suo sito un'interfaccia web che consente di inviare le richieste di rimozione ed esercitare il diritto alla deindicizzazione. L'utente, quindi, previa compilazione di un apposito modulo online, può inoltrare un'istanza di rimozione e, dopo l'invio di un messaggio automatico di conferma dell'avvenuta trasmissione dell'istanza, riceve via posta elettronica la decisione assunta da un "team di soggetti qualificati e specializzati" che opera alle dirette dipendenze di Google¹⁰⁷.

Per procedere all'esame dell'istanza, Google richiede all'utente l'invio di un documento d'identità e la compilazione obbligatoria di una serie di dati personali, nonché l'identificazione dei risultati di ricerca da rimuovere, indicando il nome utilizzato come "*query*" della ricerca associato ai contenuti indicizzati, oltre ai motivi della richiesta di rimozione.

Giova precisare che – come espressamente dichiarato dal motore di ricerca¹⁰⁸ – l'eventuale accoglimento della richiesta di rimozione del contenuto dall'elenco dei risultati indicizzati esclude, comunque, la cancellazione dell'informazione, che resta accessibile direttamente al sito sorgente, e visualizzabile online tramite altre parole chiave alle quali essa può essere associata.

Nel rispetto delle "Norme per la rimozione"¹⁰⁹, Google dichiara di «bilanciare i diritti alla privacy della persona con il diritto di rendere accessibili le informazioni e con l'interesse del pubblico di trovarle».

Invero, con un rilevante sindacato discrezionale sulla valutazione della richiesta, Google - secondo quanto espressamente indicato nella sua Guida operativa - si riserva di stabilire «se i risultati includono informazioni obsolete sull'utente e se le informazioni sono di interesse pubblico»¹¹⁰.

¹⁰⁷ Un'esaustiva indagine sui dati statistici sarà compiuta nell'ambito del Capitolo Quarto.

¹⁰⁸ La Guida pubblicata sul sito di Google precisa, al riguardo, che «anche se Google rimuove il sito richiesto dai risultati di ricerca, la pagina web esiste ancora e può essere trovata direttamente (tramite l'URL del sito), oppure su altri motori di ricerca. Il fatto che si trovi nell'indice di Google indica semplicemente che la pagina esiste sul Web, non che Google la approvi. Ecco perché la soluzione migliore è contattare il webmaster che può rimuovere completamente la pagina».

¹⁰⁹ Link: <https://support.google.com/websearch/answer/2744324>.

¹¹⁰ Nella nozione di "informazioni di interesse pubblico" rientrano, a titolo di mero esempio, le informazioni riguardanti «frodi finanziarie, negligenza professionale, condanne penali o la condotta pubblica di funzionari statali». Inoltre, secondo quanto precisato dalla Guida Transparency Report, la sussistenza di un interesse pubblico può dipendere da «tanti fattori, ad esempio, se i contenuti riguardano la vita professionale, un reato del passato, un incarico politico, il ruolo nella vita pubblica

Non si può fare a meno di osservare che in tali ipotesi Google «dovrebbe ergersi a sorta di paladino della libertà di accesso all'informazione in Rete, rigettando l'istanza dell'interessato nell'ottica della tutela di un interesse collettivo alla conoscenza»¹¹¹.

Il potere decisionale del motore di ricerca è discutibile anche perché nel procedimento risulta del tutto assente il contraddittorio con i soggetti portatori degli interessi che entrano in gioco nel giudizio di valutazione della richiesta.

Al riguardo, autorevole dottrina stigmatizza siffatta procedura, tesa «a favorire un'ampia discrezionalità di azione in capo ad un soggetto imprenditoriale che detiene il 90% del *market share* europeo nel settore dei motori di ricerca. In quest'ottica [...] i motori di ricerca [...] consentono infatti un accesso diffuso alla notizia, favorendone la propalazione, senza però esercitare alcun controllo editoriale sui contenuti, come invece avviene nella mediazione giornalistica [...] La normativa sui dati personali finisce per richiedere al motore di ricerca di porre in essere un bilanciamento di interessi che esula dal proprio ruolo e dalle proprie competenze, mancando sia la diretta conoscenza delle vicende sia la specifica professionalità»¹¹².

Per tale ragione, piuttosto che demandare l'operazione di bilanciamento ad un'organizzazione imprenditoriale privata che persegue finalità economiche, con il rischio – paventato da una parte della dottrina – di generare il fenomeno di *overdeterrence*¹¹³, «sarebbe stato auspicabile affidare il vaglio delle istanze di deindicizzazione direttamente ai Garanti nazionali oppure prevederne l'interpello necessario da parte dei motori di ricerca: ciò avrebbe consentito un'indubbia garanzia di obiettività di giudizio con effettivo temperamento degli interessi in contrapposizione»¹¹⁴.

del richiedente o se i contenuti stessi sono autoprodotti, documenti ufficiali, o di natura giornalistica».

¹¹¹ Cfr. S. SICA, V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, cit., p. 161.

¹¹² Così A. MANTELERO, *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza "politica" del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, cit. pp. 134-135.

¹¹³ Si veda G. M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, cit. p. 211, secondo cui affidare a Google la decisione sulle richieste di deindicizzazione «dovrebbe spingere gli operatori intermediari ad optare per la soluzione meno rischiosa (ossia la rimozione dei risultati della ricerca), a prescindere dalla sussistenza o meno di un reale diritto all'oblio e alla mancata compresenza di cause che giustificano la permanenza dell'informazione in rete».

¹¹⁴ Cfr. S. SICA, V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, cit. pp. 161-162.

Nell'ambito delle iniziative adottate da Google per adeguarsi ai principi della sentenza del 13 maggio 2014, si segnala, inoltre, l'istituzione di un gruppo di esperti, denominato Google Advisory Council¹¹⁵, che opera come comitato consultivo, con il compito di definire criteri omogenei utilizzabili nella valutazione delle richieste di rimozione inoltrate dagli utenti, a fronte della necessità di operare un ragionevole bilanciamento tra interessi confliggenti che il motore di ricerca è chiamato a realizzare.

A seguito di numerose sessioni di consultazioni promosse per raccogliere – secondo le intenzioni dichiarate al riguardo da Google – «contributi di governi, imprese, media, mondo accademico, settore tecnologico, organizzazioni che si occupano della protezione dei dati personali e per discutere su questioni complesse concernenti il rapporto tra diritto all'informazione e diritto alla privacy», il 06 febbraio 2015 è stato pubblicato il Report “Advisory Council on the Right to be Forgotten”¹¹⁶, contenente le conclusioni del comitato, ufficialmente formalizzate dopo mesi di lavoro e di approfondimenti sulla materia.

Nel Report il comitato consultativo evidenzia la necessità di fornire parametri concreti per ricostruire l'ambito di applicazione del “diritto all'oblio”, nel rispetto di quanto stabilito dai giudici comunitari con la sentenza “*Google Spain*”.

Poiché la Corte di Giustizia individua le condizioni che consentono di sacrificare il diritto alla protezione dei dati personali, in presenza di «ragioni particolari, come il ruolo ricoperto dall'interessato nella vita pubblica»¹¹⁷, il motore di ricerca deve procedere alla rimozione dei contenuti, effettuando un indispensabile bilanciamento per stabilire caso per caso quando l'interesse generale alla conoscenza prevale rispetto al diritto individuale dell'utente.

Al riguardo, si riscontrano rilevanti divergenze tra l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e l'orientamento elaborato dal Google Advisory Council.

In particolare, a differenza di quanto affermato dalla sentenza “*Google Spain*”, il comitato ritiene necessaria la sussistenza di un concreto danno derivante all'utente

¹¹⁵ Link: <https://archive.google.com/advisorycouncil/>.

¹¹⁶ Il testo integrale del Report può essere pubblicamente consultato al seguente link di collegamento: <https://static.googleusercontent.com/media/archive.google.com/it//advisorycouncil/advisement/advisory-report.pdf>.

¹¹⁷ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 97, cit.

dall'accesso alle informazioni di cui si chiede la rimozione, in assenza del quale la richiesta di deindicizzazione non potrebbe essere accolta¹¹⁸.

Per valutare nel merito le istanze di deindicizzazione, il comitato ha elaborato quattro specifici criteri applicativi: il ruolo dell'interessato nella vita pubblica, la natura dell'informazione, la fonte dell'informazione e il decorso del tempo.

In ordine al primo criterio, il comitato precisa che se si tratta di persone che rivestono un ruolo attivo¹¹⁹ nella vita pubblica, prevale in via generale l'interesse pubblico all'informazione; se, invece, i soggetti interessati rivestono un ruolo "limitato" o "specifico"¹²⁰ nella vita pubblica, l'operazione di bilanciamento tiene conto del contenuto concreto dell'informazione oggetto della richiesta di rimozione; infine, se le persone non hanno alcun ruolo nella vita pubblica, vi è una maggiore possibilità di accoglimento delle istanze di deindicizzazione.

In ordine al secondo criterio, il comitato ritiene che la natura dell'informazione può giustificare una maggiore protezione della privacy individuale, tutte le volte in cui le richieste di deindicizzazioni abbiano ad oggetto dati sensibili¹²¹, informazioni attinenti alla sfera privata dell'interessato¹²² e riguardino soggetti minori; mentre qualora le informazioni abbiano rilevanza pubblica e/o politica¹²³ tende a prevalere l'interesse generale alla conoscenza.

¹¹⁸ In tal senso, The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, cit., p. 6, secondo cui la valutazione dei danni deve essere effettuata nel rispetto della CEDU e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹¹⁹ Tale categoria comprende: «Politici, CEO, celebrità, leader religiosi, stelle dello sport, artisti dello spettacolo»: cfr. The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, cit., p. 7.

¹²⁰ Le persone che rivestono un ruolo limitato o specifico nella vita pubblica sono: «Dirigenti scolastici, alcuni tipi di dipendenti pubblici, persone divenute note nell'opinione pubblica a causa di eventi al di fuori del loro controllo, individui che possono svolgere un ruolo pubblico all'interno di una specifica volontà a causa della loro professione»: cfr. The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, cit., p. 8.

¹²¹ Per dati sensibili si intendono: «Dati che rilevano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche e religiose, le credenze filosofiche, l'appartenenza a organizzazioni sindacali, le condizioni di salute e la vita sessuale»: cfr. The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, cit., p. 10.

¹²² Per informazioni attinenti alla sfera privata dell'interessato si intendono: «Informazioni relative alla sfera sessuale dell'individuo, informazioni finanziarie, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, PIN, numeri di carte di credito»: cfr. The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, cit., p. 9.

¹²³ Se si tratta, in particolare, di «Informazioni rilevanti per il discorso politico, religioso o filosofico, informazioni relative alla salute pubblica e alla protezione dei consumatori, informazioni relative al settore della criminalità, riguardanti reati e condanne penali, informazioni che riguardano fatti realmente accaduti o si riferiscono a figure storiche, informazioni relative alla ricerca scientifica e all'espressione artistica»: cfr. The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, cit., p. 11, 12, 13.

Inoltre, nella valutazione delle richieste di rimozione dei contenuti si considera rilevante anche la fonte dell'informazione. Si tratta del terzo criterio elaborato dal comitato, che consente di attribuire un "peso" maggiore alle notizie provenienti da operatori professionali del settore giornalistico, da cui può presumersi la sussistenza di un interesse generale all'informazione - stante la tendenziale autorevolezza della relativa pubblicazione - rispetto alla minore credibilità normalmente attribuita ai contenuti comunicativi diffusi da blogger e operatori amatoriali¹²⁴.

Il fattore temporale costituisce il quarto criterio definito dal comitato: il tempo, infatti, può rendere un'informazione obsoleta al mutare delle circostanze che ne avevano giustificato originariamente la legittima pubblicazione, così facendo venir meno l'interesse attuale alla conoscenza¹²⁵.

Per quanto riguarda la ricostruzione dell'ambito di applicazione territoriale della deindicizzazione, viene prospettato un orientamento divergente rispetto a quanto sostenuto nel Parere del 26 novembre 2014 formulato dall'Article 29 Working Group.

In particolare, il comitato di Google ritiene che la rimozione dei contenuti indicizzati alle sole versioni europee dei domini gestiti dal motore di ricerca costituisca una soluzione sufficiente e proporzionata a garantire la protezione dei dati personali degli utenti nel rispetto del diritto dell'Unione. Tale opzione, infatti, viene considerata pienamente compatibile con il *dictum* affermato nella sentenza "Google Spain", anche in considerazione del fatto che, nella prassi, gli utenti, quando digitano il dominio generale "www.google.com", sono automaticamente reindirizzati alla pagina del motore di ricerca corrispondente alla versione locale dello Stato in cui viene effettuato il collegamento¹²⁶.

In definitiva, poiché sono molteplici le letture interpretative sulla sentenza "Google Spain", sussistono rilevanti incertezze nella ricostruzione applicativa dei principi affermati dalla Corte di Giustizia.

¹²⁴ Cfr. The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, p. 13.

¹²⁵ Cfr. The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, p. 14.

¹²⁶ Al riguardo, secondo i dati statistici indicati a pagina 19 del Report, risulta che oltre il 95% delle *query* originate in Europa siano effettuate nell'ambito delle versioni locali del motore di ricerca, rendendo, quindi, marginale il problema relativo all'estensione territoriale della deindicizzazione oltre i domini europei.

Lo scenario esistente – già di per sé problematico – è ancora più complesso se si considera l'enorme potere economico della multinazionale americana che gestisce il più popolare motore di ricerca e che manifesta – come afferma Alessandro Mantelero – un «attivismo di impresa, capace di generare durature sinergie con il mondo politico ed accademico, nonché con una miriade di comitati ed associazioni dalle finalità più disparate e non di rado lobbistiche. In una strategia globale tutti questi fattori [...] possono giocare un ruolo decisivo nell'incidere sulle politiche comunitarie e sull'efficacia che può avere una decisione della Corte di Giustizia. Occorre dunque chiedersi se, a fronte del gigantismo di alcuni *big player*, la forza dei grandi numeri possa essere usata contro la regola del diritto affermata da una decisione»¹²⁷.

3.6. Il diritto all'oblio nella Dichiarazione dei diritti di Internet: un'ipotesi di formalizzazione del *dictum* “Google Spain”

La rilevanza applicativa del diritto all'oblio è stata approfondita nell'ambito di una particolare iniziativa promossa in Italia dalla Presidenza della Camera dei Deputati nel corso della XVII Legislatura.

In particolare, a partire dal 28 luglio 2014 è stata istituita la “Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet”¹²⁸, con il compito di studiare il rapporto tra innovazione digitale e diritti fondamentali, seguendo le indicazioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 16 aprile 2014 sulla protezione dei diritti umani su Internet¹²⁹, anche mediante il coinvolgimento di esperti e rappresentanti della società civile che hanno partecipato attivamente alle sessioni di lavoro della Commissione.

Dopo aver definito una prima bozza di dichiarazione dei diritti di Internet resa nota l'8 ottobre 2014 - il cui testo iniziale è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 27 ottobre 2014 al 31 marzo 2015 - il 28 luglio 2015 la Commissione ha

¹²⁷ Così A. MANTELERO, *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza “politica” del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, cit. p. 139.

¹²⁸ Link della pagina ufficiale della Commissione: <http://www.camera.it/leg17/1174>.

¹²⁹ Si tratta della Raccomandazione CM/Rec (2014)6 16 aprile 2014 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, recante una “Guida dei diritti umani per gli utenti di Internet” (link: <https://rm.coe.int/16804d3cb9>).

ufficialmente adottato la “*Carta dei diritti in Internet*”¹³⁰, che consta di un preambolo e 14 articoli¹³¹.

In stretta connessione con l’enunciazione di principio contenuta nel Preambolo della Dichiarazione, che richiama esplicitamente l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - costituente «il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet» - l’art. 11 della “Dichiarazione dei diritti in Internet” formalizza la proclamazione del diritto all’oblio.

In particolare, il primo comma afferma che «ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica».

Tenuto conto delle coordinate interpretative delineate dalla sentenza “*Google Spain*”, il secondo comma precisa che «il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni esercitate».

Infine, il terzo comma dispone che «se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione».

La formulazione di tale articolo ha sollevato una serie di rilievi critici¹³² sulla ricostruzione della sua portata applicativa.

¹³⁰ Il testo integrale del documento è pubblicamente visualizzabile al seguente link di collegamento: http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/TESTO_ITALI_ANO_DEFINITVO_2015.pdf.

¹³¹ Più precisamente, il testo proclama i seguenti diritti: Art. 1 (Riconoscimento e garanzia dei diritti); art. 2 (Diritto di accesso); art. 3 (Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete); art. 4 (Neutralità della rete); art. 5 (Tutela dei dati personali); art. 6 (Diritto all’autodeterminazione informativa); art. 7 (Diritto all’invulnerabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici); art. 8 (Trattamenti automatizzati); art. 8 (Diritto all’identità); art. 10 (Protezione dell’anonimato); art. 11 (Diritto all’oblio); art. 12 (Diritti e garanzia delle persone sulle piattaforme); art. 13 (Sicurezza in rete); art. 14 (Governo della rete).

¹³² Sul punto, si rinvia alle autorevoli osservazioni di F. PIZZETTI, *Tutela della persona, diritto all’oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la luce delle stelle*, pp. 24 e ss.

Al riguardo, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali - sentita in audizione nel corso della Seduta n. 5 del 12 gennaio 2015 - ha censurato il contenuto dell’articolo soprattutto in relazione al prospettato regime della legittimazione ad agire ivi previsto, evidenziando che, in attuazione di tale disposizione, «si dovrebbe quindi, evidentemente, pubblicare (sempre in rete?) un elenco dei soggetti che abbiano esercitato questa prerogativa. In tal modo un diritto, quale quello all’oblio - affermatosi come garanzia di una “biografia non ferita” dallo stigma della memoria eterna della rete - rischierebbe, con un’eterogenesi dei fini, di rivolgersi nel suo opposto. E questo non pare condivisibile, dovendosi invece preservare la natura autentica del diritto all’oblio, che già di per sé consente di coniugare memoria collettiva e storia individuale; giudizio pubblico e identità personale»¹³³. Ulteriori perplessità sono state formalizzate - nel corso della Seduta n. 8 del 26 marzo 2015 - «sull’applicabilità della norma alle persone note e ad altre categorie di soggetti non sempre facilmente identificabili. L’introduzione di elementi i cui contorni sono difficilmente delineabili non sembra possa contribuire alla formazione di indirizzi interpretativi univoci, specialmente in una materia come quella del trattamento dei dati personali a scopi giornalistici in cui sono già numerosi, perché a volte davvero inevitabili, i riferimenti a parametri obiettivamente sfuggenti»¹³⁴.

Al netto delle ambiguità interpretative riscontrate, la “Carta dei Diritti in Internet” costituisce – ad avviso di chi scrive - una proposta innovativa nel panorama regolatorio della Rete che, sebbene priva di una propria diretta cogenza normativa, può comunque considerarsi un concreto tentativo di formalizzare la specifica declinazione del diritto all’oblio, secondo le coordinate della sentenza “*Google Spain*”, come situazione giuridica soggettiva distinta e autonoma sia dal diritto all’autodeterminazione informativa *ex art. 6*, sia dal diritto all’identità digitale *ex art. 9* della Carta dei diritti di Internet.

¹³³ Audizione Autorità garante per la protezione dei dati personali, Seduta n. 5 del 12 gennaio 2015, cit. p. 9 (il documento integrale è pubblicamente visualizzabile al seguente link di collegamento: http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/attivita_commissione_internet/file_allegatos/000/000/005/allegati_gennaio_2015.pdf).

¹³⁴ Audizione *Medialaws*, Seduta n. 8 del 26 marzo 2015, cit. p. 24 (link di collegamento: http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/attivita_commissione_internet/file_allegatos/000/000/009/Raccolta_allegati_audizione_26_marzo_2015.pdf)

3.7. Le oscillazioni interpretative sul regime di responsabilità dei motori di ricerca: “Google Spain” versus “Google Vivi Down”

La continua evoluzione dell’ambiente digitale ha determinato la comparsa di nuovi operatori telematici che forniscono servizi innovativi – tendenzialmente gratuiti e “dalle sembianze editoriali”¹³⁵ – difficilmente riconducibili alle tradizionali categorie di intermediari della Rete delineate in via generale dal legislatore¹³⁶.

Emblematica, in tal senso, la figura dei motori di ricerca, la cui attività di intermediazione da tempo pone rilevanti problemi sul regime di responsabilità applicabile, facendo emergere rilevanti incertezze interpretative, che sembrano mettere definitivamente in crisi il sistema normativo vigente¹³⁷.

L’inadeguatezza della disciplina risulta evidente rispetto alle specifiche caratteristiche di Google – il più diffuso e popolare motore di ricerca – che utilizza un sofisticato sistema di algoritmi in grado di effettuare le operazioni di raccolta e di indicizzazione organizzata dei contenuti, corrispondenti alle parole chiave selezionate degli utenti¹³⁸.

Questo tipo di attività, infatti, sembra difficilmente qualificabile come neutra rispetto ai contenuti che vengono ordinati secondo un preciso ordine di preferenza¹³⁹, tenuto conto, altresì, dei meccanismi di *advertising* che - a pagamento - consentono alle inserzioni promozionali di ottenere maggiore visibilità grazie alla posizione ottimizzata dei relativi link “sponsorizzati” nella sezione degli annunci pubblicitari visualizzabili nella parte destra e superiore dei risultati naturali forniti dal motore di ricerca¹⁴⁰.

¹³⁵ Cfr. L. ARANZULLA, *Responsabilità dei gestori di motori di ricerca tra regole e diritti di libertà: alcune riflessioni*, in *Cyberspazio e diritto*, 2011, Vol. 12, cit., p. 2. Con tale espressione l’autrice evidenzia la peculiare natura del servizio fornito dal motore di ricerca, che describe, nell’ambito di un “modello di business dinamico”, come «strumento divulgativo e pubblicitario, fornitore di servizi innovativi (gratuiti e a pagamento)».

¹³⁶ Cfr. M. L. MONTAGNINI, *Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari*, cit. p. 2 e ss.

¹³⁷ Sul tema, si veda B. MARUCCI, *La responsabilità civile in rete: necessità di introdurre nuove regole*, in P. STANZIONE (a cura di) *Comparazione e diritto civile*, 2014.

¹³⁸ Al riguardo, si rinvia alle osservazioni che sono state espone nell’ambito del Capitolo Secondo, allorquando è stato analizzato il sistema di funzionamento dei motori di ricerca e, in modo particolare, di Google.

¹³⁹ Si veda il sito di Google al link: <https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=it>.

¹⁴⁰ Sul sistema di pubblicità Google Ads, si rinvia alla dettagliata spiegazione fornita nel sito del motore di ricerca al seguente link: https://ads.google.com/intl/it_it/home/.

Per tale ragione, si è registrata un'intensa proliferazione di orientamenti interpretativi elaborati con l'intento di superare le difficoltà qualificatorie riscontrate¹⁴¹.

Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, merita di essere esaminato il caso “Google – Vivi Down”: si tratta di una vicenda giudiziaria riguardante un caso di *cyberbullismo* verificatosi in danno di un giovane affetto dalla sindrome di Down umiliato con insulti e percosse da alcuni compagni coetanei, e ripreso da un video successivamente diffuso in Rete¹⁴².

La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione¹⁴³, a conclusione dell'iter processuale, offre interessanti spunti di riflessione che confermano, però, le

¹⁴¹ Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, uno dei primi interventi della Corte di Giustizia Ue è avvenuto con la sentenza del 23 marzo 2010 (“Google c. Louis Vuitton”). In particolare, per stabilire se il servizio di posizionamento delle inserzioni pubblicitarie fosse riconducibile all'attività di “hosting” ex art. 14 Direttiva 2000/31/CE, i giudici comunitari hanno ricostruito la categoria ibrida e atipica del cd. “hosting provider attivo”, basata sul ruolo attivo che il prestatore assume nella gestione dei contenuti memorizzati - assimilabile in un certo senso all'attività del “content provider” - rispetto alle funzioni meramente tecniche che caratterizzano la tipica posizione del provider “passivo”, con conseguente decadenza dal meccanismo di esenzione previsto dalla Direttiva 2000/31/CE, qualora risulti mancante il requisito della neutralità tecnica nell'attività svolta. Secondo le motivazioni della Corte di Giustizia Ue: «L'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso prontamente di rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi»: cfr. Cause riunite C-236/08 a C-238/08 – *Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletiers SA* (C-236/08) e *Google France SARL contro Viaticum SA e Luteciel SARL* (C-237/08) e *Google France SARL contro Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e altri* (C-238/08), cit., in <http://curia.europa.eu/>. Sempre la Corte di Giustizia Ue è ritornata di nuovo sulla questione – anche per approfondirne ulteriormente i relativi ambiti applicativi – con la sentenza del 12 luglio 2011 (caso “L'Oréal c. eBay”). Chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione dell'attività di inserzione dei link pubblicitari tra le parole chiave selezionate dagli utenti mediante il servizio di sponsorizzazione offerto dal motore di ricerca per la promozione di prodotti commerciali, la Corte ha ribadito la fondamentale differenziazione tra ruolo “attivo” e ruolo “passivo” del prestatore del servizio, come criterio distintivo utilizzabile per escludere il beneficio dell'immunità (si vedano i punti 112, 113, 118, 119 e 120 della decisione) precisando, inoltre, che il cd. “hosting provider attivo” è configurabile tutte le volte in cui venga esercitato in concreto un controllo sui dati memorizzati tale da consentirgli di avere un'effettiva conoscenza sui relativi contenuti: cfr. Causa C-324/09 – *L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri*, in <http://curia.europa.eu/>.

¹⁴² Per un esame completo della vicenda, si vedano: G. CAMERA, O. POLLICINO, *La legge è uguale anche sul web. Dietro le quinte del caso Google – Vivi Down*, Milano, Egea, 2010; A. MANNA, *La prima affermazione, a livello giurisprudenziale, della responsabilità penale dell'Internet provider: spunti di riflessione tra diritto e tecnica*, in *Giur., cost.*, 2010, pp. 1856 e ss.

¹⁴³ Cass., pen., Sez. III, sentenza 17 dicembre 2013 - 03 febbraio 2014, n. 5107, in <http://www.dirittoegiustizia.it/>. I giudici di legittimità confermano l'assoluzione pronunciata dalla

rilevanti oscillazioni interpretative esistenti in ordine all'inquadramento sistematico della responsabilità dei motori di ricerca¹⁴⁴.

In primo luogo, viene ricostruito l'ambito di operatività del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (*Codice Privacy*) e del D.lgs. 09 aprile 2003, n. 70 (attuativo della Direttiva 2000/31/CE), sulla base di una lettura integrata e congiunta delle relative norme che rende astrattamente compatibili le due discipline di riferimento.

Al riguardo, la Suprema Corte precisa che la mera fornitura di un servizio di *hosting* mediante la messa a disposizione di una piattaforma che consenta agli utenti di caricare liberamente contenuti multimediali, all'insaputa del motore di ricerca, non integra gli estremi di un trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti del *Codice Privacy*, poiché in questo caso il provider risulta «privo di qualsivoglia potere decisionale sul trattamento», inteso come «capacità concretamente di incidere su tali dati, che non può prescindere dalla conoscenza dei dati stessi»¹⁴⁵.

Pertanto, laddove l'*host provider* non abbia conoscenza della natura illecita dei contenuti pubblicati dagli utenti, non è ravvisabile una fattispecie di responsabilità da illecito trattamento dei dati personali in capo al motore di ricerca.

Ne consegue che – secondo le testuali affermazioni della Suprema Corte – «in via generale, sono gli utenti ad essere titolari del trattamento di dati personali e non i gestori che si limitano a fornire i servizi di hosting», dovendosi escludere che sussista «in capo al provider, sia esso anche un *hosting provider*, un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito», atteso che «il gestore del servizio di hosting non ha alcun controllo sui dati memorizzati, né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione del file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all'utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione»¹⁴⁶.

Corte di Appello di Milano il 21 dicembre 2012, che aveva riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 24 febbraio 2010.

¹⁴⁴ Per un approfondimento sul tema, si vedano i seguenti contributi: F. DI CIOMMO, *Google/Vivi Down, atto finale: l' "hosting provider" non risponde quale titolare del trattamento dei dati*, in *Foro it.*, 2014, pp. 346 e ss.; R. SALVI, *La Corte di Cassazione sul caso Google vs Vivi Down: l'host provider non governa il mare magnum della rete*, in *Diritto.it*, 18 marzo 2014 (articolo visualizzabile in formato integrale al seguente link: <https://www.diritto.it/la-corte-di-cassazione-sul-caso-google-vs-vivi-down-l-host-provider-non-governa-il-mare-magnum-della-rete/>).

¹⁴⁵ Cass., pen., Sez. III, sentenza 17 dicembre 2013 - 03 febbraio 2014, n. 5107, cit.

¹⁴⁶ Cass., pen., Sez. III, sentenza 17 dicembre 2013 - 03 febbraio 2014, n. 5107, cit.

Quest'ultimo orientamento interpretativo sembra entrare in contraddizione con la tesi sostenuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso “*Google Spain*”¹⁴⁷.

Sebbene la stessa Corte di Cassazione si preoccupi di richiamare esplicitamente le argomentazioni della citata pronuncia (probabilmente anche per avvalorare le ragioni della propria tesi), e nonostante la determinazione di un differente *petitum* caratterizzante l'oggetto dei due giudizi¹⁴⁸, si ha l'impressione – ad avviso dello scrivente – che sussistano profili di incoerenza logica nella ricostruzione dell'inquadramento della questione, tali da mettere in discussione il *dictum* formalizzato nella sentenza “*Google Spain*”, piuttosto che stabilizzarne i suoi effetti applicativi.

Ebbene, se è vero, secondo quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia, che integra un trattamento di dati personali - “aggiuntivo” e “ulteriore”¹⁴⁹ - «l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet, secondo un determinato ordine di preferenza»¹⁵⁰, non si capisce il motivo per cui la Corte di Cassazione escluda - a maggior ragione nel caso di specie - la responsabilità da illecito trattamento dei dati personali in capo al motore di ricerca in relazione all'attività di caricamento del contenuto multimediale di un video nella sezione “*Video divertenti*” della sua piattaforma, peraltro rimasto online tra i primi posti della classifica dei video più scaricati e visualizzati dagli utenti per circa due mesi (l'*upload* del video risulta, infatti, effettuato l'8 settembre 2006 sino alla sua rimozione avvenuta il 7 novembre 2006 nonostante le numerose segnalazioni

¹⁴⁷ Un'analisi dettagliata su tale pronuncia è già stata compiuta nel presente Capitolo.

¹⁴⁸ In particolare, l'oggetto della questione pregiudiziale sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia Ue riguarda, tra l'altro, la qualificazione dell'attività di memorizzazione dei risultati visualizzati online, onde valutare la sussistenza a carico del motore di ricerca dell'obbligo di deindicizzazione delle relative informazioni, previamente pubblicate in modo lecito e corretto da terzi. L'esame compiuto dalla Corte di Cassazione, in sede di legittimità, ha ad oggetto la violazione di prescrizioni normative dettate dal *Codice Privacy* addebitabile al motore di ricerca a titolo di concorso nella responsabilità da illecito trattamento di dati personali imputabile alla condotta degli utenti, diretta alla pubblicazione di un video dal contenuto illecito, mediante l'utilizzo del relativo servizio fornito da Google.

¹⁴⁹ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 35, cit.

¹⁵⁰ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, Conclusione n. 1, cit.

effettuate dagli utenti e le sollecitazioni ufficiali inoltrate dagli organi investigativi a Google)¹⁵¹.

Tenuto conto della ricostruzione effettiva della vicenda, non solo sembra arduo sostenere che il motore di ricerca non fosse a conoscenza del video, per il semplice fatto che la permanenza del contenuto multimediale si è prolungata così a lungo e con modalità tali da ritenere poco credibile tale tesi, ma, soprattutto, è opportuno precisare che il servizio Google Video persegue un chiaro fine lucrativo¹⁵², basato sullo sfruttamento dei meccanismi di condivisione interattiva delle informazioni immesse online, anche grazie agli strumenti di inserzione pubblicitaria utilizzabili per la promozione di video, funzionale a massimizzare le potenzialità virali di visualizzazione dei contenuti diffusi nello spazio virtuale della Rete¹⁵³.

In buona sostanza, può ritenersi configurabile una strategia commerciale, basata su un sistema di indicizzazione ottimizzata dei risultati, tale da rendere il motore di ricerca un vero e proprio gestore di contenuti, in grado di monitorare i flussi informativi veicolati online, per associare gli annunci pubblicitari alle parole chiave selezionate dagli utenti, e non un mero intermediario passivo «privo di qualsivoglia potere decisionale sul trattamento», senza in alcun modo incidere sul contenuto dei dati pubblicati, come vorrebbe prospettare la Corte di Cassazione.

Contrariamente a quanto affermato dai giudici di legittimità – ad avviso dello scrivente – deve ritenersi sussistente un’operazione di trattamento dei dati personali, con conseguente configurazione della relativa responsabilità in capo al motore di ricerca, secondo le coordinate interpretative cristallizzate nella sentenza “*Google Spain*”, le quali, pur essendo formalmente richiamate dalla Suprema Corte, si rivelano di fatto disattese in virtù di incongruenti argomentazioni sul piano logico-giuridico.

¹⁵¹ Sui dettagli della vicenda, si rinvia a B. SAETTA, *Google ViviDown: molto rumore per nulla*, in *brunosaetta.it*, 13 aprile 2010, (articolo al seguente link: <https://brunosaetta.it/responsabilita-provider/google-vividown-molto-rumore-per-nulla.html>).

¹⁵² In virtù del modello di *business* organizzato dal motore di ricerca, il fine di lucro consiste nel prezzo corrisposto a Google dall’inserzionista in base al numero di click ottenuti dagli annunci pubblicitari, pubblicati in tutte le piattaforme del motore di ricerca, oltre che nei siti che utilizzano gli strumenti Ads, associati alle parole chiave digitate dagli utenti, in modo da assicurare il collegamento tra il contenuto dei messaggi pubblicitari e le preferenze degli utenti. La descrizione del servizio al seguente link: <https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=it>.

¹⁵³ Per un approfondimento generale, si veda G. CAMERA, O. POLLICINO, *La legge è uguale anche sul web. Dietro le quinte del caso Google – Vivi Down*, pp. 25 e ss.

Malgrado l'oscillazione giurisprudenziale riscontrata tra la sentenza "Google Spain" e la sentenza "Google Vivi Down", resta centrale e oltremodo fondata – ad avviso di chi scrive – l'impostazione interpretativa elaborata dalla Corte di Giustizia con la pronuncia del 13 maggio 2014.

Senza più entrare nel merito delle novità affermate dai giudici di Lussemburgo – considerato l'esaustivo approfondimento già compiuto in precedenza – in questa sede è sufficiente ribadire la portata innovativa della citata decisione nella parte in cui qualifica il gestore del motore di ricerca come responsabile dei dati personali, mediante una condivisibile ricostruzione ermeneutica volta ad ampliare, con maggiore elasticità, il novero delle operazioni di trattamento, così da includervi anche le specifiche attività svolte dai motori di ricerca, senz'altro incidenti sulla protezione dei dati personali¹⁵⁴, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine all'individuazione della disciplina applicabile¹⁵⁵.

Le ragioni che giustificano l'inedita svolta interpretativa valorizzano il "ruolo decisivo" dei motori di ricerca «nella diffusione globale dei dati, accessibili a qualsiasi utente di Internet»¹⁵⁶ in grado di fornire «una visione complessiva strutturata delle informazioni reperibili su Internet che consente di stabilire un profilo più o meno dettagliato delle persone»¹⁵⁷.

Da ciò discende, sul presupposto della riconosciuta configurabilità del cd. "diritto all'oblio" – sia pure mediante un'operazione di bilanciamento in parte criticabile¹⁵⁸

¹⁵⁴ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 80, cit., da cui si evince l'incidenza del trattamento effettuato dai motori di ricerca sui dati personali degli utenti, in ragione del fatto che «nel caso in cui la ricerca con l'aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica [...] detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l'elenco di risultati, una visione complessiva struttura delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona».

¹⁵⁵ Per un approfondimento generale sulla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, si veda G. MODESTI, *La responsabilità oggettiva e lo svolgimento delle attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 codice civile, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali alla luce del decreto legislativo 196/2003*, in *Diritto.it*, 10 giugno 2006 (l'articolo può essere visualizzato al seguente link: <https://www.diritto.it/la-responsabilita-oggettiva-e-lo-svolgimento-delle-attivita-pericolose-ai-sensi-dell-art-2050-codice-civile-con-particolare-riferimento-al-trattamento-dei-dati-personali-alla-luce-del-decreto-legisl/>).

¹⁵⁶ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 36, cit., da cui si evince che senza la fondamentale attività di intermediazione dei motori di ricerca gli utenti non sarebbero in grado di reperire i dati diffusi online.

¹⁵⁷ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, punto 37, cit.

¹⁵⁸ Sul punto, si rinvia alle osservazioni che sono state espone nell'ambito del paragrafo 3.4.

– la sussistenza dello specifico obbligo alla deindicizzazione, funzionale alla rimozione delle informazioni personali non più attuali dall’elenco dei risultati visualizzabili mediante lo strumento *Google Search*, come fonte di responsabilità a carico del motore di ricerca per contenuti immessi da terzi¹⁵⁹.

Di certo, alla luce del nuovo scenario tecnologico che si afferma con l’avvento della cd. “*società dell’algoritmo*”¹⁶⁰ basata sui Big Data¹⁶¹ e sull’Intelligenza Artificiale¹⁶², sembra giunto il momento di riflettere sulle funzioni della responsabilità civile, come tradizionalmente codificata e interpretata, perché fondata su categorie concettuali dogmatiche dalla dubbia utilità pratica, anche nella prospettiva di valorizzare nuovi e inediti paradigmi applicativi, come specifici strumenti di prevenzione dell’illecito diretti a realizzare finalità deterrenti¹⁶³, soprattutto se si vuole evitare che la progressiva supremazia del potere tecnologico cagioni la definitiva “*morte della privacy*”¹⁶⁴.

Un’attenta analisi delle conseguenze economiche degli incidenti telematici, volta ad assicurare un’efficiente ripartizione dei rischi e un’ottimale allocazione dei costi¹⁶⁵, potrebbe determinare la ridefinizione del sistema tradizionale verso un nuovo modello generale di responsabilità, rimarcando, ad esempio, in modo più netto e deciso, la funzione sanzionatoria rispetto alla tipica funzione compensativo-riparatoria¹⁶⁶, secondo una più elastica concezione polifunzionale dell’istituto, recentemente riconosciuta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹⁶⁷.

¹⁵⁹ Cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza C-131/12, con particolare riferimento ai punti 81, 82, 83, 84 e 88.

¹⁶⁰ Cfr. F. PIZZETTI, *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, Giappichelli, 2018, cit. p. 334.

¹⁶¹ Si veda G. D’ACQUISTO, M. NALDI, *Big data e privacy by design*, Torino, Giappichelli, 2017.

¹⁶² Per un’esaustiva disamina su tali aspetti, si rinvia a F. SARZANA di S. IPPOLITO, M. NICOTRA, *Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT*, Milano, Wolters Kluwer, 2018.

¹⁶³ Sul punto, si rinvia a M.L. MONTAGNANI, *Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari*, pp. 63 e ss.

¹⁶⁴ In tal senso, espressamente U. PAGALLO, *Il diritto nell’età dell’informazione. Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti*, cit., p. 5.

¹⁶⁵ Al riguardo, si vedano gli autorevoli studi di G. CALABRESI, *Costo degli incidenti e responsabilità civile*, Milano, Giuffré, 2015.

¹⁶⁶ In tal senso, A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo*, in *NLCC*, pp. 444.

¹⁶⁷ Cfr. Cass. civ. Sez. un., 07 febbraio 2017 – 05 luglio 2017, n. 16601 (la sentenza integrale è consultabile al seguente link: <http://www.dirittifondamentali.it/media/1976/cass-civ-n-16601-2017.pdf>).

3.8. Le principali teorie elaborate per garantire la tutela del diritto all'oblio in ambiente digitale

Le problematiche implicazioni approfondite nei paragrafi precedenti hanno determinato anche la proliferazione di autorevoli contributi dottrinali finalizzati a predisporre soluzioni applicative efficaci a garantire la tutela del diritto all'oblio nell'ambiente digitale.

In tale prospettiva, è interessante, ad esempio, segnalare la teoria del cd. “*minimo mezzo*” elaborata da Caterina Flick per definire i criteri di bilanciamento applicabili online quando l'interesse generale all'informazione entra in conflitto con il diritto individuale all'oblio.

In primo luogo, l'autrice evidenzia il problema dell'effettività di tutela dell'oblio digitale, a causa del flusso incontrollato e decontestualizzato di contenuti condivisi online, anche in considerazione della pluralità delle fonti informative che circolano nello spazio virtuale della Rete e che incidono sulla cd. “*web reputation*” delle persone¹⁶⁸.

La teoria in esame – come osserva Franco Pizzetti – «ha sostanzialmente come punto centrale quello di ampliare il raggio di azione del diritto all'oblio inteso come cancellazione o correzione della notizia e, allo stesso tempo, di rafforzare ed estendere l'applicazione della fattispecie del reato di diffamazione»¹⁶⁹.

In particolare, la soluzione proposta consiste nel configurare un regime di responsabilità penale non solo a carico dell'autore della pubblicazione ma, altresì, nei confronti di tutti coloro che abbiano materialmente diffuso la notizia, compreso il motore di ricerca che contribuisce attivamente a renderla più popolare nello spazio virtuale della Rete, cagionando una lesione della reputazione digitale, là

¹⁶⁸ Cfr. C. FLICK, *Il diritto all'oblio nella sentenza “Google Spain” e la sua applicazione pratica*, cit. pp. 131-132. Secondo le parole dell'autrice, poiché «i siti non sono tutti uguali [...] sarebbe opportuno contrastare l'opinione diffusa che qualunque commento, qualunque idea, qualunque affermazione, qualunque notizia espressa su internet abbia la stessa rilevanza, in virtù del diritto alla libera informazione [...] Ciò dovrebbe valere non solo per i giornali *on line* [...] ma anche per i siti che pretendono una patente di “affidabilità” quali fonti d'informazione. Alla maggiore affidabilità del sito dovrebbe conseguire una maggiore responsabilità nel caso in cui i contenuti non siano affidabili o non aggiornati, ciò non solo per la tutela dell'interessato, ma anche per l'affidamento che può crearsi in capo all'utente».

¹⁶⁹ Così F. PIZZETTI, *Tutela della persona, diritto all'oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la luce delle stelle*, cit. p. 32.

dove l'informazione veicolata su Internet risulti falsa, inesatta, non veritiera o non soddisfi un interesse generale alla conoscenza socialmente rilevante per l'opinione pubblica. Più precisamente, Caterina Flick afferma che «il diritto all'oblio – collegato con l'attualità del pubblico interesse della notizia – è riconducibile al criterio del minimo mezzo, in quanto costituisce un limite di continenza formale e sostanziale: le vicende riguardanti una persona possono essere diffuse negli stretti limiti in cui sono connesse con l'interesse pubblico della notizia (continenza sostanziale) e in modi che non eccedono l'intento informativo (continenza formale). Fuori da questi requisiti l'esercizio della libertà d'informazione rischia di diventare solo un pretesto per invadere l'altrui sfera privata. È indubbio dunque che la facile reperibilità su Internet di informazioni risalenti nel tempo o non più corrette può ledere gravemente l'immagine e l'(attuale) identità di una persona [...] ove la perdurante accessibilità in rete di notizie lesive dell'onore e della reputazione non sia più scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca o di critica, alla luce del venir meno dell'attualità dell'informazione/notizia»¹⁷⁰.

Risulta interessante esaminare anche la teoria dei cd. “15 millimetri di buona memoria”, elaborata da Lorella Bianchi e Giuseppe D'Acquisto.

In particolare, per garantire la tutela del diritto all'oblio digitale, gli autori configurano a carico del motore di ricerca l'obbligo di concedere all'utente, accanto all'URL correlato ad una notizia ritenuta lesiva della propria reputazione, uno spazio virtuale destinato alla pubblicazione della versione personale nella ricostruzione della vicenda, ad integrazione dell'originaria informazione diffusa online¹⁷¹.

¹⁷⁰ Così C. FLICK, *Il diritto all'oblio nella sentenza “Google Spain” e la sua applicazione pratica*, cit. p. 132.

¹⁷¹ Cfr. L. BIANCHI, G. D'ACQUISTO, *Il trattamento di dati personali effettuato dai motori di ricerca, le esternalità prodotte sugli interessati e il diritto di rettifica. Quali prospettive e limiti dopo la sentenza della Corte di Giustizia*, cit. p. 80. In particolare, gli autori sostengono che la teoria dei “15 millimetri di buona memoria” «offrirebbe in tal modo all'interessato, che si assume danneggiato o comunque non, o non più correttamente rappresentato dal suo stesso profilo come desumibile dal ranking effettuato dal motore di ricerca in automatico e secondo logiche incognite, la possibilità di riequilibrare la valenza negativa della prima notizia non solo mediante la messa in relazione, ma anche attraverso l'accentuata e autonomamente determinata evidenza conferibile ad altra informazione [...] sulla falsariga di quanto il soggetto potrebbe tutt'al più richiedere esclusivamente all'autore o al *publisher* secondo le regole, già esistenti, dell'esercizio di un diritto di rettifica più “tradizionale”».

A sostegno della teoria dei cd. “15 millimetri di buona memoria”, Franco Pizzetti afferma che tale soluzione, certamente «compatibile e coerente sia con le modalità di funzionamento della rete che con quelle proprie del motore di ricerca [...] favorisce una migliore *search neutrality*, concorrendo così ad assicurare anche un altro obiettivo molto importante sia per gli interessati che per gli utenti, altrimenti difficile da raggiungere attraverso il motore di ricerca»¹⁷².

Peraltro, in questo modo sarebbe possibile massimizzare l'effetto di viralità generato dal sistema di indicizzazione dei contenuti a tutela dell'identità personale, poiché l'integrazione della notizia pubblicata dall'utente «non verrebbe distratta dalla collocazione attribuitale nel *ranking* dall'algoritmo, destinata a permanere intatta, ma il cui relativo *link* sarebbe oggetto di duplicazione nella specifica posizione, e cioè accanto ed in relazione alla prima notizia ritenuta lesiva, indicata dall'interessato; con l'importante avvertenza [...] che l'evidenziazione del secondo *link* è effetto, proprio, della richiesta di un interessato determinato, quello che, per le ragioni richiamate, si trovi nella condizione di manifestare il proprio disappunto rispetto al trattamento di dati personali che gli si riferiscono effettuato da Google e che dunque intenda proporre, accanto ed in aggiunta alla “verità” – che lo riguarda – come risultante dall'algoritmo, un riequilibrio dell'esternalità prodottasi nella sua sfera personale»¹⁷³.

Merita di essere menzionata anche la tesi elaborata da Filippo Novario che propone di implementare il funzionamento del motore di ricerca, mediante l'utilizzo del social network Google+ per consentire agli utenti, iscritti a tale specifico servizio, di commentare i contenuti indicizzati nell'elenco dei risultati di ricerca visualizzabili online, utilizzando il proprio profilo *social* associato alla *community* di Google.

In particolare, il beneficio pratico della soluzione dipende dal fatto che il servizio Google+ consentirebbe agli utenti di pubblicare «una replica legata al *link* indicizzato, attraverso un commento collegato allo stesso *link* e visibile *ante* su

¹⁷² Cfr. F. PIZZETTI, *Tutela della persona, diritto all'oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la luce delle stelle*, cit. pp. 36-37.

¹⁷³ Così si esprime L. BIANCHI, G. D'ACQUISTO, *Il trattamento di dati personali effettuato dai motori di ricerca, le esternalità prodotte sugli interessati e il diritto di rettifica. Quali prospettive e limiti dopo la sentenza della Corte di Giustizia*, cit. p. 81.

apertura da parte del fruitore del motore di ricerca, non già legato al sito originario indicizzato»¹⁷⁴.

Sembra, altresì, interessante la soluzione ideata da Lodovica Durst e Edwin Morley-Fletcher, volta a garantire uno “*spazio reputazionale*”, in grado di «consentire al soggetto interessato di ottenere che, qualsiasi volta una ricerca venga effettuata a partire dai propri dati personali, essa restituisca in modo automatico, tramite un segno grafico differenziato o in uno spazio riservato analogo a quello degli *advertising* pubblicitari, il *link* a una pagina strutturata secondo alcune caratteristiche standard, resa disponibile da parte dello stesso motore di ricerca e compilata dal soggetto interessato, nella quale quest’ultimo possa inserire altri *link* a informazioni “corrette” che lo riguardano e/o fornire una sintesi della propria “verità” e identità»¹⁷⁵.

In questo modo, l’utente sarebbe in grado di costruire la propria identità digitale, rappresentata dall’insieme delle informazioni personali inserite in una pagina web, costituente «una sorta di autobiografia, il cui contenuto, nei limiti della memoria e del “formato standard” a disposizione, esprime ciò che vuole che gli altri conoscano di sé»¹⁷⁶.

A completamento della disamina dedicata ai contributi prospettati per garantire la tutela del diritto all’oblio in ambiente digitale, è opportuno, infine, segnalare la proposta elaborata da Victor Mayer-Schönberger, che propone di attribuire una data di scadenza alle informazioni pubblicate in Rete, così da assicurare un effettivo controllo permanente sul flusso dei propri dati personali, mediante l’elaborazione tecnica di un “*meta tag*”, in codice HTML, da abbinare a tutti i dati per stabilire la durata temporale delle informazioni immesse online, con la conseguente

¹⁷⁴ Cfr. F. NOVARIO, *Motori di ricerca, diritto all’oblio e social network: il caso Google+*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, cit. p. 111-112.

¹⁷⁵ In tal senso, espressamente L. DURST, E. MORLEY-FLETCHER, *Poter disporre di uno “spazio reputazionale”? Percorsi alternativi e integrativi rispetto al delinking e al diritto di replica online*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, cit. p. 209.

¹⁷⁶ Cfr. F. PIZZETTI, *Tutela della persona, diritto all’oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la luce delle stelle*, cit. p. 43, sostiene che in questo modo sarebbe possibile creare «uno spazio facoltativo di memoria in rete, contenente ciò che ciascuno vuole dire di sé e delle sue verità, e costruibile tanto in via “preventiva” che “successiva” [...] grazie a un’autodichiarazione (preventiva o meno) su chi si è, cosa si fa e come si agisce».

cancellazione automatica dei relativi contenuti nel momento in cui si verifica la scadenza. Secondo l'autore «l'obiettivo dell'obbligo della data è di ridurre la quantità di informazioni ricordate digitalmente. Limitando la quantità di informazioni condivisibili, la data di scadenza può avere un effetto positivo anche sulla privacy [...] stabilendo una data di scadenza per le informazioni l'obiettivo è ribaltare la norma: da conservarle per sempre a cancellarle dopo un certo periodo»¹⁷⁷.

¹⁷⁷ V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, cit. pp. 161 e ss. Peraltro, l'autore ritiene che, a fronte della manifesta obsolescenza del sistema giuridico attuale rispetto allo sviluppo evolutivo di Internet, l'imposizione di una data di scadenza potrebbe rappresentare l'unica soluzione in grado di garantire efficacemente la tutela della privacy individuale con l'avvento delle tecnologie digitali, onde evitare il rimedio drastico della cd. "astinenza digitale", rinunciando così ai numerosi servizi digitali gratuiti che, nella maggior parte dei casi, presuppongono una cessione più o meno consapevole dei dati personali.

CAPITOLO QUARTO

LO SCENARIO ATTUALE E LE PROSPETTIVE FUTURE: VERSO INEDITE DECLINAZIONI DEL DIRITTO ALL’OBLIO?

SOMMARIO: **4.1.** *Le ragioni della riforma in materia di protezione dei dati personali;* **4.2.** *Il diritto all’oblio nel Regolamento UE 2016/679 e nel Decreto legislativo 101/2018: le criticità e i nodi irrisolti;* **4.3.** *Gli strumenti di tutela del diritto all’oblio: il diritto alla cancellazione dei dati personali;* **4.4.** *La tutela inibitoria atipica: i provvedimenti cautelari;* **4.5.** *La tutela risarcitoria: fattispecie di responsabilità e criteri di liquidazione del danno;* **4.6.** *Il diritto all’oblio digitale come paradigma del diritto di “uscita” da Internet?*

4.1. Le ragioni della riforma in materia di protezione dei dati personali

L’attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati personali è il risultato di una serie di interventi di revisione realizzati nel corso del tempo per adeguare la disciplina vigente al progresso tecnologico.

La Direttiva 95/46/CE – costituente la “*pietra angolare*”¹ del sistema di riferimento nell’ambito dell’Unione europea – dettava una normativa oltremodo obsoleta, risalente alla metà degli anni Novanta, in un momento storico in cui il legislatore non poteva immaginare le dinamiche evolutive dell’attuale sviluppo di Internet, destinato certamente a incidere sulla disciplina base in materia di protezione dei dati personali².

¹ Cfr. M. IASELLI, *Come esercitare il diritto all’oblio in Internet*, cit. p. 47.

² Proprio per tale ragione, alla luce delle problematiche e sempre più complesse esigenze di tutela dei dati personali configurabili su Internet, viene emanata la Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. La Direttiva 2002/58/CE è stata attuata in Italia con il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, costituente il Codice in materia di protezione dei dati personali. La Direttiva 2002/58/CE è stata, altresì, riformata dalla Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di

La necessità di una riforma complessiva del settore - già maturata in occasione della strategia della Commissione europea del 4 novembre 2010³ - viene formalizzata con la presentazione del “Pacchetto protezione dati”⁴ del 25 gennaio 2012.

In particolare, tenuto conto delle indicazioni formulate nella Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011⁵, la Commissione europea individua le principali criticità del quadro normativo ed elabora due proposte legislative⁶ dirette a colmare le lacune esistenti⁷.

In tale complessivo progetto di riforma si inserisce il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali⁸, con l’obiettivo di superare le incertezze derivanti da un’eccessiva frammentazione del sistema ed assicurare l’applicazione di regole omogenee in materia, a fronte di un significativo incremento dei flussi transfrontalieri di dati personali⁹.

Anzitutto, giova precisare che l’emanazione del Regolamento risponde ad una precisa scelta di politica legislativa, la cui *ratio* – come osserva Salvatore Sica – è

comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la Direttiva 2002/58/CE.

³ Per visualizzare il contenuto del documento, è possibile consultare il seguente link: [http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-10-542_en.htm?locale=EN](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-542_en.htm?locale=EN).

⁴ Il comunicato stampa della Commissione europea al seguente link: [http://europa.eu/rapid/press-release IP-12-46_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_it.htm).

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 su un approccio globale alla protezione dei dati personali dell’Unione europea (link: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0323+0+DOC+XML+V0//IT>).

⁶ Si tratta della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei dati (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*) e della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (*Direttiva generale protezione dei dati*), COM(2012), Bruxelles, 25 gennaio 2012.

⁷ Sulle ragioni che giustificano la necessaria revisione del quadro normativo vigente, si riportano le osservazioni di F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, cit. p., 37. In particolare, l’autore puntualizza che «da quando si è sviluppata la rivoluzione del web 2.0 e l’inarrestabile crescita dell’economia digitale, le Autorità di controllo e il regolatore europeo, hanno cercato di incanalare i nuovi fenomeni nel quadro della normativa vigente, facendo disperatamente ricorso alle Direttive esistenti e in particolare alla Direttiva 95/46 considerata la “cassetta degli attrezzi” che tocca al bravo artigiano (le Autorità) utilizzare al meglio per far fronte anche a nuove esigenze».

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il testo integrale può essere visualizzato al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>.

⁹ Come si evince dai Considerando n. 5, 9, 10 e 13 del Regolamento UE 2016/679.

«di elevare l'obiettivo di armonizzazione proprio della direttiva 95/46 verso un più ambizioso progetto di unificazione delle regole in materia di protezione dei dati personali»¹⁰.

A differenza di una direttiva comunitaria – che in sede di recepimento favorisce una maggiore discrezionalità degli Stati nella trasposizione delle relative prescrizioni normative – un regolamento comunitario, invece, ha “portata generale”, è “obbligatorio in tutti i suoi elementi” e rende i suoi precetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, mediante l'imposizione di una disciplina vincolante nella sua interezza applicativa, come si evince dall'art. 288 TFUE¹¹.

Ebbene, in attuazione del “Pacchetto protezione dati”, il 27 aprile 2016 è emanato il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*), insieme alla Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del consiglio¹².

Il Regolamento UE 2016/679 – pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2016 – con i suoi 173 Considerando e 99 articoli, costituisce, quindi, la nuova disciplina generale sulla protezione dei dati personali, applicabile in tutti gli Stati membri a partire dalla data del 25 maggio 2018, secondo quanto espressamente stabilito dal suo articolo 99¹³.

¹⁰ Cfr. S. SICA, *Verso l'unificazione del diritto europeo alla tutela dei dati personali?*, in S. SICA, V. D'ANTONIO, G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2016, cit. p. 11.

¹¹ Sul punto, S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, cit. p. 287 sottolinea le incertezze regolatorie derivanti dal recepimento della Direttiva 95/46/CE, destinate ad alimentare «differenti linee interpretative e diversi orientamenti in sede di applicazione che, seppure concernenti singoli e limitati aspetti della protezione del dato, hanno condotto ad una applicazione non uniforme e alla compresenza di livelli di protezione diversi».

¹² Il testo della Direttiva UE 2016/680 è consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ITA.

¹³ Art. 99: «1. Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2018».

Per assicurare il necessario coordinamento tra la normativa italiana e la nuova disciplina europea, l'art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 ha delegato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679¹⁴, previa acquisizione dei necessari pareri formulati da una Commissione speciale appositamente costituita¹⁵ e dal Garante per la protezione dei dati personali¹⁶.

Nell'esercizio del potere di delega conferito dal citato art. 13 della legge di delegazione europea, l'Esecutivo ha emanato il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101¹⁷, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 ed in vigore dal 19 settembre 2018.

In particolare, il D.lgs. 101/2018 – suddiviso in sei Capi e composto da 27 articoli – piuttosto che eliminare integralmente il vecchio testo del *Codice Privacy*¹⁸, ha novellato la sua disciplina mediante una parziale abrogazione di alcune soltanto delle sue disposizioni ritenute incompatibili con il regolamento europeo¹⁹, nell'ambito di una complessiva opera di integrazione del D.lgs. 196/2003, funzionale a realizzare una semplificazione del quadro normativo vigente²⁰.

¹⁴ Il terzo comma dell'art. 13 precisa che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire [...] i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679; b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679; c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679; d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679; e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsioni di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse».

¹⁵ La documentazione integrale della Commissione speciale è consultabile al seguente link: <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36139.htm>.

¹⁶ Il Parere formulato dal *Garante Privacy* può essere visualizzato al seguente link: <http://www.camera.it/leg18/682?atto=022&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=2#inizio>.

¹⁷ Il testo al seguente link: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg>.

¹⁸ A dispetto di quanto affermato nella Relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo, cit., p. 2., secondo cui «la massima parte delle disposizioni del codice è da abrogare espressamente per essere risultate incompatibili con quelle recate dal regolamento».

¹⁹ L'art. 27 del D.lgs. 101/2018 indica le disposizioni del D.lgs. 196/2003 espressamente abrogate.

²⁰ Si veda, in tal senso, il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 14, 8 agosto 2018, consultabile al seguente link: <http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/9813>.

La scelta attuata dal legislatore delegato per adeguare la disciplina italiana al regolamento europeo è quella di operare, quindi, all'interno del *Codice Privacy*, nella prospettiva di «garantire la continuità, facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti»²¹.

Emerge, così, un quadro normativo complesso e problematico, «costituito da fonti regolatorie a più livelli»²² - identificabili nel combinato disposto del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 101/2018 e in ciò che resta del D.lgs. 196/2003 - da cui potrebbero derivare rilevanti incertezze interpretative nella ricostruzione dell'ambito di operatività della disciplina applicabile²³.

In ordine alle principali novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679²⁴, oltre all'esplicita enunciazione di un ampio e corposo catalogo di diritti²⁵, nonché di una più dettagliata descrizione dei requisiti prescritti per la manifestazione del consenso²⁶ e per la redazione dell'informativa²⁷ - nel rispetto dei principi generali in materia di trattamento dei dati personali²⁸ - risulta interessante approfondire la specifica fattispecie delineata dall'art. 17 riguardante la “discussa” previsione del diritto all'oblio.

²¹ Cfr. Relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo 101/2018, cit., p. 3 (link: http://documenti.camera.it/apps/nuovovisito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0022_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none).

²² Così si esprime F. PIZZETTI, *Decreto GDPR, le urgenze dopo l'uscita in Gazzetta ufficiale*, in *Agendadigitale.eu*, 5 settembre 2018, cit. (link: <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/decreto-gdpr-le-urgenze-dopo-luscita-in-gazzetta-ufficiale/>). In particolare, l'autore, dopo aver descritto le principali tappe dell'iter di approvazione del D.lgs. 101/2018, mette in evidenza le difficoltà interpretative nella ricostruzione del quadro normativo vigente, prospettando anche il rischio di un possibile aumento dei contenziosi, proprio a causa delle incertezze applicative che la disciplina presenta.

²³ Uno specifico esame sugli strumenti di tutela e sulle relative problematiche che derivano dalla ricostruzione della disciplina applicabile sarà compiuto nel prosieguo del lavoro.

²⁴ Per un'analisi dettagliata del Regolamento UE 2016/679, si ritiene opportuno segnalare i seguenti contributi: F. DI RESTA, *La nuova “privacy europea”. I principali adempimenti del regolamento UE 2016/679 e profili risarcitori*, Torino, Giappichelli, 2018; S. BONGIOVANNI, C. MOTTINO, *Il vademecum sul regolamento europeo n. 2016/679. L'applicazione della riforma sulla protezione dei dati personali alle aziende private e alla pubblica amministrazione secondo le interpretazioni e le linee guida del Garante*, Vicalvi, Key Editore, 2017.

²⁵ Diritto di accesso *ex art.* 15; diritto di rettifica *ex art.* 16; diritto alla cancellazione e all'oblio *ex art.* 17; diritto alla limitazione di trattamento *ex art.* 18; diritto alla portabilità *ex art.* 20; diritto di opposizione *ex art.* 21.

²⁶ Si vedano gli artt. 7 e 8.

²⁷ Si vedano gli artt. 12, 13 e 14.

²⁸ Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.

4.2. Il diritto all'oblio nel Regolamento UE 2016/679 e nel Decreto legislativo 101/2018: le criticità e i nodi irrisolti

Nel Regolamento UE 2016/679 si parla esplicitamente di “diritto all'oblio”, la cui concreta configurazione richiede, però, una specifica indagine finalizzata a ricostruire il suo concreto contenuto applicativo.

In particolare, oltre ai riferimenti introduttivi che il Preambolo del Regolamento dedica a tale figura nei suoi Considerando n. 65²⁹, 66³⁰ e 156³¹, è interessante soprattutto focalizzare l'art. 17.

²⁹ «Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati viola il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria».

³⁰ «Per rafforzare il “diritto all'oblio” nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali».

³¹ «Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L'ulteriore trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati personali che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato, purché esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). Gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per

Giova precisare che, rispetto alla bozza originaria del testo - elaborata dalla Commissione europea nella sua Proposta di Regolamento del 25 gennaio 2012³² - la versione attuale dell'articolo è intitolata "*Diritto alla cancellazione*", con l'ulteriore annesso inciso "(«*diritto all'oblio*»)", virgolettato e delimitato tra le parentesi.

In proposito, c'è chi sostiene che la definitiva approvazione dell'articolo sia stata influenzata dalla "pressione delle lobby"³³, che hanno «esercitato una forte azione di contrasto»³⁴ nei confronti di tale progetto di riforma, anche a causa delle divergenze regolatorie esistenti tra Europa e USA in materia di privacy³⁵.

Di certo, la formulazione della norma ha alimentato incertezze definitorie che sembrano ridimensionare la sua portata innovativa, mettendo addirittura in discussione l'esistenza stessa del diritto all'oblio³⁶.

Venendo al contenuto dell'art. 17, il primo paragrafo dispone espressamente che: «L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto

l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative tese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati personali per finalità scientifiche dovrebbe rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche».

³² La rubrica originaria dell'art. 17 era denominata "*Diritto all'oblio e alla cancellazione*". Per visualizzare il testo integrale della Proposta di Regolamento, è possibile consultare il seguente link: [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2015/12-17/COM_COM\(2012\)0011_IT.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2015/12-17/COM_COM(2012)0011_IT.pdf).

³³ Cfr. F. PIZZETTI, *Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il "Velo di Maya"*, cit. p. 275.

³⁴ Così A. MANTELERO, *Il futuro regolamento EUA sui dati personali e la valenza "politica" del caso Google Spain: ricordare e dimenticare nella digital economy*, cit. p. 127. Nel saggio, l'autore approfondisce in maniera analitica tali aspetti, evidenziando le ragioni che hanno determinato, sul piano giuridico e politico, le differenti impostazioni regolatorie esistenti in materia di privacy tra Europa e USA. Sul punto, si veda anche F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, pp. 21 e ss.

³⁵ Per un inquadramento generale su tali problemi, si rinvia a G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU*, pp. 99 e ss.

³⁶ In tal senso, F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro it.*, 2017, cit., pp. 306 e ss., sottolinea la mancanza di una disciplina specifica sul diritto all'oblio, in grado di ricostruire concretamente il suo contenuto e fornire una definizione chiara e completa di tale figura, al punto da ritenere complessivamente "deludente" la disciplina introdotta dal Regolamento UE 2016/679.

alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Il secondo paragrafo stabilisce che «Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

Infine, il terzo paragrafo precisa che «I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».

Da una semplice lettura dell'articolo, risulta evidente la sostanziale riproduzione dell'ossatura fondamentale della Direttiva 95/46/CE³⁷, senza aggiungere nulla di nuovo rispetto alle tradizionali fattispecie già previste dalla disciplina base in materia di protezione dei dati personali³⁸.

Più precisamente, l'art. 17 - per effetto di un «drafting normativo singolare»³⁹ - non sembra valorizzare la specifica diversità terminologica e concettuale del diritto all'oblio così come enfatizzata dalla Corte di Giustizia⁴⁰.

Il primo paragrafo, infatti, si limita ad elencare una serie di ipotesi nelle quali l'interessato, a certe condizioni, ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, ma non distingue tra cancellazione dell'informazione nel sito sorgente, e rimozione del link dall'elenco dei risultati indicizzati: a chi, dunque, la norma si riferisce, al sito sorgente o al motore di ricerca?

È evidente che, nel primo caso, a seguito della cancellazione effettuata dall'editore del sito sorgente, viene eliminata la fonte originaria del contenuto che, però, può permanere online mediante la condivisione interattiva del relativo flusso comunicativo nel circuito incontrollato della Rete; mentre, nel secondo caso, la deindicizzazione occulta l'inclusione dell'informazione tra i risultati di ricerca, riducendo la popolarità virtuale della notizia, che resta disponibile unicamente nella pagina del sito sorgente.

³⁷ In particolare, la fattispecie prevista dall'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 sembra corrispondere al contenuto degli artt. 12 e 14 della Direttiva 95/46/CE. A sostegno di tale tesi, G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit. p. 34-35 rileva che «volendo meglio delineare i confini dei termini dal significato limitrofo, quali cancellazione dei dati e oblio, si può definire la cancellazione come un'operazione sui dati che esclude ogni ulteriore conservazione degli stessi, mentre l'oblio sembra piuttosto una finalità, che si può raggiungere con la cancellazione, ma anche con il blocco».

³⁸ Si veda E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella Rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine, cui prodest?*, in *Rivista AIC*, n. 4/2016, 12 dicembre 2016, (articolo consultabile al seguente link: <http://www.rivistaaic.it/cancellazione-e-oblio-come-la-rimozione-del-passato-in-bilico-tra-tutela-dell-identit-personale-e-protezione-dei-dati-si-impone-anche-nella-rete-quali-anticorpi-si-possono-sviluppare-e-infine-cui-prodest.html>).

³⁹ In tal senso, espressamente V. D'ANTONIO, *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, cit. p. 199.

⁴⁰ Al riguardo, si rinvia a S. BONAVIDA, R. PARDOLESI, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e resp.*, n. 3, 2018, pp. 276 e ss. Dello stesso tenore le osservazioni di S. ZANINI, *Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in *federalismi.it*, 18 luglio 2018, n. 5, pp. 12 e ss. (articolo consultabile al seguente link: http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=36774&content=Il+diritto+all%27oblio+nel+Regolamento+europeo+679/2016:+%3C%3E+quid+novi+%3C%3E&content_autho=%3Cb%3ESilvia+Zanini%3C%3E).

In buona sostanza, senza l'elenco dei risultati che il motore di ricerca associa ad un determinato argomento, l'utente può reperire l'informazione deindicizzata solo se conosce con precisione l'indirizzo telematico del sito che ha pubblicato la notizia digitando il corrispondente nome di dominio, altrimenti non è in grado di visualizzare con facilità il relativo contenuto.

La norma non dice nulla al riguardo: si parla esclusivamente di "cancellazione" dei dati personali, omettendo qualsivoglia specifico riferimento alla deindicizzazione, che, tutt'al più, potrebbe considerarsi assorbita nella nozione di "cancellazione", ove la si ritenga implicitamente ricompresa nella locuzione «cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati personali», sulla base di un'operazione interpretativa del precetto normativo, che di fatto, però, realizza un "appiattimento"⁴¹ del diritto all'oblio.

In proposito – come osserva Francesco Di Ciommo – «vi è il rischio che [...] si possa finire per svuotare (parzialmente) di contenuto il concetto stesso di diritto all'oblio [...] in quanto, per l'appunto, se lo si ritiene mera espressione del diritto alla cancellazione dei dati, o comunque ricompreso in quest'ultimo, il diritto all'oblio perde gran parte della sua connotazione tipica»⁴².

La norma, quindi, non enuncia in termini espliciti un diritto all'oblio⁴³ – nonostante l'ambiguo richiamo operato dalla sua rubrica – e tanto meno ne definisce il contenuto: si limita semplicemente ad elencare una serie di ipotesi in cui si rende operativo il diritto alla cancellazione, con tutti gli inconvenienti insiti in tale tipo di tecnica normativa: le ipotesi non elencate vanno perciò escluse o possono ritenersi, in via estensiva o analogica, ricomprese tra quelle suscettibili di attivare la tutela? Proseguendo l'analisi dell'art. 17, nondimeno ambiguo appare il suo successivo secondo paragrafo, nella parte in cui stabilisce che il titolare del trattamento, obbligato alla "cancellazione" dei dati personali che ha reso pubblici, «è tenuto ad adottare le misure ragionevoli e anche tecniche per informare i titolari del

⁴¹ Così si esprime V. D'ANTONIO, *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, cit. p. 199.

⁴² Cfr. F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro it.*, 2017, cit., p. 307.

⁴³ A sostegno di tale tesi, si vedano: S. ZANINI, *Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in *federalismi.it*, pp. 18 e ss.; S. BONAVIDA, R. PARDOLESI, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e resp.*, n. 3, 2018, p. 281; F. PIZZETTI, *Il prima del dritto all'oblio*, p. 62.

trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

Di certo, la norma non precisa – secondo le coordinate tracciate dalla sentenza “*Google Spain*”⁴⁴ – i criteri distintivi tra il primo originario trattamento di dati personali effettuato dall'editore del sito sorgente che pubblica la notizia e il successivo trattamento “aggiuntivo” realizzato dal motore di ricerca che indicizza il contenuto nell'elenco dei risultati visualizzabili online.

Ma vi è di più. La disposizione prende in considerazione una pluralità di soggetti come titolari del trattamento dei dati personali, e ciò rappresenta una rilevante novità «se si pensa che nello schema originario “bipolare”⁴⁵ titolare-interessato proprio della Direttiva 95/46/CE, l'obbligo di cancellazione del dato personale dell'interessato sussisteva solo in capo al titolare [...] Il Regolamento, al contrario della direttiva, guarda ad una realtà in cui, piuttosto che un insieme di rapporti bilaterali, si configurano dei rapporti multipolari»⁴⁶.

Dal tenore letterale della previsione menzionata non si comprende come identificare con certezza il titolare del trattamento che ha reso pubblici i dati personali dagli altri titolari, ai quali comunicare la richiesta di cancellazione⁴⁷.

In proposito, si segnalano incertezze interpretative nella ricostruzione della norma, poiché alla tesi minoritaria – più aderente alla pronuncia “*Google Spain*” – che individua nel motore di ricerca il titolare del trattamento tenuto ad «informare gli

⁴⁴ Con la sentenza “*Google Spain*”, la Corte di Giustizia Ue qualifica espressamente tutte le attività effettuate da un motore di ricerca come trattamento di dati personali, senza che rilevi «il fatto che tali dati abbiamo già costituito l'oggetto di una pubblicazione su Internet e non vengano modificati dal suddetto motore di ricerca», con l'ulteriore precisazione che «il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'attività di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori dei siti web, consistente nel far apparire tali dati su una pagina Internet»: cfr. Corte di Giustizia, Ue, sentenza C-131/12, punti 29, 35, cit.

⁴⁵ Cfr. G. D'ACQUISTO, *Diritto all'oblio: tra tecnologia e diritto*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, cit. p. 101, precisa che «si tratta di uno schema di tipo “tutto-o-niente”, in cui l'unica relazione disciplinata è quella interessato-titolare, nel cui ambito non esiste alcun altro soggetto al di fuori di questa relazione, e l'attenzione del legislatore europeo si rivolge esclusivamente alla legittimità della conoscibilità del dato da parte del titolare, una volta venute meno le finalità per le quali il dato sia stato trattato».

⁴⁶ Così si esprime C. FUSCO, *Dalla sentenza “Google Spain” al Regolamento 2016/679, passando per la Carta dei diritti fondamentali di Internet: l'itinerario del diritto all'oblio lungo i sentieri del Web*, in *Ratio Iuris*, 01 settembre 2016, cit. (l'articolo può essere visualizzato al seguente link: <http://www.ratioiuris.it/dalla-sentenza-google-spain-al-regolamento-2016679-passando-la-carta-dei-diritti-fondamentali-internet-litinerario-del-diritto-alloblio-lungo-sentieri-d/>).

⁴⁷ Cfr. F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 311.

altri titolari del trattamento (i siti sorgente) delle richieste di de-indicizzazione avanzate dalle persone cui i dati si riferiscono»⁴⁸, si contrappone un diverso orientamento maggioritario – in contrasto con la lettura offerta dalla Corte di Giustizia – che, valorizzando l’inciso «cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali» *ex* paragrafo secondo, art. 17, pone esclusivamente a carico del “sito sorgente” l’obbligo di comunicare le richieste di cancellazione degli utenti ai terzi che trattano i relativi dati personali, includendovi anche il motore di ricerca, il quale «solo a seguito della comunicazione dell’informativa [...] sarà tenuto ad assicurare la deindicizzazione dei link interessati, come fosse una sorta di titolare del trattamento “di secondo grado”»⁴⁹. In ordine all’ambito di operatività del diritto all’oblio – *alias* diritto alla cancellazione – l’esplicita previsione di vincoli tecnico-finanziari sembra delineare un discutibile ridimensionamento della sua portata applicativa, poiché l’obbligo della cancellazione è subordinato al doppio requisito «della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione» *ex* paragrafo 2, che ne limita la sua concreta esigibilità⁵⁰.

⁴⁸ Cfr. M. R. ALLEGRI, *Diritto all’oblio, tutela della web reputation individuale e “eccezione giornalistica”: spunti giurisprudenziale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 06 giugno 2018, cit., pp. 3-4 (l’articolo al seguente link: <http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=10774>). In particolare, l’autrice, valorizzando una precisa declinazione del diritto all’oblio, come diritto ad «ottenere minore visibilità grazie alla deindicizzazione», afferma che «sia la sentenza *Google Spain* sia il GDPR muovono dall’assunto che l’attività di organizzazione e aggregazione dei contenuti svolta dai motori di ricerca sia in qualche modo più rilevante, dal punto di vista della corretta rappresentazione dell’identità personale online, di quella dei siti in cui le informazioni personali sono state originariamente pubblicate, per via della facile reperibilità e della più ampia visibilità che i *link* contestati ottengono proprio grazie ai motori di ricerca».

⁴⁹ Cfr. S. ZANINI, *Il diritto all’oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, cit., pp. 14,15,16, ricostruisce l’ambito di applicazione del paragrafo 2 dell’art. 17 in combinato disposto con il Considerando n. 66 del Regolamento Ue 2016/679, per affermare che, in forza di una disciplina tendenzialmente analoga a quella prevista dalla Direttiva 95/46/CE, «il meccanismo oggi introdotto, prevedendo una sorta di raccordo tra gestore del sito sorgente e gestore di un motore di ricerca, oltre a garantire una tutela più “completa” al soggetto interessato, ha l’importante effetto di scongiurare la nascita di asimmetrie informative nella divulgazione di dati personali (asimmetrie che scaturiscono, invece, automaticamente dalla concezione di oblio come deindicizzazione svincolata dalla cancellazione del dato dal sito fonte – come previsto dalla sentenza *Google Spain*)». A sostegno del medesimo orientamento, si veda anche E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella Rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine, cui prodest?*, pp. 5 e ss. Tale tesi sembra, altresì, avallata da F. DI CIOMMO, *Il diritto all’oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, p. 311.

⁵⁰ Per un’esaustiva disamina su tali aspetti si rinvia alle osservazioni di E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella Rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine, cui prodest?*, p. 3.

Passando all'esame del paragrafo terzo dell'art. 17, detta norma elenca una serie di cause di giustificazione, in presenza delle quali il diritto alla protezione dei dati personali soccombe rispetto alla prevalenza di altri interessi direttamente selezionati dalla norma, in ossequio al principio di proporzionalità sancito dal Considerando n. 4, secondo cui tale diritto non costituisce una "prerogativa assoluta" ma va temperato con altri diritti fondamentali.

Più precisamente, il paragrafo terzo prevede un regime di eccezioni che giustificano il sacrificio del diritto alla cancellazione, se il trattamento dei dati personali è necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione (lett. a); per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri (lett. b); per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità (lett. c); per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (lett. d); per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (lett. e).

Muovendo da un'analisi sistematica della disciplina, ad esempio, il riferimento alla libertà di espressione e di informazione di cui alla lett. a) va letto in combinato disposto con il Considerando n. 153⁵¹ e l'art. 85⁵², da cui scaturisce la notevole

⁵¹ Considerando n. 153: «Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito nell'articolo 11 della Carta. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell'interessato, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo».

⁵² Art. 85: «1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. 2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o

difficoltà di come contemperare concretamente la protezione dei dati personali con la libertà di espressione e di informazione⁵³, comprensiva dell'attività giornalistica, accademica, artistica e letteraria⁵⁴.

Ed infatti, dopo aver stabilito in via generale la prevalenza del diritto alla libertà di espressione e di informazione, il legislatore europeo, ai sensi del citato art. 85, sembra delegare "in bianco" alle diverse discipline dei singoli Stati membri il compito di definire i criteri – non meglio precisati – su cui basare l'operazione di bilanciamento tra i due interessi contrapposti.

La tecnica di contemperamento attuata dal legislatore è censurabile: come osserva autorevole dottrina, «risolvere una volta per tutte mediante l'istituzione di un ordine stabile di prevalenza e di soccombenza degli interessi contrapposti»⁵⁵, ostacola il compito dell'interprete di «rintracciare, caso per caso, il giusto punto di equilibrio tra esigenze di tutela»⁵⁶, con il risultato di «ridurre sensibilmente lo spazio della discrezionalità del giudice»⁵⁷.

La causa di giustificazione prevista dalla lett. b) configura un'altra ipotesi di soccombenza del diritto alla cancellazione dei dati personali quando ciò sia necessario a garantire l'adempimento di un obbligo legale, l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, oppure l'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto delle condizioni generali di liceità del trattamento prescritte dall'art. 6, paragrafo primo, lett. c) e lett. e) del Regolamento.

organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione. 3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica».

⁵³ Così A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, n. 2/2017, cit., p. 438.

⁵⁴ Come si evince dal citato Considerando n. 153.

⁵⁵ In tal senso, espressamente F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, n. 2/2017, cit. p. 406.

⁵⁶ Cfr. F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 314.

⁵⁷ Cfr. F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e diritti dell'interessato*, cit. p. 405. In senso contrario, si riporta la posizione di R. SENIGAGLIA, *Reg. Ue 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, n. 5/2017, cit. 1034. In particolare, l'autore, nell'esaminare la tecnica di bilanciamento attuata dal Regolamento sembra, invece, valutare in modo positivo l'operazione di contemperamento degli interessi confliggenti, sull'assunto che «il legislatore europeo ricorre spesso a clausole generali, a formule vaghe o di rinvio, i cui contenuti dovranno essere specificati di volta in volta in via ermeneutica».

Al fine di ricostruire la portata applicativa della lett. b) è opportuno richiamare l'art. 86⁵⁸ del Regolamento UE 2016/679, che autorizza la diffusione e la comunicazione di dati personali in possesso di autorità pubbliche e trattati per garantire l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico, nonché l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

Occorre, inoltre, considerare che la base giuridica su cui fondare la liceità del trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante è desumibile dal combinato disposto dell'art. 6, paragrafo terzo, lett. b)⁵⁹ e dell'art. 9, paragrafo secondo, lett. g)⁶⁰, da cui si evince un esplicito rinvio alla disciplina degli Stati membri per definire nel dettaglio l'ambito di operatività della fattispecie, con la sola condizione – prescritta dal legislatore europeo – che le finalità di trattamento regolamentate dalle normative statali siano proporzionate agli obiettivi perseguiti.

Pertanto, ad integrazione delle disposizioni menzionate, l'art. 2 D.lgs. 101/2018 – nell'ambito delle modifiche apportate al *Codice Privacy* per l'adeguamento del quadro normativo italiano al Regolamento UE 2016/679 – stabilisce la sussistenza dell'interesse pubblico in presenza di una lunga serie di operazioni di trattamento specificamente elencate dal nuovo art. 2-*sexies*, comma 2⁶¹, D.lgs. 196/2003.

⁵⁸ Art. 86: «I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento».

⁵⁹ La norma dispone che: «La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito».

⁶⁰ «Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato».

⁶¹ La norma precisa che «2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: a) accesso a documenti

Il trattamento dei dati personali e, altresì, giustificato per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, secondo quanto previsto dalla lett. c), paragrafo terzo, art. 17 del Regolamento UE 2016/679.

amministrativi e accesso civico; b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità; c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché, l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità, direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo; i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale; l) attività di controllo e ispettive; m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; p) obiezione di coscienza; q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose; s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano; u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica; v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale; z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili; bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario; cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan); dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva».

A tenore dell'art. 9, paragrafo secondo del Regolamento UE 2016/679, sussiste un interesse rilevante nel settore della sanità quando «il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali» (lett. h). Inoltre, costituiscono motivi di interesse pubblico nel settore della sanità «la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici» (lett. i). Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici configura un'ulteriore causa di giustificazione prevista dalla lett. d), che può essere ricostruita in combinato disposto con l'art. 89⁶² del Regolamento UE 2016/679.

Inoltre, con riguardo a tale fattispecie – all'interno del nuovo Titolo VII D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018 – l'art. 99 precisa che «Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati» (comma 1). «A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o

⁶² La norma dispone che. «1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo. 2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità. 3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità. 4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi».

ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento» (comma 2). Ad integrazione della disciplina, gli artt. 102 e 106 del *Codice Privacy* prevedono, inoltre, la sottoscrizione di regole deontologiche promosse dal Garante, al fine di stabilire «garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato».

Infine, il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) soccombe, quando il trattamento dei dati personali è necessario «per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria», secondo quanto previsto dalla lett. e).

Stando all’elencazione delle ipotesi di cui al paragrafo terzo, art. 17, il regime di eccezioni ivi previsto sembra determinare un restringimento dell’ambito di operatività del diritto all’oblio, sacrificabile in presenza di altri diritti concorrenti che la norma considera senz’altro prevalenti nel giudizio di ponderazione.

A tutto ciò si aggiunge che l’art. 17 – cosa ancor più grave – non fornisce la chiave interpretativa del problema relativo alla fissazione di una soglia temporale per stabilire, ad esempio, il momento in cui si verifica la lesione del diritto all’oblio, né tanto meno si preoccupa di definire le modalità di esercizio del diritto alla deindicizzazione nei confronti dei motori di ricerca, disattendendo così l’assunto innovativo della Corte di Giustizia espresso nella sentenza C-131/12.

Invero, oltre al mero formale richiamo operato dalla rubrica dell’art. 17, il Regolamento europeo sembra ignorare le novità affermate dalla sentenza “*Google Spain*”, «rinunciando all’equivoco e sempre discutibile “diritto all’oblio” per un più modesto ma ben più solido “diritto alla cancellazione” dei dati personali»⁶³.

Per quanto qui interessa, l’art. 8 D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 modifica il comma 2 dell’art. 100 *Codice Privacy* sancendo espressamente il diritto dell’interessato ad ottenere la «rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento» europeo; ma altresì, l’art. 11 sostituisce l’art. 129⁶⁴ del predetto codice (rubricato “Elenchi dei contraenti”), prevedendo che il

⁶³ Cfr. F. PIZZETTI, *Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il “Velo di Maya”*, cit. p. 274.

⁶⁴ Art. 129 (Elenchi dei contraenti): 1. «Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell’Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo

Garante individui con proprio provvedimento idonee modalità per la cancellazione dei dati senza oneri per il richiedente. Ma si tratta, com'è evidente, di modifiche e integrazioni non sostanziali della disciplina.

In definitiva, la figura del diritto all'oblio, pur essendo «una delle più moderne espressioni del tentativo dell'individuo di essere pieno artefice della propria identità»⁶⁵ - salve isolate iniziative nel panorama globale⁶⁶ - «continuerà ad essere affidata più alle parole di corti e studiosi che a quelle dei legislatori (nazionali e sovranazionali)»⁶⁷, senza ricevere – almeno sino ad oggi – una formale consacrazione a livello normativo.

4.3. Gli strumenti di tutela del diritto all'oblio: il diritto alla cancellazione dei dati personali

In caso di lesione del diritto all'oblio è possibile utilizzare una serie diversificata di strumenti di tutela.

Anzitutto, l'interessato può presentare un'istanza senza particolari formalità (lettera raccomandata, posta elettronica, ecc.) all'editore del sito sorgente, quale titolare del trattamento⁶⁸, per far valere il diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”) ai sensi dell'art. 17 Regolamento UE 2016/679.

utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico» (comma 1). «Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri» (comma 2).

⁶⁵ Cfr. V. D'ANTONIO, *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, cit. p. 220.

⁶⁶ Si pensi, all'esempio francese della “Charte du droit à l'oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche” del 13 ottobre 2010 (il testo integrale può essere visualizzato al seguente link: http://www.cil.cnrs.fr/CIL/IMG/pdf/CHARTRE_DU_DROIT_A_L_OUBLI.pdf). Più di recente, è stata approvata la legge federale russa n. 264-FZ del 13 luglio 2015, entrata in vigore nel gennaio 2016 sul diritto all'oblio (il testo al seguente link: <https://rg.ru/2015/07/16/informacia-dok.html>). Per un approfondimento, si veda M. BELLEZZA, *Il diritto all'oblio è legge in Russia*, in *Medialaws*, 16 novembre 2015 (link: <http://www.medialaws.eu/il-diritto-alloblio-e-legge-in-russia/>).

⁶⁷ In tal senso, espressamente V. D'ANTONIO, *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, cit. p. 220.

⁶⁸ Come si evince dalle informazioni indicate nella sezione del sito istituzionale del *Garante Privacy*, al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali>.

Qualora, a seguito della presentazione della richiesta, non sia dato riscontro entro il termine di un mese – prorogabile sino a due mesi, tenuto conto della complessità del procedimento – o la decisione non sia ritenuta conforme alle disposizioni vigenti, l’interessato può rivolgersi al *Garante Privacy* o all’autorità giudiziaria⁶⁹. Al riguardo, occorre ricostruire correttamente la disciplina applicabile in materia di reclami, ricorsi e azioni esperibili, mediante una lettura interpretativa che consenta di coordinare il D.lgs. 196/2003 con il Regolamento UE 2016/679, onde evitare possibili conflitti tra le due fonti.

Nonostante la prevalenza del regolamento europeo sulle leggi nazionali interne - sia anteriori che successive ad esso - in ossequio al primato del diritto comunitario⁷⁰, ciò non significa che la sua applicazione direttamente efficace nell’ordinamento italiano comporti l’abrogazione automatica della norma confliggente, ma soltanto la disapplicazione della legge nazionale incompatibile⁷¹. Peraltro - come già detto in precedenza⁷² - il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, emanato per adeguare il quadro normativo italiano al Regolamento UE 2016/679, non ha abrogato integralmente il D.lgs. 196/2003 che, dunque, pur perdendo la “sua centralità”⁷³, continua a rappresentare il testo di riferimento in materia.

Giova precisare che, rispetto al *Codice Privacy*, nel Regolamento europeo non sono previsti i rimedi della segnalazione e del ricorso amministrativo al Garante e, in generale, emergono previsioni normative divergenti tra gli artt. 141 e ss., Parte III (“Tutela dell’interessato e sanzioni”), Titolo I (“Tutela amministrativa e giurisdizionale”), del Testo Unico sulla Privacy e gli artt. 77 e ss., Capo IV (“Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni”), del Regolamento UE 2016/679⁷⁴.

⁶⁹ Il previgente art. 146 D.lgs. 196/2003 - abrogato dal D.lgs. 101/2018 - stabiliva, come condizione di procedibilità per la proposizione del ricorso al Garante, l’interpello preventivo, derogabile solo in presenza di un pregiudizio imminente e irreparabile. L’interessato, quindi, poteva rivolgersi al Garante solo dopo aver avanzato la richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile.

⁷⁰ Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria (tra le tante: sentenza CGUE 15 luglio 1964, C-6/64, caso “*Costa contro Enel*”; sentenza CGUE 09 marzo 1978, C-106/77, caso “*Amministrazione delle finanze dello Stato contro SpA Simmenthal*”, in <http://curia.europa.eu/>).

⁷¹ Come affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (per tutte, sentenza 8 giugno 1984, n. 170, in <https://www.cortecostituzionale.it/>).

⁷² Sul punto, si rinvia alle considerazioni esposte nel paragrafo 4.1 del presente lavoro.

⁷³ Cfr. Relazione introduttiva allo schema del D.lgs. 101/2018, cit., p. 2.

⁷⁴ Si vedano, a mero titolo di esempio, l’art. 80 Regolamento UE 2016/679 sulla rappresentanza degli interessi e l’art. 81 che regola la sospensione delle azioni riguardanti il medesimo oggetto e pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di diversi Stati membri.

Entrando nel merito della disciplina, nessun dubbio sussiste circa la proponibilità del reclamo, previsto dall'art. 77⁷⁵ Regolamento UE 2016/679 e richiamato dal nuovo art. 140-*bis*⁷⁶ D.lgs. 196/2003, come novellato dall'art. 13 D.lgs. 101/2018. In ossequio al principio di alternatività delle tutele sancito dal citato art. 140-*bis*, «il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è già stata adita l'autorità giudiziaria».

In caso di accoglimento del reclamo, conclusa l'istruttoria preliminare, il Garante ha il potere di adottare i provvedimenti di cui all'art. 58⁷⁷ del Regolamento UE 2016/679, secondo quanto previsto dal nuovo art. 143 D.lgs. 196/2003.

⁷⁵ Art. 77 (“Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo”): «1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78».

⁷⁶ Art. 140-*bis* (“Forme alternative di tutela”): «1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria. 2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è già stata dita l'autorità giudiziaria. 3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinnanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

⁷⁷ Art. 58 (“Poteri”): «Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti: a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti; b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati; c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7; d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento; e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri. 2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti: a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento; b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento; c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/69 d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine; e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali; f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento; g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19; h) revocare la certificazione o ingiungere

Anche il ricorso all'autorità giurisdizionale previsto dal novellato art. 152 *Codice Privacy* trova un esplicito riscontro negli artt. 78⁷⁸ e 79⁷⁹ del Regolamento UE 2016/679.

all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti; i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale. 3. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti: a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36; b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali; c) autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare; d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5; e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43; f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 42, paragrafo 5; g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d); h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a); i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b); j) approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47. 4. L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta. 5. Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso. 6. Ogni Stato membro può prevedere per legge che la sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'esercizio di tali poteri non pregiudica l'operatività effettiva del capo VII».

⁷⁸ Art. 78 (“Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo”): «1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda. 2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77. 3. Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita. 4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale».

⁷⁹ Art. 79 (“Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”): «1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento. 2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri».

In particolare, l'art. 152, comma 1, D.lgs. 196/2003 dispone che «Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria».

In ordine alla disciplina processuale applicabile alle controversie in materia di protezione dei dati personali, il nuovo art. 152, comma 1-*bis* rinvia all'art. 10 D.lgs. 150/2011 – modificato dall'art. 17 D.lgs. 101/2018 – secondo cui «Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo» (comma 1). «Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato» (comma 2). «Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero» (comma 3). «Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento» (comma 4). «L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile» (comma 5). «Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta

giorni» (comma 6). «L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5» (comma 7). «Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio» (comma 8). «Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni» (comma 9). «La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno» (comma 10).

La nuova disciplina europea, invece, non dice nulla circa i rimedi della segnalazione e del ricorso amministrativo dinanzi al Garante.

Quanto allo strumento della segnalazione, è lo stesso D.lgs. 101/2018 che ne sancisce espressamente l'operatività.

A tenore del novellato art. 144 D.lgs. 196/2003, infatti, «chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento».

Con riguardo al ricorso dinanzi al Garante di cui agli artt. 145 e ss. D.lgs. 196/2003, sebbene l'inciso «Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo» utilizzato dagli artt. 77, 78, 79 Regolamento 2016/679 sembra non escluderne la configurabilità, tuttavia, la sezione III, Capo I, Titolo I, Parte III del *Codice Privacy* – contenente la disciplina su tale ricorso – rientra tra le norme espressamente abrogate dall'art. 27 D.lgs. 101/2018, con la conseguente soppressione del relativo rimedio.

Rispetto alle tradizionali forme di tutela previste dall'ordinamento giuridico, nella prassi è possibile individuare un altro strumento “informale” che - pur in mancanza di una specifica disciplina di riferimento – è sempre più utilizzato per ottenere la rimozione di informazioni personali diffuse sul *web* a tutela del diritto all'oblio.

Tale particolare rimedio è costituito dalla richiesta di deindicizzazione che l'interessato può inoltrare direttamente al motore di ricerca⁸⁰.

Dopo la sentenza del 13 maggio 2014 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, infatti, i principali motori di ricerca hanno messo a disposizione degli utenti un apposito modulo online per presentare le richieste di rimozione delle URL dall'elenco dei risultati⁸¹.

Concentrando l'esame sulla procedura di deindicizzazione attivata da Google⁸² – quale motore di ricerca più popolare e maggiormente utilizzato dagli utenti⁸³ – è interessante compiere una breve indagine di approfondimento sulla casistica delle relative richieste di rimozione.

La fonte di riferimento è il “Rapporto sulla Trasparenza”⁸⁴ che Google pubblica periodicamente anche per rilevare i dati statistici aggiornati sulle “Richieste di rimozione dei risultati di ricerca ai sensi delle leggi europee sulla privacy”⁸⁵.

Secondo l'ultima edizione del Rapporto - a partire dal primo monitoraggio effettuato in data 29 maggio 2014 - sono state presentate nel corso del tempo più di 700.000 richieste, concernenti più di 2 milioni di URL oggetto di rimozione da tutti i risultati delle ricerche⁸⁶, di cui 998.461 indirizzi sono stati rimossi (pari al 44%) a fronte di 1.272.766 istanze rigettate (pari al 56%)⁸⁷.

⁸⁰ Al riguardo, G. M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, cit., pp. 208, sottolinea che la procedura di deindicizzazione attivata dai motori di ricerca costituisce un sistema «finalizzato alla prevenzione di azioni giudiziarie da parte di terzi, che non è normativamente disciplinato né imposto dalla Corte di Giustizia».

⁸¹ Oltre a Google, anche Bing e Yahoo! hanno attivato la procedura di deindicizzazione (motore di ricerca Bing: <https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request>; motore di ricerca Yahoo!: https://io.help.yahoo.com/contact/index?page=contactform&locale=it_IT&token=Zh%2FBBVqXzLHIIbokbUqVWTUbuuQeXGkGgS3%2B4Rh5kxWAQXYZ547z%2B4Vowcjlw5U7bKEHUEhXXy7IGwREeA0sjVlaI03piGZCzcDmc7GY%2B3F6THCVduDK%2F815KR4KycVey4AVJC V00SrNze%2FvP4B%2BYcvUtXYqLj1&selectedChannel=email-icon&yid=)).

⁸² Il modulo online di Google per la richiesta di deindicizzazione è visualizzabile al seguente link: <https://policies.google.com/faq?hl=it>.

⁸³ Secondo il Report pubblicato da *Net Market Share*, la quota di mercato della multinazionale californiana supera il 70% su scala globale, con un ulteriore picco che raggiunge quasi il 90% se si tratta di ricerche online effettuate via dispositivo mobile, a distanza abissale dagli altri operatori del settore: emblematico, al riguardo, il distacco dalla seconda posizione occupata dal colosso cinese Baidu, che non raggiunge neanche il 15%. I dati del Report sono consultabili al seguente link: <https://netmarketshare.com/>.

⁸⁴ Visualizzabile al seguente link: <https://transparencyreport.google.com/?hl=it>.

⁸⁵ Consultabile al seguente link: <https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=it>.

⁸⁶ Più precisamente, la rilevazione aggiornata al 2 agosto 2018 evidenzia il numero totale di 2.658.651 richieste di rimozione di URL e 706.800 richieste.

⁸⁷ In Italia, le richieste rigettate sono 122.407 (64,2%) a fronte di 68.125 indirizzi rimossi (35,8%).

Tenuto conto della rilevazione statistica sulle categorie dei soggetti richiedenti⁸⁸ e sui contenuti oggetto delle istanze di deindicizzazione⁸⁹, non si capisce sulla base di quali specifici parametri “il team di revisori specializzati e qualificati”⁹⁰ - cui Google assegna il compito di decidere sulle richieste di rimozione – operi il bilanciamento “caso per caso”, visto che la maggior parte delle istanze sembra escludere la sussistenza di un interesse pubblico o generale, tale da giustificare la permanenza dell’informazione nell’elenco dei risultati di ricerca.

Pertanto, il formale rinvio alla sentenza “*Google Spain*” e alle Linee guida del Gruppo di Lavoro ex Articolo 29⁹¹ è di fatto disatteso, dal momento che il motore di ricerca aggiunge arbitrariamente ulteriori elementi su cui basare l’operazione di bilanciamento, per nulla desumibili dalla pronuncia della Corte di Giustizia e dal Parere formulato dal Gruppo per fornire spiegazioni sulla sua corretta attuazione.

La sentenza del 13 maggio 2014 aveva enunciato come esplicito principio la prevalenza generale della tutela dei dati personali, sacrificabile in favore del diritto all’informazione soltanto in presenza di «ragioni particolari, come il ruolo ricoperto dalla persona nella vita pubblica»⁹².

Dunque, risultano così definiti i criteri di ponderazione da utilizzare, secondo l’indirizzo interpretativo dei giudici di Lussemburgo, ulteriormente ribadito dalle Linee guida del 26 novembre 2014.

Tuttavia, Google annovera altri diversi motivi – perlopiù di natura tecnica – che possono giustificare la mancata rimozione delle informazioni (ossia «l’esistenza di

⁸⁸ In particolare, secondo i dati statistici forniti da Google, l’88,6% delle istanze proviene da cittadini privati, mentre il restante 11,4% da altre tipologie di utenze, che comprendono: minorenni (40,5%), politici/funzionari statali (21,4%), entità aziendali (20,7%), personaggi pubblici estranei alla politica (14,5%) altro (2,9).

⁸⁹ Se si esclude il 24,9% delle istanze non prese in considerazione per informazioni insufficienti e il 14,5% delle richieste relative a contenuti vari, gli altri dati statistici pubblicati da Google riguardano, nello specifico, informazioni professionali e attività lavorative del richiedente (18,1%), nessun riferimento al nome della persona istante nella pagina associata all’URL (13%), contenuti creati direttamente dal richiedente (7,4%), attività illegali (6,2%), illeciti professionali e informazioni su crimini e sentenze (5,8%), informazioni personali di natura non sensibile del richiedente (5,6%), altro (4,5%).

⁹⁰ Secondo quanto indicato dalla Guida Transparency Report, pubblicata da Google al seguente link: <https://support.google.com/transparencyreport/answer/7347822#requester>.

⁹¹ Un esame dettagliato sulle Linee guida è stato compiuto nell’ambito del Capito Terzo del presente lavoro.

⁹² Cfr. Corte di Giustizia, Ue, sentenza C-131/12, punto 97.

soluzioni alternative, motivi tecnici o URL duplicati»⁹³), oltre al consueto criterio dell'interesse pubblico della notizia, ricostruito, però, in termini ampi e indeterminati⁹⁴.

Google, infatti, prevede espressamente il rigetto della richiesta di rimozione nel caso in cui sussista un “*forte interesse pubblico*”.

Si tratta di una nozione troppo generica, che include, ad esempio, anche la categoria – non meglio precisata – dei “*contenuti autoprodotti*”.

Il rischio prevedibile è quello di un rigetto generalizzato della maggior parte delle istanze, anche se si tratta di informazioni immesse dall'utente per usi personali, persino in un periodo passato molto risalente nel tempo, senza alcuna rilevanza pubblica e generale per la collettività.

Nel merito della casistica sulle richieste di rimozione⁹⁵, alcune valutazioni non consentono di comprendere le ragioni a sostegno delle decisioni di rigetto: emblematica, in tal senso, la mancata rimozione di articoli relativi ad una ricerca accademica contenenti la foto di un individuo che aveva successivamente cambiato sesso e nome, con la motivazione che «tali articoli continuano ad essere pertinenti per la vita professionale e di ricerca dell'accademico»⁹⁶.

In definitiva, la possibilità che l'utente si rivolga al motore di ricerca non risulta vantaggiosa, per una serie di ragioni che rendono il rimedio incerto e privo di utilità: la gravosa e poco trasparente procedura in cui si articola l'esame delle richieste di rimozione (senza alcun contraddittorio con l'interessato), l'incremento discrezionale dei criteri di bilanciamento e, nei casi di accoglimento dell'istanza, una rimozione parziale, limitata ai soli domini europei del motore di ricerca⁹⁷, che deindicizza unicamente i risultati associati al nome del richiedente.

⁹³ Come riporta la Guida Transparency Report predisposta da Google.

⁹⁴ Secondo quanto descritto nella Guida Transparency Report, infatti, la sussistenza di un interesse pubblico può dipendere da «tanti fattori diversi, ad esempio, se i contenuti riguardano la vita professionale, un reato del passato, un incarico politico, il ruolo nella vita pubblica del richiedente o se i contenuti stessi sono autoprodotti, documenti ufficiali o di natura giornalistica».

⁹⁵ Link: <https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/>.

⁹⁶ Rispetto alle statistiche pubbliche fornite da Google, tra i casi di rigetto, vi sono, inoltre, la mancata rimozione di un link di collegamento ad una petizione di un'organizzazione studentesca che chiedeva la destituzione di un attuale funzionario pubblico; articoli su “*contenuti imbarazzanti*” riguardanti un professionista dei media.

⁹⁷ Attualmente è in corso di esame dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la causa C-507/17, *Google Inc. contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*, in

4.4. La tutela inibitoria atipica: i provvedimenti cautelari

Proseguendo nell'esame degli strumenti esperibili a tutela del diritto all'oblio, l'interessato ha, inoltre, la possibilità di accedere alla procedura d'urgenza "atipica" ex art. 700 c.p.c.⁹⁸ – «conforme all'essenza teleologica del diritto all'oblio»⁹⁹ – utilizzabile come strumento sussidiario e residuale quando non sia possibile esercitare altre azioni cautelari¹⁰⁰, funzionale ad ottenere un provvedimento anticipatorio della successiva tutela della situazione giuridica sostanziale¹⁰¹, previa sussistenza dei requisiti del "periculum in mora" e del "fumus boni iuris"¹⁰².

Giova comunque precisare che il ricorso alla tutela provvisoria pone una serie di complessi problemi.

<http://curia.europa.eu/>, promossa per ricostruire l'ambito di applicazione territoriale della deindicizzazione. Il Garante Privacy italiano ha già espresso il proprio orientamento favorevole a estendere tale rimedio a tutti i domini del motore di ricerca, compresi quelli extraeuropei, al fine di rendere effettiva la tutela assicurata al diritto all'oblio dalla disciplina europea. Si veda, in tal senso, il Provvedimento del 21 dicembre 2017 [doc. web n. 7465315]. Il documento integrale del Garante può essere visualizzato al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7465315>.

⁹⁸ La Corte Costituzionale ritiene che l'applicazione dell'art. 700 c.p.c., in mancanza di diverse misure cautelari tipiche, costituisca «un mezzo efficace per attuare la protezione provvisoria dei diritti della personalità rientranti in quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, tenuto anche conto della estrema importanza di tali diritti, della gravità e dell'irreversibilità del danno che la violazione di essi arreca agli interessati [...] dell'impossibilità di ripararlo adeguatamente, dell'esigenza di un pronto intervento per impedire che il pregiudizio si verifichi»: cfr. Corte Cost., sentenza 12 aprile 1973, n. 38, cit. (il testo integrale della sentenza può essere consultato al seguente link: <http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0038s-73.html>).

⁹⁹ In tal senso, espressamente M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio, contributo allo studio della privacy storica*, cit., p. 204.

¹⁰⁰ Cfr. Trib. Varese, decreto 11 marzo 2011, cit., secondo cui «come chiarito più volte dalla Suprema Corte (tra le tante Cass. 15 giugno 1999, n. 5925), e dalla giurisprudenza di merito (Trib. Lamezia Terme, ordinanza 10 marzo 2011), al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione proposta ex art. 700 c.p.c. occorre verificare se, in astratto [...] l'ordinamento appresti una forma di tutela tipica tale da consentire il conseguimento, in via d'urgenza, della tutela del diritto invocato dal ricorrente; non è sufficiente, quindi, l'esistenza di un procedimento tipico di tutela, ma è necessario che si tratti di un procedimento in grado di garantire una tutela cautelare, analoga a quella offerta dall'art. 700 c.p.c.» (in http://www.tribunale.varese.it/index.phtml?Id_VMenu=1214&p=5). Si vedano anche: Trib. Rimini, ordinanza 27 febbraio 2006; Trib. Firenze, ordinanza 09 maggio 2002; in F. CARPI, V. COLESANTI, M. TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, Cedam, 2014, p. 3314.

¹⁰¹ Nell'ambito della giurisprudenza di merito, si segnalano le seguenti pronunce: Trib. Torino, ordinanza 08 febbraio, 2011; Trib. Catania, ordinanza 05 gennaio 2004; Trib. Roma, ordinanza 05 novembre 2003, in F. CARPI, V. COLESANTI, M. TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, p. 3317.

¹⁰² Per un'esauritiva disamina sulla tutela "atipica" d'urgenza, è opportuno segnalare i seguenti contributi dottrinali: A. SCARPA, *I provvedimenti d'urgenza. Art. 700 cod. proc. civ.*, Milano, Giuffrè, 2011. Si veda anche F. FIORUCCI, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Milano, Giuffrè, 2009; A. PROTO PISANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità*, in *Foro it.*, Vol. 113, 1990, pp. 1 e ss.

Si può agire in via d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* prima di aver presentato la richiesta di deindicizzazione al motore di ricerca? La norma non dice nulla in proposito.

Il Regolamento UE 2016/679, infatti, non prescrive come condizione di procedibilità per esercitare l'azione cautelare la preventiva istanza di rimozione indirizzata al motore di ricerca, né altra forma di interpello preventivo.

Ad ogni modo, nell'ambito della casistica dei ricorsi proposti ai sensi della citata norma del codice di rito¹⁰³, autorevole dottrina individua un'implicita tutela del diritto all'oblio, ad esempio, nell'ordinanza della Pretura di Roma del 10 febbraio 1988, con cui «è stata riconosciuta la lesione del diritto all'identità personale nella trasposizione in un fotoromanzo pubblicato su di una rivista di una pellicola che ritraeva un'artista in un genere di attività risalente negli anni e non più corrispondente alla sua attuale immagine sociale ed artistica»¹⁰⁴.

Profili di maggiore complessità si presentano in relazione alla tutela d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* invocata rispetto all'esercizio della libertà di stampa¹⁰⁵ – considerati i limiti previsti dall'art. 21 Cost.¹⁰⁶ – soprattutto se si tratta di articoli telematici

¹⁰³ In un'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma il 20 novembre 1996 in sede cautelare è possibile rintracciare la prima esplicita forma di riconoscimento del diritto all'oblio, laddove i giudici affermano che «il diritto all'oblio, pur rientrando nel generale ambito di tutela riservata alla vita privata (*privacy*), che trova fondamento nell'art. 2 Cost., assume spiccata peculiarità rispetto al diritto alla riservatezza [...] in quanto, a differenza di questo, non è volto ad impedire la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima dell'individuo e tenuti fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possano essere revocati – nonostante il tempo trascorso ed il venir meno del requisito dell'attualità – per richiamare su di essi (e sui soggetti, altrimenti dimenticati, coinvolti in tali vicende) “ora per allora” l'attenzione del pubblico – sollecitato a fornire apprezzamenti e giudizi critici -, proiettando l'individuo, all'improvviso e senza il suo consenso, verso una notorietà indesiderata». Sul punto, si rinvia a quanto già trattato nell'ambito del Capitolo Secondo del presente lavoro.

¹⁰⁴ Cfr. M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio, contributo allo studio della privacy storica*, cit., p. 199.

¹⁰⁵ Per un approfondimento sulla tutela cautelare con riferimento al sequestro della stampa si rinvia alle osservazioni di A. RICCI, *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, pp. 229 e ss.

¹⁰⁶ La Corte Costituzionale, dopo aver ribadito l'operatività del divieto generale del sequestro della stampa, ad eccezione dei soli casi previsti dalla legge sulla stampa stessa *ex art. 21*, comma 3 Cost., ha escluso che il sequestro preventivo possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 700 c.p.c., pur “nell'elasticità del suo contenuto”, con la conseguenza che tale norma, «proprio a causa della genericità dei poteri che conferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e [...] non consente che siano adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento: a maggior ragione se si tratta di norme di rango costituzionale [...] Pertanto, il giudice, nonostante l'ampia discrezionalità attribuitagli, non può trovare nel predetto articolo la fonte di un potere [...] che il terzo comma dell'art. 21 gli preclude»: cfr. sentenza 9 luglio 1970, n. 122, cit. (link: <http://www.giurcost.org/decisioni/1970/0122s-70.html>). Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che «l'art. 700 c.p.c. non può costituire la fonte del potere di concessione di un provvedimento, come il sequestro della

diffusi in Rete, destinati a cristallizzare l'immagine di un soggetto a causa dell'impossibilità di eliminare in via definitiva le relative informazioni che circolano online¹⁰⁷.

In proposito, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto la sussistenza del *periculum in mora* connesso alla durevole lesività cagionata dalla permanenza di notizie diffuse in rete, a tutela dell'identità personale dell'individuo, affermando che «la pubblicazione dell'articolo sul sito web con tutte le caratteristiche di tale pubblicazione (quale la permanenza sul sito senza i limiti temporali tipici di una pubblicazione sul cartaceo e la indiscriminata possibilità di lettura da parte di ogni utente di Internet), espone la reputazione del ricorrente [...] ad un pregiudizio permanente e tendenzialmente crescente, da considerare anche potenzialmente irreparabile e ciò in ragione di un rilievo [...] che oggettivamente non può contestarsi e cioè che anche l'eventuale successivo accoglimento della domanda di merito non appare idonea a rimuovere integralmente, nella mente e nella memoria di chi ha letto l'articolo sulla pagina web, l'immagine distorta offerta dal ricorrente»¹⁰⁸.

La questione comunque rimane delicata e, di recente, anche le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sull'ammissibilità dell'inibitoria *ex art. 700 c.p.c.* nei casi di pubblicazione online di articoli telematici, in ragione della «pervasività delle telecomunicazioni via Internet»¹⁰⁹.

In particolare, con sentenza del 2016 n. 23469 – sul solco dell'indirizzo affermato dalla Sezioni Unite con sentenza 31022/2015 con cui è stato escluso il sequestro preventivo di articoli diffamatori pubblicati su Internet¹¹⁰ – i giudici di legittimità

stampa, vietato da altra norma dell'ordinamento giuridico, ed in particolare dall'art. 21 Cost.»: cfr. Cass., civ., Sez. I, sentenza 27 maggio 1975, n. 2129, cit., in *Foro it.*, 1976, pp. 2895 e ss.

¹⁰⁷ Per un approfondimento sul tema, si rinvia a D. BIANCHI, *Internet e il danno alla persona. I casi e le ipotesi risarcitorie*, Torino, Giappichelli, 2012.

¹⁰⁸ Cfr. Trib. di Trani, ordinanza 05 giugno 2009, in D. BIANCHI, *Danno e Internet. Persona, impresa, pubblica amministrazione*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, cit., p. 254.

¹⁰⁹ Cass., civ., Sez. un., sentenza 18 novembre 2016, n. 23469, cit.

¹¹⁰ Cass., pen., Sez. un., sentenza 17 luglio 2015 n. 31022, cit. Le Sezioni Unite hanno affermato che «in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale» (il testo è consultabile al seguente link: <http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=1264>).

hanno esteso anche al giornale telematico la garanzia costituzionale prevista dall'art. 21, comma 3 Cost., con la conseguenza che nel «caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo, o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali»¹¹¹.

4.5. La tutela risarcitoria: fattispecie di responsabilità e criteri di liquidazione del danno

Nell'ambito degli strumenti esperibili in caso di lesione del diritto all'oblio, l'interessato può ricorrere anche alla tutela risarcitoria.

In particolare, poiché la lesione di qualsiasi diritto della personalità consente di accedere anche ad una forma di tutela successiva di tipo risarcitorio - secondo una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 2 Cost.¹¹² - ne consegue che, in caso di pregiudizio arrecato al diritto all'oblio, «il risarcimento dovrà interessare il danno patrimoniale, quello morale (in caso di illecito trattamento secondo quanto stabilito dal Codice della privacy), nonché, alternativamente o cumulativamente, quello esistenziale»¹¹³.

Giova precisare che, all'interno del Regolamento UE 2016/679, l'art. 82 (“Diritto al risarcimento e responsabilità”) prevede una peculiare fattispecie di responsabilità, che specifica il principio cardine sancito dal Considerando n. 75¹¹⁴.

¹¹¹ Cass., civ., Sez. un., sentenza 18 novembre 2016, n. 23469, cit.

¹¹² Si veda, in tal senso, il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità: *ex multis* Cass., civ., Sez. I, sentenza 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., Cass., civ., Sez. III, sentenze 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828; Cass., civ., Sez. III, sentenza 06 agosto 2007, n. 17180; Cass., civ., Sez. III, sentenza 16 maggio 2008, n. 12433; nonché le sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 (Cass., Sez. un., sentenze 12 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975).

¹¹³ Cfr. M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio, contributo allo studio della privacy storica*, cit., p. 207.

¹¹⁴ Considerando n. 75: «I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del

In particolare, il primo paragrafo dell'art. 82 enuncia la regola generale secondo cui «Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento».

Il secondo paragrafo precisa che «Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento».

Ai sensi del terzo paragrafo «Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile».

Il successivo paragrafo quarto stabilisce che «Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato».

Il quinto paragrafo dispone che «Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento

controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati».

corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2».

Infine, il sesto paragrafo afferma che «Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 75, paragrafo 2».

Rispetto al citato art. 82 Regolamento UE 2016/679, il previgente art. 15 D.lgs. 196/2003 (“Danni cagionati per effetto del trattamento”) – con una più scarna formulazione normativa – si limita a enunciare che «Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile» (comma 1). «Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11¹¹⁵» (comma 2).

Sembra opportuno esaminare il contenuto dell'art. 82 Regolamento UE 2016/679, anche in termini di raffronto con l'ipotesi risarcitoria prevista dall'art. 15 D.lgs. 196/2003, al fine di ricostruire correttamente l'ambito di operatività della disciplina applicabile, considerato che il Titolo III del *Codice Privacy* – comprensivo anche del citato art. 15 – è stato espressamente abrogato dall'art. 27 D.lgs. 101/2018 in sede di adeguamento del quadro normativo italiano alle disposizioni del regolamento europeo.

Anzitutto, da una semplice lettura comparata delle due disposizioni si evince che «a differenza di quanto previsto dall'art. 15 D.lgs. 196/2003 [...] la prospettiva del Regolamento è focalizzata sul “danneggiato” (e non su chi ha cagionato il danno)»¹¹⁶.

¹¹⁵ L'art. 11 (“Modalità del trattamento e requisiti dei dati”) dispone che: «1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati».

¹¹⁶ Cfr. D. LESCE, P. LONIGRO, V. DE LUCIA, *Privacy – il risarcimento del danno nella disciplina del regolamento europeo. L'importanza dei codici di condotta*, cit., in *Diritto24 – Il Sole 24Ore*, 9 ottobre 2017, cit. (l'articolo integrale può essere visualizzato al seguente link: <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-10-09/privacy--risarcimento-danno-disciplina-regolamento-europeo-importanza-codici-condotta-120418.php>).

Inoltre, mentre l'art. 15 del *Codice Privacy* individua genericamente in “chiunque” il soggetto responsabile, l'art. 82 del Regolamento UE 2016/679 identifica in modo più circoscritto come responsabili il titolare del trattamento¹¹⁷ – tenuto a rispondere del danno cagionato dalle operazioni effettuate in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali – e il responsabile del trattamento¹¹⁸ – tenuto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento degli obblighi che il regolamento pone specificamente a suo carico, nonché dal mancato rispetto delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento¹¹⁹.

I paragrafi 4 e 5 dell'art. 82 disciplinano rispettivamente il regime di responsabilità solidale a carico di tutti i soggetti – titolari e responsabili del trattamento – coinvolti in operazioni illecite, effettuate in violazione delle disposizioni del regolamento e tenuti al risarcimento dell'intero ammontare del danno; nonché l'azione di regresso esperibile per rivalersi nei rapporti interni verso gli altri condebitori, al fine di ottenere il rimborso delle quote corrispondenti alle parti di responsabilità gravanti sugli altri titolari e responsabili del trattamento coinvolti nell'illecito.

L'art. 82, paragrafo 3 – in combinato disposto con il Considerando n. 146¹²⁰ – prevede uno specifico esonero di responsabilità, a condizione che il titolare o il

¹¹⁷ Definito dall'art. 4, punto 7 del Regolamento come «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali».

¹¹⁸ Definito dall'art. 4, punto 8 del Regolamento come «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento».

¹¹⁹ Cfr. D. LESCE, P. LONIGRO, V. DE LUCIA, *Privacy – il risarcimento del danno nella disciplina del regolamento europeo. L'importanza dei codici di condotta*. A diversa conclusione sembrano giungere S. BONGIOVANNI, C. MOTTINO, *Il Vademecum sul regolamento europeo n. 2016/679*, cit., p. 127, i quali affermano che «anche altri soggetti, qualora siano “autori” del danno cagionato, possono essere ritenuti responsabili ai sensi degli artt. 2055 o 22043 cc.».

¹²⁰ Considerando n. 146: «Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Un trattamento non conforme al presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati membri, il risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento o responsabile».

responsabile del trattamento sia in grado di dimostrare che «l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile».

La norma, dunque, sembra configurare un'inversione dell'onere della prova, con conseguente presunzione di colpevolezza a carico del titolare/responsabile del trattamento, tenuto a dimostrare, con efficacia liberatoria, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso.

In questo senso, l'art. 82 del Regolamento europeo UE 2016/679 sembra porsi – almeno implicitamente – in continuità con il previgente art. 15 del *Codice Privacy*, che qualifica il trattamento dei dati personali alla stregua di un'attività pericolosa, secondo il modello di responsabilità previsto dall'art. 2050 c.c.¹²¹.

In virtù del prospettato criterio di imputazione speciale¹²², l'inversione dell'onere probatorio a carico del soggetto responsabile riguarda, pertanto, soltanto l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, mentre il compito di ricostruire il nesso causale tra fatto ed evento è imputato al danneggiato, tenuto a provare il pregiudizio patito¹²³.

Per accedere alla tutela risarcitoria, infatti, non basta la mera sussistenza di un illecito trattamento dei dati personali derivante dalla violazione delle prescrizioni normative, ma occorre la concreta verifica di un danno effettivo.

Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che «il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali [...] non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), [...] sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione

del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento dell'interessato che ha subito il danno. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha pagato l'intero risarcimento del danno può successivamente proporre un'azione di regresso contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento».

¹²¹ Secondo la tesi di A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo*, cit., pp. 442 e ss. Si vedano, in tal senso, anche le osservazioni di S. BONGIOVANNI, C. MOTTINO, *Il vademecum sul regolamento europeo n. 2016/679*, p. 129.

¹²² Per un'esaustiva disamina sul tema, si rinvia a P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, Giuffrè, 1961.

¹²³ Così Cass., civ., Sez. VI, sentenza 03 settembre 2014, n. 18812, in <http://www.dirittoegiustizia.it/>.

delle prescrizioni poste dall'art. 11 del medesimo codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata»¹²⁴.

Quanto ai criteri di determinazione del danno subito a causa dell'indicizzazione dei contenuti visualizzabili nell'elenco dei risultati di ricerca¹²⁵, considerati i peculiari effetti di una «lesione manipolatoria e identitario-reputazionale del soggetto»¹²⁶ cristallizzata nella memoria digitale, difficilmente misurabile sia dal punto di vista del calcolo del danno patrimoniale, sia del danno non patrimoniale – secondo autorevole dottrina – «la quantificazione dovrà tenere in considerazione sia profili oggettivi (gravità dell'offesa arrecata) che soggettivi (sensibilità della persona) e non potrà che seguire un criterio equitativo»¹²⁷.

4.6. Il diritto all'oblio digitale come paradigma del diritto di “uscita” da Internet?

L'analisi compiuta sulle implicazioni giuridiche del diritto all'oblio con l'avvento di Internet conferma l'esistenza di un problema attuale non più rinviabile: superare i vecchi paradigmi regolatori ormai obsoleti, in modo da adeguare il quadro normativo esistente alle dinamiche evolutive dell'innovazione digitale.

¹²⁴ Cfr. Cass., civ., Sez. I, sentenza 08 febbraio 2017, n. 3311, cit., in *Neldiritto.it* (il testo al seguente link: <http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=14093#.W1ozltIzblU>). Formalizzano il medesimo indirizzo interpretativo le seguenti pronunce: *ex multis* Cass., civ., Sez. VI, sentenza 05 settembre 2014, n. 18812; Cass., civ., Sez. III, sentenza 15 luglio 2014, n. 16133; Cass., civ., Sez. III, sentenza 05 luglio 2014, n. 15240; Cass., civ., Sez. III, sentenza 03 luglio 2014, n. 15240. Non mancano in dottrina voci contrarie a tale impostazione. Si riportano, in questo senso, le osservazioni di G. RAMACCIONI, *La protezione dei dati personali e il danno non patrimoniale. Studio sulla tutela della persona nella prospettiva risarcitoria*, cit. pp. 192 e ss., secondo cui, in materia di protezione dei dati personali, sarebbe configurabile un modello di responsabilità oggettiva con finalità deterrente che divergerebbe dallo schema generale di responsabilità aquiliana *ex art.* 2043 c.c., delineandosi una fattispecie sganciata dal criterio dell'ingiustizia e dal principio di imputabilità e diretta a sanzionare la condotta anti-giuridica, tutte le volte in cui, a seguito della violazione delle norme prescritte dal legislatore, si verificerebbe un illecito trattamento dei dati, a prescindere dalla reale sussistenza di un pregiudizio effettivo, mediante la cd. “oggettivizzazione del danno”.

¹²⁵ Invero, A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quaderni del Foro it.*, n. 1, 2014, cit., p. 6, affermano che «non sarebbe comunque configurabile l'obbligo di accogliere le istanze di eliminare dall'indice dati personali [...] soltanto perché sgraditi all'interessato».

¹²⁶ D. BIANCHI, *Sinistri Internet: responsabilità e risarcimento*, Milano, Officina del Diritto – Giuffrè, 2016, cit. p. 33. L'autrice approfondisce il problema di determinazione del risarcimento dei danni da “web reputation”, fornendo specifici criteri di calcolo da utilizzare per la quantificazione del pregiudizio patito dall'utente nell'ambiente digitale.

¹²⁷ Cfr. M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio, contributo allo studio della privacy storica*, cit., p. 210.

L'impatto pervasivo delle tecnologie sull'identità personale, infatti, proietta gli individui verso uno scenario carico di insidie, in cui si manifesta una nuova e inedita cd. "esperienza onlife"¹²⁸, caratterizzata dalla fatale raffigurazione della memoria indefettibile della Rete, in grado di autoalimentarsi grazie all'inesauribile flusso di dati cristallizzati online, imprigionando il cd. "homo technologicus"¹²⁹ in un «eterno tempo presente»¹³⁰.

Un accumulo senza precedenti di contenuti, impossibili da eliminare e destinati ad un sempre più rapido incremento quantitativo¹³¹ per soddisfare la raccolta invisibile di informazioni processate dal famelico sistema degli algoritmi¹³², su cui si basa la "dittatura dei dati"¹³³, che costituiscono «il nuovo petrolio del neocapitalismo digitale»¹³⁴.

Tutto ciò evidenzia l'inadeguatezza del tradizionale schema di tutela della protezione dei dati personali, ancora troppo legato ad un'impostazione statica conforme alle specifiche dinamiche dell'ambiente analogico, ma certamente priva di concreta utilità pratica rispetto alle specifiche caratteristiche dello spazio virtuale della Rete¹³⁵.

In particolare, secondo il tradizionale "ciclo di vita dei dati personali"¹³⁶, lo schema classico delle cd. «mura domestiche ("every man'home is his castle")»¹³⁷,

¹²⁸ L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, cit., p. 47.

¹²⁹ Così U. PAGALLO, *Il diritto nell'età dell'informazione*, cit., p. 11.

¹³⁰ Cfr. S. RODOTÁ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 406.

¹³¹ Si veda, in tal senso, D. CARDON, *Che cosa sognano gli algoritmi. Le nostre vite al tempo dei big data*, Milano, Mondadori, 2016, cit., p. 4. In particolare, l'autore riporta una serie di dati sul traffico delle informazioni che circolano online, da cui si evince un volume complessivo pari a 5 miliardi di *gigabit* ogni due giorni, corrispondente alla quantità totale di dati che si potrebbe raccogliere dall'inizio dell'umanità sino al 2003 e che oggi si produce ogni 48 ore.

¹³² Per un approfondimento su tali aspetti, si veda C. ACCOTO, *Il mondo dato*, Milano, Egea, 2017.

¹³³ Cfr. V. M. SCHÖNBERGER, K. CUKIER, *Big data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà*, Milano, Garzanti, 2013, cit., p. 204.

¹³⁴ In tal senso, espressamente D. TALIA, *La società calcolabile e i big data. Algoritmi e persone nel mondo digitale*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2018, cit., p. 48.

¹³⁵ Sulla problematica tutela della privacy online, si rinvia alle osservazioni di G. RAMACCIONI, *La protezione dei dati personali e il danno non patrimoniale*, pp. 1-19.

¹³⁶ Cfr. U. PAGALLO, *Il diritto nell'età dell'informazione*, cit., p. 243. Significative, sul punto, sono le parole dell'autore, secondo cui costituiscono elementi del "ciclo della vita dei dati personali": «Raccolta (principio del consenso, limiti del principio – tutela dei dati sensibili); Trattamento (principio della qualità, misure di sicurezza); Uso (Finalità del trattamento, riuso); Fine del dato (anonimizzazione (o pseudo-anonimizzazione, cancellazione, rimozione automatica)».

¹³⁷ A. G. PARISI, *E-contract e Privacy*, cit. pp. 12-14. L'autrice, al riguardo, ricostruisce il fondamento embrionale della privacy e la sua progressiva evoluzione interpretativa originariamente affermatasi nel *common law* statunitense.

declinabile come libertà negativa di escludere le interferenze altrui – in una dimensione statica di “*privacy fisica*”¹³⁸ fondata sul “paradigma proprietario”¹³⁹ della propria sfera privata – si dissolve definitivamente nell’ambiente digitale, in cui la presenza di «organismi informazionali (*infor*g), reciprocamente connessi e parte di un ambiente informazionale (l’infosfera)»¹⁴⁰ delinea il peculiare modello di “*habeas data*”¹⁴¹, configurabile come diritto al controllo dei propri dati personali – in una dimensione dinamica di “*privacy informazionale*”¹⁴² fondata sulla pretesa «all’autodeterminazione informativa degli individui»¹⁴³.

Pertanto, occorre mettere a fuoco il nuovo contenuto della “*privacy informazionale*” per verificare se, con l’avvento delle tecnologie digitali – certamente in grado di dilatare la consistenza della tradizionale garanzia di protezione «ben oltre la soglia di casa»¹⁴⁴ – sia possibile assicurare una “ragionevole aspettativa di privacy”¹⁴⁵ al mutare delle condizioni di tutela di tale situazione giuridica soggettiva.

Al riguardo, le attuali implicazioni dell’ambiente digitale dimostrano l’esistenza di un anomalo “*ciclo di vita dei dati personali*”, caratterizzato da un processo irregolare che deforma la sua ordinaria sequenza nell’uso dei dati, mediante una successione perpetua di fasi “senza fine”, in cui si materializza la definitiva perdita del controllo individuale sul proprio flusso informativo veicolato online.

In particolare, le numerose tracce personali che ogni utente lascia di sé nell’ambiente digitale costituiscono una significativa mole di “bit di informazioni”¹⁴⁶ che – organizzate grazie allo sfruttamento dei Big data – sono definitivamente disperse online e processate in modo invisibile da algoritmi sempre più sofisticati e “intelligenti”¹⁴⁷ per fornire, in cambio della più o meno consapevole

¹³⁸ Cfr. L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione*, cit., p. 50.

¹³⁹ A. G. PARISI, *E-contract e Privacy*, cit. p. 13.

¹⁴⁰ Così L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, cit., p. 106.

¹⁴¹ Cfr. A. G. PARISI, *E-contract e Privacy*, cit. p. 50. Per un approfondimento specifico sulla nozione di “*habeas data*”, si rinvia a S. RUSSO, A. SCIUTO, *Habeas data e informatica*, Milano, Giuffré, 2011.

¹⁴² L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione*, cit., p. 50.

¹⁴³ Cfr. U. PAGALLO, *Il diritto nell’età dell’informazione*, cit., p. 225.

¹⁴⁴ A. G. PARISI, *E-contract e Privacy*, cit. p. 11.

¹⁴⁵ U. PAGALLO, *Il diritto nell’età dell’informazione*, cit., p. 217.

¹⁴⁶ L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, cit., p. 71.

¹⁴⁷ Sul punto, si veda P. DOMINGOS, *L’algoritmo definitivo*, Torino, Bollati Boringhieri editore, 2016. In particolare, l’autore descrive gli effetti del cd. “*Algoritmo definitivo*” per indicare una forma

cessione di dati personali su preferenze e interessi degli utenti, una selezione personalizzata di contenuti e servizi gratuiti, destinata a produrre pericolose conseguenze sugli impulsi cognitivi dell'individuo e sui relativi stimoli comportamentali.

Tutto ciò, dunque, presenta una potenziale lesività che può sfociare in gravi ripercussioni sullo sviluppo della personalità dell'individuo, sull'evoluzione della sua identità personale e, in definitiva, sulla autonoma libertà di scelta dell'uomo¹⁴⁸. In primo luogo, l'utente è totalmente ignaro degli effetti manipolativi prodotti dai processi algoritmici di utilizzazione dei propri dati personali, mediante le svariate tecniche di profilazione adottate su Internet¹⁴⁹.

I contenuti indicizzati dagli algoritmi della personalizzazione, infatti, tendono a creare cd. “*bolle di filtro*”¹⁵⁰ che isolano gli utenti all'interno di ristretti vicoli virtuali caratterizzati da *deficit* comunicativi unidirezionali in cui si formano informazioni “*polarizzate*”¹⁵¹, senza mostrare altri differenti punti di vista.

Più precisamente, il sistema della “*personalizzazione*” – finalizzato a massimizzare i ricavi dell'attuale modello pubblicitario basato sulla profilazione degli utenti – pone aspetti problematici molto complessi, perché non solo omette di comunicare in modo trasparente gli strumenti utilizzati per tracciare le abitudini di acquisto e orientare le relative scelte nel mercato di consumo¹⁵², ma soprattutto amplifica la circolazione acritica di informazioni “*a senso unico*”, generando «una cornice cognitiva basata [...] sul rispecchiamento del sé»¹⁵³.

Il sistema algoritmico di selezione dei contenuti veicola informazioni che corrispondono alle convinzioni personali dell'utente, verso cui lo stesso ha già

evoluto di algoritmo dell'apprendimento in grado di migliorare autonomamente la propria capacità di processare i dati, come la più potente – e inquietante – manifestazione dell'intelligenza artificiale.

¹⁴⁸ Sul punto, si rinvia a V. M. SCHÖNBERGER, K. CUKIER, *Big data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà*, pp. 217 e ss.

¹⁴⁹ Si veda J. LANIER, *Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi account sociale*, Milano, Il Saggiatore, 2018, pp. 114 e ss.

¹⁵⁰ Sugli effetti della cd. “*filter bubble*”, si rinvia alle osservazioni di E. PARISER, *Il Filtro. Quello che Internet ci nasconde*, Milano, Il Saggiatore, 2012, pp. 15 e ss.

¹⁵¹ La natura “*polarizzata*” dell'informazione online è descritta da W. QUATTROCIOCCHI, A. VICINI, *Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità*, Torino, Codice edizioni, 2018, p. 106.

¹⁵² Per un approfondimento su tali aspetti, si rinvia a D. CARDON, *Che cosa sognano gli algoritmi. Le nostre vite al tempo dei big data*, pp. 66 e ss.

¹⁵³ Cfr. A. SORO, *Persone in rete. I dati tra poteri e diritti*, cit., p. 162.

manifestato interesse, realizzando – come osserva Eli Pariser – «una sorta di determinismo dell’informazione, nel quale ciò che abbiamo cliccato in passato determina ciò che vedremo in futuro»¹⁵⁴.

Tale circolo vizioso, piuttosto che incrementare le fonti di accesso alle informazioni in una direzione pluralistica e aperta, produce una pericolosa forma di “*echo chamber*”¹⁵⁵, in cui l’isolamento statico dell’utente, fortificato su credenze intoccabili, può degenerare in reazioni di tipo aggressivo e istintivo, basate sull’odio e sulla violenza verbale, in caso di eventuale collisione tra opinioni divergenti rispetto al flusso comunicativo condiviso che, peraltro, è in grado anche di innescare una diffusione incontrollata di fake news, con il grave rischio di alimentare il fenomeno della *disinformazione* di massa, anche a causa della tendenza diffusa a veicolare cd. “*informazioni fai da te*”¹⁵⁶.

In secondo luogo, la dispersione “virale” dei contenuti indicizzati online genera una sorta di “*ipermnesia della Rete*”¹⁵⁷ che si accumula in un progressivo reticolo virtuale di frammenti di informazioni decontestualizzate, rispetto alle quali l’utente perde definitivamente ogni potere di controllo sul relativo flusso e, privato di ogni possibilità di cancellazione delle stesse, si trova esposto al costante pericolo che i propri dati vengano a galla in qualsiasi momento dal profondo “*mare di Internet*”¹⁵⁸, con ripercussioni molto rilevanti sulla propria identità personale¹⁵⁹, deformata dal paradigma «tu sei quello che Google dice che sei»¹⁶⁰.

In buona sostanza, le peculiari dinamiche temporali della Rete provocano il cd. “*shock di un eterno adesso*”¹⁶¹, che immobilizza le informazioni personali in una

¹⁵⁴ Così E. PARISER, *Il Filtro. Quello che Internet ci nasconde*, cit. p. 20.

¹⁵⁵ Cfr. W. QUATTROCIOCHI, A. VICINI, *Misinformation. Guida alla società dell’informazione e della credulità*, Milano, Neo – FrancoAngeli, 2016, cit., pp. 63 e ss.

¹⁵⁶ Sul punto, si rinvia alle osservazioni di W. QUATTROCIOCHI, A. VICINI, *Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità*, cit., p. 28, secondo cui, tra le principali cause che alimentano la diffusione delle fake news, vi è la *disintermediazione* che consente direttamente a tutti gli utenti di creare e condividere le proprie informazioni online, con la conseguente diffusione dei cd. “*espertismi 2.0*”: gli utenti, infatti, fanno a meno della figura dell’intermediario professionale per ricercare e condividere informazioni.

¹⁵⁷ Cfr. D. TALIA, *La società calcolabile e i big data*, cit. p. 31.

¹⁵⁸ Cass., civ., Sez. III, sentenza 05 aprile 2012, n. 5525, cit.

¹⁵⁹ V. M. SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale*, pp. 68 e ss., descrive una serie di casi reali in cui la memorizzazione di informazioni personali su Internet ha provocato rilevanti danni nella sfera personale e professionale degli individui.

¹⁶⁰ S. RODOTÁ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 327.

¹⁶¹ Cfr. C. ACCOTO, *Il mondo dato*, cit., p. 84.

dimensione atemporale senza soluzione di continuità – dal presente attuale ai dettagli più marginali del passato – imprigionando i dati personali dell’utente nella “*gabbia di vetro*”¹⁶² di Internet, in cui «nasce il cittadino non più libero, ma “profilato”, prigioniero di meccanismi che non sa o non può più controllare»¹⁶³.

Le caratteristiche tecnologiche della Rete incidono, quindi, sulla costruzione dell’identità personale, impedendo all’individuo di proiettarsi verso il futuro, di migliorarsi e di evolvere la sua personalità, poiché – come ricorda Cosimo Accoto - «il tempo presente dei sensi non è la stessa cosa del tempo presente dei sensori»¹⁶⁴.

Tutto ciò modifica il normale funzionamento celebrale della mente umana, fondata sul meccanismo psicologico del cd. “*oblio motivato*”¹⁶⁵, come istintivo processo di eliminazione forzata dei ricordi collegati a emozioni negative e del meccanismo biologico del cd. “*oblio attivo*”¹⁶⁶, come strumento di selezione dei contenuti assegnati al filtro della “*giusta memoria*”¹⁶⁷, nonché di riconciliazione e perdono¹⁶⁸.

Poiché con l’avvento della cd. “*epoca del tempo senza tempo*”¹⁶⁹, Internet non ha la capacità di dimenticare – come osserva Stefano Rodotà – «liberarsi dall’oppressione dei ricordi, da un passato che continua a ipotecare pesantemente il presente, diviene un traguardo di libertà»¹⁷⁰.

In questo nuovo scenario tecnologico in cui si insedia “l’algoritmo al potere”¹⁷¹, sembra opportuno – ad avviso dello scrivente – valorizzare una specifica

¹⁶² N. CARR, *La gabbia di vetro. Prigionieri dell’automazione*, Milano, Raffaello Cortina editore, 2015.

¹⁶³ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 403.

¹⁶⁴ C. ACCOTO, *Il mondo dato*, cit., p. 85.

¹⁶⁵ Cfr. S. DI NUOVO, *Memoria e oblio come presupposti del perdono: una lettura psicologica. Dalla psicoanalisi alle neuroscienze*, in A. CATALFAMO, M. ALIOTTA, *Memoria, oblio, perdono. Atti del convegno di Studi organizzato dallo Studi Teologico S. Paolo di Catania e dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania*, Synaxis, XXXIII/1 – 2015, Troina, Edizioni Grafiser, 2016, cit. pp. 13 e ss. In particolare, l’autore descrive le ragioni che inducono un soggetto ad attivare il meccanismo celebrale di rimozione dei ricordi negativi e dolorosi dalla propria memoria, come forma di «difesa dell’Io da emozioni spiacevoli e perturbanti emergenti dall’inconscio», da cui dipende anche il miglioramento del benessere psico-fisico, che facilita anche il perdono, grazie alla possibilità di dimenticare le offese subite.

¹⁶⁶ Sulla nozione di “*oblio attivo*”, si rinvia a P. RICOEUR, *Ricordare, dimenticare, perdonare*, cit. p. 105.

¹⁶⁷ Cfr. P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l’oblio*, cit. p. 7.

¹⁶⁸ P. RICOEUR, *Ricordare, dimenticare, perdonare*, pp. 106 e ss.

¹⁶⁹ Così C. ACCOTO, *Il mondo dato*, cit., p. 84.

¹⁷⁰ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 406.

¹⁷¹ Cfr. F. ANTINUCCI, *L’algoritmo al potere. Vita quotidiana ai tempi di Google*, Roma-Bari, Laterza, 2009.

declinazione del diritto all'oblio digitale, che identifica la pretesa individuale di “uscita”¹⁷² dall'ambiente virtuale, interrompendo in qualsiasi momento il processo di schedatura profilata della propria identità personale - frammentata in un ammasso di contenuti monitorati, processati e indicizzati dagli algoritmi - mediante l'esercizio di un effettivo potere di controllo che consenta all'utente di riappropriarsi del flusso dei propri dati personali dispersi online, ed estrarre tutte le informazioni indicizzate, senza lasciare nessuna “impronta digitale” indelebile nella memoria della Rete.

Per meglio comprendere le ragioni a sostegno della ricostruzione proposta, risulta interessante sviluppare, in chiave interpretativa, le implicazioni pratiche di una peculiare classificazione dell'oblio, fondata sulla distinzione tra “*oblio pubblico*” e “*oblio privato*”¹⁷³.

Muovendo da tale inquadramento è possibile tratteggiare un differente ambito di operatività dell'oblio a seconda del grado di rilevanza che i fatti del passato assumono nel patrimonio storico della società e delle ragioni che determinano la circolazione del relativo flusso informativo di dati.

Certamente, se si tratta di vicende di cronaca che giustificano la permanenza pubblica dell'informazione, perché presentano elementi di rilevanza attuale o sociale per la collettività, non vi è dubbio che si pone l'esigenza primaria di assicurare la stabile conservazione della memoria storica, con conseguente restringimento delle opportunità dell'oblio, sacrificabile sull'altare dell'obbligo di ricordare, sia pure nel rispetto di particolari cautele a tutela dei soggetti coinvolti, per evitare il rischio della cd. “*gogna mediatica*”¹⁷⁴ di Internet senza fine¹⁷⁵.

¹⁷² S. RODOTÁ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 395, teorizza il fondamento embrionale del diritto di “uscita” da Internet, ipotizzando la “possibilità di scomparire” come soluzione efficace che consente all'individuo di sottrarsi agli effetti permanenti del processo di memorizzazione indicizzata dei contenuti diffusi online.

¹⁷³ Ne parla G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, cit. pp. 213 e ss. Per un'esautiva disamina sul tema, si rinvia a H. WEINRICH, *Oblio pubblico e oblio privato*, in *Rivista bim. Di cultura e politica, Rivistaweb*, Il Mulino, 4/2000, pp. 611 e ss. (consultabile al seguente link: <https://www.rivistaweb.it/doi/10.1402/974>).

¹⁷⁴ Sugli effetti della “*gogna mediatica*” si veda A. SORO, *Internet e il noto irrisolto del processo mediatico. Intervento del Garante per la protezione dei dati personali*, 4 ottobre 2004, Doc-Web 3429512 (per consultare l'articolo in formato integrale è possibile visualizzare il seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3429512>).

¹⁷⁵ Al riguardo, A. SORO, *Persone in rete. I dati tra poteri e diritti*, cit. pp. 42 e ss. L'autore descrive i particolari effetti del cd. “*circuito mediatico-giudiziario*” provocati dalla diffusione di informazioni

Un conto, però, è definire le condizioni che giustificano la rimozione dell'informazione obliata quando entrano in gioco le esigenze della memoria collettiva e, quindi, le ragioni del cd. “*oblio pubblico*”¹⁷⁶, per stabilire la prevalenza tra l'interesse individuale ad essere dimenticato e l'interesse generale all'informazione.

Altra cosa è, invece, operare sul piano di quello che potrebbe essere considerato una sorta di “*oblio privato*” in relazione, cioè, al flusso dei contenuti personali immessi dall'utente per finalità ludiche, comunicative, di svago o, ancora, per cd. “*narcisismo digitale*”¹⁷⁷, mediante la condivisione di dettagli sempre più particolari della propria vita quotidiana, privi di interesse pubblico e per nulla riconducibili al patrimonio storico della memoria collettiva.

In questi casi, «pur dovendo operare il principio di autoresponsabilità – per la necessaria “patente telematica” che ogni internauta deve possedere, sicché ogni leggerezza si traduce in colpa»¹⁷⁸ – come ricorda Roberto Senigaglia – vi è il concreto rischio che le informazioni personali, una volta immesse in Rete, siano definitivamente disperse e cristallizzate nella memoria digitale, secondo gli effetti distorsivi che descrive con chiarezza Andrea Barchiesi quando parla della cd. “*stretta di mano digitale*”¹⁷⁹.

in Rete, soprattutto se si tratta di notizie di cronaca giudiziaria, che sono in grado di incidere «tanto sul piano pubblico, quanto su quello individuale», poiché determinano «un'anticipazione del giudizio di colpevolezza», con il rischio di «pregiudicare l'autonomia del giudice». Inoltre, la cd. “*gogna mediatica*” provoca gravi conseguenze negative che incidono anche sulla vita personale del soggetto coinvolto, il quale «resta agli occhi della Rete un eterno colpevole», a prescindere dall'esito della vicenda e dal fatto di aver scontato la relativa pena.

¹⁷⁶ L'ambito di operatività del cd. “*oblio pubblico*” riguarda fatti che hanno rilevanti ripercussioni sociali per la collettività, in presenza dei quali il meccanismo del perdono opera con forme e dinamiche che tengono conto delle esigenze generali del ricordo connesse alla memoria sociale. In particolare, secondo la classificazione elaborata da H. WEINRICH, *Oblio pubblico e oblio privato* (richiamata da G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, pp. 213 e ss.), gli istituti giuridici del cd. “*oblio pubblico*” sono la prescrizione e l'amnistia. Sul punto, si veda anche S. DI NUOVO, *Memoria e oblio come presupposti del perdono: una lettura psicologica. Dalla psicoanalisi alle neuroscienze*, pp.17 e ss. In particolare, l'autore individua come ulteriori strumenti del cd. “*oblio pubblico*” il condono fiscale, il perdono giudiziale del minore, la sospensione condizionale della pena e la grazia.

¹⁷⁷ Cfr. W. QUATTROCIOCCHI, A. VICINI, *Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità*, cit., p. 53.

¹⁷⁸ Così si esprime R. SENIGAGLIA, *Reg. Ue 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, cit., p. 1025.

¹⁷⁹ BARCHIESI A., *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, cit., pp. 34 e ss., definisce la “*stretta di mano digitale*” come «una conoscenza indiretta di un individuo ottenuta mediante l'acquisizione di un insieme di informazioni pubbliche raccolte attraverso

In altre parole, proprio perché nella sua accezione “*privata*” il meccanismo dell’oblio opera come naturale cancellazione di esperienze personali che riguardano la “*memoria privata*”¹⁸⁰ dell’individuo, la permanente imposizione di un obbligo di ricordare artificialmente creato da apparati esterni potrebbe avere effetti molto negativi sulla personalità del soggetto e sull’evoluzione della sua vita.

Il cd. “obbligo tecnologico di ricordare”¹⁸¹ che la Rete pone a carico degli utenti, infatti, immobilizza in un “presente continuo”¹⁸² la statica rievocazione delle esperienze personali, con l’effetto di sopprimere il beneficio relazionale del perdono¹⁸³, nonché la capacità di apprendimento e di evoluzione personale¹⁸⁴.

Emerge, dunque, - come afferma Stefano Rodotà - «un’esigenza soggettiva di oblio, di non rimanere prigionieri del passato, di perseguire il cambiamento»¹⁸⁵.

Per molto tempo è stato enfatizzato esclusivamente il “mito” dell’accesso ad Internet¹⁸⁶, come emblema della cd. “*quarta generazione di diritti*”¹⁸⁷, che esprime il paradigma della “ricchezza della Rete”¹⁸⁸ con l’avvento dell’era digitale.

Internet. Questa anticipa, condiziona e a volte impedisce la stretta di mano fisica». In particolare, secondo le osservazioni dell’autore, la *stretta di mano digitale* presenta le seguenti caratteristiche: a) invisibile, b) inevitabile, c) condizionante, d) incessante, e) accessibile. Pertanto, proprio perché è possibile reperire con facilità una grande quantità di informazioni personali, la *stretta di mano digitale* incide anche sulle opportunità lavorative e sulle dinamiche relazionale dell’individuo.

¹⁸⁰ Così U. AMBROSOLI, M. SIDERI, *Diritto all’oblio, dovere della memoria*, Milano, Bompiani, 2017, cit., p. 29.

¹⁸¹ Cfr. G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell’era dei social network*, cit. p. 208.

¹⁸² Cfr. D. RUSHKOFF, *Presente continuo. Quando tutto accade ora*.

¹⁸³ Si veda P. RICOEUR, *Ricordare, dimenticare, perdonare*, pp. 110 e ss.

¹⁸⁴ Si rinvia a V. M. SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale*, p. 107.

¹⁸⁵ Cfr. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 305.

¹⁸⁶ Per un’esauritiva disamina sul tema del diritto di accesso ad Internet, si segnalano i seguenti contributi: M. R. ALLEGRI, G. D’IPPOLITO (a cura di), *Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee. Atti del convegno del 31 marzo 2017. Sapienza Università di Roma. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale*, Roma, Aracne editrice, 2017; A. MASERA, G. SCORZA, *Internet. I nostri diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2016; T. M. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2011 (articolo al seguente link: <http://www.rivistaaic.it/il-diritto-costituzionale-di-accesso-a-internet.html>); M. PIETRANGELO, *Il diritto di accesso ad Internet*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011; E. DE MARCO (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Milano, Giuffré, 2008.

¹⁸⁷ Cfr. A. M. PARISI, *E-contract e privacy*, cit., pp. 37, 38. L’autrice riconduce nella categoria della cd. “*quarta generazione di diritti*” tutte quelle situazioni giuridiche che emergono con l’avvento della “*società tecnologica e biotecnologica*”, come evoluzione dei nuovi diritti che si afferma, in successione cronologica, dopo la cd. “*prima generazione dei diritti*” (comprensiva dei diritti di libertà), la cd. “*seconda generazione di diritti*” (comprensiva dei diritti economici e sociali); la cd. “*terza generazione di diritti*” (comprensiva dei diritti di solidarietà umana).

¹⁸⁸ Y. BENKLER, *La ricchezza della Rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le libertà*, Milano, Università Bocconi Editore, 2007.

Questa apoteosi di Internet, però, ha messo in secondo piano il “*lato oscuro*” sulle implicazioni negative connesse alla pretesa accessibilità alla Rete.

Senza dubbio, oggi il diritto di accesso ad Internet simboleggia «il titolo necessario per accedere al progresso e alla soddisfazione personale»¹⁸⁹.

Tuttavia, la Rete è come “*Giano Bifronte*”¹⁹⁰: se il diritto di accesso ad Internet riceve un così elevato livello di garanzia proprio perché consente di «accedere a tutte le esperienze possibili nel cibernazio»¹⁹¹, a maggior ragione – come osserva autorevolmente Stefano Rodotà – «anche l’uscita da esso esige un’analogia, adeguata considerazione, perché il governo del sé in rete possa davvero svolgersi in modo da garantire la persona nella sua integralità»¹⁹².

In caso contrario, si corre il rischio che l’accesso costituisca la porta di ingresso senza ritorno verso un’insidiosa realtà controllata dal cd. “*occhio elettronico*”¹⁹³, poiché online «svaniscono le garanzie che avrebbero dovuto mettere le persone al riparo dal potere tecnologico»¹⁹⁴.

Di certo, a fronte delle incertezze interpretative e applicative esistenti in materia, occorre un radicale cambiamento di paradigmi in grado di soddisfare le nuove esigenze di tutela configurabili nell’ambiente digitale, anche mediante una lettura evolutiva delle norme vigenti, funzionale ad assicurare un’effettiva protezione del cd. “*corpo elettronico*”¹⁹⁵ delle persone.

Se si vuole evitare che si avveri la profezia della “*fine dell’era della privacy*”¹⁹⁶, il diritto, grazie alla sua intrinseca forza innovatrice, non deve restare inerte e ancorato a categorie astratte ormai superate, ma deve necessariamente evolversi.

¹⁸⁹ Cfr. J. RIFKIN, *L’era dell’accesso*, cit., p. 21.

¹⁹⁰ Così W. QUATTROCIOCHI, A. VICINI, *Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità*, cit., p. 25.

¹⁹¹ M. R. ALLEGRI, *Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a Internet (o al cibernazio?)*, in *Rivista AIC*, n. 1/2016, cit., p. 24 (link: <http://www.rivistaaic.it/riflessioni-e-ipotesi-sulla-costituzionalizzazione-del-diritto-di-accesso-a-internet-o-al-cibernazio.html>).

¹⁹² Cfr. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, cit., p. 28.

¹⁹³ D. LYON, *L’occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, Feltrinelli, 1997.

¹⁹⁴ Così S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 403.

¹⁹⁵ Cfr. S. RODOTÀ, *Trasformazioni del corpo*, in *Politica del diritto, Riv. trim. di cultura giuridica, Rivistaweb*, Il Mulino, 1/2006, pp. 3 e ss. (link: <https://www.rivistaweb.it/doi/10.1437/22139>).

¹⁹⁶ Così si è espresso il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg nell’articolo pubblicato dal Corriere.it dal titolo “*Zuckerberg: Finita l’era della privacy*”, 11 gennaio 2010 (consultabile al seguente link: https://www.corriere.it/scienze/10_gennaio_11/finita-era-privacy-internet_e8a18cf0-febe-11de-a5d5-00144f02aabe.shtml).

BIBLIOGRAFIA

A

ACCOTO C., *Il mondo dato*, Milano, Egea, 2017.

AGNINO F., *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e responsabilità*, v. 23, 1, 2018.

ALLEGRI M. R., *Diritto all'oblio, tutela della web reputation individuale e "eccezione giornalistica": spunti giurisprudenziale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 06 giugno 2018.

ALLEGRI M. R., D'IPPOLITO G. (a cura di), *Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee. Atti del convegno del 31 marzo 2017. Sapienza Università di Roma. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale*, Roma, Aracne editrice, 2017.

ALLEGRI M. R., *Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a Internet (o al ciber spazio?)*, in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 1/2016.

ANTINUCCI F., *L' algoritmo al potere. Vita quotidiana ai tempi di Google*, Roma-Bari, Laterza, 2009.

AMBROSOLI U., SIDERI M., *Diritto all'oblio, dovere della memoria*, Milano, Bompiani, 2017.

AMENTA V., *Internet Governance eco-system: un'utopia globale?*, Milano, Giuffrè, 2015.

ARANZULLA L., *Responsabilità dei gestori di motori di ricerca tra regole e diritti di libertà: alcune riflessioni*, in *Cyberspazio e diritto*, Vol. 2, 2011.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1957.

ATTARDI A., *Il Grande Fratello è chi sa le domande*, in **GIUNGHÌ G., MARINO J., TRUMPHY S.** (a cura di), *Quaderni dell'Internet italiano*, 04 giugno 2014.

AULETTA T., *Diritto alla riservatezza e «droit à l'oubli»*, in **ALPA G., BESSONE M., BONESCHI M. L., CAIAZZA G.** (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, Jovene, 1983.

B

- BALDASSARRE A.**, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1997.
- BALLARINO T.**, *Internet nel mondo della legge*, Torino, Cedam, 1998.
- BARABASI L.**, *Link. La nuova scienza delle Reti*, Torino, Einaudi, 2004.
- BARCHIESI A.**, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Milano, FrancoAngeli, 2016.
- BASILICA F.**, *Il difficile percorso della formalizzazione giuridica dei diritti della personalità cd. atipici*, in *Rivista di diritto civile*, fas. 6, 2005.
- BASSINI M.**, *La rilettura giurisprudenziale della disciplina sulla responsabilità degli Internet service provider. Verso un modello di responsabilità "complessa"?*, in *federalismi.it*, n. 3, 2015.
- BASSOLI E.** (a cura di), *Come difendersi dalla violazione dei dati su Internet*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012.
- BATTINI S.**, *Amministrazioni internazionali*, in CASSESE S. (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2006.
- BELLEZZA M.**, *Il diritto all'oblio è legge in Russia*, in *Medialaws*, 16 novembre 2015.
- BENKLER Y.**, *La ricchezza della Rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le libertà*, Milano, Università Bocconi Editore, 2007.
- BERLINGIERI E.**, *Legge 2.0. Il Web tra legislazione e giurisprudenza*, Milano, Apogeo, 2008.
- BERNERS-LEE T.**, *L'architettura del nuovo web*, Milano, Feltrinelli, 2001.
- BESSONE M.**, *E-Economy e commercio elettronico. Quale diritto per i tempi di Internet?* in *Diritto e giustizia*, 2002.
- BETZU M.**, *Regolare Internet. La libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Torino, Giappichelli, 2012.
- BIANCA M., MESSINETTI R., GAMBINO A. M.**, *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks*, Milano, Giuffrè, 2016.

- BIANCA M. C., BUSNELLI F. D.** (a cura di), *La protezione dei dati personali, Commentario al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice della privacy")*, Padova, Cedam, 2007.
- BIANCHI D.**, *Sinistri Internet: responsabilità e risarcimento*, Milano, Giuffré, 2016.
- BIANCHI D.**, *Danno e Internet. Persona, impresa, pubblica amministrazione*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2013.
- BIANCHI D.**, *Internet e il danno alla persona. I casi e le ipotesi risarcitorie*, Torino, Giappichelli, 2012.
- BIANCHI L., D'ACQUISTO G.**, *Il trattamento di dati personali effettuato dai motori di ricerca, le esternalità prodotte sugli interessati e il diritto di rettifica. Quali prospettive e limiti dopo la sentenza della Corte di Giustizia*, in PIZZETTI F. (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Bagno a Ripoli, Passigli Editore, 2015.
- BOBBIO N.**, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 2005.
- BONACINA S., CAVALLI E., GIURATRABOCCHETTI F., LIMONGIELLO G., STEFANONI D.**, *Sulla risoluzione degli indirizzi IP. Parte I – Generalità*, in *Bollettino del Cilea*, n. 85, dicembre 2002.
- BONAVITA S., PARDOLESI R.**, *La Corte EDU contro il diritto all'oblio? – Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sez. V, 19 ottobre 2017, n. 71233/13*, in *Danno e responsabilità*, v. 23, n. 1, 2018.
- BONGIOVANNI S., MOTTINO C.**, *Il vademecum sul regolamento europeo n. 2016/679. L'applicazione della riforma sulla protezione dei dati personali alle aziende private e alla pubblica amministrazione secondo le interpretazioni e le linee guida del Garante*, Vicalvi, Key Editore, 2017.
- BORGES J. L.**, *Finzioni*, Milano, Adelphi, 2003.
- BORRUSO R., RUSSO S., TIBERI C.**, *L'informatica per il giurista. Dal bit a Internet*, Milano, Giuffré, 2009.
- BRUGALETTA F., LANDOLFI F. M.** (a cura di), *Il diritto nel cyberspazio*, Napoli, Simone, 1999.
- BRUSELLI M.**, *Aristotele. La Costituzione degli Ateniesi*, Milano, RCS, 2012.

BUGIOLACCHI L., *Evoluzione dei servizi di hosting provider, conseguenze sul regime di responsabilità e limiti dell'attuale approccio case by case*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2013.

BUGIOLACCHI L., *La responsabilità dell' "host provider" alla luce del d.lgs. 70/2003: esegesi di una disciplina dimezzata*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2005.

BUTTARELLI G., *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella Società dell'Informazione*, Milano, Giuffrè, 1997.

C

CALABRESI G., *Costo degli incidenti e responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2015.

CALVI F., *Privacy sul web (a proposito della sentenza C-131/12 della Corte di Giustizia Google Spain)*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional* (Ottobre 2015), Vol. 7, n. 2.

CAMERA G., POLLICINO O., *La legge è uguale anche sul web. Dietro le quinte del caso Google – Vivi Down*, Milano, Egea, 2010.

CAMMARATA M., *Quali leggi per il "territorio Internet"*, in *InterLex*, 19 giugno 1997.

CARDON D., *Che cosa sognano gli algoritmi. Le nostre vite al tempo dei big data*, Milano, Mondadori, 2016.

CARETTI P., TARLI BARBIERI G., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Milano, Giuffrè, 2017.

CARIGNANI P., *I due angeli. La psicoterapia dei bambini tra oblio e memoria*, in PROCACCIO W. (a cura di), *Oblio*, Napoli, Cronopio, 2016.

CARNELUTTI F., *Diritto alla via privata. Contributo alla teoria della libertà di opinione*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 3, 1955.

CAROTTI B., *L'ICANN e la governance di Internet, versione aggiornata del contributo presentato al secondo Global Administrative Law Seminar*, Viterbo, 9-10 giugno 2006, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2007.

CARPI F., COLESANTI V., TARUFFO M. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, Cedam, 2014.

CARR N., *La gabbia di vetro. Prigionieri dell'automazione*, Milano, Raffaello Cortina editore, 2015.

CASSANO G., CONTALDO A., *Internet e tutela della libertà di espressione*, Milano, Giuffrè, 2009.

CASSANO G., BUFFA F., *La Responsabilità del content provider e dell'host provider*, in *Altalex.com*, 14 febbraio 2003.

CASSESE S., *Oltre lo Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

CASTELLS M., *Galassia Internet*, Milano, Feltrinelli, 2002.

CASTELLS M., *La nascita della società in rete*, Milano, Egea, 2002.

CASTIGLIONI L., MARIOTTI S., *Il Vocabolario della lingua latina*, Torino, Loescher, 1996.

CERUZZI P. E., *Storia dell'informatica. Dai primi computer digitali all'era di Internet*, Milano, Apogeo, 2016.

CISNEROS O.S., *Dot-PS: Domain Without a Country*, in *Wired*, 12 gennaio 2001.

CHINÉ G., FRATINI M., ZOPPINI A., *Manuale di diritto civile*, Roma, Nel Diritto Editore, 2014.

COMELLA C., *Indici, sommari, ricerche e aspetti tecnici della "de-indicizzazione"*, in RESTA G., ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, Roma Tre-Press, 2015.

CONTALDO A., *La natura giuridica e la responsabilità civile degli Internet Service Providers (ISP): il punto sulla giurisprudenza*, in *Corriere giuridico*, 2009.

CORASANITI G., *Diritti nella Rete*, Milano, FrancoAngeli, 2006.

CUNIBERTI M., *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione*, Milano, Giuffrè, 2008.

D

D'ACQUISTO G., NALDI M., *Big data e privacy by design*, Torino, Giappichelli, 2017.

- D'ACQUISTO G.**, *Il diritto alla memoria: prospettive tecnologiche*, in PIZZETTI F. (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Bagno a Ripoli, Passigli Editore, 2015.
- D'ACQUISTO G.**, *Diritto all'oblio: tra tecnologia e diritto*, in PIZZETTI F. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013.
- D'ANTONIO V.**, *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, in SICA S., D'ANTONIO V., RICCIO G. M. (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer Italia, 2016.
- D'ARIENZO M.C.**, *I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio nei casi di diffusione degli articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *federalismi.it*, n. 2, 29 maggio 2015.
- DE CATA M.**, *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Milano, Giuffrè, 2010.
- DE CUPIS A.**, *I diritti della personalità*, Milano, Giuffrè, 1982.
- DE CUPIS A.**, *Ancora sul diritto alla riservatezza*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1959.
- DE CUPIS A.**, *Le persone celebri e il diritto alla riservatezza*, in *Foro italiano*, 1953.
- DEGNI F.**, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, Utet, 1939.
- DE GRAZIA L.**, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione degli articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 4, 2013.
- DE GRAZIA D.**, *Il governo di Internet*, Milano, FrancoAngeli, 2010.
- DE GRAZIA D.**, *L'Internet Governance tra tecnica, politica e diritto*, in *Rivista Informatica e Diritto*, Volume XVIII, n. 1, 2009.
- DE MARCO E.** (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Milano, Giuffrè, 2008.
- DE MINICO G.**, *Towards an Internet Bill of Rights*, in *federalismi.it*, 2 marzo 2016.
- DE MINICO G.**, *Diritti Regole Internet*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 2, 8 novembre 2011.

DE ROSA V., *La formazione di regole giuridiche per il “cyberspazio”*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2003.

DI COCCO C., SARTOR G., *Temi di diritto dell’informatica*, Torino, Giappichelli, 2017.

DI CIOMMO F., *Il diritto all’oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro italiano*, 2017.

DI CIOMMO F., *Il diritto di accesso all’informazione in Internet*, in PERLINGIERI C., RUGGERI L. (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015.

DI CIOMMO F., *Google/Vivi Down, atto finale: l’”hosting provider” non risponde quale titolare del trattamento dei dati*, in *Foro italiano*, 2014.

DI CIOMMO F., PARDOLESI R., *Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela dell’identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno e responsabilità*, 2012.

DI CIOMMO F., *La responsabilità civile in Internet: prove di governo dell’anarchia tecnocratica*, in *La Responsabilità civile*, 2006.

DI CORINTO A., *Internet non è nata come progetto militare, mettetelo in testa*, in ABBA L., DI CORINTO A. (a cura di), *Il futuro trent’anni fa. Quando Internet è arrivata in Italia*, San Cesario di Lecce, Manni, 2017.

DI MARZIO M., *Il diritto all’oblio*, in *Persona e Danno*, 6 luglio 2006.

DI NUOVO S., *Memoria e oblio come presupposti del perdono: una lettura psicologica. Dalla psicoanalisi alle neuroscienze*, in CATALFAMO A., ALIOTTA M. (a cura di), *Memoria, oblio, perdono. Atti del convegno di Studi organizzato dallo Studi Teologico S. Paolo di Catania e dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania*, Synaxis, XXXIII/1 – 2015, Troina, Edizioni Grafiser, 2016.

DI RESTA F., *La nuova “privacy europea”. I principali adempimenti del regolamento UE 2016/679 e profili risarcitori*, Torino, Giappichelli, 2018.

DOGLIOTTI M., *Un nuovo diritto (all’identità personale)*, in *Giurisprudenza italiana*, IV, 1981.

DOMINGOS P., *L’algoritmo definitivo*, Torino, Bollati Boringhieri editore, 2016.

DRAETTA U., *Internet e commercio elettronico. Nel diritto internazionale dei privati*, Milano, Giuffr , 2005.

DRWZNER D. W., *The Global Governance of the Internet: Bringing the State Back In*, in *Political Science Quart*, vol. 119, n. 3, 2004.

DURST L., MORLEY-FLETCHER E., *Poter disporre di uno “spazio reputazionale”? Percorsi alternativi e integrativi rispetto al delinking e al diritto di replica online*, in PIZZETTI F. (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Bagno a Ripoli, Passigli Editore, 2015.

F

FACCI G., *La responsabilit  dei providers*, in ROSSELLO C., FINOCCHIARO G., TOSI E. (a cura di), *Commercio Elettronico*, Torino, Giappichelli, 2007.

FELD H., *Structured to Fail: ICANN and the “Privatization” Experiment*, in THIERER A., CREWES C. W., *Who Rules the Net? Internet Governance and Jurisdiction*, Washington, 2003.

FERRARA SANTAMARIA M., *Il diritto alla illesa intimit  privata*, in *Rivista di diritto privato*, 1937.

FERRI G. B., *Diritto all’informazione e diritto all’oblio*, in *Rivista di diritto civile*, 1990.

FINOCCHIARO G. (diretto da), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, Zanichelli, 2017.

FINOCCHIARO G., *Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalit *, in PERLINGIERI C., RUGGERI L. (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015.

FINOCCHIARO G., *Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalit *, in RESTA G., ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, Roma Tre-Press, 2015.

FINOCCHIARO G., *La memoria della rete e il diritto all’oblio*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2010.

FIORAVANTI M., *Art. 2 Costituzione italiana*, Roma, Carocci editore, 2017.

FIORUCCI F., *I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Milano, Giuffr , 2009.

FLORIDI L., *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo.* Milano, Raffaello Cortina, 2017.

FLORIDI L., *La rivoluzione dell'informazione*, Torino, Codice Edizioni, 2010.

FLORIDI L., *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, Torino, Giappichelli, 2009.

FLICK C., *Il diritto all'oblio nella sentenza "Google Spain" e la sua applicazione pratica*, in PIZZETTI F. (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Bagno a Ripoli, Passigli Editore, 2015.

FRANCESCHELLI B., *Il diritto alla riservatezza*, Napoli, Jovene, 1960.

FRANCESCHI A., *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017.

FROSINI T. E., *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in G. RESTA, ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, Roma Tre-Press, 2015.

FROSINI T. E., *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 1, 2011.

FROSINI V., *L'orizzonte giuridico di Internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000.

FUSCO C., *Dalla sentenza "Google Spain" al Regolamento 2016/679, passando per la Carta dei diritti fondamentali di Internet: l'itinerario del diritto all'oblio lungo i sentieri del Web*, in *Ratio Iuris*, 01 settembre 2016.

G

GABRIELLI E. (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999.

GAMBINI M., *La responsabilità civile telematica*, in PERLINGIERI C., RUGGERI L. (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015.

GAMBINO A. M., STAZI A., *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Torino, Giappichelli, 2009.

GIACOBBE G., *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1983.

GIACOBBE G., *Brevi note su una dibattuta questione: esiste il diritto alla riservatezza?*, in *Giustizia civile*, I, 1962.

GIAMMARCO M., *Eneide*, Milano, Bompiani, 1990.

GIAMPICCOLO G., *La tutela giuridica della persona umana e il cd. diritto alla riservatezza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1958.

H

HASSAN C., *Rete e democrazia*, Venezia, Marsilio Editore, 2010.

HARARI Y. N., *Homo Deus. Breve storia del futuro*, Firenze, Giunti Editore, 2017.

I

IASELLI M., *Come esercitare il diritto all'oblio in Internet*, Roma, Dike, 2017.

IASELLI M., *Danno da lesione della privacy va provato secondo le regole ordinarie*, in *Altalex.com*, 30 agosto 2014.

K

KUROSE J. F., ROSS K. W., *Internet e reti di calcolatori. Un approccio top-down*, Torino, Pearson, 2017.

L

LAFUENTE A. L., RIGHI M., *Internet e web 2.0*, Milano, Utet, 2011.

LAGHI P., *Riflessioni sulla disciplina del web*, in *Rivista COIS*, 16 febbraio 2017.

LANIER J., *Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi account social*, Milano, Il Saggiatore, 2018.

LASICA J. D., *The Net Never Forgets*, *Salon*, in *salon.com*, 25 novembre 1998.

LESCE D., LONIGRO P., DE LUCIA V., *Privacy – il risarcimento del danno nella disciplina del regolamento europeo. L'importanza dei codici di condotta*, cit., in *Diritto24 – Il Sole 24Ore*, 9 ottobre 2017.

LOIODICE A., SANTANIELLO G., *La tutela della riservatezza*, Padova, Cedam, 2000.

LONGHINI P., *Internet nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2003.

LOZZA G., *Platone. La Repubblica*, Milano, Mondadori, 1990.

LYON D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, Feltrinelli, 1997.

M

MACIOCE F., *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, Cedam, 1984.

MAGNI S., SPOLIDORO M. S., *La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni ed internazionali*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1, 1997.

MANNA A., *La prima affermazione, a livello giurisprudenziale, della responsabilità penale dell'Internet provider: spunti di riflessione tra diritto e tecnica*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2010.

MANTELERO A., *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza "politica" del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, in RESTA G., ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, Roma Tre-Press, 2015.

MANTELERO A., *Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d'impresa*, Milano, Giuffrè, 2007.

MARONGIU D., *Organizzazione e Diritto di Internet*, Milano, Giuffrè, 2013.

MARTINELLI S., *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, Giuffrè, 2017.

MARUCCI B., *La responsabilità civile in rete: necessità di introdurre nuove regole*, in P. STANZIONE (a cura di), *Comparazione e diritto civile*, 2014.

MASERA A., SCORZA G., *Internet. I nostri diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

MAZZONI R. (a cura di), *Glossario dei termini dell'informatica*.

MESSINA D., *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, fasc. 2, maggio – agosto 2016.

MEZZANOTTE M., *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.

MINIUSSI D., *Il "diritto all'oblio": i paradossi del caso Google Spain*, in *Rivista italiana diritto pubblico comunitario*, n. 1, 2015.

MIZZELLA S., FERRI P., SCENINI F., *Nuovi media e Web 2.0*, Milano, Guerini Scientifica, 2009.

MODESTI G., *La responsabilità oggettiva e lo svolgimento delle attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 codice civile, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali alla luce del decreto legislativo 196/2003*, in *Diritto.it*, 10 giugno 2006.

MONTAGNANI M. L., *Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari*, Milano, Egea, 2018.

MUELLER M., *Don't Like the UN? How about GAC?*, in *icanwatch.org*, 17 agosto 2005.

N

NANNIPIERI L., *La sopravvivenza online di articoli giornalistici dal contenuto diffamatorio: la pretesa alla conservazione dell'identità e la prigione della memoria nel cyberspazio*, in *Forumcostituzionale.it*, 6 gennaio 2014.

NATOLI T., *Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella gestione delle reti digitali globali*, in MARCELLI F., P. MARSOCCI P., PIETRANGELO M. (a cura di), *La Rete Internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.

NIETZSCHE F., *Genealogia della morale. Uno scritto polemico*, Milano, Adelphi, 1984.

NIETZSCHE F., *Al di là del bene e del male*, Milano, Adelphi, 1977.

NIETZSCHE F., *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*, Milano, Adelphi, 1974.

NOVARIO F., *Motori di ricerca, diritto all'oblio e social network: il caso Google+*, in PIZZETTI F. (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Bagno a Ripoli, Passigli Editore, 2015.

O

OLIVIERO A., *Memoria e oblio*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003.

ONDEI E., *Esiste un diritto alla riservatezza?*, in *Rassegna di diritto cinematografico, teatrale e della radiotelevisione*, 1955.

O'REALLY T., *What is Web 2.0, O'Really Network*, in *oreilly.com*, 30 settembre 2005.

OTRANTO P., *Internet nell'organizzazione amministrativa. Reti di Libertà*, Bari, Cacucci, 2015.

P

PAGALLO U., *Il diritto nell'età dell'informazione. Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti*, Torino, Giappichelli, 2014.

PALMIERI A., PARDOLESI R., *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi quaderni del Foro Italiano*, quaderno n. 1, 27 maggio 2014.

PAPA A., *Espressione e diffusione del pensiero in Internet*, Torino, Giappichelli, 2009.

PARDOLESI R., *L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio*, in *Rivista trimestrale Questione giustizia*, fasc. 1/2017.

PARDOLESI R. (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, Giuffré, 2002.

PARISER E., *Il Filtro. Quello che internet ci nasconde*, Milano, Il Saggiatore, 2012.

PASQUINELLI M., *L'algoritmo PageRank di Google: diagramma del capitalismo cognitivo e rentier dell'intelletto comune*, in *Sociologia del lavoro*, fasc. 115, 2009.

PARISI A. G., *E-contract e Privacy*, Torino, Giappichelli, 2015.

- PASSAGLIA P., POLETTI D.** (a cura di), *Nodi virtuali, legali informali: Internet alla ricerca di regole. Atti del convegno, Pisa 7-8 ottobre 2016*, Pisa, Pisa University Press, 2017.
- PERLINGIERI P.**, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1972.
- PASCUZZI G.**, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, Il Mulino, 2010.
- PETTI R.**, *La protezione dei dati personali e il caso Google Spain*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 20 marzo 2015.
- PIAZZA A.**, *La responsabilità civile dell'Internet provider*, in *Contratto e impresa*, n. 1, 2004.
- PIERUCCI A.**, *La responsabilità del provider per i contenuti illeciti della rete*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2003.
- PIETRANGELO M.**, *Il diritto di accesso ad Internet*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.
- PINO G.**, *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli Internet Service Providers sui contenuti immessi da terzi in rete*, in *Danno e responsabilità*, n. 8-9, 2004.
- PINO G.**, *Il diritto all'identità personale*, Bologna, Il Mulino, 2003.
- PINO G.**, *Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di meta-giurisprudenza analitica*, in *Materiali per una Storia della Cultura Giuridica*, Il Mulino – Rivisteweb, n.1/2003.
- PIRAINO F.**, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civili commentate*, n. 2, 2017.
- PIRAINO LETO A.**, *Il diritto ad essere sé stessi*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1990.
- PITRUZZELLA G., POLLICINO O., QUINTARELLI S.**, *Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea, 2017.
- PIZZETTI F.**, *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, Giappichelli, 2018.
- PIZZETTI F.**, *Decreto GDPR, le urgenze dopo l'uscita in Gazzetta ufficiale*, in *Agendadigitale.eu*, 5 settembre 2018.

- PIZZETTI F.**, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, Giappichelli, 2016.
- PIZZETTI F.**, *Tutela della persona, diritto all'oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la luce delle stelle*, in PIZZETTI F. (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Bagno a Ripoli, Passigli Editore, 2015.
- PIZZETTI F.**, *Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il "Velo di Maya"*, in RESTA G., ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, Roma Tre-Press, 2015.
- PIZZETTI F.**, *La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in *federalismi.it*, 10 giugno 2014.
- PIZZETTI F.**, *Il prima del diritto all'oblio*, in PIZZETTI F. (a cura di), *il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013.
- POGGIO G.**, *La responsabilità dell'internet provider*, in PALAZZO A., RUFFOLO U., *La tutela del navigatore in Internet*, Milano, Giuffré, 2002.
- PONZANELLI G.**, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli Internet service provider*, in STANZIONE P., SICA S. (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, Giuffré, 2002.
- POLLICINO O.**, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza sul reasoning di Google Spain*, in RESTA G., ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, Roma Tre-Press, 2015.
- PROTO PISANO A.**, *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità*, in *Foro italiano*, Vol. 113, 1990.
- PUGLIESE G.**, *Il diritto alla riservatezza nel quadro dei diritti alla personalità*, in *Rivista di diritto civile*, I, 1963.

Q

QUATTROCIOCCHI W., VICINI A., *Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità*, Torino, Codice edizioni, 2018.

QUATTROCIOCCHI W., VICINI A., *Misinformation. Guida alla società dell'informazione e della credulità*, Milano, Neo – FrancoAngeli, 2016.

R

RAMACCIONI G., *La protezione dei dati personali e il danno non patrimoniale. Studio sulla tutela della persona nella prospettiva risarcitoria*, Napoli, Jovene Editore, 2017.

RAZZANTE R., *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, Cedam, 2016.

RAVÀ A., *Istituzioni di diritto privato*, Padova, Cedam, 1938.

RESTA G., *Diritti della Personalità: problemi e prospettive*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 6, 2007.

RICCI A., *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, Torino, Giappichelli, 2018.

RICCIO G. M., *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in RESTA G., ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, Roma Tre-Press, 2015.

RICHIERI G., *Le autostrade dell'informazione*, in *Problemi dell'informazione*, n. 1, 1995.

RICOEUR P., *Ricordare, dimenticare, perdonare*, Bologna, Il Mulino, 2004.

RICOEUR P., *La memoria, la storia, l'oblio*, Milano, Raffaello Cortina editore, 2000.

RIFKIN J., *La società a costo marginale zero*, Milano, Mondadori, 2014.

RIFKIN J., *L'era dell'accesso*, Milano, Mondadori, 2000.

RIZZUTI M., *Il diritto e l'oblio*, in *Corriere giuridico*, 8-9/2016.

ROCCI L. (a cura di), *Vocabolario Greco – italiano*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1968.

RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2015.

- RODOTÁ S.**, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, Laterza, 2014.
- RODOTÁ S.**, *Una Costituzione per Internet?*, in *Politica del diritto, Rivista trimestrale di cultura giuridica, Rivisteweb*, Il Mulino, 3/2010.
- RODOTÁ S.**, *Trasformazioni del corpo*, in *Politica del diritto, Rivista trimestrale di cultura giuridica, Rivisteweb*, Il Mulino, n. 1, 2006.
- RODOTÁ S.**, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 4, 1997.
- RODOTÁ S.**, *Protezione dei dati e circolazione delle informazioni*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1984.
- RODOTÁ S.**, *La “privacy” tra individuo e collettività*, in *Politica del diritto*, 1974.
- RUOL RUZZINI R.**, *Tutela dati personali: obbligo di aggiornare le notizie sul web. Cass. 5525/2012*, in *Persone e danno*, 13 aprile 2012.
- RUSHKOFF D.**, *Presente continuo. Quando tutto accade ora*, Torino, Codice edizioni, 2014.
- RUSSO S., SCIUTO A.**, *Habeas data e informatica*, Milano, Giuffrè, 2011.

S

- SALVI R.**, *La Corte di Cassazione sul caso Google vs Vivi Down: l’host provider non governa il mare magnum della rete*, in *Diritto.it*, 18 marzo 2014.
- SAETTA B.**, *Google ViviDown: molto rumore per nulla*, in *brunosaetta.it*, 13 aprile 2010.
- SARTOR G., VIOLA DE AZEVADO CUNHA M.**, *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU*, in RESTA G., ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, Roma Tre-Press, 2015.
- SARZANA di S. IPPOLITO F., NICOTRA M.**, *Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2018.
- SASSANO F.**, *Il diritto all’oblio tra Internet e mass media*, Vicalvi, Key editore, 2015.

SCALISI A., *Il diritto alla riservatezza, il diritto all'immagine, il diritto al segreto, la tutela dei dati personali, il diritto alle vicende della vita privata, gli strumenti di tutela*, Milano, Giuffré, 2002.

SCARPA A., *I provvedimenti d'urgenza. Art. 700 cod. proc. civ.*, Milano, Giuffré, 2011.

SCHÖNBERGER V. M., CUKIER K., *Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere. E già minaccia la nostra libertà*, Milano, Garzanti, 2013.

SCHÖNBERGER V. M., *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano, Egea, 2010.

SCIULLI G., *Il diritto all'oblio e l'identità digitale*, Milano, Narcissus, 2014.

SCORZA G., *Vietato ricordare*, in *Punto Infomatico*, 25 giugno 2009.

SENIGAGLIA R., *Reg. Ue 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leggi civili commentate*, n. 5, 2017.

SIANO M., *Il diritto all'oblio e il recente caso spagnolo*, in PIZZETTI F. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013.

SICA S., *Verso l'unificazione del diritto europeo alla tutela dei dati personali?*, in SICA S., D'ANTONIO V., RICCIO G. M. (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer Italia, 2016.

SICA S., D'ANTONI V., *La procedura di de-indicizzazione*, in RESTA G., ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, Roma Tre-Press, 2015.

SIROTTI GAUDENZI A., *Diritto all'oblio: responsabilità e risarcimento del danno*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017.

SORACE D., *Diritto delle amministrazioni pubbliche*, Bologna, Il Mulino, 2014.

SORO A., *Persone in rete. I dati tra poteri e diritti*, Roma, Fazi Editore, 2018.

SORO A., *Internet e il noto irrisolto del processo mediatico. Intervento del Garante per la protezione dei dati personali*, in *garanteprivacy.it*, 4 ottobre 2004.

STELLA V. (a cura di), *F. W. NIETZSCHE. L'arte e la storia*, Napoli, Il Tripode, 1990.

STRADELLA E., *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine, cui prodest?*, in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 4/2016, 12 dicembre 2016.

STALLINGS W., *Handbook of Computer Communications Standards, Vol. 1. The Open Systems Interconnection (OSI) and OSI-related standards*, Indianapolis, Macmillan, 1987.

T

TALIA D., *La società calcolabile e i big data. Algoritmi e persone nel mondo digitale*, Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2018.

THIENE A., *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo*, in *Nuove leggi civili commentate*, n. 2, 2017.

TOSI E., *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi “google suggest” per errata programmazione del software di ricerca e “yahoo! Italia” per “link” illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2012.

TOSI E., *Diritto privato dell'Informatica e di Internet*, Milano, Giuffrè, 2006.

TOSI E. (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Milano, Giuffrè, 2003.

TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, Giuffrè, 1961.

TRUCCO L., *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, Giappichelli, 2004.

TRUMPBY S., *Come cambierà l'Internet governance dopo l'abbandono Usa*, in Agendadigitale.eu, 17 marzo 2014.

V

VACCÁ C., *Nomi di dominio, marchi e copyright*, Milano, Giuffrè, 2005.

VIGLIANISI FERRARO A., *La sentenza Google Spain e il diritto all'oblio nello spazio giuridico europeo*, in *Contratto e impresa/europa*, Vol. 20, fasc. 1, 2015.

VIMERCATI S., *La Cassazione conferma l'inesensibilità ai blog delle garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 26 ottobre 2016.

VIZZARDELLI S., *Oblio e ripetizione: storia di un beneficio non desiderato*, in PROCACCIO W. (a cura di), *Oblio*, Napoli, Cronopio, 2016.

W

WEINRICH H., *Oblio pubblico e oblio privato*, Bologna, in *Rivista bimestrale di cultura e politica, Rivisteweb*, Il Mulino, 4/2000.

WEINRICH H., *Lete. Arte e critica dell'oblio*, Bologna, Il Mulino, 1997.

WILLS R., *Google PageRank: The Math Behind the Search Engine*, Department of Mathematics North Carolina State University, Raleigh, May 1, 2006.

Z

ZANINI S., *Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in *federalismi.it*, n. 15, 18 luglio 2018.

ZENO ZENCOVICH V., *Profili attivi e passivi della responsabilità dell'utente in Internet*, in *La tutela del navigatore in Internet*, PALAZZO A., RUFFOLO U. (a cura di), Milano, Giuffrè, 2002.

ZENO ZENCOVICH V., *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni attraverso internet (riflessioni preliminari)*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1999.

ZENO ZENCOVICH V., *Una lettura comparativistica della legge 675/1996 sul trattamento dei dati personali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1998.

ZENO ZENCOVICH V., *Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1986.

ZENO ZENCOVICH V., *Onore e reputazione nel sistema di diritto civile*, Napoli, Jovene, 1985.

ZICCARDI G., *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, Milano, Utet, 2017.